OPERE
DEL
D' AGUESSEAU

Traduzione dal Francese

DI GIUSEPPE-ANDREA ZULIANI SALODIANO

DOTTOR IN AMBE LE LEGGI.

TOMO QUARTO.

IN VENEZIA

MDCCXC.

PRESSO ANTONIO CURTI Q. GIACOMO

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

ARINGHE
DEL D'AGUESSEAU
RECITATE NEL PARLAMENTO IN QUALITA' D'AVVOCATO GENERALE.

ARINGA X.

Nella causa della Signora di Martigny, e de' suoi figliuoli.

Si trattava de' testamenti e codicillo di un padre e di una madre, che avevano una lite contro la loro figlia, i quali essa attaccava come fatti ab irato.

VOI dovete profferire tra madre e figli un giudizio, la cui decisione deve fare al certo egualmente ribrezzo ad ambedue le Parti, che ne stanno in espettativa; poichè la madre non può difender la propria causa senza ad un tempo stesso accusare i suoi figliuoli di calunnia, ed i figli a rincontro non possono giustificare la loro condotta senza convincer la loro madre di durezza verso di se medesimi, e di sprezzo per le ultime volontà di chi diede loro la vita. L'epoca delle quistioni, che servono o di soggetto, o di pretesto a questa contestazione, è quasi egualmente antica di quella del contratto di nozze dell'appellante.

Il signor Warnet suo padre, decano de' consiglieri del baliaggio di Laon, godeva di molto riflessibili sostanze; dal matrimonio contratto con Anna de la Mer aveva procreato due figliuoli, l'uno femina, che è l'appellante, l'altro maschio, che morì lungo tempo prima di suo padre e di sua madre, e di cui il signor de la Mer uno degli intervenenti nel presente giudizio ne sposò la figlia. Nell'anno 1657 l'appellante sposò il signor di Martigny, che in allora era luogotenente particolare nel baliaggio di Laon, e che in progresso esercitò la carica di luogotenente generale a Soissons. Tutta la dote promessali dal signor Warnet era composta di certi beni stabili del valore di otto o nove mille lire intorno, e di dieci mille lire contanti. Noi diciamo che questa dote li fu promessa, poichè nel contratto di nozze non v'è ricevuta, e non si sa per anche se tutta la somma delle dieci mille lire sia stata realmente pagata al signor di Martigny. Sostenne egli in vita, e la sua vedova pure il sostiene dopo la morte di lui, ch'egli aveva ricevuto la sola somma di cinque mille lire. Il signor Warnet pretese a rincontro, e dopo di lui i suoi eredi, che il contratto di nozze di sua figlia fosse intieramente adempito in ogni sua parte. Comunque sia la cosa, noi vediamo che nell'anno 1667, un mese avanti dello spirare del decennio, termine fatale per esigere il pagamento della dote, il signor di Martigny produsse la sua domanda innanzi al prevosto di Senlis, dimanda, che fu abbandonata

sin

sin dal suo nascere, e fu poi rinnovata nell' anno 1683. In quest' intervallo, nella famiglia del signor di Martigny accaddero molti fatti d'importanza. Aveva egli due figliuoli procreati dal suo matrimonio con l'appellante, e questi sono quelli che in progresso meritarono di essere anteposti alla lor madre nel testamento del loro avo. Sia che il signor Warnet avesse voluto veramente addossarsi il carico della loro educazione, sia che la negligenza e la durezza del loro padre gli avesse costretti a ricorrere alla tenerezza ed all'amore del loro avo, apparisce ch'eglino furon sempre più attaccati all'interesse dell'avo, che a quel del padre. Trascurando egli i suoi figlj, o abbandonato da loro, ebbe anche la disgrazia di vedere i suoi affari andare in rovina; la sua carica sequestrata realmente, la sua famiglia costretta a dimandare, ed a ottenere contro di lui l'anno 1672 una sentenza di separazione di beni.

Tal era lo stato di sua famiglia nell' anno 1683, allorchè la signora di Martigny sua sposa dimandò una seconda volta a suo padre il pagamento di cinque mille lire, ch'essa pretendeva essere ancora dovute sulla sua dote. Il signor di Martigny intervenne nell'istanza; si pretende che le difese del signor Warnet non sieno state uniformi; che abbia variato nelle sue risposte; che sostenesse in sul principio doversi compensare gli alimenti da lui somministrati a' suoi nipoti, con la dote, che gli s'aveva dimandato; e poi avesse ricorso all'autori

tà della prescrizione; e finalmente presentasse una ricevuta, con cui cercava di giustificare di avere pagato l'intiera somma delle dieci mille lire al signor di Martigny. Questa ricevuta finì di turbare l'unione, che doveva essere tra persone così vicine. Non prima fu communicata al signore ed alla signora di Martigny, che credettero scoprirvi entro segni irrefragabili di supposizione e di falsità; accusarono essi il signor Warnet d'avere aggiunto un sei per comporre l'intiera somma delle dieci mille lire; formarono querela di falso contro questa ricevuta.

Qui noi non parleremo d'un infinità di procedure fatte in allora. Passiamo a fatti più rilevanti, e ci contenteremo di far osservare che vi fu un ultimo giudizio, che ordina che le Parti procedano dinanzi al bailo di Senlis. Un incidente, che da prima sembrava dover por fine alle contestazioni delle Parti, non servì anzi che ad innasprirle e ad irritarle le une contro le altre. Il signor di Martigny dopo aver fatto correre molte citazioni al suo suocero di pagarli la somma di mille e settecento lire, a conto delle cinque mille, che gli era debitore, per impiegarla nel pagamento del canone (*a*) della sua carica; fa li 36 decembre 1685 un atto col signor Warnet, con cui riconosce di aver ricevuto dal suocero la som-

(a) *Dritto che si paga al re nel principio dell' anno.*

somma di mille e settecento lire per pagare il canone; promette di far inserire nel pagamento delle finanze, ch' egli pagò questa somma col danaro del signor Warnet; obbliga la sua carica, e l' ipoteca spezialmente al pagamento di questo debito; fa di più, la sua moglie interviene in quel trattato, s' obbliga solidariamente con lui, ed ambedue desistono da tutti gli atti, che avevano intentati contro il loro padre, o almeno si tolgono la facoltà di continuarli, finattanto che non gli abbiano restituita la somma delle mille e settecento lire. Il signor di Martigny aveva saputo prendere le sue precauzioni contro un consenso strappatogli dalla necessità, con proteste in cui espose che il signor Warnet abusò delle critiche circostanze, nelle quali esso si trovava, per esigere da lui una rinunzia contraria a' suoi interessi nell' ultimo giorno del pagamento del canone, e ch'egli era stato costretto di consentire a tutte le proposizioni fatteli, anzichè esporsi a perder la carica, che copriva. Non credette egli in decorso che quest' involontario accomodamento potesse fiscargli il dritto di più reclamare. Rinnovò le sue istanze tanto contro il signor Warnet quanto contro la signora Warnet sua moglie. La loro comune difesa fu la rinunzia del signor di Martigny. Le lettere del signor Warnet al suo procuratore gli prescrivono di non opporre verun altro appoggio alle sue Parti, se non che il motivo di non ammetterle che risulta da quella scrittura. La lite si forma a Senlis. I giudici pro-

nunziano una sentenza, che ingiunge alle Parti la produzione delle allegazioni in dritto. Il signor Warnet ne interpone l'appello: tutto l'anno 1686 scorre in procedure inutili. Nell' anno 1667 Anna de la Mer moglie del signor Warnet muore. Dopo la sua morte trovasi un testamento olografo in data de' 12 settembre 1668, di cui fa mestieri spiegarne tutte le disposizioni.

Vuole essa che alla sua mancanza, i suoi nipoti abbiano la stessa Parte e porzione, che Barbara Warnet sua figlia avesse avuto ne' suoi beni, riferendo il matrimonio della lor madre, alla quale essa non lascia che una pensione vitalizia di trecento lire. Prega essa il signor Warnet suo marito, che amò sempre teneramente i suoi nipoti, di assumere il carico di loro curatore, e dopo la morte di lui, Francesco Warnet, suo figlio, o mancando anche questi, il prossimo parente da parte di madre. Dichiara che non vuole, per giusti motivi, che nè il loro padre, nè la loro madre abbiano l'amministrazione de' lor beni, come anche non godano de' frutti de' loro beni stabili, durante la minorità di essi figli. In caso che alcuno de' suoi nipoti mora in istato di minorità, chiama i sopravviventi all' eredità in sua vece; se mancano tutti o in minorità, o senza figliuoli, essa sostituisce suo figlio ad esclusion della figlia. Tali sono le ultime disposizioni della madre. Qual n'è stato il motivo? Avversione per sua figlia, o predilezione pe' suoi nipoti? Quest' appunto è quello che voi dovete decidere.

Il

Il signor di Martigny si unì con sua moglie per infirmare la disposizione della signora Warnet. Si pretende che in questo tempo appunto di odio e di acrimonia, mentre i figliuoli l' avevano contro il padre, ed il signor Warnet fomentava secretamente què' domestici dissapori, abbia egli fatto il testamento olografo ed il codicillo, di cui in oggi se ne attacca la validità. Il testamento è in data dagli 11 giugno dell' anno 1667, un mese prima dell' azione intentata dal sig. di Martigny pel pagamento della dote di sua moglie. E' perfettamente simile a quello della signora Warnet, non solo nelle clausole da esso contenute, ma fin anche nell' espressioni, tranne alcune, che sono del tutto superflue alla decisione del presente contradditorio. Il codicillo che vien dietro immediatamente al testamento del padre, è in data dell' anno 1688. Rende in esso ragione della sua condotta, e di quella di sua moglie; dichiara che non altro che il disordine degli affari del signor di Martigny, il timore ch' eglino hanno avuto che il rimanente de' loro beni, non passasse ipotecariamente a' creditori, da cui era oppresso, finalmente la poca cura, che il signore e la signora di Martigny si son data di soddisfare a' doveri di un padre e di una madre, li costrinsero a preferir loro i suoi figliuoli. Riduce con questo codicillo Gennebaut di Martigny, l' uno de' suoi nipoti ad una pensione vitalizia di duecento lire. Termina la sua disposizione col rivolgersi a' giudici supplicandoli di protegere le

sue

sue ultime volontà, e di confermare la divisione, che fa della sua eredità.

Il Signor Warnet visse quasi dieciotto mesi dopo questo codicillo. Morì nell' anno 1689, lasciando una famiglia piena di dissensioni, ed un testamento capace di aumentarvi quel torbido, che sua moglie vi aveva eccitato. Il signor di Martigny non le sopravvisse troppo lungo tempo; morì nell' anno medesimo, oppresso dall'acrimonia delle brighe domestiche, e perseguitato non meno dai suoi figli che da suoi creditori. La sua vedova continuò dopo la morte di lui le due liti, ch' essa aveva cominciato durante la vita del medesimo; l' una a Senlis in cui si trattava d' instruire la querela di falso formata contro la ricevuta, che il signor Warnet aveva prodotta; l' altra a Laon, ch' era stata intentata per combattere i testamenti di suo padre e di sua madre. Appunto in questo tribunale si son pronunziate le sentenze, di cui ne pende l' appellazione. La prima dà azione ai signori di Martigny di liberarsi dal compromesso, ch' essi avevan fatto nelle mani degli avvocati del curia di Laon, ed in conseguenza essa ordina che la signora di Martigny loro madre produrrà le sue difese entro otto giorni. E per non aver soddisfatto alla prima sentenza, la seconda condanna la madre, commette il pagamento del legato universale importato dai testamenti del loro avo. L' appellante aveva subitamente presentate molte dimande, con cui essa instava che si rimettesse a Senlis la li-

te,

te, su cui dovete pronunziare, attesa la connessione, che ha colla querela di falso ivi pendente; ma ella desistette, ed oggi conchiude puramente e semplicemente secondo la sua appellazione. Finalmente v'è un'ultima domanda presentata in corte dai figli di Francesco Warnet, figlio de' testatori, che instano d'esser ricevuti Parti intervenenti e giudica sul loro intervento, confermando la sentenza del prevosto di Laon, che sia ordinato che si proceda incessantemente alla divisione de' beni delle eredità del signore e della signora Warnet; ed in caso di contraddizione, che le Parti si producano dinanzi il prevosto reale, ed il procuratore del re nella prevostura di Laon, oppure innanzi a due anziani avvocati.

Appoggi dell' Appellante.

Quanto all' ordine. Contrarietà insostenibile. Effetto della prevenzione de' giudici, che distruggono con un secondo giudizio la nomina d'arbitri fatta dal primo. L' andar per via di arbitri è cosa naturale tra parenti, ed è anco conforme all' ordinanza.

Quanto al merito. Diseredazione senza causa nè legittima, nè provata: E superfluo l' esaminare se vi sia l' intiero della legittima. Sarebbe facile il far vedere che fa mestiero che la legitima consista in due terzi; ma senz' entrare in questa quistione, l' intenzion de' testatori è la misura delle loro disposizioni. Vollero essi diseredare la loro figlia; dunque dovet-

vettero adempiere alle condizioni, che vi vogliono per una diseredazione. Necessità di far vedere una cagione, sia nelle disederazioni di rigore, sia in quelle di favore. Nov. 115. l. 51: furioso §. potuit ff. de curat. furios; giudizj di Raiussant e di Millet. Prima condizione, a cui non si è soddisfatto. Se la cagione deve essere del numero di quelle che sono prescritte dalla novella, il timore che i beni d' una moglie separata non passino a suo marito, non entra già in questo numero. L'abbandono de' figliuoli non è provato. Dimanda in compensazione divenuta causa di diseredazione. Atto mendicato per sostenere una diseredazione ingiusta. 2. Nullità nella sostituzione di un erede; nullità nella diseredazione di un nipote, che non ne fa querela per collusione. 3. Testamento fatto da un padre incollorito in odio di una lite; il che si prova. 1. Col tempo, in cui fu fatta la lite nell'anno 1667; testamento della madre dell'anno 1668. Quello del padre colla data dell'anno 1667, postavi con affettazione un mese prima della lite. 2. Con la qualità della lite ingiuriosa, capitale. 3. Con l'acrimonia della lite. 4. Colle carte della medesima, come sarebbono l'obbligo di mille e settecento lire; le proteste che le vengon dietro, le proibizioni, che son divenute un codicillo. Così tutto concorre a far distruggere le disposizioni.

Ap-

Appoggi de' Citati.

Quanto all'ordine: un compromesso fatto *inter volentes*, dà dritto *in invitos*: non v'è alcuna contrietà.

Quanto al merito. 1. Testamento non inofficioso. La figlia non diseredata. Essa ha più che la legittima. Al più, al più, le competerebbe azione in supplemento; non appare nessuna intenzione di diseredarla. Deposizione de' testimonj. Contratto di matrimonio, ed il codicillo del padre, che il dichiarano. E' superfluo il citare la novella e la legge de' curat. furios. Nell'una si trattava di una privazione di tutta la legittima; nell'altra di un usufrutto lasciato in vece della legittima. Qui non va in quistione nè l'uno nè l'altro di questi due casi. 2. Il testamento non può essere attaccato con la nullità di una clausula particolare, *nepos vivente patre nec exæredari, nec instituì debet*. 3. Nissuna prova di collera. La data de' testamenti li giustifica; essa è provata dalla morte di Francesco Warnet accaduta nell'anno 1674. Se il testamento del padre è anteriore alla lite, non è già per questo in odio della lite; se il testamento della madre è posteriore, la conformità, che ha con quello del padre il giustifica. Lite che poteva ispirare un giusto odio a' testatori, perchè era non solo ingiuriosa, ma insostenibile, il che si prova. 1. Con la lunghezza del tempo, che si ha lasciato trascorrere senza diman-

da-

dare la dote. 2. Colla sentenza di separazione, che aggiudicò alla moglie la somma di dieci mille lire.

Cause non men giuste che ragionevoli della diposizione. 1. Il timore che la madre non fosse l'esterminio de' suoi proprj figliuoli, contraendo obbligazioni col suo marito. 2. L'abbandono de' suoi figliuoli, provato. 1. Colle ricevute delle pensioni somministrate dall'avo. 2. Con la dichiarazione della nutrice. 3. Coll'attestato del gesuita. 4. Colla protesta di Gennebaut di Martigny. 5. Coll'approvazione de' parenti data nel 1690. Finalmente quel che è dato al figlio, si riputa come dato al padre, la legge municipale il permette; lo volle il testatore. Tutto cospira a favor de' figliuoli.

Voi ben vedete, o signori, dalla storia or da noi fattavi de' principali appoggi delle Parti, che due quistioni devono essere il soggetto del vostro esame nella causa presente; l'una di dritto, l'altra di fatto; ammendue egualmente dubbiose e difficili a poterne pronunziar la decisione. La prima consiste nel sapere qual sia la natura dell'azione, che l'appellante può intentare contro li testamenti di suo padre e di sua madre; se ella possa attacarli o come testamenti inofficiosi, o come disposizioni contrarie allo statuto, o finalmente come atti che sono l'opera dell'odio inveterato e della cieca passione di coloro che ne furono gli autori. Dopo avere stabilito la qualità dell'azione, noi esamineremo se

le

le circostanze messe a campo dall' appellante sieno sufficienti prove della collera e dell' animosità, che ispirarono le disposizioni, di cui essa ne forma querela; o se a rincontro, i motivi di saggezza e di previdenza, che li citati pretendono scoprire nel testamento de' loro avi possano giustificare le loro intenzioni, e far rispettare le loro ultime volontà.

Se noi risalghiamo sino al primo principio della giurisprudenza romana rispetto a' testamenti, troveremo, che non v' era nulla di così favorevole quanto la disposizione di un padre reso dalla natura arbitro sovrano nella sua famiglia, e considerato dal dritto qual legislatore, che dettava alla sua posterità una legge inviolabile. L' esperienza fece pur troppo conoscere che i padri abusavano sovente dell' autorità affidata loro dalla natura e dalla legge: fu forza il racchiudere entro legittimi termini chi nell' ultime sue disposizioni dimenticasse e la tenerezza di un padre e la saggezza di un legislatore. I giureconsulti interpretando la legge delle 12 tavole, introdussero la querela d' inofficiosità, che per servirsi delle loro espressioni, turba le ceneri del testatore, ne attaca la fama, e l' accusa di essere stato o sedotto da una passione straniera, o accecato dalla propria. Ma per esser questa querela ingiuriosa al testatore e contraria alla libertà de' testamenti si diede ad un tempo stesso a' padri un mezzo facile per evitarla, e per assicurare l' esecuzione delle loro ultime volontà, permettendo ad essi il disporre

di

di tutti i loro beni, purchè abbiano lasciato la legittima a loro figliuoli, legittima, i di cui dritti parvero così sacri agl' imperatori, e massimamente a Giustiniano, il quale non volle che questa fosse mai negata a' figliuoli, eccetto che in alcuni casi, il di cui numero fissato e determinato dalla sua novella, fu in qualche maniera rispettato dalle nostre ordinanze e da' vostri giudizj; poichè non apparisce che si abbia pensato ad aggiugnervi verun' altra cagione, tranne quella del matrimonio di un figlio contratto avanti i trent' anni, controvolontà, di suo padre. Per quanto inviolabile a' legislatori sia sempre sembrata la necessità di lasciare la legittima a proprj figliuoli, credette nondimeno Giustiniano poter moderare la severità dell' antica giurisprudenza, che permetteva a' figliuoli di accusare d' inofficiosità il testamento del loro padre, allorchè non avesse lasciato loro che una parte della legittima. In tal caso accordò solo a figliuoli un' azione *in supplementum*, persuaso che se non v' era indignazione, che bastasse contro un padre che priva irragionevolmente i suoi figliuoli di tutta la loro legittima, facesse mestieri scusare un testatore, che per aver preso sbaglio nel ragguagliare il suo patrimonio, avesse lasciato per errore a sui figliuoli una legittima mancante.

Tali sono i principj generali, che il jus romano aveva stabiliti su di questa materia. O un padre ha diseredato i suoi figlj, o ha lasciato loro la legittima. Se la diseredazione

è

è senza causa, o senza causa approvata dalla novella, quell' ingiusto giudizio, ch' ei pronunziò nella sua famiglia vien distrutto nel tribunal superiore della giustizia. Se pel contrario ha lasciato la legittima a' suoi figliuoli, quand' anche non fosse intiera, sono inutili le loro querele, egli soddisfece a quanto la legge esige da lui: *securè testatus est* dice Papiniano. Non se lo accusa più nè di furore, nè di collera: dileguansi ad un tempo stesso e la querela d' inofficiosità ed il pretesto che l' introdusse. Dove noi riguardiamo la querela dell' appellante rispetto a questa prima idea di un testamento inofficioso, ella è cosa indubitata non aver nulla a che fare al nostro proposito tutte quelle diverse prove e di odio e di collera, e di animosità, che furonvi spiegate. Non porge la legge orecchio a tutte queste presunzioni; e se la causa dell' appellante fosse limitata a questo solo appoggio, basterebbe per tener saldi i testamenti, il risponderle ch' essa non è diseredata nè effettivamente, nè rispetto alla volontà, nè rispetto all' intenzione de' testatori; che quantunque l' eredità di un padre sia in certo modo dovuta tutta a' suoi figli (dove si riflette al solo spirito della natura) non per tanto la disposizion della legge rende debitore il padre solamente della legittima. Quindi, poichè il diseredare suo proprio figlio si è il privarlo d' una successione dovutagli; la diseredazione non è altro che una privazione della legittima. L' appellante non si lagna già in quest'

oggi di esserne stata intieramente privata da' testamenti da essa combattuti: il suo contratto di nozze, la lite da lei sostenuta e che per ora sostiene pel pagamento della sua dote, ne sono le più irrefragabili prove. Se essa pretende che la sua legittima non sia intiera, non è necessario entrare adesso in verun calcolo con lei, nè fare un calcolo esatto de' beni di suo padre e di sua madre. Basta il poterle opporre ch' ella ha ricevuto *aliquid nomine legittimæ*; che non può sperare che un' azione *in supplementum*, e che è forza ch' essa desista ormai di far uso dell' odioso nome di diseredazione per combattere due testamenti che non ne contengono nessuna.

Dopo tutto ciò è superfluo l' esaminare se li testatori abbiano adempito a tutte le condizioni prescritte dalla novella di Giustiniano. La ragione fu quella, che dettò queste condizioni; le stabilì la legge; le autorizò il nostro uso. Ma quale applicazione possono mai elleno avere nel particolare di una causa, nella quale non si può dire che la figlia querelante sia stata diseredata? Inutile l' allegare che l' intenzion del padre e della madre fu veramente di diseredare la loro figlia, e che da quest' intenzione s' abbia a giudicare delle loro disposizioni. Non si presume mai che un testatore abbia voluto fare quel che non ha fatto in realtà. E l' uno dei testatori prevenne quest' obbietto durante sua vita, allorchè difendendo il testamento di sua moglie, dichiarò che non aveva mai avuto intenzione di

di-

diseredare l' appellante, ma bensì di ridurla alla legittima, ch' ei pretendeva esser più che compiuta mediante il contratto di nozze. Non si dica nemmeno che questa sia una di quelle diseredazioni così frequenti nel nostro uso, con le quali un padre riduce sua figlia ad un semplice usufrutto per assicurare la proprietà della legittima a' suoi figliuoli. Noi non ci fermeremo già qui ad osservare la differenza che passa tra le diseredazioni di rigore, che son riguardate qual giusta e legittima pena pronunziata da un padre contro un figlio ingrato e ribelle a' suoi voleri, e quell' ultima spezie di diseredazione, che la legge chiama offiziosa, e che essa riguarda come l' effetto della saggia previdenza, e dell' amore di un testatore pe' suoi nipoti, piuttostochè della sua collera contro del proprio figlio. Noi non esamineremo già quali sieno le condizioni necessarie per rendere queste diseredazioni legittime; se faccia mestiero che il padre esprima i motivi della sua disposizione, se il figlio possa lagnarsene; se i creditori del figlio possano combatterla; tutte queste quistioni son del tutto estranee alla decisione di una causa, nella quale una figlia gode e della proprietà e dell' usufrutto della sua legittima. In questo caso particolare noi non troviamo adunque nè diseredazione di rigore, nè diseredazione favorabile, ed in conseguenza nessuna inofficiosità; ma questo testamento, che pe' principj del dritto va esente da questo rimprovero, è contrario per avventura a quanto dispo-

ne lo statuto? Quest'appunto, è la seconda quistione, che forma il soggetto del nostro esame.

Nessuno può essere erede e legatario in una stessa eredità; questa regola è quasi comune a tutta la Francia. Tuttavolta i testatori, di cui parliamo fanno ne' loro testamenti una sostituzione a favor di Francesco Warnet loro erede. Si è aggiunto che il padre nel suo codicillo ridusse Gennebaut de Martigny l'uno de' suoi nipoti, ad una pensione vitalizia di ducento lire, quantunque di questa diseredazione egli non se ne lagni, benchè abbia fatto una spezie di congiura contro di suo fratello per sostenere contro sua madre il giudizio di suo avo. Si vuole che l'appellante possa sempre valersi di quest'appoggio per accusar di nullità il testamento di suo padre. Nulla di più facile che il rispondere a questi due obbietti. E' vero che la clausula, in forza della quale Francesco Warnet è chiamato alla successione de' nipoti del testatore, è assolutamente nulla; che n'è inutile la sostituzione; ch'essa si è anche caducata per la morte di Francesco Warnet; ma la nullità d'una clausola particolare non importa già la nullità dell'intiero del testamento. Dalla sostituzione all'instituzione non se ne' può trarre veruna conseguenza. Lo statuto può distruggere l'una, e sostener l'altra. Perchè sia nullo il secondo grado, non lo sarà per questo anche il primo.

Quanto alla diseredazione del nipote nel te-

sta-

stamento di suo padre, più facile n'è ancora la risposta. Sarebbe poco men che un paradosso in giurisprudenza il pretendere che un padre, di cui ne sia per anche vivo il figlio, abbia l'obbligo di lasciar la legittima a' suoi nipoti, e che basti questo solo difetto per far dichiarare inofficioso il suo testamento; il sostenere poi che un testamento supposto anche inofficioso sia nullo *pleno jure* questo sarebbe un rovesciare tutte le nostre massime. Non lo è per sentenza e per ministero di giudice, allorchè quegli che è leso da quanto dispone esso testamento, ne porta le sue querele al tribunal della giustizia. Dove poi abbia egli approvato il giudizio di suo padre, o anche lasciato passare lo spazio di cinqu' anni senza farne tampoco querela, nè egli, nè gli eredi di lui non possono più intentare la sempre odiosa querela di un figlio contro di suo padre. Perciò dato anche (il che siam ben lontani dal crederlo) che il testamento del signor Warnet fosse inofficioso per la diseredazione d' uno de' suoi nipoti, il suo silenzio solo basterebbe per turar la bocca all' appellante.

Passiam frattanto al più essenziale di tutti gli appoggi, che vi furon proposti, e vediamo se questi testamenti che non sono inofficiosi, poichè non contengono veruna diseredazione, che non sono nulli pel vizio di una clausula particolare, e molto meno per la pretesa diseredazione di un nipote, di cui ne sussiste tutt' ora la madre, possano essere annullati dall' autorità dalla giustizia come un parto dell' odio,

e non mai della giustizia di un padre di famiglia. Qui ci vediamo in obbligo di ricorrere allo spirito delle nostre usanze, ed alla giurisprudenza de' vostri giudizj, per decidere una quistione, di cui appresso il jus romano non se ne trovano nè principj, nè esempi. I giureconsulti romani tutti occupati dell' idea del poter di un testatore, e sempre prevenuti a favor di un padre di famiglia non presumevano mai che la passione ne avesse dettato il testamento allorchè egli aveva lasciata la legitima a' suoi figliuoli: i vostri giudizj più favorevoli a' figliuoli non riputarono che i padri avessero pienamente soddisfatto a' doveri tutti di natura, allorchè si erano contentati di non diseredare i loro figliuoli. Voi deste bene spesso orecchio alle giuste querele de' figli, che pretendevano essere stati da' loro padri ridotti alla legittima non per altro motivo che per un cieco capriccio per un odio mal fondato, per un trasporto di collera contro di un figlio, che non era indegno della loro liberalità. Voi faceste maturamente riflesso che lo spirito generale delle leggi nostre municipali tendeva a conservare non pure i beni nelle famiglie, ma l' eguaglianza altresì ne' figliuoli; che se elleno non soffrono così di leggieri, che un testatore disponga a favor d' estranei, di un bene, ch' egli aveva ricevuto da' suoi maggiori per trasmetterlo a' suoi figliuoli, non vogliono nemmeno, che abbacinato dalla passione il lasci a favor di uno de' suoi figliuoli, in pregiudizio degli altri. Ella è la

ve-

verità che bisogna che le prove di collera sieno molto più forti per privare un figlio di un bene, che in certo modo gli è dovuto, di quello sia per togliere ad un estraneo un emolumento inaspettato, un vantaggio meramente gratuito. Ma dove si tocchi con mano la collera del testatore, dove non riguardi di saggezza e di previdenza, ma certe effervescenze di acrimonia e di risentimento sieno state la cagione del suo operare; dove per ultimo, non già per una giusta predilezione verso dell'uno de' suoi figliuoli, ma piuttosto per aversione verso dell'altro fece egli una divisione ineguale, i vostri giudizj credettero sempre dirigersi a norma del vero spirito della natura e della legge, allorchè annullarono di simili disposizioni. Non si contenta già la legge di assicurare la leggittima ad un figliuolo, come un debito naturale; di dargliela con l'opera dell'uomo; ma vuole altresì, che i padri suoi dispongano del soprappiù de' loro beni, quando non vi sia questa tacita condizione, ch' eglino non abuseranno del benefizio, ch' essa loro accorda, per privar de' lor beni o per odio, o per capriccio i loro legittimi successori. Tosto che non adempiono a questa condizione imposta loro dalla legge, divengono indegni di quell' autorità ch' essa depositò in loro mano; la legge rivoca quel potere, ch' aveva ad essi affidato; e ripigliando i suoi dritti primieri rende a' figliuoli quel che illegittimamente fu loro tolto da' padri. Quest' è quello appunto che alcune delle nostre leggi municipali, e tra l'altre quel-

quella della Brettagna espressamente stabilirono. Non assoggetta essa alla disposizion dell' uomo fuorchè il terzo del suo avere; ed anche rispetto a questo terzo, di cui ne lo lascia padrone non permette già ch' ei ne possa disporre in frode, o in odio de' suoi eredi. Finalmente a tutti questi principj di legge municipale aggiugneste voi un ultimo riflesso fondato su' principj della ragion naturale, la quale c' insegna che un testamento è il più solenne ed il più importante di tutti gli atti della civile società, come quello che è l' ultima disposizione dell' uomo; che un testatore non saprebbe aver mai troppa libertà di spirito, allorchè in procinto di render conto delle sue azioni dinanzi ad un tribunale superiore, vuol dettare alla sua famiglia una legge inviolabile, che possa mantener la pace, l' unione e la concordia tra' suoi discendenti. Voi giudicaste che l' interne passioni non erano già meno capaci di ottenebrare il lume dello spirito e di togliere quella perfetta libertà, di quello si fossero gli artifizj esterni, e che l' odio e la collera del testatore eran nemici ben più formidabili d' una seduzione e di una impressione straniera; e pel lasciar la legittima che un padre faccia a' suoi figliuoli, dove la sua disposizione porti in fronte questo carattere di passione, di collera, d' animosità, il suo testamento non ha già maggior difesa, che se fosse intieramente inofficioso. Col confronto appunto di questi diversi principj dobbiam noi esaminare i testamenti, che for-

ma-

mano il soggetto della presente contestazione. Nel particolare di questa causa noi non troviamo subitamente quelle legittime presunzioni fondate sullo statuto, ed autorizate da' vostri giudizj, che più volte v' han fatto decidere, che un padre era stato abbindolato dalla passione, allorchè spogliato aveva i suoi figliuoli per arricchire estranei, o allor quando aveva fatto irragionevolmente una divisione ineguale tra' suoi figliuoli.

Tanto il signore, quanto la signora Warnet lasciarono tutto il loro avere alla famiglia. Non ebbero fin anche predilezione pel loro figlio, in pregiudizio de' figliuoli della loro figlia. Quella passione così naturale che ogni uomo ha pel proprio nome, quella preferenza che la legge stessa dà in molte occasioni a' maschj sovra le femine, non fu capace di condurli a lasciare un più gran contrassegno della loro tenerezza a' discendenti del loro figlio, di quello sia a' figliuoli della loro figlia; e poichè l' eredità è divisa in due parti eguali sembra che lo statuto non presuma più nè odio, nè animosità nel testatore: possiamo anco aggiugnere che lo statuto di Laon favorabile a' testamenti, e quasi conforme al dritto scritto in questa materia, non accuserebbe i testatori di collera e di durezza, quand' eglino avessero confinato la loro figlia alla sola legittima, per dare al loro figlio tutta l' eredità. Esse permette ad un padre il disporre di ogni suo avere a pro d' un solo de' suoi figliuoli purchè agli altri riservi la legittima;

e se

quella della Brettagna espressamente stabilirono. Non assoggetta essa alla disposizion dell' uomo fuorchè il terzo del suo avere; ed anche rispetto a questo terzo, di cui ne lo lascia padrone non permette già ch' ei ne possa disporre in frode, o in odio de' suoi eredi. Finalmente a tutti questi principj di legge municipale aggiugneste voi un ultimo riflesso fondato su' principj della ragion naturale, la quale c' insegna che un testamento è il più solenne ed il più importante di tutti gli atti della civile società, come quello che è l' ultima disposizione dell' uomo; che un testatore non saprebbe aver mai troppa libertà di spirito, allorchè in procinto di render conto delle sue azioni dinanzi ad un tribunale superiore, vuol dettare alla sua famiglia una legge inviolabile, che possa mantener la pace, l' unione e la concordia tra' suoi discendenti. Voi giudicaste che l' interne passioni non erano già meno capaci di ottenebrare il lume dello spirito e di togliere quella perfetta libertà, di quello si fossero gli artifizj esterni, e che l' odio e la collera del testatore eran nemici ben più formidabili d' una seduzione e di una impressione straniera; e pel lasciar la legittima che un padre faccia a' suoi figliuoli, dove la sua disposizione porti in fronte questo carattere di passione, di collera, d' animosità, il suo testamento non ha già maggior difesa, che se fosse intieramente inofficioso. Col confronto appunto di questi diversi principj dobbiam noi esaminare i testamenti, che forma-

mano il soggetto della presente contestazione. Nel particolare di questa causa noi non troviamo subitamente quelle legittime presunzioni fondate sullo statuto, ed autorizate da' vostri giudizj, che più volte v' han fatto decidere, che un padre era stato abbindolato dalla passione, allorchè spogliato aveva i suoi figliuoli per arricchire estranei, o allor quando aveva fatto irragionevolmente una divisione ineguale tra' suoi figliuoli.

Tanto il signore, quanto la signora Warnet lasciarono tutto il loro avere alla famiglia. Non ebbero fin anche predilezione pel loro figlio, in pregiudizio de' figliuoli della loro figlia. Quella passione così naturale che ogni uomo ha pel proprio nome, quella preferenza che la legge stessa dà in molte occasioni a' maschj sovra le femine, non fu capace di condurli a lasciare un più gran contrassegno della loro tenerezza a' discendenti del loro figlio, di quello sia a' figliuoli della loro figlia; e poichè l' eredità è divisa in due parti eguali sembra che lo statuto non presuma più nè odio, nè animosità nel testatore: possiamo anco aggiugnere che lo statuto di Laon favorabile a' testamenti, e quasi conforme al dritto scritto in questa materia, non accuserebbe i testatori di collera e di durezza, quand' eglino avessero confinato la loro figlia alla sola legittima, per dare al loro figlio tutta l' eredità. Esse permette ad un padre il disporre di ogni suo avere a pro d' un solo de' suoi figliuoli parchè agli altri riservi la legittima;

e se la legge municipale giustificherebbe un padre che arricchisse un solo de' suoi figliuoli escludendone gli altri, come mai potrebbe essa condannare un padre che ammette egualmente alla sua eredità ed i figliuoli di suo figlio e que' di sua figlia? S' ei poteva privarla intieramente di quanto oltrepassava la legittima, per darlo al fratello di lei; con assai più di ragione ha potuto egli darlo a' figliuoli della medesima, senza ch' essa abbia verun giusto motivo di lagnarsi della disposizione del padre.

Per forti che sembrino questi obbietti, non son però senza risposta. E' vero che l' ineguaglianza della divisione, che un testatore fa della sua eredità trai rami de' suoi discendenti, è una presunzione del suo odio contro coloro ch' ei riduce alla sola legitima, ma non v' è già questa sola. Le particolari circostanze delle cause diverse possono somministrarne un' infinità d' altre, che non sono nè meno efficaci, nè meno decisive. Dall' altro lato, allorchè lo statuto di Laon permette ad un padre di esercitare la sua liberalità con profusione rispetto all' uno de' suoi figliuoli lasciandone agli altri la pura legitima, sempr' esso suppone, (e questa è una condizione tacita che i vostri giudizj han sempre fatto valere in quegli statuti, che non contengono veruna espressa disposizione) che il padre abbia avuto in vista il bene e il comune vantaggio della famiglia, e non già la ruina particolare di uno de' suoi figliuoli. Finalmente, non si può forse dire, che

che la disposizione querelata sia molto più ingiuriosa alla figlia de' testatori, che se avessero recato considerabili vantaggj a' soli discendenti di Francesco Warnet loro figlio? Allora lo statuto, che autorizza simili donazioni, giustificherebbe le loro ultime volontà. Ma instituendo dall' una parte li figliuoli di Francesco Warnet loro figlio, che era morto lungo tempo avanti, e chiamando dall' altra alla loro successione i figli della loro figliuola, che era ancor viva, si trova essa tra' suoi nipoti ed i suoi figli, priva di tutti i contrassegni della paterna tenerezza, solo oggetto della collera de' testatori, ed una prova viva della loro indignazione. Perciò senza più fermarci nel considerare queste generali presunzioni, che possono sostenere i testamenti o distruggerli, passiamo all' esame delle peculiari circostanze di questa causa, e delle induzioni, che se ne traggono per comprovare la passione, di cui vengono accusati i testatori.

Noi possiamo distinguerne due sorti. Le une son tratte dagli stessi testamenti, e dal codicillo che li seguì: le altre hanno il loro appoggio sulla lite, che i testatori sostennero contro di loro figlia, e su tutta la condotta, ch' eglino osservarono con essa lei. La prima osservazione, che noi facciamo su' testamenti, riguarda il motivo che determinò li testatori, la cagione, che servì di principio alla loro disposizione. Forse pel signor Warnet sarebbe stato più vantaggioso il non render ragione delle sue ultime volontà, ed il lasciar parlare a

suo

suo favore la prosunzione, che è sempre favorevole ad un padre di famiglia; ma la premura, ch' egli si è data di render conto alla giustizia de' motivi, che l' han fatto operare, è uno de' più potenti appoggi, che si possano opporre al suo testamento. Due ragioni l' han determinato a preferire i suoi nipoti alla sua figlia. La prima si è il timore, ch' egli ebbe che il resto de' suoi beni non passasse ipotecariamente a' creditori del signor di Martigny; che avevano obbligato sua figlia a farsi separare da lui rispetto a' beni. La seconda si è la poca cura, che il signore e la signora di Martigny ebbero de' lor figliuoli. Tali sono le ragioni, che addusse egli stesso nel suo codicillo, della disposizione di sua moglie e della sua. Noi possiamo dire che la pianta di queste due ragioni non è mai stata vera, e che la seconda non è per anche provata. Se il signore e la signora Warnet poterono temere per qualche tempo che la loro figlia non partecipasse delle perdite di suo marito, questo signore dovette cessare lungo tempo innanzi la loro morte; e sin dal momento, che la signora di Martigny fu separata da suo marito rispetto a' beni, senz' essersi giammai obbligata al pagamento de' debiti del medesimo, questi timori panici non possono più passare, che per un pretesto, di cui il padre s' è voluto servire per dar colore ad un odiosa disposizione. E' superfluo il dire che l' appellante non era per anco separata di beni, allorchè furon fatti i testamenti, poichè il padre e la madre sopravvissero alle loro dispo-

posizioni per lo spazio di vent' anni in circa (tempo più che sufficiente per riconoscere il loro errore) ed altronde il signor Warnet non ispiegò già i motivi della sua disposizione nell' anno 1667 ; ma sibbene nell' anno 1688, sedic' anni dopo la sentenza di separazione.

La seconda cagione è più speziosa e più favorevole, ma non ha già migliore appoggio. Per provare che il signore e la signora di Martigny erano stati abbandonati dal loro padre e dalla lor madre, bisognava riferire atti, che giustificassero che furon cacciati dalla casa paterna, ch' eglino eccitarono inutilmente il padre loro a riceverli nella propria casa, ch'egli ricusò di darsi premura della loro educazione, e che in una parola rinunziò alla qualità ed a' sentimenti di un padre pe' suoi figliuoli. Ma in vece di giustificare tutti questi fatti importanti, non si allegano che quietanze la più parte private, che provano che il signor Warnet pagò le pensioni de' suoi nipoti, e che diede loro anche diverse somme pe' loro minuti piaceri. Tutte queste carte per verità fan vedere che l' avo si diede premura de' suoi nipoti; ma provano esse per avventura che il loro padre gli abbia abbandonati? E' egli inaudito, è egli contro l' uso ordinario che un avo assuma il peso dell' educazione de' suoi nipoti, che gli allevi presso di lui in *solatium senectutis?* E la sua tenerezza è forse una prova della durezza, e dell' insensibilità della loro madre, massimamente allorquando la madre è pres-

sochè ridotta alla necessità in forza del pessimo stato delle cose di suo marito. Quest' appunto accade nel caso presente. La signora di Martigny aveva perduto mediante la sua rinunzia alla comunione, cinque mille lire, che vi erano entrate in virtù del contratto di nozze. Pretende essa che il rimanente di sua dote di dieci mille lire, le fosse ancor dovuto. Tutto il suo avere era ridotto ad alcuni beni di poco valore alla metà di un assegnamento fattole in caso di vedovanza della somma di trecento lire, e ad alcune azioni difficili da esercitarsi contro di suo marito, e forse infruttuose per l' esito.

Se lo stato di sua famiglia obbligò il signor Warnet ad assumere il carico dell' educazione de' suoi nipoti, ne può egli forse formare un appoggio per confinar sua figlia alla legitima?

Bisogna non per tanto confessare che li citati riferiscono due atti, che potrebbono far presumere in qualche modo l' abbandono, di cui si lagnano, se le circostanze, in cui furon fatti non li distruggessero assolutamente. Il primo si è una dichiarazione fatta nell' anno 1684 dalla nutrice d' uno de' figliuoli del signor di Martigny, che certifica che avendola la signora di Martigny, rigettata sempre con acrimonia, allorchè voleva dimandarle il pagamento degli alimenti da essa prestati a suo figlio, fu costretta a ricorrere alla signora Warnet, che la pagò intieramente. A quest' atto si è aggiunto un attestato fatto dal principale

del

del collegio de' gesuiti di Reims, che dichiara che il signor Warnet fu quegli che pagò le pensioni de' suoi nipoti, e che il signor di Martigny non gli scrisse mai veruna lettera di raccomandazione. Noi non crediamo, che atti di tal fatta possano fare impressione alcuna, allorchè si porrà mente che fu il Warnet quegli che li produsse; l' uno durante la lite che aveva contro di suo genero, nella quale lo si accusava d' avere adulterato una ricevuta; l' altro nell' anno 1688, per sostenere il testamento di sua moglie. Altronde queste dichiarazioni son posteriori alle ricevute, fatte lungo tempo dopo; atti che si tocca con mano, che furon mendicati, più capaci di pregiudicare alla memoria del signor Warnet, che di giustificare le sue deposizioni. Della stessa risposta si può valersi per opporla alla protesta di Gennebaut di Martigny; suo avo fu quegli, che la dettò, che la produsse al tempo della lite; e noi non vediamo che si esigesse verun atto, che potesse meritare il rimedio delle proteste. Vaglia lo stesso del parere de' parenti, sul quale il signor de la Mer declama contro la signora di Martigny; quantunque si tratti solo sapere se il matrimonio che si proponeva a Francesco di Martigny fosse vantaggioso.

Noi non troviamo adunque alcun legitimo fondamento, che abbia potuto servire di motivo a' testamenti querelati, e questo difetto di causa vera, diviene non pure una prova dell' odio de' testatori, ma innoltre un appoggio

di

di nullità: Passa bene una gran differenza tra la falsità della causa, che un testatore aggiugne alla sua liberalità, e la falsità del motivo, che il porta a privar suo figlio d'un' eredità dovutagli. La prima non può infirmare il legato, perchè la vera cagione della liberalità d'un testatore, si è la sua affezione verso del legatario; a questa sola pon mente la legge, e non già alle particolari ragioni, ch' egli potè aggiugnere a questa causa generale e comune a tutti li testatori. Ma rispetto alle ragioni che portano un padre a privar suo figlio dell' eredità, non possono esser fondate che sull' avversione, ch' egli ha per suo figlio, o su motivi di saggezza e di antivedimento per la famiglia. Allorchè egli non gli ha espressi, si presume sempre in suo favore finattantochè non si adducano prove in contrario; ma allor quando esprimendole ha assoggettato il suo giudizio all' autorità della giustizia, la falsità de' suoi motivi importa la nullità del testamento: essa scopre che il testatore operò solo animato dall' odio e dal risentimento, e tanto è da lungi che questa cagione basti per sostenere la sua disposizione, che anzi basta per renderla odiosa alla giustizia.

Dopo avervi mostrato che la falsità della ragione, che determinò il testatore, è non solo una prova del suo odio, ma ancora della nullità del testamento, tutte le altre circostanze, che potessero ricevere interpretazioni differenti divengono altrettanti infallibili argomenti della passione, che dettò questi testamen-

menti. Fino al presente si poteva dubitare se la perfetta conformità, che si trova non solo tra le clausule, ma ben anche tra le espressioni dei due testamenti, non fosse un effetto della saggia previdenza d'un padre e di una madre, che gl'interessi della loro famiglia avevano perfettamente riuniti nelle loro ultime disposizioni; ma allorchè si è scoperto la falsità della cagione, ch'eglino hanno espressa, e la verità di quella, che han tenuta celata, cioè, della loro avversione per la figlia non si può più considerare quella così perfetta rassomiglianza che si trova fra' loro testamenti, che qual concerto di odio e di risentimento, per privare la loro figlia di un bene che la natura, e la legge le avevan fatto giustamente sperare. Ma dove anche si potesse in qualche modo scusare questa circostanza, con qual colore si può giustificare la disposizione di un padre e di una madre, che non si contentano di ridurre la loro figlia alla sola legittima, di preferirle i di lei figliuoli, di toglierle perfino l'amministrazione de' beni lasciati loro? La previdenza del loro odio ha viste ancor più lontane; prevedono essi che i loro nipoti possano mancare prima della loro madre senz'aver fatto testamento; non vogliono essi che in verun caso la loro figlia possa approfittare della loro eredità; le invidiano la trista consolazione di succedere a' suoi figliuoli; e chiamano un zio alla loro eredità ad esclusion della madre. Benchè questa clausula sia divenuta caduca, attesa la mancanza di Francesco Warnet,

che precedette quella de' testatori; essa è non per tanto una prova invincibile della collera, che animò le disposizioni controverse; prova tanto più forte, quanto che il padre e la madre lasciarono sussistere questa clausula ne' loro testamenti, benchè fosse contraria unicamente alla loro figlia, ed inutile al loro figlio morto lungo tempo prima. Finalmente che cosa si può mai opporre all' induzione, che si cava dalla conformità del codicillo del padre con le difese somministrate da' citati per sostenere il testamento della signora Warnet loro ava? Un atto giudiziario è divenuto un testamento; e quel che i figli opposero alla loro madre nel calor della lite, meritò di essere trascritto dal loro avo in quell' atto, che contiene la sua ultima volontà.

Se poi dall' esame de' testamenti e del codicillo passiamo a considerare tutte quelle altre esteriori circostanze, che gli accompagnarono, troveremo ch' elleno non sono nè men forti, nè meno importanti. La lite che il signor Warnet sostenne contro di sua figlia, le racchiude tutte quante, e si può quasi dire che sola bastasse per decidere la causa presente. E' una lite, e l' esperienza pur troppo n' insegna che questo solo nome contiene la prova d' un odio dichiarato. E' una lite necessaria, che non si può accusare il signor di Martigny d' avere intentata per prevenire l' effetto di una diseredazione, di cui era minacciato: lite favorevole per la figlia, poichè addomanda solo il pagamento della sua dote; ma ingiuriosa al padre,

dre,

dre, capitale in certo modo, capace di dare attacco a' beni non solo, ma anche alla riputazione del signor Warnet: accusa di avere adulterata una ricevuta, intentata con tutto quel calore che una lite di tal fatta può eccitare, con tutta l'acrimonia, che non va quasi mai disgiunta dalle liti tra' congiunti, e che sembra essere una giusta pena del loro scisma. Finalmente accusa verisimile, ove le presunzioni tutte parlano a favor della figlia, e nissuna a favor del padre. Contratto di matrimonio senza quietanza; e quella stessa quietanza, che il signor Warnet riferì, non è concepita co' termini di una quietanza finale. Il signor di Martigny confessa nella medesima d'aver ricevuto la somma di tre mille seicento ottanta lire oltre quella di sei mille trecento venti; non aggiugne già egli che mediante questi due pagamenti sollevi e liberi suo suocero dal pagamento della dote di dieci mille lire. L'azione intentata dal signor Martigny un mese prima dello spirar de' diec' anni è una circostanza, che dall'una parte fa vedere la moderazione, che il signor di Martigny usò con suo suocero, e che dall'altra parte non ci lascia presumere ch' egli fosse sì sfrontato d'addimandare al signor Warnet la metà della dote di sua moglie, dove lo si avesse potuto con sì poca fatica convincer di mala fede, mettendogli sugli occhi la quietenza finale fatta da lui stesso diec' anni prima.

All'ammasso di queste circostanze aggiugniamo i rigiri, le cabale, le continue fughe del

signor Warnet in questa lite. Interpone egli appello sopra appello; non vuole stare à verun giudice della sua città; mette in campo diverse quistioni di giurisdizione; addimanda altri giudici; la corte li dà que' di Senlis. La sua causa vien fermata in quel tribunale, e si decide che le Parti ivi produrranno le loro scritture in dritto. Interpone l' appello di questa decisione; e ricusa di produrre la quietanza e di riporla in cancelleria; con queste differenti procedure ha la felicità di deludere l' autorità della giustizia; e cinqu' anni dopo la sentenza che ordinava che la quietanza fosse messa in cancelleria, si trova ancora quella carta asserita falsa nelle scritture di chi vien accusato di averla adulterata. Non contento di aver tentato ogni sorta di rigiri ordinarj a chi ripone tutte le sue speranze nella procedura, esige con pessimo artifizio da suo genero che desista, ed abbandoni intieramente qualsivoglia sua azione; ed abusa per fino della necessità, in cui si trovava il signor di Martigny o di perdere l' impiego, o di sottoscriver ciecamente tutte queste carte che dal suocero le potessero venir presentate. La data di quell' obbligazione, che seguì l' ultimo giorno dell' apertura del regio canone, le proteste, che il signor di Martigny fece lo stesso giorno contro una tal carta, formano una prova manifesta della violenza, che a viva forza strappò da lui quell'involontario assenso.

Ma quand' anche si desse a quella carta la più favorevole interpretazion del mondo, non

se la può riguardare che come una transazione, con la quale il signor Warnet dà a suo genero una somma di 1700 lire per esimersi dal pagamento di una somma di 5000 lire, di cui gli era debitore, poichè la condizione di questo trattato si è che il signor e la signora di Martigny non potranno giammai continuare nell' esercizio delle azioni già intentate, per ottenere il pagamento della dote stata loro promessa, se prima non li restituiranno la somma delle 1700 lire. E poichè è principio irrefragabile che ogni uomo, che transiga sopra un delitto fa presunzione ch' egli il confessi, e lo riconosca tacitamente, non si può meglio convincere il signor Warnet d' aver commesso la falsità, di cui fu accusato durante il corso di sua vita, se non che colla confessione che in certo modo ne fa egli stesso nell' atto che esaminiamo. Noi non parliamo qui dell' incostanza delle difese, ch' egli oppose alla dimanda di sua figlia. Sostenne egli dapprima, che colla dote dimandatali bisognasse compensare gli alimenti somministrati da lui a' suoi nipoti; poi allega la prescrizione; e solo per ultimo esperimento fece comparire la quietanza asserta falsa. Non è necessario il ricorrere a queste circostanze, dopo tutte quelle da noi spiegate, le quali formano un quasi sufficiente convincimento della falsità, di cui si è accusato il signor Warnet.

Se si trattasse di pronunziare sulla falsità, di giudicare del delitto, d' imporre una pena a chi ne fosse il colpevole, non si potrebbe in

verun modo dispensarsi dall' instruire quell' accusa a norma di quanto prescrivono le regole ordinarie, poichè si sa che in materia criminale non si ammette prove, che non sieno fondate sovra una regolar procedura; ma quanto al presente si tratta solo di cavar conseguenze da questa falsità per un processo civile; ed in tal caso può bastare il convincimento del giudice, quantunque o fosse fondato sopra una regolare istruzione, o non avesse per principio, che prove e presunzioni meramente civili, come appunto fu deciso con un giudizio de' 30 maggio 1636, riferito nelle aringhe del signor le Maître, e nato sulle conclusioni del sig. Talon. Ora se le presunzioni tutte concorrono ad accusare il signore e la signora Warnet; s' eglino fecero i loro testamenti in tempo d' una lite intentata dal loro genero, lite necessaria, ingiuriosa; ma giusta e legittima, potete voi confermare l' opera di una passione di un padre e di una madre che ne' trasporti di un odio ingiusto, dopo aver voluto, con una falsità, privar la loro figlia della metà della sua dote, vollero escluderla dalla loro eredità con una bizzarra disposizione, che viola ad un tempo stesso e li dritti di natura e l' autorità della legge. Se si pretende giustificar le loro intenzioni colla data de' loro testamenti; se si vuole assicurare questa dote colla morte di Francesco Warnet, che mancò nell' anno 1674, quest' ultimo riparo, a cui riduconsi gli avversarj non è già più sussistente e più diffici-

cile da rovesciarsi, di quello si fossero le prime difese. O i testamenti sono fatti dopo la lite intentata dal signor Martigny, ed in allora sono assolutamente nulli per tutte quelle ragioni da noi addotte; precedettero essi la dimanda tendente ad esigere il pagamento della dote, ed anco in questa ipotesi non hanno già migliore aspetto. Quand'anche non fossero l'effetto dell'odio di questa lite, questa lite sarebbe sempre una prova del loro odio contro la figlia; oltrechè il signor Warnet ci ha fatto capire egli stesso che la ragione di queste disposizioni, era stato il timore che il suo non andasse nelle mani de' creditori dal sig. di Martigny. Siffatta ragione era cessata sin dall'anno 1672; quindi non è già più essa che determina i testatori a confermare in morendo le loro disposizioni. Non hanno essi più per motivo, che la poca premura, che la signora di Martigny ebbe verso de' proprj figliuoli, ovvero quell'avversione, che nutriscono contro la figlia. La prima delle quali ragioni è falsa, ingiusta la seconda. Finalmente ogni testamento è un atto imperfetto, che non riceve la sua consumazione ed il suo compimento che con la morte del testatore. Non bisogna adunque considerare i testamenti al tempo che furon fatti. Le ragioni, che avrebbono potuto inspirargli quel tempo, più non sussistono. Bisogna considerargli al tempo della conferma che i testatori ne fanno in morendo, e questa conferma è posteriore alla lite, ed è il

frutto dell'odio e dello scisma da lui suscitato in tutta la famiglia.

Ora, per raccogliere in brevi termini tutti que' principj, che ci determinano nella presente contestazione, portiamo opinione che li testamenti controversi, non sieno rigorosamente testamenti inoficiosi. La querelante non è diseredata; nè può nemmeno attaccarli quali disposizioni contrarie allo statuto. La nullità di una clausola particolare non può combattere il testamento in tutte le altre sue Parti. Tuttavolta se questi due appoggi non le giovano chiama essa fortunatamente in suo favore l'autorità delle leggi municipali e la giurisprudenza de' giudizj, che proteggono i figli contro la passione di un padre ingiustamente irritato, e vendicano i dritti di natura violati dalla sua disposizione.

Quanto al fatto vi ha essa provato con tutte le circostanze, che precedettero, seguirono ed accompagnarono i testamenti, da lei combattuti, e cogli stessi testamenti, che i suoi genitori avevano soppresso tutti i movimenti della paterna tenerezza per armare i di lei proprj figli contro la madre, e per accendere nella famiglia una spezie di guerra intestina, capace di mantenervi, sull'esempio del padre, una lunga serie di testamenti inofficiosi.

Dopo tutte queste circostanze, se la corte non credesse per anche d'essere istrutta quanto basti alla sua religione, potrebbe ordinare che l'appellante fosse tenuta di far giudicare in un certo determinato tempo il processo di falso

pen-

pendente a Senlis; e noi non dubitiamo di dire che nell' esito di quel processo, non potess' ella trovare una perfetta prova dell' odio del padre contro la figlia.

Quanto a noi, non crediamo che di questa prova se ne possa dubitare, dopo tutti i riflessi addottivi; e convinti dell' innocenza della figlia e dell' ingiustizia de' suoi genitori, siam d' avviso che si possa benissimo commettere alla Parte del signor Robethon, che desista dal progredir sulla supplica, con cui aveva dimandato di esser giudicata a Senlis; e giudicando sull' appellazione delle sentenze del prevosto di Laon, annullare l' appellazione con tutto quello ch' essa contiene, e correggendo senza aver riguardo a' testamenti del signore e della signora Warnet mantenere, ed assicurare l' appellante nel possesso e godimento de' beni de' suoi genitori, rigettare le Parti intervenenti del loro intervento, in cui non vollero conchiudere.

Fu ingiunto che nella causa si producessero le scritture sia a motivo dell' interlocutorio proposto dall' avvocato generale, sia per dare tempo alle Parti d' aggiustarsi, o fors' anche per la particolare cognizione, che alcuni giudici avevano della cattiva condotta della madre verso i proprj figliuoli. Li 71 decembre 1691.

ARIN-

ARINGA XI.

Nella causa delle signore le VASSEUR, contro le VERT.

Si trattava di lettere di taglio prese da un maggiore contro un atto, con cui aveva ceduto per una rendita vitalizia, i suoi dritti su di una eredità in figura di congiunto paterno ad eredi materni, dopo avere avuto cognizione delle carte, che giustificavano lo stato delle contestazioni insorte a motivo di questa eredità, e che provavano la difficoltà di ricuperarne gli effetti, che si avevano trafugati.

SE quegli che nelle sue dimande presso i referendarj del palazzo rimase soccombente, avesse voluto sostenere l'appellazione da lui interposta della sentenza ivi pronunziata; s' egli avesse progredito nel porgere la sua opera a' successori del sig. Falentin, o piuttosto s' egli avesse permesso, che si abusasse ancora del suo nome per coprir la frode, che si volle fare alla legge; questa causa facile a decidersi in jus, sarebbe stata molto estesa per la moltitudine delle circostanze del fatto, di cui e la spiegazione, e la prova ne sarebbono state del pari necessarie. Ma giacchè desiste egli in certo modo dalle sue pretese, e rinunzia finalmente al nome di legatario universale, e previene col suo silenzio la condanna che voi pronunzierete contro di lui, supporremo i fatti,

ti, che stabiliscono la verità del fidecommisso, senza riferirne altre prove, se non se il tacito riconoscimento di chi nell' attaccarli avrebbe il maggiore interesse: esamineremo solo quei che servono di fondamento alle lettere di taglio, su cui dovete proferire il vostro giudizio; e se per avventura sarem costretti di entrar talvolta nell' esame de' primi, non avverrà questo che per cavarne alcune produzioni assolutamente essenziali alla decisione di questa seconda parte della causa, che al giorno che parliamo diviene la più rilevante.

La signora Falentin cadde malata sul finir dell' anno 1656; ne fu lunga la malattia e lasciò al signor Falentin suo marito, l' agio di pigliar quelle necessarie precauzioni onde assicurarsi dell' eredità di lei. La legge ostava al suo disegno, alla quale pretendesi che corrispondesse anco il voler della moglie. Seppe conciliarsi l' una coll' allontanare dalla sua casa i congiunti della signora Falentin, che avrebbon potuto dividersi la tenerezza di lei, ed avvisossi d' aver deluso l' altra con l' artifizio di due testamenti, che vi sono già spiegati. Una moglie coll' estremo fiato in sulle labbra, malata già da quattro mesi, detta alle sette del mattino un testamento, che abbraccia un gran numero di disposizioni, molti legati particolari, finalmente un legato universale a favor del signor Hennequin procurator generale nel gran consiglio. Lo stesso dì alle quattro dopo il mezzo giorno, rivoca questo testamento, e nomina un' altro legatario universale in luogo del signor

Hen-

Hennequin, che meritava ancora meno l'odiosa disposizione del dopo desinare, di quello si fosse la disposizione favorabile del mattino. Ma ad oggetto di non dare speranze troppo certe a questo nuovo legatario universale, non si lascia minuta del codicillo, in forza del quale ne ha egli titolo; e perchè era difficile il dissimulare che i notaj fossero ritornati il dopo pranzo a casa della signora Falentin, per renderne una ragione verisimile, se li fa fare un secondo codicillo in data della medesima ora del primo, col quale lascia 500 lire a' poveri della sua parrocchia; e di quest'ultimo atto non si dimenticarono di lasciarne la minuta. Pochi giorni dopo muore la testatrice. Non istaremo già quì a parlare di que' passi che fece il sig. Falentin mentre si travagliava nel facimento dell'inventario de' suoi beni, degli effetti trafugati, di cui viene esso imputato, delle preghiere, delle promesse da lui poste in opera per condurre il signor Hennequin a farsi complice di una frode non men contraria al suo carattere, che indegna della gravità e della rettitudine d'un Maestrato. Vedendolo insensibile a quanto gli andava suggerendo, fece comparire il codicillo, che li toglieva l'eredità della signora Falentin per darla ad un'altro.

Non vi spiegheremo già qui in che modo s'abbia tratto il velo a questo mistero di frode e d'ingiustizia; non vi parleremo tampoco di tutte quelle molle, che il signor Falentin fece giuocare, di tutti que' personaggi

ch' egli introdusse per far comparire questo secondo testamento. Questi fatti potrebbono arrecare qualche vantaggio per la prova del fidecommisso; ma siccome il secondo legatario universale non ne fa parola, così siam noi dispensati in questo giorno dal rapportarli; e ci avvisiamo che basti l' osservare l' avere esso accettato la qualità di legatario, l' essergli stato combattuto questo titolo dalle Parti del signo Sachot, l' averlo sempre accusato di avere assunto il carico di un fidecommiso, per restituire al marito un bene, che la legge non gli permetteva di sperare. Le circostanze del fatto, le presunzioni del dritto si dichiaravano a lor favore; e persino il pubblico s' interessò alla difesa della loro causa. Finalmente dopo una lunga aringa, con sentenza de' referendarj del palazzo, fu dichiarato nullo il legato universale, il fidecommissario fu rigettato dalla sua dimanda e condannato nelle spese. Interpose l' appellazione di questa sentenza. Frattanto nel mese di febbraro dell' anno 1688 il già nominato le Vert, uomo sconosciuto a' suoi parenti, com' eglino lo erano a lui, dopo aver menato sua vita nel pesante ed infruttoso mestiere di chi acconcia il salnitro, in età settuagenaria li vien fatto di sapere che la signora Florentin è morta, ed ha lasciato una grossa eredità, e ch' egli n' è il più prossimo erede. Tosto s' indirizza egli al padre Olivo suo fratello, perchè il mandi dal signor Falentin; ma sì l' uno, che l' altro ricusano di darli contezza dello stato dell' eredità.

Ri-

Ricorre al commissario Dievre, erede materno della signora Falentin. Alcuni giorni dopo diviene con lui e col signor des Liberdieres suo coerede, al facimento del trattato, che serve di base alla causa presente; e di cui rileva che ne sieno ponderate le condizioni tutte. Vi riconosce il Vert sin dal principio d'avere avuto communicazione delle carte, che potevano farli conoscere le forze dell'eredità, a cui pretendeva di aver dritto: d'aver veduto il testamento ed il codicillo della signora Falentin, l'inventario de' suoi beni, gl' interrogatorj del signor Hennequin, del signor du Pont di Cartes e del padre Olivo; quello del secondo legatario universale, e la sentenza pronunziata contro di lui, dai referendarj del palazzo; i contratti, con cui il signor Falentin aveva venduto rendite sul palazzo della città, con facoltà di ricuperazione, e che erano il solo effetto, che si avesse potuto scoprire fin allora dell'eredità della signora Falentin, ma effetto contenzioso e dipendente dell'esito di una lite. Dichiara egli in progresso, che per liberarsi dalle brighe, che non potrebbe far di meno di non assumere, e per iscansare le spese, ch'ei sarebbe costretto d'incontrare per conservar quell'eredità, col parere del suo consiglio, prega le signore Vasseur d'accettare i suoi dritti di successione, mediante una pensione vitalizia di lire 159 pagabile al le Vert ed a sua moglie, e che continuerà sino alla morte d'ambedue. E perchè non poteva far questo contratto, che in qualità d'erede, s'impegna

di

di produrre i titoli giustificativi della sua genealogia, e di provare ch' egli era il più prossimo parente paterno della signora Falentin. Le signore le Vasseur stipulano espressamente che il pagamento di questa pensione non potrà cominciare, che allor quando egli avrà fatta questa prova, ed avrano esse ottenuto la conferma della sentenza de' referendarj del palazzo, con la quale erano stati dichiarati nulli i legati universali. Frattanto senz' aspettare l'esito di queste condizioni, pagarono esse al Vert due quarti della pensione, che gli avevano promessa, l'uno al tempo del facimento della carta, l'altro tre mesi appresso; ed allorchè il Vert ebbe soddisfatto alla legge di questa convenzione, producendo i titoli, che giustificavano la sua parentela, ricevette ancora 80 lire pel pagamento delle spese, ch' egli era stato costretto d'incontrare per ricuperare essi titoli.

Contro questo trattato appunto, eseguito per cinque mesi da entrambe le Parti, il Vert fece le sue proteste li 22 giugno 1688. L'indomani cedette quegli stessi dritti di successione a quella stessa persona, che aveva assunto la qualità di legatario universale mediante una pensione vitalizia di 400 lire. Pochi giorni dopo ottenne lettere di taglio contro il trattato da lui fatto con le signore le Vasseur, le quali si servirono della cessione, che aveva fatta posteriormente per combattere quelle ragioni, su cui appoggiava la restituzione; e sostennero che bastava opporla a lui medesimo

per

per convincerlo di mala fede e d' indegnità. Si domandò permissione di metter quest' ultimo atto appresso il sig. di Launay notajo, il quale l' aveva rogato. Il consiglio del Vert credette che fosse tempo di far venire alla luce quest' atto, che non poteva più stare occulto; ma per prevenire le induzioni, che se ne fosse potuto trarre, si ottenne sotto nome del Vert, nuove lettere di taglio contro di questo contratto, fondate sugli stessi appoggi delle prime, dolo personale, violenza, enorme lezione. Noi diciamo che quelle lettere furono ottenute sotto nome del Vert, perchè è poco verisimile ch' egli abbia voluto provvedersi seriamente contro la nuova cessione ch' egli aveva fatta de' suoi dritti di successione; in fatti al tempo ch' egli otteneva queste lettere faceva una procura, con la quale dava facoltà ad un certo Cocaut di rinnovare lo stesso trattato, con le stesse clausole e colle stesse condizioni.

Su queste diverse dimande o del Vert o di que' che usavano del suo nome, v' è una sentenza nata in contradditorio del prevosto di Parigi, che conferma le lettere di taglio ottenute dal Vert contro i trattati fatti da lui co' diversi successori della signora Falentin; che li proibisce di cedere i suoi dritti di successione nè direttamente, nè indirettamente, sia al preteso legatario universale, sia al signor Falentin, e di contrattarne con qualsivoglia persona, senza il parere ed il consiglio del signor Vaniete Chardon. V' è l' appellazione di questa sentenza per parte delle signore le Vas-

seur,

seur, e del legatario universale. Il Falentin fece inutili sforzi per portare la cognizione di questa causa in una provincia lontana, ove men conosciuti sarebbono stati i suoi artifizj, men sospetta la condotta, ed in cui non avrebbe egli avuto da temere che la voce del pubblico prevenisse quella della giustizia. Non vide egli il termine di queste contestazioni; morì avanti la sentenza del consiglio, che mandò le Parti al parlamento, e quella della corte, che ordinò ch' esse procedessero nella gran camera. Lasciò in morendo prove in iscritto della frode, che aveva animato i suoi ultimi passi; e noi possiamo dire, che non vi fu mai fideicommisso provato d' una maniera così palmare e così convincente.

Si trovaron sotto sigillo effetti del signor Falentin, gli originali e le copie delle ratificazioni, ch' egli faceva fare a se stesso sotto nome di legatario universale, dal Vert, e dal padre Olivo, di cui se ne aveva mendicato l' intervento per dar luogo ad un evocazione; le memorie delle spese, da lui pagate per le diverse Parti; i progetti di tutte le carte seguite con questo legatario universale, e fragli altri dell' accordo ch' egli aveva fatto col Vert, il progetto delle lettere di taglio ottenute dal Vert, le sue procure tutte e due dello stesso giorno, l' una per opporsi alla confermazione delle lettere di taglio prese contro l' accordo, l' altra per rinnovarlo alle stesse condizioni colla stessa Parte. Si trovò finalmente nell' inventario del signor Falentin, ed in quel-

lo del signor di Pouzolles, che aveva sposato la sua donataria universale, molte memorie, che giustificano che il signor Falentin faceva operare secretamente la Parte del signor di Rets; un ultimo accordo fatto contro il Vert ed il sig. di Pouzolles, con cui gli si promette due mille e cento lire di pronti contanti, quattro cento lire di pensione vitalizia, ed il pagamento di tutte le spese, che la povertà del Vert non gli aveva permesso di pagare; ed al giorno, in cui siamo, non si può metter più in contingenza che il signor Falentin non cangiasse altrettante volte di nome e di linguaggio, a misura che il suo interesse cangiava d'aspetto, e ch'ei fosse ad un tempo stesso il donatario reciproco o il legatario universale, e l'erede della moglie. Eccovi, o signori, quali sieno le circostanze tutte del fatto, su cui dovete pronunziare. Quanto agli appoggi delle Parti, noi ripiglieremo subito in poche parole le ragioni principali, con cui quegli che produce le lettere di taglio, pretende di meritare la protezione della giustizia; ed in seguito farem vedere i diversi appoggi, co'quali gli appellanti pretendono di provare, ch'ei ne sia assolutamente indegno.

Appoggi del Vert.

Doppia lesione: la prima nelle condizioni. Il Vert cede tutto; le signore le Vasseur non corrono verun rischio, poichè esse non s'impegnano, che in caso che il Vert giustifichi d'esser l'

ere-

erede, e la sentenza de' referendarj del palazzo sia confermata. La seconda, nel merito; eredità di 150000 lire, come il dicono le signore Vasseur, venduta per 150 lire di vendita vitalizia; accordo più vantaggioso col legatario universale, ed il signor di Pouzolles. Se la lesione non sarebbe sufficiente tra estranei, lo è tra coeredi; il primo atto tra coeredi è riputato divisione: la lesion del terzo, o del quarto basta. Incapacità di contrattare; debolezza di spirito, età, condizione del Vert, *ignorantia litterarum*; contrae non *visis tabulis*; si lascia trascinare ora dall' una parte, or dall' altra *paulo momento huc, atque illuc impellitur*: la sua intelligenza con ogni persona è la prova della sua imbecillità egualmente di una sentenza giuridica, che ne pronunziasse un consiglio. Si aggiugne ancora il dolo sonale. Il Vert non sa nè scrivere, nè sottoscrivere; il signor Falentin non è presente al facimento della carta, eppure se lo vi fa parlare; se gli fa prendere la qualità di erede in parte, benchè egli sia il solo e l' unico erede. Si allega finalmente diversi fatti, da cui se ne traggono conseguenze onde provare che se lo ha agguindolato.

Appoggi degli Appellanti.

Non v' è lesione. 1. Nelle condizioni, mentrer' essi arrischiano di non aver nulla. 2. Quanto al merito, l' eredità carica di debiti, inutile a chiunque non incontrerà spese grandiose;

bisogna rimborsar quelle che sono state fatte dagli appellanti. 3. Quand' anche vi fosse lesione, fu deciso da tutti li giudizj, che questo non è il caso della restituzione *in integrum*. Qui non si tratta già di una divisione tra coeredi. Quel che si chiama facilità, ignoranza, imbecillità, è l' effetto della prudenza di un uomo, che preferisce il maggior offerente. Ebbe egli piena cognizione dell' inventario, e di tutte quelle carte, che potevano istruirlo. Il buon nome del Leveque notajo, l' esecuzione dell' accordo e la mancanza di prova, rendono inutile l' appoggio di dolo personale; se lo chiamò erede in parte, perchè non si sapeva se ve ne fossero di così prossimi. Allega egli circostanze, che si son distrutte, e devono essere rigettate come altrettante favole. Finalmente indegnità nel Vert, a motivo della sua intelligenza col Falentin.

Quanto a noi, crediamo, che la sola difficoltà di questa causa si riduca all' esaminare, se un maggiore possa attaccare con lettere di taglio un accordo, che apparisce essere stato da lui fatto con perfetta cognizion di causa, ed il quale non porta in se stesso carattere alcuno nè di sorpresa, nè di dolo, nè di violenza. L' esame di questa quistione si divide naturalmente in due parti differenti; nella prima voi deciderete se gli appoggi generali, con cui il Vert si sforza di combattere l' accordo nato tra le Parti, sieno bastantemente fondati; se vi siano prove d' artifizio in forza di cui si querela egli di essere stato tolto in mezzo, se

il

il timore, e le minaccie abbiano estorto da lui un assenso contrario al suo vero interesse; se abbiasi abusato della debolezza della sua età, dell'imbecillità di sua mente, della miserabile sua situazione, per condurlo a subire una legge ingiusta. Quest'è quello, a cui si riducono le ragioni generali esposte nelle lettere di taglio. Voi giudicherete in progresso se la natura dell'accordo, che s'imprende di annullare, se la qualità di chi l'ha fatto, e quella de' dritti, che si son venduti, possano rendere la causa del citato più favorevole, di quello sia i generali appoggi, di cui egli si serve..

Se noi consideriamo alla bella prima che quegli che fece l'accordo, è un maggiore, crediamo che questa sola qualità basti per rispondere agli argomenti, che vi furon proposti. La legge prende i minori sotto la sua protezione; e conoscendo la loro poca esperienza, la leggerezza del loro spirito, la vivacità de' movimenti bene spesso sregolati del loro cuore, si persuade agevolmente, ch'eglino sieno stati o trascinati dal timore, o sedotti della speranza, o accecati dalle loro passioni. Ma allor quando l'età gli ha liberati dalla felice schiavitù della legge, poichè essa non giudica più necessario, il ritenerveli, tutte quelle presunzioni, che loro eran favorevoli cessano intieramente; non si può più presumere che la sorpresa, o la violenza, abiano dettato gli atti, ch'eglino fecero; diviene subito un' accusa, che bisogna provarla con autenticità di

testimonj. Tanto è da lungi che noi li troviamo uniti in questa causa a favor di chi produce le lettere di taglio, che anzi possiam dire non esservi fin ad ora verun cominciamento di prova di tutti i fatti da lui avanzati. L'esposizione delle lettere di taglio è una serie di circostanze inventate con arte, per contraffare un fatto, di cui la verità non n'è che troppo chiara; e per ispargere sospetti nella mente de' giudici contro que' che fecero quest' accordo, e contro coloro che v'hanno assentito.

Benchè la qualità del commissario Dievre, che l' interesse di sua moglie fa agire in questa causa, possa renderlo sospetto in qualche guisa, tuttavia la particolar conoscenza, che noi abbiamo della sua rettitudine e della sua integrità, ci obbliga a renderli questa testimonianza, che noi non crediamo che sia stato capace, nè anche nel suo proprio interesse, non che in altro, di tradir la sua coscienza, e d' impadronirsi per la via di mezzi ingiusti d' un' eredità estranea.

Quanto poi al Leveque notajo, che non meritava d' aver parte in questa contestazione, noi siam d' avviso che il suo solo nome, la sua sola riputazione da lui così giustamente acquistati per una probità riconosciuta dal pubblico con iterate e reiterate prove, bastino per risposta a tutte quelle maligne impressioni, che vi si vorrebbon fare rispetto alla sua condotta.

Gli altri fatti, che compongono la storia delle lettere di taglio, sono o contrarj alla ve-

rità degli atti, o smentiti dalla sua propria condotta e dall' espressa dichiarazione di chi le ottenne. Si lagna egli che il commissario Dievre sia stato quegli che ha posto il sigillo sugli effetti dell' eredità della signora Falentin; eppure è certo in fatto, ed è anche stato costretto di convenirne in quest' oggi, che realmente il commissario Gakon e non altri, fece quella funzione. Dice d' essersi subito rivolto al commissario Dievre, per essere da lui informato della situazione dell' eredità della signora Falentin; eppure dalle lettere trovate dopo, sotto sigillo del signor Falentin, è certo che subito era stato a trovare il padre Olivo, ed il signor Falentin, e che non ricorse al commissario Dievre, che dopo avere avuto la prima ripulsa. Aggiugne che si ha fatto abuso dell' ascendente, che il commissario Duchesne aveva sul suo spirito in qualità di proprietario della casa in cui egli dimora, per esigere da lui colle minaccie e colle impressioni un consenso involontario; ma 1. Quest' è un fatto proposto e non provato; 2. è un fatto, che non ha ombra di verisimiglianza. Se il commissario Duchesne l' avesse minacciato di cacciarlo di casa, s' ei non avesse accettate le offerte del commissario Dievre, come mai l' avrebbe egli sofferto in quella stessa casa dappoichè volle rompere questo legame, e divenne per questo più degno del suo risentimento, che se avesse ricusato subito di contrarlo? 3. Il fatto che si allega di violenza, di minacce, di timore, è contrario all' appoggio di

sorpresa, di furberia, di dissimulazione. Pretende di non avere avuto veruna cognizione dell'atto, con cui vendette i suoi dritti di successione. Noi non diremo già qui che lo stesso atto, sia una prova del contrario, e che oltre l'essere d'una pericolosa conseguenza l'ammission della prova di un fatto di questa qualità contro la testimonianza di un atto autentico, non si abbia ancor mo allegato nessuna presunzione, che possa far nascere il menomo dubbio rispetto alla verità di questo fatto.

Come può mai pretendere il Vert d'avere ignorato un atto da lui approvato ed eseguito per ben cinqu'anni? Dirà fors'egli che allor quando ricevette in diversi tempi due quarti della pensione che gli è promessa in quel contrattato, ignorasse l'atto, in forza del quale, la riceveva? E perchè mai è andato egli a cercare i titoli, che giustificassero la sua parentela? Perchè mai provò con tanta premura d'essere egli erede della signora Falentin? Perchè si mise egli tra le mani delle signore le Vasseur? Perchè ricevette egli da esse 80 lire per le spese da lui fatte, s'ei non aveva cognizione alcuna dell'accordo, che l'obbligava a produrre quell'atto ed a stabilire la sua genealogia? Finalmente, si può mai concepire che un uomo sorpreso, condotto, leso da un atto, abbia differito per lo spazio di cinque mesi intieri di far le proteste contro di quest'atto! Un silenzio, non interrotto per sì lungo tratto di tempo, aggiunto all'esecuzione di quest'accordo, non lo mette forse al coperto

to

to di tutti gli argomenti di frode, con cui indarno si fa ogni sforzo di distruggerlo! L'ultimo appoggio, col quale si volle provare il dolo di chi ha esatto l'accordo non ha già maggior solidità di que' che noi abbiamo esaminato. Il Vert in quell'accordo prende solo la qualità di erede in parte dal lato paterno; si vuole che si abbia fatto abuso della sua semplicità per persuaderli, che non era erede che in parte della signora Falentin, mentre era senz'alcun dubbio il solo e l'unico erede. Ma per distruggere quest'obbietto bastano queste due risposte. 1. Erede in parte non vuol dir che erede dal lato paterno. 2. Era per anco incerto, se non vi fossero eredi paterni nello stesso grado del Vert. Più, era incerto se il fosse in un grado più prossimo delle signore e Vasseur. Quindi in dubbio non poteva assumere altra qualità che quella di erede in parte; e non ne risulta sospetto alcuno di frode.

Non ci fermeremo dunque maggiormente sull'esame di tutte queste circostanze, e dopo avervi mostrato, che le presunzioni di dolo e di violenza, appoggi ordinarj e comuni a tutti que' che prendono lettere di taglio, non furono mai così mal fondate, come il sono nella causa presente, ci rimane solo l'esaminare se la lesione, di cui si lagna il Vert, possa somministrargli un nuovo appoggio contro la vendita de' suoi dritti di successione, fatta in quest'accordo. Noi possiam ravvisare questo contratto sotto due diversi aspetti, o come la vendita di una successione fatta ad

un

un estraneo, o come una cessione di dritti di successione fatta a pro di un coerede. Tutti sanno la famosa disposizione della legge seconda nel cod. de rescind. vendit. Per favorevole che ella sia, i nostri dottori non furon d'avviso ch'essa potesse aver luogo nella vendita di un dritto universale, quale appunto si è un eredità. Il signor Loyesel ne ha fatto una regola espressa del dritto francese. Il suo parere è fondato su' principj della giurisprudenza romana, e meritò d'esser seguito dalla costante ed uniforme disposizione de' vostri giudizj.

Tutti giudicarono, che bisognerebbe che il prezzo della cosa venduta potesse esser certo ad oggetto d'essere al caso di calcolare se la lesione ecceda la metà del giusto prezzo, e che questro prezzo non poteva mai essere sicuro nella vendita di una successione, mentre un'eredità non è le più fiate che un nome ingannatore, che sotto una falsa apparenza nasconde la ruina, e la perdita di que' che l'accettano; ed alcuni de' nostri autori dissero, che ogni uomo, che compra un'eredità *periculosæ plenum opus alæe tractat & incedit per ignes suppositos cineri doloso*.

Una promessa, una garantia de' fatti del defunto può privare un giorno chi succede alla sua eredità, del frutto, ch'ei sperava raccogliere, di sue fatiche. E poichè questo rischio dura trent'anni, e fino a quel termine è ancora incerto se il timore non sia ben fondato, il signor Louet conchiuse ragionevolmente,

che

che non si può accordare al venditore il beneficio della restituzione *in integrum*, poichè questo benefizio è racchiuso nello spazio di diec' anni, e dopo questo tempo i creditori dell' eredità, l' azione de' quali non si prescrive che collo spazio di trent' anni, possono ancora comparire, e diminuir colle loro dimande e le forze, ed il prezzo dell' eredità. Quindi un' eredità non può in diec' anni acquistare uno stato fisso, certo ed invariabile; eppure questo tempo è il termine fatale, dopo cui non si dà più retta alle troppo lente querele di coloro che non avrebbono tardato sì a lungo d' implorare il braccio della legge, dove fossero stati veramente lesi.

Noi crederemmo qui abusare del tempo, che la corte vuole accordare al giudizio della causa presente, se ricorressimo inutilmente alla potestà delle leggi, ed all' autorità de' dottori per provare una massima egualmente certa e ne' principj dell' equità naturale, e nelle massime del dritto, e nella giurisprudenza de vostri giudizj. Ma s' egli è il vero che queste diverse autorità condannano egualmente la pretensione di un venditore, che dimanda d' essere ripristinato contro la vendita de' suoi dritti di successione, non è però men certo che i vostri giudizj saggiamente modificarono l' applicazione di queste regole generali, e noi portiamo opinione, ch' essi il poterono fare con molta equità nel concorso di quelle tre ciscostanze che si trovano unite nella legge 4. cod. de *Hæredit. vel actione vendita*. *Qui non-*

dum

dum certus de quantitate hæreditatis, *persuadente emptore*, *quasi exiguam quantitatem eam vendidit bonæ fidei judicio*, *conveniri ut res tradat*, *vel actiones mandet*, *non compellitur*. Quindi l' assoluta necessità, di tre condizioni. La prima si è che il venditore fosse incerto al tempo della vendita dello stato e delle forze dell' eredità, *nondum certus de quantitate hæreditatis*. La seconda, che sia stato circonvenuto o per dolo, o per artifizj dell' acquirente, *persuadente emptore*. E la terza ch' ei soffra una lesione enorme, ch' egli abbia venduto una ricca ed avvantaggiosa eredità, quasi *exiguam quantitatem*. Voi vedete a colpo d' occhio, o signori, come questi principj si possano applicare alla causa presente. Qualsivoglia venditore di dritti di successione, che ne abbia disposto in istato di maggiorezza o con autenticità di atti, generalmente parlando, è poco favorabile. Non per tanto quando vi sia concorso di tutte e tre le condizioni da noi indicate, può egli meritare la protezion della legge, e questo non tanto in forza del benefizio della legge 2. nel cod. de rescind. vend., quanto della generale protezione accordata dalla legge a chi soffre una perdita considerabile causata dal dolo e dagli artifizj delle persone, con cui contrasse. Esaminiamo adunque se il Vert fosse incerto delle forze dell' eredità, allorchè ne ha pattuito; se le promesse o le minacce degli acquirenti l' abbiano condotto a cedere i suoi dritti per una somma di poco valore; finalmente se nell' accordo vi sia una lesione enorme.

Bi-

Bisogna a buon conto convenire, che lo stato dell' eredità della signora Falentin non era certo allorchè nacque l' accordo, e che non lo è neppure al giorno d' oggi. Quest' eredità creduta dal pubblico così ricca è confinata nello stretto cerchio di un' azione d' effetti espilati. Quindi sembra che il Vert sia appunto nel caso, nel quale la legge accorda al venditore il benefizio della restituzione *in integrum*, poichè al tempo dell' accordo, non era per anche conosciuto il valor dell' eredità. Tuttavia noi siam d' avviso che appunto per quest' incertezza, la causa del Vert abbia un aspetto men favorevole. Quando la legge vuole che il venditore possa essere ripristinato contro la vendita da esso fatta de' suoi dritti di successione, allorchè ignorò egli le forze dell' eredità, suppone ch' egli abbia creduto di esserne istrutto, ed apprenda in progresso d' essere stato ingannato dalla frode del compratore, il quale gli abbia celato il genuino valore dell' eredità. Ma allorchè non si può più accusare l' acquirente d' averli dissimulato la qualità de' dritti, di cui egli pattuiva, allorchè, s' è permesso di così esprimersi, l' incertezza dell' eredità era intieramente certa; allorchè l' erede seppe ch' essa consisteva solo in una speranza, e che appunto questa medesima speranza fu quella ch' ei volle vendere, noi crediamo non poter esso servirsi della disposizione della legge cod. *de Hæredit. vel actione vendita*. Volle essa favorire l' escusabile ignoranza d' un erede, e condannare l' ingiusto arti-

ti-

tifizio di un acquirente. Coloro che nella causa presente acquistarono i dritti di successione del Vert, non gli han lasciato verun pretesto, che possa giustificare la sua ignoranza; gli hanno comunicato tutti que' titoli, che potessero darli una perfetta cognizione delle cose sue, le carte cioè di cui servivansi eglino stessi contro il signor Falentin, ed il legatario universale, come altresì quelle che producevano a' loro giudici, sulle quali fondavano le speranze, che furono poi verificate dall' esito della lite. Vide egli i testamenti ed i codicilli, l' inventario de' beni della signora Falentin, gl' interrogatorj di coloro che venivano accusati di prestare il loro nome al marito di lei; non li si tenne nascosto nemmeno que' contratti di vendita fatti dal signor Falentin con le Maître notajo, il solo effetto che la diligenza del signor Sachot abbia potuto scoprire sino a quest' ora. Produce egli forse in questo giorno nuove carte sfuggite alla loro esattezza, o alla destrezza del signor Falentin, e che facciano vedere che l' eredità sia molto più pingue di quello apparisse al tempo della vendita? E' vero che lo stato di quest' eredità era incerto, poichè dipendeva dall' esito sempre dubbioso e spesso infruttuoso, d' un' azione d' effetti espilati; ma è altresì vero ch' egli era perfettamente istrutto di quest' incertezza, ed appunto questa stessa incertezza, quest' eventualità, questo rischio volle egli ricuperare, cedendo i suoi dritti di successione.

Egli allega, ma non prova il dolo e la fro-

de

de delle acquirenti, che è la seconda condizione voluta dalla legge; e noi abbiam risposto a questa ragione anticipatamente, allorchè esaminammo i generali appoggi delle sue lettere di taglio.

La lesione, di cui si lagna, e che è l'ultima circostanza ricercata dalla legge, non è nè più evidente, nè meglio fondata, sia che si esamini le condizioni dell' accordo, sia che si guardi il prezzo de' dritti alienativi. Pretende, che in quell' accordo le signore le Vasseur non corrano nessun rischio, per non essere elleno obbligate al pagamento della pensione delle 156 lire al Vert, se non che in caso che la sentenza de' referendarj del palazzo, che aveva annullato il legato universale, sia confermata, e ch' egli giustifichi il grado della sua parentela con la signora Falentin. Ma si deve distinguere due sorte di rischj e di pericoli, a' quali s' espone il compratore d' un' eredità. Il primo è, se vi sia realmente un' eredità, o se il venditore ne sia l' erede, come, nel caso delle leggi 7. 8. 9. 10. 11. 12; e 13. *Dig. de Heredit., vel actione vendita*. La seconda incertezza, che l' acquirente vuol comperare, si è se l' eredità sarà utile, o dannosa; e quest' è appunto il caso della legge 14 §. 1. *Dig. eodem*. E' vero che le signore le Vasseur non vollero addossarsi il primo rischio, nè pattuire d' una successione senza sapere *an esset hæreditas*, e se il Vert fosse erede; ma si esposero per altro volontariamente al rischio d' un' eredità, in cui trovavano to-

sto una perdita certa, con una speranza dubbiosa di averne un giorno il compenso. Possiamo altresì dire che quest' incertezza formi parte del prezzo della vendita de' dritti di successione, ma dove si considerasse unicamente la pensione vitalizia di 150 lire accordata all' erede, si può forse dire ch' ei sia stato leso in quest' accordo? Col dare un gran corpo a quanto la signora Falentin lasciò in morte, e col mettervi appetto una pensione vitalizia di 150 lire, è molto facil cosa il sostenere che nell' eguaglianza di quest' accordo, soffra il Vert un' enorme lesione. Ma tosto che si ponga mente ed al tempo dell' accordo, ed al vero valore de' dritti da lui cessi, ed alle spese fatte dalle signore le Vasseur, finalmente alla qualità del Vert, ed alla sua propria condotta, non si può fare a meno di riconoscere il molto vantaggio, ch' egli ebbe in questa cessione. E' massima di legge, che dove debbasi pronunziare se il venditore sia leso oltre la metà del giusto prezzo, fa di mestieri risalire al tempo della vendita, e considerare qual potesse essere in allora la vera stima della cosa venduta. Ora, in che stato ritrovavasi ella mai l' eredità, allorchè il Vert fu persuaso di cederla? Quai ne potevano essere le forze, il valore, la stima? Il Vert era erede da lato di padre; aveva settantadue anni e non aveva figli. Nella successione della signora Falentin non v' era alcun parente da parte di padre. Il godimento di tutti i suoi mobili e di tutti i suoi ac-

qui-

quisti apparteneva a suo marito come donatario reciproco. Era egli più giovine del Vert; e per conseguenza secondo l'ordine della natura doveva sopravvivergli. Quindi cedendo il Vert questa successione, non cede in fatto che una proprietà inutile e la speranza d'un incerto godimento. Ma quand'anche avess'egli potuto godere di quest'eredità sin dal tempo, che nacque l'accordo, non vi trovava per anco che debiti, ch'esaurivano le sostanze tutte della signora Falentin ed una lite d'un esito dubbioso, il di cui proseguimento era un' impresa difficile per le signore Vasseur, ed impossibile pel Vert. Diffatti, se voi confermaste in quest' oggi la sentenza del castelletto, se voi repristinaste il Vert nell' eredità della signora Falentin, potrebbe egli forse trar vantaggio alcuno dal vostro giudizio? E la grazia che voi gli accordereste, non li diverebbe forse inutile? Ogni restituzione di qualunque genere ella siasi deve essere reciproca. Se il Vert rientra nel possesso de' beni da lui venduti, fa di mestiero, ch'ei restituisca alle signore le Vasseur tutto il soldo da loro speso per conservarli; e per desideroso che si mostri di ricuperare i dritti da lui perduti, noi non siamo persuasi ch'ei volesse comperarli a questo prezzo. Ma non ha fors'egli stesso riconosciuto il poco frutto, che potrebbe cavare da questa successione, coll'accordo da lui fatto per cedere ad un altro questi medesimi dritti? Quantunque la pensione accordatagli sia di maggior somma, non ha però proporzione alcuna

con la grand' idea vi s'è voluto dare di quest' eredità. E non si dica ch' ei pretende essere egualmente ripristinato tanto sull' uno, quanto sull' altro accordo, poichè sul secondo non ha esercitato verun' azione, se non se negli ultimi estremi; e nello stesso tempo che dimandava d' essere sciolto da quest' impegno, cercava a formarlo di novo, ed a renderne i nodi più indissolubili.

Dopo avervi dimostrato che il Vert non si può lagnare al giorno d' oggi nè della sua ignoranza al tempo dell' accordo, nè degli artifizj, ch' egli con falsità imputa alle Parti del signor Sachot, nè finalmente della lesione, la di cui prova è distrutta da tutti que' diversi riflessi da noi spiegativi, rimane ancora di rispondere all' ultimo appoggio statovi proposto. Si è sostenuto, che l' accordo fatto tral Vert e le signore le Vasseur, doveva esser considerato come una divisione, per essere la prima carta fatta tra coeredi. Voi avete veduto, o signori, prima di me qual fosse la debolezza di quest' argomento; e per distruggerlo in una parola, basta il riflettere che vi vogliono indispensabilmente due condizioni, perchè qualsivoglia carta presunta venga una divisione; l' una che coloro che la fanno sieno coeredi, o abbiano effetti comuni, e senza questo è impossibile il fare divisione di sorte alcuna, molto meno il presumerla; l' altra che questa carta sia fatta coll' oggetto di divider l' eredità, e l' intenzione de' contraenti sia stata di dividere, o di mettere all' incanto i comuni effetti, e non

mai

mai di venderli, o veramente comperarli. Così la sente Carlo Dumoulin sull'articolo 22 dell'antica legge municipale di Parigi. Nè l'una, nè l'altra di queste condizioni ritrovasi nell'accordo, che forma il soggetto del nostro esame. Presso di noi l'erede non è già come nel jus romano, *successor in universum jus, & causam defuncti*: i beni si dividono tra le linee; l'erede da parte di padre non ha alcun dritto su' beni materni, nè il parente da parte di madre su' beni paterni. Perciò niente di comune tral Vert e le signore le Vasseur; e quanto a' mobili ed agli acquisti, questi erano tutti del Vert come più prossimo erede. *Si nihil commune, nec sunt coheredes, & si non coheredes nulla divisio.*

Vi son due obbietti: v'è una casa fabbricata su' beni materni; ma questo produce un'azione di compensazione, e non già una dimanda di divisione. Vi potevano essere debiti comuni tra' coeredi; ma in quest'accordo non si divide già i debiti, ma bensì la totalità de' dritti del Vert, di cui ne fa una vendita. Adunque non c'è veruna intenzione di divider beni, o dritti comuni. Questo non è già il caso che un coerede dia all'altro la sua porzione in denaro. Allora il denaro, che tien luogo delle sostanze, lo possede egli *jure ereditario*; mentre all'opposto il Vert non può dire di sue ragioni che *jure contractus & venditionis*; il che è provato colle stesse parole, con cui fu concepito l'accordo nato tra lui e le signore le Vasseur.

A tutti questi riflessi noi ne aggiugneremo un ultimo, che a noi non sembra meno decisivo di quei che da noi vi furono già spiegati, ed il quale anche isolato sarebbe capace di determinarvi in favor delle Parti del signor Sachot. Dalle circostanze tutte del fatto, avete voi riconosciuto, o signori, che il Vert ha conservato sempre una perfetta intelligenza col signor Falentin; ch' ei non ha fatto che prestare il suo nome a' suoi disegni; che al tempo, che vide scoperto l' artifizio del fidecommisso, e divenute pubbliche le sue frodi, cercò un ultimo compenso per conservare in pregiudizio degli eredi di sangue, un bene ricusatogli dalla legge; che finalmente, dopo la morte del signor Falentin, la signora di Pouzolles sua donataria universale, e la quale deve essere riguardata qual sua erede, seguì le sue pedate. Non solo pagò ella tutte le spese pel Vert, e fece anche un ultimo accordo con lui, con che rinunzia egli alla successione mediante 2000 scudi, e 400 lire di pensione vitalizia. Essa non dissimula più quest' intelligenza, che il signor Falentin aveva voluta togliere agli occhi della giustizia. S' essa è più innocente di lui, non deve esser più felice, poichè non ha nè dritto, nè qualità per pattuire col Vert, se non se quella di donataria universale del sig. Falentin: com' essa rappresenta lui; così non può sperare di raccogliere il frutto dell' iniquità del suo autore. Se gli artifizj, di cui si valse il signor Falentin per impadronirsi de' beni di sua moglie, il rendevano

no assolutamente indegno, quella che con ragione noi possiamo chiamare la sua unica erede, non n'è già più degna di lui. Noi crediamo che questa massima abbia troppo ferme le sue radici nella ragion naturale per impiegar qui l'autorità delle leggi, che in questo proposito parla fuor d'equivoco. *Turpia lucra heredibus extorquenda, & successorem autoris sui culpa sequitur*. Se la sentenza del castelletto proibì, con ragione, al Vert di pattuire col legatario universale e col Falentin, deve esser lo stesso del lor successore; perciò costa della loro indignità, poich'egli è certo, che il Vert, se gli venisse fatto di ottenere il ristabilimento ne' suoi dritti di successione, ne pattuirebbe subitamente a loro pro; l'accordo riferto basta per qualsivoglia altra prova che si potesse addurre. Quindi si potrebbe dire con tutta verità che non servirebbe punto il dichiarar nullo il legato universale, se poi per altra via si giugnesse a compir la trama ordita contro la legge. Finalmente la condotta del Vert non ammette scusa. Qual sospetto più fondato che procure fatte in uno stesso giorno per isciolgere l'accordo e per rinnovarlo! La sua età, e la sua imbecillità son deboli appoggi per difenderlo. *Non est ætatis excusatio adversus præcepta legum ei qui, dum leges invocat, in eas committit*. Nè la sua persona, nè la sua causa non hanno adunque nessuno aspetto favorevole, tuttavia per equità si può accrescer e la pensione fino alle 400 lire, secondo le offerte, che li vengon fatte dalle sue secondogenite.

Quindi dimettere il soccombente, e quanto al vantaggio, sull' appellazione della sentenza de' referendarj del palazzo, annullare l' appello; e giudicando sull' appellazione interposta dalle Parti del signor Sachot della sentenza del castelletto, annullando l'appellazione con quel che siegue senz' attenersi alle lettere di taglio, ordinare l' esecuzione dell' accordo, e nondimeno avendo riguardo alle offerte delle Parti del signor Sachot, ordinare che paghino in avvenire la somma di 400 lire al Vert, in vece di quella di 150 importata dall' accordo.

Il giudizio fu conforme alle conclusioni. P. P. il du Harlay, avvocati, il Sachot per gli appellanti, il De Retz per gli citati. Li 29 decembre 1691.

ARIN-

ARINGA XII.

Nella causa del MARTINET e di GIOVANNA BILLON sua moglie, contro CLAUDIO BELLIER, appellante come d' abuso del matrimonio del padre e della madre della suddetta GIOVANNA BILLON.

Se un parente collaterale possa essere ammesso ad interporre l' appellazione come d' abuso d' un matrimonio confermato da una sentenza, in cui l' atto di celebrazione, e la fede di battesimo d' una figlia nata da quel matrimonio, erano enunziati con atti, che portavano d' avere acconsentito a questa sentenza in forza de' riconoscimenti della famiglia, e del possesso dello stato.

QUANTUNQUE il fatto, che serve di base alla contestazion presente, possa spiegarsi con molta brevità, tuttavia la decisione di questa causa può essere suscettibile di una molto considerabile difficoltà. Pretende la citata, che Giovanni Billon suo padre abbia sposato nell' anno 1664 una certa Giovanna Roisier, e che il matrimonio se l' abbia celebrato nella parrocchia di Monjeau provincia del Meno. Noi non riferiamo già questo fatto come un fatto certo, poichè l' appellante il mette in contingenza, e a noi non è per anche venuto alle mani l' atto di celebrazione di matrimonio,

In decorso spiegheremo gli appoggi con cui si pretende rimediare a questa mancanza.

Nell' anno 1666, Giovanni Billon, avendo abbandonato o sua moglie, o sua concubina che si fosse, ottenne essa una sentenza in assenza dall' offiziale di Rennes, che comanda a suo marito di ritornare a vivere, e coabitare con lei, come persone maritate secondo i riti di s. chiesa. Queste sono le parole, con cui è concepita la sentenza. In quell' atto si enunzia una promessa di matrimonio fatta dal Brisson a Giovanna Rotier, un attestato di matrimonio in data li quattordici decembre 1674, una fede battesimale di Giovanna Billon in data li 14 maggio 1661 ed intimata lo stesso giorno. Quindi sembra che pochi dubbj vi sieno, che questo preteso matrimonio abbia cominciato *ab illicitis*. Giovanni Billon interpose semplicemente l' appello della sentenza che v' abbiam spiegata; e non apparisce che egli abbia mai su questa progredito. Anzi approvò quella sentenza con due solenni dichiarazioni, di cui è necessario di qui riferirne le principali espressioni, come quelle che formano la maggior difficoltà della causa presente. La prima è dell' anno 1684, ed è ricevuta dal curato di Bertre, ed inserita ne' registri di matrimonio di quella parrocchia. La seconda seguì nell' anno 1687 alla presenza di notaj. Sì nell' una, che nell' altra dichiara egli che per deferire alle insinuazioni fattegli dal curato della sua parrocchia, di ritornare con sua moglie, si sottomette all' esecuzione della sen-

sentenza dell' officiale di Rennes: abbandona le appellazioni da lui interposte di questa sentenza, riconosce che Giovanna Billon sua figlia primogenita, è sua figlia legittima; ratifica quanto s'è fatto fino a quel giorno, come l'effetto d'un legittimo matrimonio, e stipulato secondo i canoni. Tre testimonj scrissero la dichiarazione da lui davanti il parroco; e questa medesima dichiarazione vien ripetuta in quella che seguì alla presenza di notaj. Il marito e la moglie non sopravvissero gran fatto a queste due dichiarazioni. Dopo la morte, si venne all' emancipazione della citata col consenso de' parenti. Per quanto apparisce dall' atto di essa emancipazione seguito l'anno 1689, sembra ch' in allora non avesse che ventiquattr' anni; e che l'appellante, citato con gli altri congiunti per dare il suo consenso sull' emancipazione, non vi sia comparso; che Giovanna Billon sia stata emancipata in presenza di quattro parenti da lato di padre, e di tre da lato di madre che alla presenza loro abbia scelto un curatore, e dopo ch' eglino furono ascoltati una seconda volta, abbia dichiarato ch' essa accettava puramente e semplicemente le eredità de' suoi genitori. Subito dopo la sua emancipazione seguì il matrimonio della citata con un certo Martinet. Il contratto si fece alla presenza di quegli stessi congiunti paterni e materni, che avevano profferito il loro parere sull'atto dell'emancipazione. Si dice espressamente, per soddisfare al prescritto dello statuto di Brettagna, ch' essa sposava il suddet-

detto Martinet dopo avere inteso il loro parere ed il lor consenso. Si stipula con precisi termini, che una rendita, di cui va debitore Claudio Relier, il quale oggi è l'appellante sarà destinata per la futura sposa. Appunto questo credito diede motivo alla contestazione su cui dovete pronunziare il vostro giudizio.

Martinet fece citare Claudio Relier innanzi il luogotenente generale del castello Gontier. Egli oppose alla sua dimanda la mancanza di qualità nella citata. Pretese ch'essa non potesse assumere la qualità di figlia legittima di Giovanna Billon. Su di queste contestazioni v'è una sentenza in contradditorio, che concede ancora ascolto alle Parti; e frattanto ordina provvisionalmente che la citata abbia effettivamente la somma da essa dimandata a Claudio Relier, purchè dia però una buona e sufficiente cauzione. In questa situazione vedendo Claudio Relier di non potere attaccare il possesso, in cui naturalmente si ritrovava Giovanna Billon senza combattere ad un tempo stesso la validità del matrimonio di suo padre e di sua madre, ne interpose l'appello per disordine. Non pure pretende egli, che questo matrimonio, supposta anche la sua esistenza, sia assolutamente contrario alle leggi della chiesa e dello stato; ma sostiene anco non esservi alcuna prova della sua esistenza. 1. Non v'è nissun atto di celebrazione, ma una semplice enunziazione in una sentenza in assenza, che non prova nulla. 2. Le dichia-

ra-

razioni del marito non sono bastanti per istabilire la validità di un matrimonio. 3. Quand' anche avesse esistito, è nullo. 1. Perchè il Billon non era per anche arrivato all' età degli anni venticinque; e non vi è stato il parere de' parenti, requisito necessario secondo le leggi municipali della Brettagna. 2. Non vi furono le pubblicazioni. 3. Non vi fu presenza di parroco. 4. Non vi furon testimonj di questo matrimonio. 5. La dichiarazione del marito non può confermare, *quod ab initio nullum est*. Le stesse formalità che si richiedono indispensabilmente per contrarre un matrimonio, vi vogliono anche per confermarlo. 6. I mendicati suffragi de' parenti sono inutili se il matrimonio più non sussiste. Finalmente il possesso è distrutto in forza degli atti or ora riferiti.

Dall' altro lato, dalla parte della citata vi son molte ragioni di non ammettere la dimanda degli avversarj. 1. Il possesso, in cui ed il padre e la madre son morti, possesso stabilito in forza della sentenza dell' uffiziale; la nascita di due figliuoli, il silenzio del marito, le sue dichiarazioni, la sua dimora con la moglie. 2. E' provato il consenso della famiglia dal silenzio dell' appellante, e dalla qualità dell' atto di emancipazione, e dal contratto di matrimonio. Se non v' è atto di celebrazion di matrimonio, questa prova non è assolutamente necessaria; le altre prove che si riscontrano in questa causa le servono di supplemento. Gli stessi motivi di non ammettere che non

per-

permettono di porre in contingenza l'esistenza del matrimonio, riparano così i difetti, che si pretende trovare nella celebrazione di quello; e bisogna anco aggiugnervi la buona fede di tutte le Parti.

QUANTO A NOI, la prima e quasi la sola quistione che crediamo dovere esaminare in questa causa, consiste nel sapere, se parenti collaterali sieno Parti capaci per attaccare la validità di un impegno, contro cui il marito e la moglie non hanno giammai reclamato in tutto il tempo di vita loro, e che la loro morte sembra avere intieramente confermato. Se voi possiate oggidì considerare i loro eredi come contradditori legitimi per pronunziare con esso loro sull'abuso di cui si accusa la celebrazione di questo preteso matrimonio.

Voi sapete, o signori, e noi l'abbiamo apparato dalla giurisprudenza de' vostri giudizj, che le loro querele sono le più volte ascoltate poco favorevolmente nel tribunal della giustizia. Se essa permette ad un padre di vendicare anche dopo la morte di suo figlio l'ingiuria, che gli ha fatta ammogliandosi contro la volontà del medesimo, d'estendere la sua indignazione e la sua collera fino alla seconda generazione, e di punire suo figlio nella persona de' suoi nipoti, ricusando loro non pure la speranza della sua eredità, ma anche la qualità di figliuoli legitimi; non accorda già ella lo stesso potere a' collaterali, che non allegano in loro favore nè il torto fatto alla natura, nè l'autorità della legge, che uno spirito d'

in-

interesse porta solo a disonorar la memoria del padre ed a turbar lo stato de' figliuoli. Questa considerazione vi parve sì forte, che voi avete alcune volte opposta questa massima favorabile, anche alle querele di un padre e di una madre, che dopo il silenzio di molti anni, abusavano della paterna autorità, o per rompere un matrimonio concorde, o per escludere i nipoti dalla loro successione. Se voi avete giudicato che la lunghezza del possesso poteva assicurare lo stato di una famiglia contro le troppo lente persecuzioni di quelli che ne sono in certa guisa gli arbitri sovrani, ella è facil cosa il determinare qual debba essere la forza di quest' appoggio per frenare le dimande de' collaterali, che non possono formare una quistione di stato, se non se riguardo alla divisione dell' eredità.

Non per tanto bisogna confessare, che bene spesso si permise anche a' collaterali di attaccare il matrimonio di coloro che in forza di un legame indegno gli avevano privati di quel, che loro apparteneva. Si ha posto mente che non si poteva senz' ingiustizia ricusar loro il dritto di disputare a que' che sono usciti da questa sorte di matrimonj, la qualità di eredi e di figliuoli legittimi; che lo stabilimento di questa qualità dipendeva assolutamente dalla validità del matrimonio, al quale dovevano eglino la nascita; che non si poteva combattere il titolo di figliuoli legittimi senz' attaccar quello di marito e di moglie legittimi; che questa seconda azione era una conseguenza

ed un accessorio della prima; e ch' era impossibile di separar l' esame dello stato de' figliuoli, da quello dello stato e della condizione del padre loro.

Ma quantunque in questo caso le dimande de' parenti possano essere ascoltate, noi crediamo tuttavolta, ch' esse non sieno tutte egualmente favorevoli, e che questa diversità dipenda unicamente dalla differenza degli appoggi, di cui eglino si servono per combattere il matrimonio, che loro si oppone. S' eglino pretendono, che la verità del matrimonio non sia, che ne sia incerta l' esistenza, possono essere ammessi colla prova di questo fatto egualmente che il padre e la madre l' avrebbono potuto essere; il che avverrebbe anco se le Parti sostenessero di non aver contratto veruno impegno. Se a rincontro convenendo della verità del matrimonio, l' accusano essi di nullità, avviene assai più di rado che le loro querele meritino alcun favore; e dove si eccettuino certi difetti essenziali, che formano certe nullità, che il tempo non può riparare giammai, certe circostanze, ove la considerazione del ben pubblico, sempre più forte di quella dell' interesse privato, sembra unirsi con i collaterali per insorgere contro un matrimonio odioso, è ben difficile, ch' essi possano distruggere tutti i motivi di non ricevere, che loro si oppongono; il silenzio de' genitori, e degli stessi contraenti, l' unione del loro matrimonio, il pacifico possesso del loro stato, in cui vissero,

la morte che ne gli ha assicurati per sempre, il favor de' figliuoli, che sono debitori della loro nascita a quel matrimonio. Tali sono le massime, che ci sembrano fondate sull' equità naturale, sull' autorità de' vostri giudizj, e che sono i veri principj, co' quali si deve decidere questa contestazione; nella quale voi vedete, o signori, che l'appellante come d' abuso accoppia nella sua difesa i due appoggi, che vi abbiam spiegato. Mette egualmente in contingenza e l' esistenza, e la validità del matrimonio, che noi esaminiamo.

Noi ci fermeremo principalmente ad esaminare la prima di queste due quistioni, persuasi, che se l' esistenza di questo matrimonio è sufficientemente stabilita, sarà forse difficile di ascoltar favorevolmente gli appoggi allegati, onde combatterne la validità. A prima giunta sembra che non vi sia nulla di men certo dell' esistenza del padre e della madre della citata. La prova d' un fatto così importante non è stabilita nè sulla fede di un pubblico registro, nè sulla deposizione de' testimonj; non è essa fondata che su di una semplice enunziazione, che si trova in una sentenza dell' anno 1666, su dichiarazioni fatte dal padre lungo tempo dopo il matrimonio; prova che sembra rigettata dalle leggi romane condannata dalle ordinanze, e par che non possa formare che una presunzione troppo debole per assicurare alla citata la qualità di figlia legittima. Noi quì non entreremo in una lunga dissertazione concernente le diverse spezie di pro-

prove, che si possono ammettere per istabilire la verità d' un matrimonio. Noi non ispiegheremo la differenza delle disposizioni del dritto canonico, antico e nuovo, in questa materia. Per lungo tempo si è seguito l'autorità del dritto civile, che porgeva facile orecchio a qualsivoglia sorte di presunzioni, e si contentava sempre della sola prova, che il dritto delle genti par che dimandi, cioè la coabitazione pacifica, pubblica, continua. Noi non dobbiamo già cercare in sì fatte sorgenti le regole ed i fondamenti della nostra giurisprudenza, ma unicamente nelle nostre ordinanze, le quali essendo state fatte in questa materia sullo stesso spirito del concilio di Trento, hanno abolito l'uso di provare un matrimonio per la via delle presunzioni, e non riconoscono altra prova legittima, fuorchè quella, che si cava da' pubblici registri.

La dichiarazione dell'anno 1639, più severa e più esatta delle prime ordinanze, aveva interdetto rigorosamente la prova per testimonj, come quella, che ne' matrimonj, pareva spesso sospetta, e sempre difettosa. La sperienza fece conoscere, che la severità di questa legge riduceva bene spesso le Parti nell' impossibilità di provare il loro stato; e si credette al tempo della nuova ordinanza, (1667) che fosse necessario di moderarla, permettendo la prova per testimonj, allorchè fosse proposta e provata la perdita de' registri. Quindi le ordinanze non porgono mai orecchio alle presunzioni, allorchè si tratta di stabilire

la

la verità di un matrimonio; e non ammettono che due sorti di prove i registri pubblici, ed in loro mancanza le deposizioni de' testimonj, e questo appunto forma la maggior difficoltà di questa causa.

Non ci fu per anche presentato l'atto di celebrazione di matrimonio, e non si è nè anche allegata la perdita de' registri. Tanto è da lungi che la prova di questo matrimonio abbia un solido e fermo appoggio, quanto che si può dire che non sia neppur cominciata. Tuttavia noi siam d'avviso che nelle peculiari circostanze di questa causa, cotal mancanza sia riparata a sufficienza, e che si possa anche dire che la prova prescritta dall' ordinanza sia riferita dalla parte del signor Bagen. Noi crediamo alla bella prima che si debba esaminare un matrimonio d'una maniera molto diversa, allorchè si tratta di pronunziare sulla validità del vincolo riguardo agli stessi contraenti, ed allor quando se lo considera rispetto allo stato de' figliuoli. Non si saprebbe usare troppa attenzione nel seguire esattamente ed anche scrupolosamente le regole prescritteci e da' canoni e dalle ordinanze: un giudice può tremare con tutta ragione, allorchè riflette che è forse o per rompere nodi formati dalla mano di Dio stesso, o per confermare un impegno criminoso, e dare ad una congiunzione illecita, l'onorifico nome di matrimonio. Ma allor quando ruppe la morte un siffatto legame, quantunque bisogni ancora osservare le massime della chiesa e dello stato, si può

non esser così scrupolosi delle formalità, per pronunziare in favor del possesso, come quello, che è la più sicura, e la più inviolabil legge allorchè si tratta di regolar lo stato delle Parti. Quindi, o signori, se coloro, il di cui matrimonio serve di fondamento alla causa presente, fossero ancor vivi; s' eglino fossero Parti in questa causa, se sostenessero eglino stessi la verità del loro impegno, forse non si potrebbe far di meno di non ordinare prima d' ogni altra cosa, che producessero l' atto di celebrazion del loro matrimonio, e non si potrebbe ammetterli alla prova per testimonj, se non se nel caso che allegassero la perdita de' registri. Ma il volere esigere la stessa prova dalla loro figlia, che ha sempre goduto pacificamente del suo stato, che n' è in possesso poco men che da venti sette anni in quà, quest' è quello che ne pare poco necessario, allorchè disaminiamo i differenti argomenti, con cui essa stabilisce la verità del suo stato.

Il più considerabile di tutti è quello ch' essa piglia della sentenza pronunziata dall' uffiziale di Rennes nell' anno 1666. Noi crediamo dover far qui molte osservazioni su di quest' atto, che il fanno assolutamente comparir decisivo nel caso presente. Prima di tutto, questa non è già una scrittura privata, nè una scrittura fatta in atti di notajo collusoriamente tra due Parti, per darsi uno stato, che una semplice dichiarazione non è capace di formare; non è già una transazione fatta *inter volentes*; quest' è un giudizio, che non può esser

ser sospetto nè di frode, nè di collusione, poichè una delle Parti, se n' è lagnata pel corso di molto tempo, e ne ha interposta l' appellazione, e non ha cessato di riclamare se non che diec' otto anni dopo l' intimazione di essa sentenza. Veramente è una sentenza nata in absenza, la quale tuttavia deve avere maggior forza e maggiore autorità di una sentenza in contradditorio. Il marito o i di lui eredi avrebbono in questo caso la strada dell' appellazione semplice, o dell' appellazione come d' abuso per farla infirmare; ma è l' uno e l' altro di questi rimedj son loro oggidì egualmente interdetti, poichè Giovanni Billon acquietossi a questo giudizio con due dichiarazioni egualmente solenni, l' una fatta dinanzi al curato della sua parrocchia, e l' altra alla presenza di notaj.

Dopo queste generali osservazioni, non ci rimane altro che esporre il contenuto di questa sentenza. L' uffiziale vi dichiara, che ha veduto l' atto di celebrazione di matrimonio di Giovanni Billon e di Anna Rotier; che ha veduto la fede di Battesimo di Giovanna Billon, che è la citata; e dopo aver veduto le carte, conferma il matrimonio; comanda al marito di vivere con sua moglie, e li dichiara per legittimamente e canonicamente maritati. Questa sentenza non deve ella forse essere riguardata e come una prova dell' esistenza di questo matrimonio, e come un titolo che ne assicura la validità; sentenza, che ha acquistato la natura di cosa giudicata, non

solo in forza dell' esser passati più di venti sett' anni, ma ben anche per esservisi il marito espressamente acquietato. Se in un giudizio, che dichiarasse un matrimonio validamente contratto, si avesse enunziato l'atto di celebrazione, ed in seguito vi fossero eredi che volessero attaccare lo stato de' figliuoli, perchè essi non producessero quest' atto cavato de' registri del matrimonio, non si potrebbe forse loro ragionevolmente opporre l' enunziazione, che si trovasse nel giudizio, e li figliuoli non sarebbono forse bene appoggiati nel rispondere agli eredi, che v' è ben molta differenza tra una enunziazione, senza la quale il giudizio si avrebbe potuto pronunziare, e l' enunziazione di una carta, che ha servito di fondamento a pronunziare il giudizio; che la prima non sarebbe sufficiente per istabilire la prova d' un fatto così rilevante quale è la celebrazione di un matrimonio, ma la seconda ne sarebbe una perfetta prova; perchè sin dal momento che i giudici dichiarano il matrimonio validamente contratto, essi hanno deciso per una ragione più forte, della sua esistenza; ed in una parola, che il giudizio è un nuovo titolo, che racchiude, e supplisce a tutti i titoli precedenti? Benchè la sentenza oggetto della nostra disaminazione, non sia egualmente considerabile di un giudizio esaminandola rispetto al giudice, che l' ha pronunziata; tuttavia noi possiam dire ch' essa non fa minor prova, rispetto alle Parti, tra cui fu pronunziata.

In

In questa causa adunque noi troviamo la prova prescritta dall' ordinanza, cioè quella, che è fondata su pubblici registri. Se si dimanda dove sia l' atto di celebrazione di matrimonio, basta rispondere ch' è nella sentenza, e che è anche altrettanto più degno di fede, quanto che è confermato da un giudizio, al quale si acquietarono tutte le Parti; e questa approvazione forma appunto la seconda prova dell' esistenza di questo matrimonio.

Noi ci contenteremo di far due osservazioni su queste dichiarazioni, che abbiamo spiegato rispetto al fatto. La prima riguarda il tempo, in cui sono esse state fatte, la seconda i differenti riconoscimenti da esse contenuti. Non si può già accusar queste carte d' essere state fatte nel principio dell' impegno di Giovanni Billon; queste non sono già dichiarazioni di un giovane accecato da una nascente passione, che il porti a fare il sacrifizio della verità; tutte le presunzioni, tutte le congetture di seduzione, di libertinaggio svaniscono dove si ponga mente alla lunghezza del tempo, scorso dopo la celebrazione del matrimonio. Lo spazio di venti, o ventitrè anni era più che sufficiente per isgombrare le tenebre, che avrebbono potuto nascondergli la cognizione del suo stato. S' egli riconosce adunque l' esistenza del suo matrimonio, se acquetasi alla sentenza dell' uffiziale, questo non è già un moto d' una passione sregolata, è la verità stessa, che il costringe a viva forza a renderli questa testimonianza. Queste di-

chiarazioni contengono ancora una ricordanza espressa dell' atto di celebrazione, e della fede battesimale della citata. Vi si spiega le insinuazioni reiterate del curato della parrocchia, in cui abitava Giovanni Billon, con cui l' invitava a rientrare nel suo dovere, ed a rendere a sua moglie ed alla sua figlia il nome e la qualità di moglie e di figlia legittima. Finalmente deferì egli a questi eccitamenti; ne riconobbe la giustizia. Ora questi incitamenti non son eglino forse un invincibile prova dell' opinione, che gli abitanti tutti di quel luogo ebbero della verità di questo matrimonio?

Si è opposto a queste dichiarazioni, ch' esse non erano capaci di dare ad un matrimonio un' esistenza ed una realtà, che non ha mai avuta. Noi convenghiamo della verità di questo principio; e se la citata non riferisse nissun' altra prova del matrimonio di suo padre e di sua madre, noi dureremmo fatica a credere che questo riconoscimento fosse bastante. Ma dopo avere stabilita la verità di questo matrimonio con la sentenza dell' uffiziale di Rennes, che n' è una prova irrefragabile, queste dichiarazioni servono poi ad assodarla ed a renderla vieppiù invincibile. Si aggiugne che la prima di queste circostanze non era pubblica, che era stasta rogata da un curato, che non è persona pubblica se non che rispetto a' matrimonj ed a' testamenti. A questo obbietto si può rispondere in molte maniere. 1. Sin dal momento ch' essa si trova ne' pubblici registri, è so-

solenne. 2. Si trattava della conseguenza d'un matrimonio. 3. Essa è confermata e ripetuta in quella, fatta alla presenza di notajo. Si oppone ancora, che queste dichiarazioni non sono accettate dalla moglie; ma certamente le aveva essa prevenute in forza della sentenza, a cui si deferisce con questi atti. A queste diverse prove noi possiamo aggiugnere quella che si trae dalla nascita della citata, e dal possesso di stato, in cui visse. Portò ella sempre il nome di suo padre; nè si ha avuto pure il coraggio di allegare ch' ella abbia mai avuto altro nome, il che forma una prova riflessibile in suo favore.

Finalmente il riconoscimento della famiglia, il di cui suffragio è quasi sempre stato confermato dall' autorità della giustizia dove si trattasse di quistioni di stato, la sua emancipazione, il suo contratto di matrimonio ne stabiliscono la prova. Nell' atto dell' emancipazione vi son tre cose da osservare. La prima che tutti i parenti sono stati in opinione di emanciparla come figlia di Giovanni Billon e di Anna Rotier. La seconda, che dopo essere stati consultati sull' emancipazione, hann' essi dato ancora il lor parere sull' accettazione, che la minore fece dell' eredità de' suoi genitori. La terza finalmente, che quest' atto contiene una spezie di riconoscimento, anche dalla parte dell' appellante. Egli è stato chiamato a quest' assemblea di parenti, e non è comparso per combattere la qualità di figlia legittima; non ha protestato contra di questo atto.

Dopo avere sviluppato un sì gran numero di prove differenti della confermazione di questo matrimonio, le dichiarazioni del marito, la nascita de' figliuoli, il giudizio della famiglia, noi crediamo, che più non ci rimanga di conchiudere che l'esistenza del matrimonio di Giovanna Billon non possa esser più messo in quistione, e che se questo fatto è certo, l'appellante come d'abuso, non si trovi nelle circostanze, che hanno fatto ammettere anche i collaterali a combattere la validità di un matrimonio. Noi non ripeteremo già quì quanto vi abbiam già spiegato nel principio di questo discorso, e che i vostri giudizj decisero replicatamente, che la qualità, cioè, de' parenti collaterali li rende pochissimo favorevoli, allorchè attaccano essi un marrimonio di cui ne sia certa l'esistenza, ed il quale abbia durato sino alla morte de' contraenti: noi ci contenteremo di aggiugnere alcune generali riflessioni, che varranno di risposta a questi appoggi, con cui si è voluto combattere questo matrimonio.

La prima si è, che è vero che si allegano molte nullità, alcune delle quali sarebbono anche capaci di far dichiarare un matrimonio non validamente contratto; minorità, seduzione, mancanza di consenso paterno, o di parere de' parenti, formalità necessaria secondo lo statuto della Bretagna, matrimonio celebrato in una parrocchia straniera senza testimonj, senza pubblicazioni di stride. Ma tutte queste nullità non son provate. Si può dar benissimo, ed è

an-

anche verisimile, che non si abbia osservato esattamente tutte le condizioni prescritte dalle leggi della chiesa e dello stato. Ma questo fatto non è bastantemente stabilito, ed in dubbio la lunghezza del tempo fa cadere la presunzione a pro dell' atto. Aggiungiamo di più, che allorquando si tratta di ammettere o di rigettare un appellazione come d' abuso, contro la quale vi sieno motivi di non accettarla, passa un bel diviario tra appoggi tratti dalla mancanza delle condizioni, che sono sempre state risguardate come essenziali e necessarie per formare un impegno legittimo, e quelle che si fondano sull' ommissione delle altre formalità, che furono aggiunte come salutari precauzioni, e stabilite principalmente a pro de' padri, e de' contraenti. Quando e gli uni e gli altri in vece di far uso del rimedio suggerito loro dalla legge, approvarono e confermarono il matrimonio, queste mancanze cessano d' essere considerabili, e perdono tutta la lor forza e tutta la loro autorità dal momento, che sono i collaterali quei che le adoperano. Finalmente l' ultimo riflesso, che noi crediamo dover contrapporre a questi appoggi di nullità, si è che allor quando si supponesse il loro stabilimento, l' appellante come d' abuso non potrebbe mai essere ascoltato in proponendoli. Per attaccare il matrimonio farebbe mestieri ch' ei distruggesse la sentenza, che il conferma. Ma questo è quanto non può egli fare in veruna guisa. Non ha maggior dritto della persona ch' esso rappresenta, e dopo l' avere egli de-

desistito, ed essersi solennemente acquietato, non potrebbe più interporne l' appellazione; e si puo qui applicare la legge 1 §. 3 ff. *Ne de statu defunctorum*.

Ci rimane ancora di rispondere ad un ultimo obbietto, che sembra considerabile. E' tratto da molti atti, con cui apparisce che Anna Rotier sedic' anni dopo il suo matrimonio con Giovanni Billon, assunse la qualità di vedova del suo primo marito. Dunque il suo matrimonio con Giovanni Billon era clandestino; dunque nissun possesso di stato. La risposta che si può dare a questo obbietto è in primo luogo, che l' appellazione della sentenza dell' ufficiale sussisteva ancora; fors' essa non aveva il coraggio di pigliare la qualità di moglie del Billon. In secondo luogo, supposta anche la clandestinità di questo matrimonio, è però divenuto pubblico lungo tempo prima della morte di Giovanni Billon; non è egli nel caso d' un matrimonio tenuto nascosto, e dichiarato in articolo di morte. La prima dichiarazione è dall' anno 1684, la morte del marito accadde nell' anno 1689.

Perciò noi riputiamo che si possa dichiarar l' appellante non accettabile nella sua appellazione come d' abuso; ed in conseguenza sull' appellazione della sentenza del giudice di castello-Gontier, annullar l' appellazione, ed ordinar l' esecuzione di quanto fu impugnato coll' appellazione.

Il

Il giudizio fu conforme alle conclusioni, e fu pronunziato dal primo presidente di Harlay li diciasette gennaro 1692; avendo aringato il le Ceur per l'appellante, il Breson per la citata. Vi furon dei pareri contrarj.

ARIN-

ARINGA XIII.

Nella causa del signor ADAM avvocato del parlamento, contro i nipoti della signora di FONTENAY.

Si trattava di una donazione tra vivi fatta da un marito e da una moglie ad un avvocato a riguardo di molte somme, di cui gli erano debitori, e delle obbligazioni, che gli avevano; donazione ch' eglino avevano eseguita, ma i nipoti della moglie l' attaccavano sotto pretesto d' incapacità e di sorpresa.

LA decisione di questa causa dipende dall' esame delle due diverse quistioni, l' una di fatto, l' altra di dritto. La prima riducesi all' esaminare se la donazione che forma la materia di questa contestazione, sia stata estorta coll' artifizio, col timore, coll' autorità, o se a ricontro debba esser considerata come l' effetto della libera volontà del donatore, e l' opera della sua riconoscenza. La seconda consiste nel sapere se un avvocato sia capace di ricevere una donazione tra' vivi; quistione, alla di cui decisione, è interessato tutto il foro, e che fa che si debba ravvisar meno questa causa come la causa particolare del signor Adam, di quello sia come la causa comune all' ordine intiero degli avvocati.

La donazione, che diede motivo a queste due quistioni ha per epoca l' anno 1671. Nonostan-

ostante egli è necessario il risalir più indietro per ispiegar la natura, e la quantità de' beni compresi in questa donazione. Francesco di Villiers donatore, sposò nell' anno 1632 Maddalena Durand. Si trova nel contratto di matrimonio una dote di 20000 lire, una stipulazione di communità di beni, un assegnamento in caso di vedovanza di 8000 lire, un un' antiparte di 3000 lire una donazione reciproca dell' intiero de' mobili, e degli acquisti a chi sopravvivesse. Questo contratto fu insinuato. Da questo matrimonio uscirono molti figliuoli; ma nell' anno 1666 non ve n' era rimasto che un solo, ed era Carlo di Villiers. Si abbandona egli ad azioni tali che potevano far dire di lui; *Jura negat sibi nata nihil non arrogat armis*. V' è una sentenza dello stesso anno, che il condanna all' ultimo supplizio, la quale fu eseguita nella sua statua. Il padre e la madre il diseredano con una carta privata. Contrasse egli in seguito un matrimonio disuguale, che gli attrasse una seconda volta nel 1672 il fulmine della diseredazione. L' atto seguì con iscrittura privata, ma fu riconosciuto nello stesso anno alla presenza da' notaj, e pubblicato nel baliaggio di Mantes. Finalmente abdicato da suo padre, disonorato dal suo matrimonio, condannato dalla giustizia, terminò una vita sciaurata li 28 giugno 1672.

Dopo avervi spiegato quanto concerne Carlo di Valliers, egli è necessario ripigliare l' ordine delle date, che abbiamo interrotto. Quello stretto legame, che è stato tra il donatore

ed

ed il donatario, cominciò molto prima della donazione. Egli accorda d'essere stato l'amico, il consigliere e qualche volta anche l'avvocato del signore, e della signora di Fontenay. Apparisce ch' egli prestò loro diverse somme. 1. Mille, ducento, e quaranta lire per una semplice ricevuta de' tre febbraro 1666; 2. Due mille settecento sessanta cinque lire egualmente per una semplice ricevuta de' 4 luglio 1668. 3. Tre mille lire con contratto di livello de' quindici luglio 1668. 4. Lire 550 per un' obbligazione de' 15 luglio 1668. Tale era lo stato della famiglia, e de' beni del signor di Fontenay nell' anno 1671. Allora appunto seguì la donazione, che forma il soggetto della causa presente, e ne comprende due. La prima è una donazione particolare fatta dal marito, delle terre di Fontenay, e de' feudi che ne dipendono, e dalla moglie di tutti i dritti ch' ella poteva esercitare per li suoi ricuperamenti e per sue convenzioni matrimoniali, coll' obbligo ingiunto di pagare i dritti signorili, e con riserva dell' usufrutto. La seconda di tutti i beni sì mobili che immobili, che si ritrovassero i donatori al momento della lor morte, coll' obbligo di adempiere a quanto i donatori potranno disporre in opere pie o con testamento, o in altro modo. L' atto seguì li 18 febbraro 1671, e fu insinuato colle solite formalità.

Dopo la donazione, vi son molti atti, ed infinità di lettere che ne parlano, che l' approvano, e la ratificano. 1. Una sicurtà d'un con-

contratto di livello di mille lire, di capitale, fatto dal signor Adam in qualità di donatario universale li 7 agosto 1671. 2. Un' altra sicurtà nella stessa qualità di due mille seicento settanta sette lire de' 6 decembre 1671, e pagamento della somma medesima li 11 decembre 1673. 3. Altro pagamento di seicento diciannove lire fatto nella stessa qualità l'anno 1679. 4. Vi son molti altri pagamenti provati dalle lettere. Le lettere scritte e dal marito e dalla moglie, sono tutte piene di tenerezza e di riconoscimento. Il marito muore nel 1683. Si forma un inventario, in cui v'è un'opposizione della signora di Fontenay, e del signor Adam, per la conservazione de' loro dritti.

Sembra che dopo quest'inventario la signora di Fontenay abbia approvato ancora la donazione. 1. Con una lettera de' 10 agosto 1683, con cui essa invita il signor Adam a venire a mettersi in possesso della terra di Fontenay. 2. Con la transazione seguita col signor Adam il primo ottobre 1683, con la quale si liquida l'usufrutto, che gli è riservato con la donazione, ed una pensione vitalizia di 600 lire; se gli lasciano i mobili, e la facoltà di disporne per la via de' testamenti, in legati pii, conforme alla donazione; ed il signor Adam s'obbliga di pagare tutti i debiti, che secondo il calcolo che se ne fa, montano a cinque mille e tante lire. 3. Con molte lettere scritte sullo stesso tenore di quelle che precedettero la morte del signor di Fontenay.

4. Con

4. Con le pensioni, che ella ha ricevute. Fino a' 22 di luglio 1686 non v'è cangiamento alcuno di volontà.

Allora seguirono tre atti ad un tempo stesso. 1. Rivocazione della donazione, come estorta dalla violenza di suo marito, e dall' artifizio del suo avvocato. 2. Procura a Francesco Thomas suo nipote per ottener lettere di taglio e per farne seguire la confermazione; procura ch' essa non potrà rivocare. 3. Trasporto a pro de' suoi nipoti, de' suoi dritti sull' eredità del signor di Fontenay, ed anche della pensione, che deve essere pagata dal signor Adam, Essa stipula una pari pensione pagabile da' suoi nipoti. In conseguenza di tutti questi atti, si fa una citazione al signor Adam sotto il nome della signora di Fontenay. V' è un' insinuazione delle lettere di taglio. Egli avoca ai referendarj del palazzo. Fa interpellare la signora di Fontenay di ricevere un quarto della sua pensione; ed essa risponde che la riceverebbe allo scadimento del termine. Il primo d'ottobre 1686, essa riceve 100 lire sulla pensione, che i suoi nipoti le avevan promesso. Ed il secondo del mese stesso, riceve la quarta parte della pensione, che il signor Adam le pagava in esecuzione della transazione; e quel ch' è degno di osservazione, è ella stessa, che s' indirizza a' notaj, che dichiara loro d' aver essa cangiato di parere, e che avendo avuto un miglior consiglio, accetta il pagamento statole esibito; ch' essa ratifica, approva, e conferma tutti i contratti e le carte tutte da essa

fat-

fatte col signor Adam ed abjura tutte quelle, che sottoscrisse li 22 luglio come esatte da essa per la via dell' inganno, ed estorte da alcuni de' suoi parenti. Il signor Adam fa intimare questa rivocazione; frattanto si continuano gli atti, che si avevan cominciati sotto il nome della signora di Fontenay. Le Parti del signor Veronneau intervengono come eredi presuntivi, e ripigliano la dimanda da essi fatta a nome di lei per confermazione delle lettere di taglio. Muore la signora di Fontenay nel mese d'ottobre 1687. Dopo un ammasso di procedure, che niente rileva di spiegare, v'è una sentenza de' nove settembre 1690, che dà atto della dichiarazione fatta dal signor Nivelle per la sua parte, che non ha nissuna pretesa alla donazione de' signori e della signora di Fontenay per quello che risguarda i beni mobili e gli effetti mobiliari, salvo quei che li furon rilasciati colla transazione del primo ottobre 1674; e conseguentemente, senza fermarsi nè alle lettere di taglio, nè alle dimande e suppliche degli eredi del signor e della signora di Fontenay, state loro rigettate, ordina che la donazione in quel che concerne la terra di Fontenay, con le sue appartenenze e dipendenze, e la transazione del primo ottobre 1683, sieno eseguite come stanno e giaciono, con proibizione di molestare il signor Adam nel suo possesso. Gli eredi furon condannati nelle spese; ed i termini ingiuriosi, con cui era concepita la supplica della Parte del signor Veron-

nau furono soppressi unitamente alla supplica della Parte del signor Nivelle. (a)

QUANTO A NOI, questa causa vi presenta tre cose da esaminare. La prima se la donazione sia nulla *ab initio* ed in se stessa? La seconda, se abbia potuto esser rivocata? La terza se lo sia stata in realtà? Quanto alla prima quistione, noi crediamo che gli appoggi tutti, con cui si è voluto combattere un tal atto si possano ridurre a due capi. 1. Incapacità nella persona del donatario. 2. Cattive strade, artifizj indegni, impressioni, minaccie di cui si pretende ch' egli s'abbia valso per esigerlo.

Dove noi in tal materia gettassimo lo sguardo sul dritto romano il troveremmo sempre propizio alla libertà di disporre, e mai contrario agli avvocati. E nel dritto e negli antichi autori ritrovansi molti esempi d' instituzioni d' erede in favor d' avvocati, ed anche di procuratori. La nostra giurisprudenza più severa e più favorevole agli eredi, ristringe la libertà delle donazioni in un più stretto cerchio. Il fondamento di questa giurisprudenza si trova nell' ordinanza del 1539. Bisogna esaminare se gli avvocati sieno compresi o nelle parole, o nello spirito di questa legge. Quanto alle parole è certo, che non vi sono nominati. Quanto

(a) *Gli appoggi delle Parti furono spiegati in questo luogo nell' Udienza, senza essere stati scritti prima.*

to allo spirito si può osservare in primo luogo, che l' ordinanza parla d' amministratori; sicchè pare che questo termine non possa convenire agli avvocati. In secondo luogo che il disegno della legge fu d' impedire che quei che avessero del credito e dell' impero sullo spirito de' donatori, non ne abusassero per condurli a spogliare i loro legittimi eredi. Da questo motivo generale dell' ordinanza si credette poter trar conseguenze, onde estenderne la sua disposizione a' pedagoghi, a'medici, a' maestri, a'confessori. Quindi non si può negare, che alcuni autori non abbiano conchiuso che facesse mestiero comprendervi anche gli avvocati. Essi fecero una distinzione tra le donazioni *inter vivos*, e le disposizioni *causa mortis*. Tuttavolta noi dureremmo fatica a credere che su di un tal fondamento si potesse stabilire una generale incapacità nella persona di tutti gli avvocati, senza l' ajuto di veruna circostanza. Se la donazione consistesse in dritti litigiosi, se fosse sospetta la persona del donatario, se vi fossero figliuoli, ch' essa donazione privasse del patrimonio de' loro genitori, se fosse fatta in tempo d' un processo di somma rilevanza, d' un processo capitale, ove si trattasse della vita, dell' onore, o della più gran parte delle sostanze del donatore; in tai circostanze noi crederemmo che la disposizion dell' ordinanza, se la potesse estendere anche sugli avvocati. Ma allorchè non si trova nessuna di queste circostanze, allorchè né la qualità del donatario,

nè quella de' beni, nè la congiuntura, in cui si trovava il donatore possono servire di motivo per distruggere la donazione, sarebbe certamente un disonorare un corpo illustre, una professione così nobile quale è quella degli avvocati, dove si volesse risguardarla come formante in generale, ed in conseguenza della sola qualità d'un avvocato, un' incapacità di ricever donazioni. La purezza, il sublime, la dignità del loro ministero par che li mettano al coperto di qualsivoglia minimo sospetto, e non permettano di confonderli con quei, di cui parla l'ordinanza. Quest'è quanto fu deciso con replicati giudizj, relativamente a' legati universali. Anche la distinzione delle donazioni tra vivi, e delle disposizioni testamentarie fu egualmente rigettata, dove non fosse il caso delle circostanze già da noi indicate.

Per applicar così fatti riflessi alla natura di questa causa, la donazione controversa consiste in cose certe, e non litigiose. Nissun sospetto nella persona del donatario. Visse in buona fama. Nissun figlio, che oggidì combatta la donazione. Non processi, o almeno un sol processo di picciola conseguenza, a Roam, e non a Parigi; le allegazioni su di questo processo sono posteriori alla donazione. A parlar propriamente non era poi neanche il loro avvocato; termine relativo ed alle Parti, ed al processo. Quanto agli artifizj, di che se lo vorrebbe reo, bisogna distinguere tre tempi. 1. Quello della donazione, 2. Quel-

lo, che le venne dietro sino alla rivocazione, 3. Quello della rivocazione. Quanto al primo bisogna stralciare l'argomento di sorpresa e di artifizio, che si pretende dedurre dalla qualità d'avvocato. Il secondo è cavato dagli atti, co' quali si vuol dar ad intendere che la condotta del signor Adam sia stata sovente sospetta. I creditori del le Roux avevano per verità dimandato che si togliesse al signor Adam la direzione de' loro affari; non l'ottennero però; ed il giudizio riferito dalle Parti del signor Verronau corrisponde a questo fatto. Il Miraumont pretese che il signor Adam gli avesse fatto dare una ricevuta di 2577 lire, benchè egli ne avesse ricevute sole due mille. Ma dov'è la prova di quest'asserzione? Il terzo appoggio se lo desume dai crediti che il signor Adam affettò, dicesi, di acquistare per impadronirsi de' beni del suo debitore. 1. Crediti veri, non simulati, riconosciuti anche al giorno d'oggi. 2. Quei che seguirono la donazione, giustificano quei che la precedettero. Il quarto appoggio vien desunto dalla diseredazione del figlio. Si pretende che ne sia autore il signor Adam, perchè fatta sotto soscrizione privata, e v'è motivo di presumere che sia posteriore alla donazione per essere scritta nello stile del signor Adam. Quest' appoggio vien distrutto da più circostanze. 1. Sentenza regolare che condannava il figlio. L'esecuzion di questa sentenza nella statua, produceva una morte civile; ed in conseguenza non era necessario diseredare un uo

mo morto. 2. Sentenza, che non si può accusare il signor Adam di averla fatta nascere. 3. Sentenza seguita immediatamente dalla diseredazione, il che ci deve far credere vera la data della diseredazione. 4. Figlio morto sin dall'anno 1672. undic'anni prima di suo padre, e quindici avanti di sua madre. 5. Non v'è nessuna prova che il signor Adam provocasse il padre contro del figlio. Quindi la donazione considerata al tempo del suo nascere è intangibile.

Dove noi l'esaminiamo rispetto al secondo tempo, dalla donazione cioè, fino alla rivocazione, noi vediamo molti autentici ratificamenti, che mostrano a chiare note la perseveranza della volontà, e sarebbono capaci di riparare, o per dir meglio di coprire i difetti del principio, se pur ve ne fossero. 1. Debiti contratti dal signor Adam in qualità di donatario. 2. Lettere del marito e della moglie. 3. Lettere della moglie dopo la morte del marito che invitano il signor Adam a venire a prendere possesso della sua terra di Fontenay. 4. Transazione con la moglie; morte del marito senza reclamare; pensione pagata alla moglie; nissun cangiamento nel secondo tempo.

Finalmente, rispetto al terzo tempo, due cose da esaminarsi. La prima, se la donazione abbia potuto essere rivocata. La seconda, se lo sia stata in effetto. 1. Egli è evidente che non ha potuto essere rivocata. Quì non v'è nè sopravvenienza di figliuoli, nè ingratitudine; anzi a rincontro si vede una con-

continuazion di servigj. 2. Si vede chiaramente, che la testatrice non l'ha voluta rivocare. Molti riflessi si possono fare sulla qualità degli atti, ch'essa fece. 1. Atti che le furon dettati dalle Parti del signor Veronnau, come costa dalle loro lettere. 2. Atti sospetti, come quei che si fanno cedere la pensione, che il sig. Adam paga alla signora di Fontenay. Alzano con l'una quel che poi distruggono con l'altra mano; fanno aggiugnere una clausula nella procura, che non possa essere rivocata. 3. Atti abjurati. Primo col comparir, che fece la signora di Fontenay alla presenza de' notaj di Mantes, ove essa rivoca gli atti de' 22 luglio 1686. Secondo col suo codicillo, ove essa dichiara che fa alcuni legati pii in conformità della donazione.

Pretendere di opporre lettere ad atti solenni, egli è uno sforzo del tutto vano. Se ebbe essa la facilità di soscriver carte, che poi rigettò, certo che maggiormente l'avrà avuta di scriver lettere dettatele dalla passione de' suoi nipoti. Dunque non incapacità nella persona, non indegnità ne' mezzi, di cui si valse ne' tre tempi da noi esaminati. Si vede a rincontro una condotta non sospetta, una donazione prodotta da servizj reali, effettivi, considerabili; una donazione rimuneratoria, o piuttosto un pagamento di legittimi debiti che montano a più di 20000 lire. La terra non val gran fatto di più, poichè l'affittanza che era di sole 1400 lire è stata disciolta: donazione finalmente confermata, eseguita e non suscettibile di veruno attacco.

Quindi noi siam d'avviso che si debba annullare l'appellazione.

Il giudizio fu conforme alle conclusioni, pronunziato li 4 marzo 1692 dal signor presidente le Nemond, avvocati il Nivelle, ed il Veronnau.

ARIN-

ARINGA XIV.

Nella causa della Signora di BOURNONVILLE, contro il Signor MARTINAU Mastro de' Conti, ed il Tutore del figlio minore della Signora di COULANGES.

1. *Un nipote nato e concepito dopo la morte di suo avo non può essere ascoltato, allorchè vuole assumer la qualità di suo erede.*
2. *I creditori dell' eredità possono opporgli, che non è capace di assumere questa qualità.*
3. *Questo nipote nato e concepito dopo la morte di suo avo, non può dimandare la continuazione di comunione di beni, per mancanza della conclusione dell' inventario, fatto dopo la morte dell' avo medesimo.*

LE Parti, che compariscono nella vostra udienza hanno interposte rispettive appellazioni della stessa sentenza. Dall' una parte si pretende ch' essa abbia rovesciato l' ordine e la natura delle legittime successioni, per aver dato la qualità d' erede ad un nipote, che essendo nato trent' anni dopo la mancanza di suo avo, non può esser chiamato neppur suo parente. Il tutore di questo figlio sostiene a rincontro che la qualità d' erede non può essergli invidiata, e che i primi giudici, che han conosciuto il favor della sua dimanda, non abbia-

biano potuto senza violar la disposizione espressa del jus municipale, senza attaccare altresì la prima parte del loro giudizio, negarli la continuazione di comunione, che non era che una conseguenza necessaria della qualità d' erede.

Tre matrimonj della signora di Bournonville. Il secondo col signor d' Archambaut, è quello che forma il soggetto della causa presente. I beni del futuro sposo consistevano in una casa stimata 27000 lire, e 9000 lire promesse in contanti ed in rendite. I beni della futura sposa erano di 17000 lire, e 2000 lire in mobili, oltre l' assegnamento fattole in caso di vedovanza, e la sua abitazione nel castello di s. Ilario. Si stipula una comunione di beni. L' assegnamento è ridotto a 900 lire se non vi sono figli, e se ve ne sono a 700 lire. L' antiparte è fissata in 3000 lire. Nel 1647 Il marito fa acquisto di una carica di gentiluomo ordinario, pel prezzo di 32000 lire; piglia ad imprestito 24000 lire; e la moglie si fa sicurtà.

Nel 1652 muore il signor d' Archambaut; la vedova rinunzia alla comunione; si trascura di ultimare l' inventario. Da questo matrimonio erano nati due figli minori. Nel 1662. seguì un matrimonio col signor di Bournonville. La signora Martinau è nata da questo matrimonio. La signora di Bournonville amministra unitamente al suo terzo marito la tutela de' suoi figliuoli minori. Nel 1682 nasce la rinunzia d' Angelica e di Giovanni d'Archambaut all' eredità del loro padre. Angelica aveva in allora trenta due anni; e Gio-

van-

vanni trenta. Essi dimandano il provento del prezzo della carica di gentiluomo ordinario, di cui ne aveva fatto loro dono il re. Si difende la lor madre, e resta soccombente. Quindi rimane ella creditrice dall' eredità di suo marito, della somma di 24000 lire, della quale s' era fatta sicurtà a benefizio di lui; come anche de' pro di questa somma; e di molti altri debiti da essa pagati.

Dopo la rinunzia de' figliuoli, si aveva creato un curatore all' eredità vacante sull' istanze del signor d' Arville. I figliuoli in qualità di creditori, dimandano permissione di far fare de' ristauri in una casa situata in contrada di Chantre. Fatti i restauri, essi non pagano gli operaj, i quali perciò fanno sequestrare gli affitti della casa. La signora di Bournonville non essendo stata pagata dell' assegnamento vedovile, le fa un sequestro reale. I figliuoli s' oppongono per annullarlo. L' instanza vien fatta al castelletto. Frattanto si fa creare un tutore al figlio minore d' Angelica d' Archambaut, la quale aveva sposato il signor di Coulange. Esso interviene nell' istanza in qualità di erede, dimanda continuazione della comunanza. Nasce una sentenza che gli accorda l' uno, e li nega l' altro. Appellazioni rispettive, sulle quali interviene anche il signor Martineau.

Appoggi della signora di Bournonville.

Primo capo.

1. Incapacità nella persona del minore, *nec natus, nec conceptus vivente avo*. In prova di questo si allegano le leggi, il jus municipale. *Al morto succede il vivo.* Giudizj. Dumolin ed altri dottori. Massima generale estesa ai legati ed alle sostituzioni, combattuta da giudizj incerti, che si pretende invano opporvi. 2. Massima favorevole nel fatto. Eredità onerosa: minore, che si fa comparire per la via del rigiro, e della cabala. Quindi sentenza insostenibile.

Secondo capo.

La dimanda per continuare nella comunione è ingiusta. 1. Rispetto alla vedova, che ha rinunziato, ed ha fatto fare, un sincero, ed esatto inventario; il che basta per discioglière la comunione. Nissun domicilio a s. Ilario. 2. Quanto al minore. Non è già da comprendersi nel numero di coloro, che godono di questo privilegio. Come mai fingere una continuazione di comunanza tra una moglie che ha rinunziato, ed un minore che più non esiste?

Ap-

Appoggi del minore.

Primo capo.

1. E' una creditrice senza qualità per formare una siffatta quistione in cui non ha interesse. 2. Massima generale, più conforme alla sottigliezza del dritto, che all'equità. Essa ha luogo solamente quando v'è un erede al possesso. Allorchè non ve n'ha, cessa del pari e la legge, e la ragion di essa legge. 3. Eredità sempre aperta. 4. Il minore è parente, ed è della famiglia di suo avo. Primieramente, esempio dell'eredità del servo fatto libero. Secondo di chi è chiamato ad una sostituzione. Terzo dell'azione di ricuperamento per titolo d'agnazione. Quarto escluderebbe il fisco. Quinto giudizj, che hanno deciso favorevolmente di simili quistioni.

Secondo capo.

Seconda dimanda, conseguenza ed accessorio della prima, inventario fedele, non compiuto. Il minore gode benissimo del privilegio del gius municipale.

Voi vedete, o signori, dalla storia degli appoggi delle Parti da noi riferitavi, che la decisione di questa causa dipende dall'esame delle due quistioni, l'una di dritto, l'altra di statuto; l'una principale, l'altra accessoria e dipendente dalla prima. In quanto al dritto,

to, voi deciderete se le leggi accordino alla Parte del le Gendre la qualità di erede legittimo; e supposto che possa essere ammesso ad asssumer questo nome, voi dovrete esaminare, se la legge municipale non li ricusi la continuazione di comunione da esso dimandata. Per ridurre la prima quistione a' suoi veri termini, supporremo come un fatto certo, convenuto anche tra le Parti, che l'eredità del signor Archanbaut è vacante; che i suoi figliuoli l'hanno ripudiata, e non si è trovato verun parente collaterale, che l'abbia voluto accettare, e che essa è intieramente abbandonata da tutti coloro, che potrebbono avervi qualche azione, tranne il minore, che ne vuole oggidì raccogliere gli avanzi, ed offre di pagarne tutti i debiti. Supposto questo fatto, la quistione del dritto, che voi avete a decidere consiste nel sapere se un figlio, che non ha mai veduto luce in tempo che viveva suo avo, che non è nato che trenta quattr' anni dopo la morte di lui, e la di cui nascita fu preceduta da una rinunzia solenne fatta da sua madre in età di maggiorezza all' eredità di suo avo, possa oggidì dimandarvi questa stessa eredità ripudiata da sua madre, e ceduta già da gran tempo a' creditori.

Il primo riflesso che noi crediamo dover fare su di questa quistione, concerne la qualità di coloro, che la propongono. Si è preteso che quantunque questo motivo di non ammettere paresse fondato sull' autorità delle leggi, non possa essere proposto che da un erede;

de; che esso perde tutto il vigore e l' efficacia tutta, allorchè è in bocca d'un estraneo sempre incapace di escludere i figliuoli da un' eredità deferita loro dalla legge. Benchè quest' obbietto abbia molta apparenza, noi crediamo però valevole a distruggere un appoggio, che la legge mette in mano di chiunque abbia interesse di servirsene. Se questo fosse allegato da persona capace di essere erede, sarebbe assolutamente decisivo, non che importante, ed anche la Parte del signor le Gendre non ha potuto far a meno di non confessarlo. *Ma*, comechè un estraneo non possa da questo appoggio promettersi un esito egualmente sicuro d'un erede, è nondimeno parte capace per proporlo, tosto che ha un reale interesse nell' impedire, che la qualità del nuovo erede, che si fa comparire, non sia confermata. Siffatto interesse non fu mai così sensibile, quanto nella particolarità di questa causa; l'eredità del signor d'Archambaut è vacante poco men che da quarant'anni. La sua vedova legittima creditrice dalla sua eredità non ha potuto essere pagata dei crediti, che aveva contro di lui. Nel tempo, ch'essa ha fatto sequestrar realmente il solo effetto che rimane di quest' eredità, e spera colla vendita della casa sequestrata pagarsi d'una parte de' suoi crediti, si fa comparire un minore, che piglia la qualità di erede puro e semplice di suo avo. Si vuol costringere la signora di Bournonville dopo tant' anni di ritardo, a soffrire ancora le conseguenze di una nuova procedura con que-

sto

sto minore; procedura difficile, incerta, senza esito, poichè non prima avrà per esperienza riconosciuto il minore quanto sia onerosa l' eredità da lui accettata, che vi rinunzierà con altrettanta facilità di quella, con cui l' ha accettata. E prima di giugnere a questo punto sarà forse d' uopo che i creditori sieno esposti al rischio sempre inevitabile con un minore, delle dimande civili e delle lettere di taglio. Noi non ne diremo di più per farvi conoscere quanto sieno interessati i creditori ad assicurare la qualità del lor debitore, ed a dirigere le loro azioni piuttosto contro un curatore in una eredità vacante che contro un minore di cinqu' anni, che può variare molte volte prima di arrivare all' età di maggiore.

Entriamo pertanto nell' esame della quistione statavi proposta, e vediamo qual sia la forza di quest' appoggio, che ci sembra del numero di que' che possono essere proposti da' creditori. Noi il possiamo ravvisare relativamente a tre leggi differenti, il possiamo esaminare secondo i principj del jus iscritto, secondo le disposizioni del nostro jus municipale, e secondo la giurisprudenza de' vostri giudizj. E gli uni e gli altri concorrono egualmente a stabilire la verità di questa massima, che v' ha due sole strade legittime, per le quali si possa essere chiamato ad una eredità.

O vi si è ammesso di suo capo, *jure proprio*, perchè vi si è chiamato personalmente; o vi si perviene *jure alieno*, per rappresentazione nelle successioni ab intestato, per voca-

zione in luogo d'un' altra persona nelle successioni testamentarie. Per decidere la quistione, che forma il soggetto di questa causa, noi dobbiamo solo esaminare se l'una, o l'altra di queste strade sia aperta alla Parte del signor le Gendre; se sia chiamato di suo capo all' eredità di suo avo, se vi sia chiamato col mezzo di un altro per rappresentazione, o per una vocazione testamentaria. Per essere erede bisogna essere parente di quello, di cui si dimanda l'eredità. Nell' ordine delle successioni, la legge segue la natura; e le deferisce a coloro che vi sono chiamati pe' legami del sangue e della prossimità. Certamente l'esser parente del defunto è di un gran vantaggio per chi vuole accettare un' eredità; ma questo non basta; bisogna che la parentela esistesse al momento della morte del medesimo. Tali sono le idee dateci dalla natura, e dalla legge in rispetto alle successioni *ab intestato*. Su queste diverse viste appunto si deve ravvisar la qualità della Parte del signor le Gendre; e la decisione di questa causa si riduce al sapere s' egli sia, a parlar propriamente, parente del signor d'Archambaut; se possa dirsi ch'ei lo sia stato nel giorno della morte dello stesso.

I giureconsulti definiscono la parentela, *sanguinis, & juris vinculum*. Quest'è un legame, che suppone che coloro ch'esso unisce, esistano ad un tempo stesso: è un rapporto, una relazione, che richiede necessariamente due termini, due persone esistenti; fa mestieri che vi sia stato almeno un momento, durante

il quale questo vincolo gli abbia congiunti, e che questa relazione abbia prodotto in essi, in qualche istante della lor vita, quel che si chiama parentela. Vero si è, che quantunque la morte rompa questo legame, distrugga questa relazione, sussiste non per tanto la cognizione. Ma è però sempre necessario, ch' essa abbia incominciato; e non può mai cominciare dove quei tra cui essa si forma, non abbiano visso in un medesimo tempo. Questa non è già una di quelle finzioni del dritto civile, che sembrano sovente contrarie alla natura. Questo principio è fondato sulla stessa natura, sull' idea, ch' essa ci dà della parentela, ravvisata in rispetto all' ordine delle successioni. Quest'è quanto è spiegato dal giurisconsulto Giuliano nella legge 8 nel digesto *de suil. & legit. hæred.* Previene egli in questa legge un obbietto che si poteva opporre alla massima da esso stabilitavi. Nell' uso comune, e secondo le ordinarie nozioni si dà la qualità di parenti a' nipoti concepiti dopo la morte del loro avo: *In consuetudine nepotes cognati appellantur etiam eorum, post quorum mortem concepti sunt*. Sembra altresì che questa idea si convenga co' sentimenti naturali, poichè si può sempre dire con verità, che un nipote sia disceso dal defunto; che li debba mediatamente e la vita e la nascita. Contuttociò risponde il giureconsulto che è un parlar impropriamente il comunicar la qualità di parente ad un nipote concepito dopo la morte di suo avo: *Non proprie sed per abusionem, vel potius per re-*

relationem accidit. Si ha riguardo a quel ch' essi sarebbono stati se il loro avo fosse vissuto più lungo tempo, e si pone in considerazione quel che dovevano essere anzichè quel che sono. Son essi a dir vero discesi dal defunto, e formano parte della sua famiglia; ma non sono propriamente parenti, come quei che non vissero con esso lui; condizione necessaria essenziale, indispensabile per istabilire la parentela: *Nullo jure cognationis patrem sui patris attigit*, dice l' imperatore Giustiniano nel § 8., delle istituzioni *de hered. quæ ab intest. defer.* Si può anco aggiugnere la legge *6*, *ff. de injust. rupt. testam.* Dove noi vogliamo attaccarsi alle idee, che le leggi ci danno della parentela, ella è cosa certa che la Parte del signor le Gendre non può essere riputata parente del signor d' Archambaut, e se non è suo parente, può ancor meno esser suo erede.

Ma quand' anche accordassimo all' uso ed alla legge municipale quel che i Jurisconsulti non credettero, che fosse assoggettato all' autorità della medesima, il determinare cioè quanto è necessario per istabilire la parentela; quand' anche convenissimo che si possa dare il nome di parente ad un nipote concepito dopo la morte di suo avo, la Parte del signor le Gendre non avrebbe per questo un aspetto più favorevole. Se gli opporrebbe sempre come un ostacolo invincibile, che dove anche fosse così divenuto parente del signor d' Archambaut, questa qualità gli sarebbe inutile, poichè l' ha avuta troppo tardi di trentaquattr' anni; e che per

succedere bisogna esser parente del defunto al tempo della di lui morte. La legge considera unicamente quel tempo, in cui vien deferita l'eredità; ed appunto in quel momento fatale, determina essa la capacità dell'erede. Questo principio, non può esser messo in contingenza senz'attaccare le regole più certe, e senza distruggere le nostre più inviolabili massime. Se questo punto decisivo non fosse l'unico attendibile, sarebbe impossibile il determinare un altro tempo, in cui si potesse considerare la capacità dell'erede. Questo momento solo è sicuro; tutti gli altri sono incerti. Qual termine si prescriverà mai egli? In che tempo basterà egli d'esser capace? Sarà forse quel de' dieci, de' venti, de' trent'anni? Ma su qual fondamento si fisserebbe questo calcolo arbitrario? Niente di più pericoloso, che l'allontanarsi da' principj; tutto diviene incerto tosto che ce ne allontaniamo: e dove non ci limitassimo a quest'unico momento per decidere della qualità degli eredi, nessuna eredità sarebbe sicura. I creditori sarebbonsi invano riposati sulla rinunzia degli eredi apparenti; ed avrebbero inutilmente esercitato dell'azioni contro un curatore ad una eredità vacante. Si farebbe sempre comparire un minore, che rovescerebbe in un giorno l'opera di molt'anni; a questo minore ne verrebbe in seguito un altro, perchè il progresso del disordine è infinito; ed effettivamente non vi sarebbe maggior ragione di escludere il figlio del nipote, di quello sia il pronipote. Quindi un'eredità non avrebbe mai uno

sta-

stato fisso e determinato, ed i creditori farebbono sempre degli sforzi inutili per uscir dalla confusione e dall' incertezza, in cui essi rientrerebbono a ciascun istante. Su questo fondamento appunto e la legge delle dodici tavole, la più antica di tutte le leggi romane, e l' editto del pretore, il più equo di tutte le interpretazioni, credettero che convenisse attaccarsi al momento della morte, e determinare in quel tempo lo stato dell' eredità, e la qualità di coloro che potessero avervi qualche pretensione. *Lex duodecim tabularum eum vocat ad hæreditatem, qui vivente eo, de cujus bonis quæritur, in rerum natura fuerit. Si intestatus moritur, cui suus non extabit hæres, agnatus proximus familiam habeto.* Le parole di queste leggi meritano osservazione. Esse aggiungono queste due condizioni, *si intestatus moritur, si suus non extat hæres.* L' editto del pretore non parla già in un tuono men chiaro. *Item prætor edicto suo, proximitatis nomine bonorum possessionem pollicetur his, qui defuncto, mortis tempore, cognati fuerint. Lege* 8. *ff. de suis, & legit. hæred.* Se queste massime sono certe nel dritto civile sono anco più chiare e piane nel gius municipale. La prova n' è contenuta nella sola esposizione di questa massima generale, *al morto succede il vivo*. La proprietà, il possesso continuano con pienezza di dritto nella persona dell' erede senza alcun intervallo; Dunque se lo suppone vivente a quel tempo. Questo è il parere di tutti i dottori francesi; ma è inutile il citar dottori

quando i testi parlano fuor d'equivoco.

Di mala voglia immoriamo sul provar principj, che s'avrebbe dovuto supporre. Dopo avergli spiegati sembra, che per la decisione di questa causa dovesse bastare il farne l'applicazione alla Parte del signor le Gendre, e di dirgli che le due qualità, che sono necessarie per essere erede gli mancano egualmente, poichè dove si consulti le giuste idee dateci e dalla natura e dalle leggi, esso non è parente del signor d'Archambaut. Che se si vuole seguir l'uso, e parlare il linguaggio del popolo, non è divenuto parente del signor d'Archambaut, che trenta quattr'anni dopo la morte di lui; e perciò è incapace di esserne ammesso all'eredità.

Ma se non vi è chiamato jure proprio, può ancor meno esservi chiamato come rappresentante la madre. Non può egli allegare in suo favore nè il dritto della rappresentazione, nè veruna trasmissione di dritto di sua madre. Una persona vivente non può essere nè rappresentata, nè trasmettere prima di morire nessun dritto a' suoi eredi. Perciò le due uniche strade, per cui si possa aspirare ad un'eredità li sono egualmente interdette. Venga egli o jure proprio, o come rappresentante la madre, ne sarà sempre escluso.

Siccome poi, si è preteso che il minore dovesse essere eccettuato dalla regola generale, così è necessario dopo avere spiegato i principj generali, di entrar nell'esame delle particolari distinzioni statevi proposte, e di farvi

ve-

vedere che tanto trovando il minore un altro erede in possesso de' beni di suo avo, quanto trovando un curatore destinato alla successione vacante, la di lui pretensione è però sempre combattuta e dal litterale, e dallo spirito delle leggi da noi spiegatevi. Bisogna a buon conto stralciare gli appoggi generali, con cui si pretende di render favorevole la causa del minore, eccitandovi a compassione verso di lui rappresentandovi, che non si può, senza ingiustizia torgli il *titolo* d' erede di suo avo, titolo, che non può nuocere a' creditori, e che sembra più giusto di accordarlo a lui, che di lasciare quell' eredità tra le mani di un curatore. *Quæ invidia* che i beni di un avo sieno posseduti dal suo nipote, allorchè non vi son altri eredi, che gliene contendono il possesso. Noi abbiamo già risposto a quest' appoggio, allorchè spiegammo l' interesse, che la signora di Bournonville aveva nel non litigare contro un minore. Aggiugneremo qui che non è già il favor delle persone quello che deve decidere, ma sibbene la loro capacità; e quantunque un nipote sia più favorabile, che un curatore, si deve nondimeno preferirgli il curatore, se l' eredità è vacante, e se il nipote è incapace di accettarla.

Senza arrestarci più allungo su questo primo appoggio, noi passeremo all' esame d' una seconda riflessione statavi proposta, la quale sola può quì formare qualche difficoltà. Si è preteso che fosse d' uopo far distinzione tra un' eredità accettata da altri parenti, anco più ri-

moti del minore, ed un' eredità vacante, derelitta, abbandonata. Se la parte del signor le Gendre trovasse eredi legittimi in possesso dell' eredità di suo avo, si conviene che quantunque successore per linea retta, sarebbe obbligato di cedere il nome di erede a' parenti collaterali, e ch' ei sarebbe incapace di contender loro un dritto acquistato da essi prima del suo nascere. Si sostiene che le leggi tutte statevi citate entrano in questo caso, e che esse non escludono un nipote dalla successione dell'avo, se non se allorquando trova egli un altro erede al possesso che vuol conservarlo; ma che dove si tratta di eredità vacante, le leggi non hanno mai inteso di proibire al nipote concepito dopo la mancanza dell' avo, di potere esservi ammesso. A questa distinzione si aggiungono molti esempj tratti e dalle leggi, e dagli statuti: co' quali si pretende mostrarvi, che nella particolarità di questa causa, un nipote non deve essere risguardato quale estraneo, ma come componente la famiglia di suo avo. Finalmente si conferma questa dottrina con molti giudizj, i quali per quanto si pretende, decisero l' identica quistione.

Per rispondere ordinariamente a tutti questi obbietti, noi crediamo dovere osservar alla bella prima che la distinzione propostavi, la quale può avere qualche apparenza, è nuova ed ignota al jus civile. I jurisconsulti, e gl' imperatori romani spiegarono la massima generale che noi vi abbiam proposta, senza riserva e senza eccezione. Si è cercato inutilmente

di

di autorizzare questa interpretazione colle parole della legge 4 nel cod. *de bonis vacantibus*. Questa legge vuole che il figlio possa mettersi in possesso de'beni vacanti, *si nullum ex qualibet sanguinis linea, vel juris titulo, legitimum reliquerit intestatus hæredem*. Si ebbe ragione di concludere da questa legge, che non v'è erede per rimoto che sia, il quale non abbia la capacità di escludere il fisco; ma se ne doveva trarre ad un tempo stesso un'altra conseguenza, che per fare che un erede possa esser preferito al fisco, fa di mestieri, ch'egli abbia vissuto, e avanti e dopo la morte di quello, di cui egli dimanda l'eredità; e quest'appunto è quel che voglion dire queste parole della legge *legitimum reliquerit intestatus hæredem*. E' necessario che il testatore lasci un erede, cioè, che il suo erede viva al tempo ch'egli manca. Quindi tanto è da lungi che questa legge possa servire di base alla distinzione spiegatavi, quanto che potrebbe essa a rincontro somministrare un argomento onde distruggerla, poichè, secondo la sua decisione; un nipote concepito dopo la morte di suo avo, ed il quale non sia mai vissuto con esso lui, non sarebbe capace di escludere il fisco. Ora il fisco non s'inpadronisce che d'un'eredità vacante. Dunque la sola distinzione che si potrebbe cavare da questa legge, si è che concorrendo il fisco con un nipote concepito dopo la morte di suo avo, il fisco avrebbe la preferenza. Noi non proponghiamo già questa conseguenza come una massima certa. Forse

tut-

tuttochè il fisco potesse rigorosamente pretendere la preferenza, tuttavia in certe circostanze, *humanitate suadente* voi ammettereste il nipote alla successione di suo avo, meno come un vero erede, che come un componente la famiglia, preferendo così quello, in cui essa sussiste, al fisco meno favorevole di quei che la compongono. Ma allorchè noi facciamo questo ragionamento, non abbiamo altra mira, che di farvi vedere qual sia l'induzione che si deve trarre da questa legge, la quale rigetta assolutamente la distinzione propostavi. Costa adunque che questa interpretazione non è scritta nel dritto civile; che il silenzio delle leggi su di questa materia la rende intieramente sospetta, e che non si può presumere che le leggi non abbiano voluto escludere il nipote dall'erede di suo avo, se non che allor quando trovasse un altro erede al possesso. A questo argomento negativo, noi vi aggiugneremo una prova positiva, che ci par sufficiente per mostrare, che o vi sia un erede al possesso, o sia vacante l'eredità, un nipote concepito dopo la morte dell'avo, è sempre egualmente incapace di chiamarsi suo erede.

Questa prova è cavata da quelle stesse leggi, che vi abbiamo già citate. Ora per qual cagione nel caso contemplato da queste leggi, è egli incapace un nipote? Ciò avviene perchè *nullo jure cognationis patrem sui patris attigit; quia lex duodecim tabularum & edictum prætoris eum vocant ad hæreditatem, qui, vivo eo de cujus bonis agitur, in rerum natura fuerit.*

Non

Non è adunque il favor dell' erede al possesso che esclude il nipote, è la sua propria incapacità. Passa una gran differenza tra l'uno, e l'altra; perocchè s'egli fosse solamente escluso, perchè vi sia un altro erede, potrebbe essere ammesso in caso, che non vi fosse alcuno erede esistente. Ma se l'esclusione nasce da un' incapacità derivante dalla sua stessa persona, non può egli essere chiamato all'eredità in verun caso.

Vi sono due sorti d'incapacità, l'una speziale, l'altra generale; e quella del nipote, che non era nè nato, nè concepito al tempo dell' apertura dell' eredità, è senza dubbio generale. Ma si oppone, che l'eredità è ancor vacante ed aperta; e che basta esser capace al tempo ch' essa è vacante. Quì si è fatto una confusione de' termini *vacans & delata ereditas*: un' eredità può esser vacante per lunghissimo tempo; ma essa vien deferita in un sol momento, e questo momento, è il tempo della morte di quello, a cui si succede. O piuttosto, un' eredità vien deferita, o con testamento, *o ab intestato*. Se essa è deferita *ab intestato*, lo è sempre al tempo della morte. Se con testamento; o l' istituzione è pura e semplice, o condizionata; nel primo caso vien ella deferita subito dopo la morte del testatore; nel secondo dopo l'adempimento della condizione. Non si è fatto riflesso a questa distinzione che pur forma la differenza tra le sostituzioni, e le successioni *ab intestato*. Bisognava per trarre qual-

che

che argomento dalle sostituzioni, riferir qualche giudizio, che avesse ammesso un nipote ad una sostituzione aperta prima della di lui nascita. Se il nipote nato e concepito dopo la morte di suo avo, è ammesso ad una sostituzione, ciò proviene, perchè si suppone ch' egli esista al tempo ch' essa è aperta, poichè allora egli è capace nel tempo, in cui vien deferita l' eredità, secondo la condizione apposta nel testamento, e secondo l' ordine stabilito dall' autore della sostituzione. Ma non può egli essere ammesso ad un' eredità aperta *ab intestato*; perchè non è capace nel tempo, in cui essa vien deferita secondo la disposizione delle leggi.

Quanto agli esempj, vi fu citata la legge *Paulus* ff. §. *de bonis libertorum*. Questa legge ammette *nepotem post mortem avi conceptum*, *ad bonorum possessionem liberi aviti*. Ne salta subito agli occhi la ragione; quest' è un dritto accordato alla famiglia, e non già alla parentela, o all' agnazione. Non avviene come una conseguenza dell' eredità dell' avo, che quella del suo schiavo fatto libero sia deferita al nipote; il che è così vero, che se il figlio d' un padrone non volesse accettare l' eredità di suo padre, non potrebbe dimandare di esser posto al possesso de' beni dello schiavo fatto libero di suo padre, come apparisce dalla legge 12 § *ultimo de bonis libertorum*.

Lo stesso avviene del ricuperamento per titolo d' agnazione, pur questo concesso alla famiglia, e non mai alla qualità di erede.

Quan-

Quanto a' giudizj ve ne son due del parlamento di Parigi, che decisero chiarissimamente la quistione. Si oppone alcuni giudizj del parlamento di Roano; ma questi sono giudizj incerti, contraddetti da coloro, che li riferiscono, nati sul fondamento d' un altro giudizio nella cui particolarità il padre era morto senza aver rinunziato nè accettato; quì la madre è viva, e perciò non ha trasmesso verun dritto al minore.

Quanto a ciò, che concerne la continuazione della comunanza, è superfluo il trattar questo secondo capo dopo quanto abbiam detto sul primo. Tuttavia per non lasciare alcun dubbio sulla decisione di quest' affare, osserveremo che quando il minore potesse essere ammesso all' eredità di suo avo, non pare ch' ei potesse nulla pretendere alla comunione.

Si attacca l'inventario, e in ordine, e in merito. In merito, si pretende che non sia fedele, che non sia stato fatto nel luogo del domicilio, che era la terra di sant' Ilario; che non comprenda il taglio delle legne. In ordine, che non è stato compiuto *art.* 240, 241 di Parigi. Quanto al primo genere d' appoggi, non hanno essi alcun fondamento. 1. L' inventario è fedele. 2. E' stato fatto nel luogo del domicilio. La terra di sant' Ilario appartiene al figlio del primo letto. Molti atti provano che il domicilio del defunto era altrove, cioè a Parigi. Se la vedova ne ha cangiato dopo la morte del marito, cosa si può

mai

mai conchiudere in rispetto all' inventario? 3. I mobili di sant' Ilario, sono quei ch' essa aveva apportati in dote, e che ha ripreso per lo stesso prezzo. 4. Il taglio delle legne è espresso nell' inventario per quel che vale. Riguardo all'appoggio in ordine, bisogna distinguere i diversi tempi. Una volta e secondo l' antica consuetudine ogni atto derogante alla comunione bastava per farla cessare tra la vedova ed i figliuoli; presentemente è necessario il compimento dell' inventario. Quando il gius municipale dice nell' articolo 237 che un buono e legale inventario basta, s' intende semprecchè non vi sieno minori; ma quando ve ne sono, il compimento diventa indispensabile.

Non si tratta adunque di sapere se nel caso particolare della presente quistione, si possa trar vantaggio da questa regola a favor della Parte del signor le Gendre. In primo luogo la continuazione della comunanza per mancanza d' un inventario, la di cui conclusione sia stata fatta in giustizia, è un privilegio concesso a figli minori legittimi. Se lo può forse applicare ad un nipote, che non esisteva, e la di cui madre ha rinunziato? In secondo luogo egli è impossibile il fingere questa continuazione di comunanza; perchè farebbe di mestieri che la comunione avesse continuato in testa o della signora di Coulanges, o di suo figlio, o dell' eredità giacente. La prima supposizione non se la può fare. La signora di Coulanges ha rinunziato, e non ha
tras-

trasmesso nulla al di lei figlio. La seconda supposizione è ancora più impossibile, poichè egli non viveva per anche. La terza non lo è già meno. L'eredità non è divenuta giacente che nell'anno 1672, in forza della rinunzia della signora di Coulanges, e quando si desse a questa rinunzia un effetto retroattivo, sarà sempre vero che il dritto municipale non accorda la continuazione di comunione all'eredità vacante del padre, ma bensì a' soli figli minori. Noi aggiugneremo tre riflessioni. La prima che la signora di Bournonville ha de' crediti che assorbiscono tutta l'eredità: ventiquattro mille lire, cogli interessi incominciando dall'anno 1682, molti altri debiti da essa pagati, ed il suo assegnamento vedovile. La seconda che è una strada indiretta, quella che si prende per ottenere senza lettere di taglio, la restituzione contro la rinunzia fatta dalla madre del minore. La terza che è altresì una via indiretta per dimandare sotto il nome di questo minore, la continuazione di comunanza, che sua madre non dimandò, e non potrebbe dimandare dopo quella rinunzia.

Quindi noi siam d'avviso che si debba annullare l'appellazione con tutto quel che contiene, ed emendando, rigettar la dimanda della Parte del signor le Gendre.

Il giudizio fu conforme alle conclusioni: pronunziato li 11 *marzo* 1692. *Avvocati l'Erard per la signora di Bournonville; il Tartarin pel signor Martinau; il le Gendre pel tutore del minore.*

ARIN-

ARINGA XV.

Su lettere di taglio, e su una dimanda civile, tra Paolo di Guillard, Marchese d' Arcy, Giuditta della Taille, il signor Perachon, e li Prevosti de' mercanti, e degli Schiavini della città di Lione, in proposito della vendita del feudo di Bellecourt.

Si trattava di sapere se un tutore, in virtù d' un' vpprovazione de' parenti, e senz' altre formalità, avesse potuto alienare i dritti d' un minore su di un bene immobile, e li frutti di quello; se la vendita era stata senza necessità, e se vi fosse lesione.

Dopo aver voi di proprio orecchio inteso quanto fuvvi spiegato da ammendue le Parti in quel buon numero d' udienze, che vi siete compiaciuti d' accordare all' esame di questa causa, sarebbe del tutto superfluo il ripetervi, o signori, nel principio di questa vertenza ch' essa è non men estesa, che importante e difficile; che la sua origine ha un epoca più rimota del secolo; che l' interesse del minore sempre favorabile, e sempre protetto dalle leggi vi è combattuto dall' utilità pubblica di un' intiera città, i di cui dritti vi son sempre sembrati inviolabili; che i contratti, e li giudizj attaccati, sono titoli egualmente solenni, ma egualmente difficili ad esser spiegati; e che il giudizio, che voi pronunzierete deve deci-

dere dell' intiero stato dell' una o dell' altra delle Parti. Queste riflessioni sì naturali in questa causa, e tante volte ripetute, ci avrebbono già da lungo tempo determinati a proporvi di riservar la decisione di questa causa a quella disaminazione più perfetta e più esatta, che si fa lungi dagli occhi del pubblico e delle Parti, nel santuario della giustizia: ma avendo considerato che la situazione di alcune delle Parti non permetteva loro di sostenere le lunghezze inevitabili d'un allegazione in dritto; che altronde la più gran parte delle difficoltà, di cui è ripieno quest' affare, erano state rischiarate, o anche dissipate da coloro, che parlarono prima di noi; abbiam creduto che fosse nostro dovere l' attarci intieramente alla spiegazione di questa causa; e di non invidiare alle Parti la prontezza dell' esito, che esse sembrano promettersi dall' attenzione voluta lor prestarsi dalla corte.

Due obbietti devono necessariamente precedere alla spiegazione di tutti gli altri, l' uno de' quali concerne la qualità delle Parti, l' altro la natura de' beni, che formano il soggetto del presente contradditorio. Non è necessario l' andar tant' alto per ispiegare la genealogia ed i gradi di parentela delle Parti, che compariscono nella vostra udienza in qualità d' eredi di Paolo di Guillard. Si può fermarsi alla persona di Maria Robertet propriearia del feudo di Bellecourt.

MA-

MARIA ROBERTET sposò ANDREA di GUILLARD.

da questo matrimonio

LUIGI di GUILLARD primo di questo nome, donatario. Egli sposò MARIA RAGUIER. Essi ebbero due figli.

(Filippo di Guillard dal quale | Luigi di Guillard) padre di

(1. Carlo di Guillard prete dell' oratorio, primo tutore di Paolo di Guillard

2. Carlotta di Guillard.

3. Marta di Guillard madre di

Giuditta della Taille madre di

Giuseppe di Champe)

Paolo di Guillard

Si pretende che Giuseppe di Champe sia escluso da Carlotta di Guillard, erede più prossima. Ma 1. Non sono già coeredi quei che fanno quest' obbietto, sono estranei. 2. La sua qualità è stabilita da giudizj nati in contraddittorio contro quei che la contrastano. 3. La di lui ava è sopravvissuta a Paolo di Guillard; ella era nello stesso grado di Carlotta di Guillard. Quanto al feudo di Bellecourt, egli

è inutile il cercar ne' libri prove della sua antichità, mentr'esse si ritrovano negli atti. La sua estensione apparisce dal contratto di matrimonio dell'anno 1428, in una donazione del 1535, in un'altra donazione del 1561., colle medesime adjacenze, e confini, che sussistono anche al giorno d'oggi. Queste donazioni fatte nella famiglia del le Viste, e l'ultima a vantaggio di Florimondo Robertet, fratello di Maria Robertet, contengono sostituzioni graduali, mascoline, perpetue, coll' obbligo ingiunto di portare il nome, e le armi, prova della grandezza, e dell'importanza di questo testamento. Si riferisce un antico libro di compra della città di Lione del 1446, in cui il feudo di Bellecourt è stimato 900 lire, che non si sa se sieno di rendita, oppur pagabili una volta tanto. Par che vi sia motivo di presumere, che sieno di rendita, primieramente sulla riflessone dell'estensione di quel podere; secondariamente perchè apparisce che tutti gli altri effetti, di cui si fa menzione in quest'istrumento vengono stimati a ragguaglio di rendita, per esempio una casa unita ad un giardino vi è stimata 30 sole lire; sicchè è poco verisimile, che sieno 30 lire pagate una sol volta. Questa tenuta passò dalla casa dei le Viste in quella di Robertet, mediante la donazione fattane da Giovanni le Viste a Florimondo Robertet nell'anno 1561; e Florimondo Robertet avendo lasciata erede Maria Robertet sua sorella, essa apportò questa tenuta in matrimonio ad Andrea di Guillard.

lard. Per questa via appunto entrò essa in casa de' signori di Guillard. Nell' anno 1561, fu eretta in feudo da monsignore il cardinale di Tournon, allora arcivescovo di Lione coll' obbligo di pagare una marca d' oro a ciascuna rinnovazione d' investitura, o la rendita d' un anno.

Dopo avere spiegato e la qualità delle Parti, e lo stato del feudo di Bellecourt, si può dividere il fatto in tre Parti. La prima comprenderà il tempo scorso dalla donazione fino alla morte di Luigi di Guillard, primo donatario. La seconda lo spazio, che passò da questo tempo fino alla vendita fatta dal Guyet nel 1653. La terza rinchiuderà le circostanze della vendita, e quanto venne in seguito a questa vendita fino al giorno che parliamo.

Prima Parte.

Maria Robertet dispose per ben tre volte del feudo di Bellecourt. Ne diede essa. 1. Il possesso al Mutin nel 1576. 2. L' ipoteca a Maria Reguier sua nipote nel 1579. 3. La proprietà a Luigi di Guillard suo figlio nel 1581. Il contratto stipulato col Mutin non apparisce; è enunziato in molti atti; ed è incerto se fosse una donazione, o veramente un contratto pignoratizio, o un anticresi. La commissione ottenuta nell' anno 1579 dal signor Despinac, allora arcivescovo di Lion, per sequestrare il feudo di Bellecourt, fa vedere che quella era una donazione accettata ed insinuata.

ta. Il suo sequestro è fondato sul non essersi prestato il giuramento e l'omaggio per parte di Maria Robertet e del Mutin. Tuttavia dagli atti che si fecero in appresso (e le Parti ne convengono) è provato che questo non fosse che una semplice obbligazione per 6800. Nel contratto di nozze di Luigi di Guillard con Maria Raguier, Maria Robertet obbliga tutti i proprj beni al pagamento delle convenzioni matrimoniali di sua nipote; quindi deriva l'ipoteca. Nella donazione del 1581 Maria Robertet dà a Luigi di Guillard suo figlio il feudo, il luogo e la tenuta di Bellecourt, con riserva de' frutti scaduti, e non già di que' che hanno a scadere, il che è degno di osservazione. V'è stipulata una promessa di garantir la donataria da ogni molestia, ed impedimento. La donazione fu accettata, insinuata registrata; e questa è l'origine della proprietà. Luigi di Guillard non prese mai possesso della cosa donata. Il Mutin ne ha sempre goduto. Sulla fine dell'ultimo secolo Maria Robertet fece delle mosse contro di lui per levarlo di possesso. Nel 1599, nasce una sentenza de' referendarj del palazzo, che la condanna a pagare dentro tre mesi al Mutin la somma di 6800 dedutti i frutti, che il Mutin aveva percetti; ed in caso di contravvenzione dopo il passar del tempo suddetto vuole che il Mutin fosse mantenuto ed assicurato nella proprietà del feudo di Bellecourt. Maria Robertet muore nell'anno 1600 senza aver eseguito questa sentenza. Luigi di Guillard di lei figlio, e do-

donatario non fa alcun passo contro il Mutin; e morì così nel 1616 lasciando quattro figli, due maschj Filippo, e Luigi di Guillard, due figlie Maria, e Susana di Guillard. Eccovi, o signori, la prima parte del fatto. Maria Robertet dispone tre volte del feudo di Bellecourt, e muore senza aver ricuperato il feudo dalle mani del Mutin. Luigi di Guillard donatario serba un profondo silenzio, e muore senza averlo mai interrotto.

Seconda Parte.

Morte di Luigi primo Guillard; epoca considerabile in quest'affare. Gran quistione si è il sapere se la di lui eredità sia stata abbandonata da' suoi figli. Transazione dell'anno 1517 tra Filippo di Guillard di lui figlio primogenito, e Maria Raguier di lui vedova, come tutrice de'suoi altri figliuoli, in forza della quale egli rinunzia al vantaggio de' suoi cadetti sull' eredità di suo padre, riserbandosi i dritti paterni che potesse avere sul feudo di Bellecourt. Quesr'è il solo atto, in cui sia fatta menzione almeno implicitamente della donazione fatta a Luigi di Guillard. Fin quì non si vede che si abbia fatto alcuna rinunzia da Luigi di Guillard; ma si riferisce una sentenza del 1618 resa dal Bailo di Sens, che liquida i dritti di Maria Reguier con un curatore alla eredità vacante di Luigi Guillard suo marito. Un giudizio del 1626, in cui vengono aggiudicate a Maria Raguier le terre di s. Clemente d' Arcy, e di Morbillon, sequestrate realmente contro lo stesso curatore all'

eredità vacante di Luigi di Guillard. Non per tanto il Mutin godeva sempre del feudo di Bellecourt. Viene egli a morte; ed i suoi creditori fanno un sequestro reale su tutti i di lui beni, e tra gli altri sul feudo di Bellecourt, credendo eglino ch' ei ne fosse il proprietario. Il fanno vendere con decreto dell' anno 1625 per la somma di 27200 lire. Gli eredi del Mutin si provvedono con dimanda civile contro questa aggiudicazione. Maria Reguier assume giudizio in quell' istanza co' creditori di Maria Robertet; e fa intervenire il Gosse curatore all' eredità vacante di Maria Robertet; ed interpone unitamente a lui appellazione della sentenza de' referendarj del palazzo, seguita l'anno 1599, come anche de' sequestri del feudo di Bellecourt fatti contro del Mutin. V'è un primo giudizio de' 27 maggio 1628, che conferma le dimande civili contro le aggiudicazioni, e giudicando sull'intervento del Gosse, de' creditori di Maria Robertet, e di Maria Raguier, annulla la sentenza de' referendarj del palazzo, condanna gli eredi del Mutin a lasciare il possesso del feudo di Bellecourt a vantaggio del Gosse, restituendoli 2600 scudi, e compensa gl' interessi co' frutti; e vuole che gli eredi del Mutin sieno pagati per preferenza, di tutte le spese da essi incontrate per conservare il feudo di Bellecourt. Fu impossibile al curatore di rimborsare il Mutin. Maria Raguier s' offerse di farlo. Nasce un secondo giudizio de' 27 luglio 1628, che le permette di soddisfare il Mutin di quanto andava creditore; e dato ch' essa adempisca a questo, or-

ordina che verrà surrogata ne' dritti del Gosse e del Mutin, e pagata prima d'ogni altro creditore; e che le saranno consegnati i titoli. V'è una quietanza del ricevitore, de' pagamenti, e non v'era alcuno, che potesse più disputare il feudo di Bellecourt a Maria Raguier, come quella ch'era creditrice anziana, creditrice privilegiata su questo feudo. Poco tempo dopo questi giudizj, v'è un testamento olografo de' 27 gennaro 1629, col quale essa istituisce erede universale Luigi di Guillard. Sopravvive ella dieci anni al suo proprio testamento, e muore nel 1639. Si è molto disputato altre volte se Luigi di Guillard abbia sopravvissuto a lei. Si vuole che sien morti ambedue lo stesso giorno; e questo formò la materia di una lite. Comunque sia la cosa, oggi si accorda che Luigi di Guillard è morto l'ultimo. Lasciò in morte un figlio unico, Paolo di Guillard, dell'età di un anno o due al più. Questi è il minore in testa del quale sono ottenute le lettere di taglio. Questo minore ebbe diversi tutori. 1. Il signor di san Romano: 2. Il signor du Rier Avvocato alla Corte. Il terzo è Carlo di Guillard d'Arcy, prete dell'oratorio, figlio di Filippo di Guillard, fratello di Luigi II, e per conseguenza cugino germano del minore. Questo tutore vende nell'anno 1642 i dritti e le ipoteche del suo minore, sul feudo di Bellecourt ad un certo Pocquè, mediante 28000 lire in apparenza; ma si pretende che vi fosse una contro carte di 11500 lire, e che il vero

ro prezzo consistesse in 16500. Vendita fatta da un tutore senza facoltà, a vil prezzo, senza l'assenso de' parenti. Il P. d'Arcy fu dimesso della tutela; e col consiglio de' parenti fu eletto il Guyet in tutore. L'atto d'elezione è de' 21 d'agosto 1651, e contiene che il Guyet potesse vendere la terra d'Arcy a cinque mille lire; il Montmorillon e il s. Clemente quaranta mille lire, ed impiegarne il ritratto nel pagamento de' debiti del minore; cioè, al signor di Brangelic, per debito contratto con la di lui moglie, 27000. Al signor de la Chastre 17000 lire. Questo risguardava i debiti della signora de la Chevalerie, alla succession della quale il minore rinunziò in progresso. A' figli naturali di Luigi di Guillard, 3000 lire, e 600 lire di pro. Alla signora Fauget pel rimanente della pensione del minore, 1700 lire. Ad un certo Chaillou per frutti non percetti lire 2000. Al signor Duchon lire 800. Le quali somme unite montano a 52100. Il primo passo che fece il tutore fu il prender lettere contro una transazione, e molti altri contratti stipulati dal P. d'Arcy in pregiudizio del minore, e particolarmente contro la vendita de' suoi dritti sul feudo di Bellecourt. Si riferiscono due sorti di lettere. Le prime sono de' 18 gennaro 1652, e sono prese generalmente contro tutti gli strumenti fatti dal P. d'Arcy. Le seconde de' 15 giugno 1652; e risguardano nominatamente la vendita de' dritti sul feudo di Bellecourt. Espone egli nelle prime, che non

v'era-

v' erano alcuni debiti legittimi del minore, tranne alcuni legati, di cui era debitore come legatario universale della signora de la Chevalerie sua zia; che altronde v' erano per 20000 lire di mobili e più; la rendita d' Arcy di 2400 lire; quella di Montmorillon di 1200 lire non riscossa per molti anni; molti altri debiti attivi, che sarebbe stato d' uopo impiegare nel pagamento de' debiti del minore, prima di devenire alla vendita de' suoi beni immobili. Nelle seconde, dice che i dritti di Bellecourt sono stati venduti per 16500 lire, benchè valessero più di 50000 lire, e gliene venissero offerte 40000 e più; dice innoltre che questi dritti davano al minore una certa speranza di proprietà.

L' anno 1653 comincia il tempo fatale della vendita, e racchiude la terza parte del fatto.

Terza Parte.

Il tutore nel corso dell' instanza sulle lettere di taglio aveva presentato una supplica nel mese di giugno 1652, con la quale dimandava che il feudo di Bellecourt fosse venduto a sè medesimo, o aggiudicato al minore sulla stima di quanto andava creditore, la quale sarebbe fatta colle Parti nominate ne' giudizj de' 27 maggio, e 27 luglio 1628.

Questa dimanda non aveva per anche sortita la sua decisione l' anno 1653. Il tutore espone a' parenti li 8 maggio 1654 che quando

egli

egli volle mettersi in possesso delle terre di Arcy, san Clemente, e Montmorillon, le trovò impedite con un sequestro reale fatto sull' istanze de' creditori già sopra nominati; ch' egli aveva preso lettere contro la vendita fatta al Pocque, e che nella necessità presente degli affari del minore, aveva trovato il signor Perachon pronto a dar 40000 lire pel prezzo di quegli stessi dritti sul fondo di Bellecourt. Li parenti dicono che sono persuasi della vendita del feudo. Siegue il contratto di vendita col signor Perachon. 1. Il luogo il feudo, ec.

2. I dritti dotali di Maria Reguier; Guyet s' obbliga col suo proprio e privato nome di farle ascendere a 15000 lire. 3. Nasce una surrogazione in privilegio di Maria Raguier. Il tutore promette di far cassare in suo nome il contratto del Pocque. Prezzo 40000 lire. L' acquirente potrà farsi aggiudicare dove gli torni comodo a sue spese la proprietà del feudo come sopra ceduta; ed a quest' oggetto progredire sull' istanza cominciata sotto nome del minore, in caso ch' essa non sia giudicata unitamente alle lettere di taglio. Goderà sin da questo giorno de' frutti, e degli emolumenti del feudo, come di cosa a lui spettante. Frattanto si progredisce sull' istanza delle lettere di taglio. V' è un giudizio de' 9. maggio 1654, che le conferma, ed annulla il contratto del Pocque; ordina che pel Guyet sia tosto proceduto alla vendita del feudo di Bellecourt, perchè poi il danaro ritrattone venga distribuito a chi ordinerà la corte. Il giudizio accorda

una

una ricursoria a grad' uomo rappresentante il Pocque contro il P. d'Arcy, per le 16500 lire a lui pagate. Il signor Perachon dal suo lato pagò il prezzo del contratto a' creditori statigli fissati. Il perchè non ci era più nessun ostacolo, che gl' impedisse di farsi aggiudicare il feudo di Bellecourt. Presenta egli una dimanda alla corte li 12 maggio 1654, nella quale espone che in forza del contratto di cui or ora abbiam parlato, acquistò il feudo di Bellecourt, ed insta che a suo vantaggio sia fatto un nuovo sequestro reale sull' eredità vacante di Maria Robertet. Il Guyet acconsente che il signor Perachon possa progredire nelle sue azioni. Frattanto il signor Perachon pigliasi il nome del Guyet, e sul fondamento di questa qualità, ottiene un comodamento gli 8 giugno 1654, contro del Fogax, curatore all' eredità vacante di Maria Robertet, ed innoltre un sequestro reale de' 16 dello stesso mese del feudo di Bellecourt, e delle attinenze e pertinenze, e degli avanzi de' frutti scaduti. Vi son diverse procedure la cui spiegazione è del tutto inutile, dirette ad istabilire un nuovo curatore nel posto del Fogax. Il Guyet dimanda ad oggetto di regolare la procedura, che i frutti scaduti sieno distratti, per essere aggiudicati separatamente. C'è un giudizio de' 15 novembre 1654, che ordina appunto a norma di essa dimanda. Da quinci innanzi fa d' uopo distinguere adunqe due sorte di aggiudicazioni, quella del capitale, e quella de' frutti. Li 24

mar-

marzo 1656 i prevosti de' mercanti e schiavini di Lione formano un'oposizione affine di distrarre. La quale vien poi rigetta in contradditorio giudizio. Nel 1656 il primo aprile nasce la licenza dalla dimanda d'aggiudicazione. Mentre la procedura va avanti, gli schiavini si provvedono al consiglio perchè sia annullato esso atto; ottengono li 18 agosto 1656, un *sia citato*, e *soprasseduto all' aggiudicazione*. Li 30 agosto 1656, nasce l'intimazione del sopraddetto atto. In pregiudizio di questa intimazione, si carpisce un giudizio, che commette la progressione sull' aggiudicazione, e proibisce di non potersi provvedere altrove che nella corte, sotto pena di 1500 lire d'emenda. Questo giudizio è intimato li 31 agosto; quello stesso giorno viene intimata la rimessa al primo di settembre, ma non vien già intimata al procuratore degli schiavini di Lione. Il primo settembre 1616 nasce l'aggiudicazione per 38200 a' signori Vidault e Rerault. Li prevosti de' mercanti e degli schiavini si provvedono al consiglio, e contentansi di dimandare la surrogazione. Nel 1656 nascono due giudizj, che li surrogano. V'è un altro giudizio pronunziato in tempo che il re ritrovavasi a Lione conforme a' precedenti. Ci son lettere patenti simili ottenute li 12 aprile 1659, registrate in corte. Il giudizio di registratura vuole che non sia pregiudicato a' dritti de' creditori e della dimanda civile pendente alla camera dell' editto. Questa dimanda civile oggigiorno più non esiste. Nel

1661, i prevosti de'mercanti e schiavini di Lione han fatto trattati co' signori Berault, e Vidault aggiudicatarj: ma non s'è potuto riuscire di vedere gli atti da essi stipulati; e tutti gli sforzi diretti a quest'oggetto, andarono a vuoto.

Paolo di Guillard d'Arcy essendo divenuto maggiore, ed essendosi provveduto con lettere in forma di dimanda civile, gli schiavini di Lion han fatto liberare nel *1666* un decreto in loro nome. In questa guisa appunto fu confermata l'aggiudicazione del capitale. Quanto all'aggiudicazione de'frutti, in virtù del giudizio che ordinava che fosse fatta separatamente, si son fatte tre pubblicazioni in tre domeniche consecutive, innanzi la porta delle chiese parrocchiali, da cui il feudo dipende dopo le quali i frutti furono aggiudicati al servitore del signor Perachon (Marc'Antonio le Mercier) per 24100. Altro non rimane che di spiegare la procedura dell'ordine. Il Guyet avendo cessato d'esser tutore nel 1657, il signor Perachon riassunse l'istanza in di lui vece, e proseguì gli atti. Il giudizio nacque li 16 luglio *1661* nel quale vi son tre cose da osservare. 1. Si è distribuito il prezzo delle aggiudicazione ascendente a 62300 lire. 2. Vien rigettata al minore una dimanda ch'egli aveva formata affin di riscuotere quel che eccedeva la somma di 40000. Non aveva egli preso lettere. 3. Il Signor Perachon ha più di 65000 lire, come esercente i dritti di Maria Raguier; pure v'è qualche cosa da scemare per le spese.

Do-

Dopo avere osservato l'ordine della precedura; dopo avere spiegato il contratto, le aggiudicazioni, il giudizio per capo d'ordine, prima di passare alla spiegazione delle dimande civili, noi aggiugneremo la storia di quanto seguì tral Guyet tutore, ed il di lui minore. Appariva da' conti che il tutore era creditor di 14000. La conchiusione del conto approvata da' parenti, confermata con decreto. Ma essendosi provveduto il minore con dimanda civile, fu questa confermata nel 1670. Quì appunto bisogna cominciare il principio della procedura. Si vedono primieramente lettere di taglio contro il contratto di vendita, prese dal minore, su cui nel 1665 viene ordinatà la produzione delle allegazioni in dritto ne' sindacati; ma non sortirono punto in loro effetto. Li 30 giugno 1666, prime lettere in forma di dimanda civile, contro il giudizio d'approvazione del contratto contro il giudizio per capo d'ordine. V'è una clausola di restituzione contro il contratto, e vi sono le conclusioni per far condannare il signor Peranchon a pagar 25000 lire, di cui aveva profittato quando però non volesse piuttosto cedere il feudo. Seconda dimanda civile nel 1670 contro il giudizio d'aggiudicazione del capitale e de' frutti contro la surrogazione seguita a vantaggio della città di Lion, e contro tutti gli altri giudizj. Nel 1661 si progredisce nu questa dimanda. Nel 1672 maneggio inutile di trattati tragli schiavini, ed il signor Perachon. Nel 1663 morte di un procuratore. Nel 1674 mor-

morte di un altro procuratore. Nel 1675 morte del Guyet. Nel 1678 il signor d'Arcy vien ucciso in Allemagna. Vi erano state procedure continue. V'è un giudizio che decide, vivere ancora l'istanza. Tre parti sostengono gli interessi di Paolo di Guillard d'Arcy. Carlotta di Guillard, ossia il di lui curatore. Giuseppe Francesco du Champe, o il suo tutore, l'uno e l'altra come eredi di Paolo d'Arcy. La vedova di Paolo d'Arcy, come sua creditrice, Parte intervenente. Tre Parti sostengono li Giudizj. 1. Gli eredi del tutore, contro i quali que' del minore dimandano ch'esssi sieno tenuti di somministrare appoggi per far annullare il decreto. 2. Il signor Perachon acquirente. 3. Li prevosti de' mercanti e degli schiavini di Lione surrogati a' di lui dritti.

Appoggi de' dimandanti.

Con supplica civile.

1. Massima generale, che un minore è sempre favorevole, allorchè dimanda di entrar nel possesso de' suoi beni. Può sempre essere ammesso alla restituzione allor quando mostra d'essere stato leso; quindi si stabiliscono due proposizioni. 1. Il bene venduto è cosa spettante al minore. 2. Il minore ha sofferto lesione in questa vendita. Si può aggiugnere una terza proposizione. Dunque i giudizj che confermano questa vendita devono cadere con essa.

PRIMA PROPOSIZIONE.

Quel ch' è stato venduto era un bene del minore. Costa che Maria Robertet era proprietaria del feudo di Bellecourt. Essa ne dispose con tre contratti, in tre maniere. 1. Ne diede il possesso al Mutin. 2. I dritti e l' ipoteca a Maria Reguier. 3. La proprietà a Luigi di Guillard. Questi tre dritti furono divisi sino nel 1628. Il possesso fu conservato dal Mutin. L' ipoteca in testa di Maria Reguier. La proprietà nella persona di Luigi Guillard, e de' suoi figliuoli. Nel 1628 questi dritti cominciarono a riunirsi. Maria Reguier aggiugne il dritto del Mutin alle sue ipoteche. Nel 1639 Luigi di Guillard figlio della donataria, aggiugne la proprietà agli altri due dritti trasmessegli da sua madre.

Quindi essendo egli proprietario da se, creditore e possessore de' dritti di sua madre, è facil cosa il provare ch' ei ne fosse il proprietario. La donazione non ha attacchi, è accettata, insinuata, registrata. Non può esser distrutta che, primo per prescrizione, secondo per rinunzia all' eredità della donataria. Non si può dire nè l'una nè l'altra. Non per prescrizione, poichè dal 1581 tempo della donazione, fino all' anno 1599, non si può nulla imputare al donatario. Il donatore è tenuto di far che il donatario goda della cosa donata. Nel 1599 Maria Robertet fece degli atti contro il Mutin. Anche dato che la prescrizione avesse potuto correre

rere dopo quel tempo, il che non è vero, perchè il Mutin non poteva prescrivere contro il suo titolo, sarebbe stata interrotta dalla morte di Luigi I.

Luigi II era minore. Sua madre gli dava quanto aveva al mondo; e se poi i debiti di sua madre consumavano il feudo, egli non doveva per questo litigar contr' essa. Paolo di Guillard si provvede tosto che è maggiore; dunque minorità perpetua, dunque nissuna prescrizione. Non si può nemmeno opporre una rinunzia. 1. Non apparisce, che ve ne sieno mai state. 2. V'è una transazione del 1617, in forza di cui 1. Filippo cede le sue ragioni a vantaggio de' suoi fratelli. Dunque eredi i suoi fratelli. 2. Si riserva i dritti paterni su Bellecourt, il che fa chiaramente vedere, che si riconosceva la donazione in famiglia. 3. Benchè la madre abbia liquidato le sue pretensioni con un curatore all'eredità vacante di suo marito, questo non può apportare il menomo pregiudizio a' di lei figlj minori. 4. Vi son lettere di benefizio d'inventario prese nel 1646 da Filippo di Guillard. Ma questa disaminazione è inutile. Il minore ha riunito tutti i dritti nella sua persona; e quel che mostra apertamente ch' egli era veramente proprietario, si è che nessuno poteva impedirlo di goder pacificamente del feudo di Bellecourt, fossero questi estranei cioè creditori, o in vero coeredi. Finalmente si sa che il signor Perachon acquistò una proprietà. Dunque l'ha riconosciuta, e per conseguenza non può più com-

batterla. A questo bisogna aggiugnere le parole, con cui sono concepiti il parere de' congiunti, il contratto di vendita, le dimande del signor Perachon.

Seconda Proposizione.

Lesione.

1. In ordine, per l'omissione delle solennità. 2. In merito, per la bassezza del prezzo.

Ordine.

1. Nessuna discussione de' mobili. Non c'era veruna necessità di vendere. Lo riconosce egli stesso nella lettere di taglio ottenute contro il padre d'Arcy. Il signor della Brangelie creditore del contratto di livello non ne godeva. Gli altri eran legatarj della signora della Chevalerie, all'eredità della quale il minore rinunziò. 3. Appoggio risultante dal secondo; frode e supposizione nel parere de' congiunti. 4. Nullità nel parere de' congiunti; non c'entra nissun congiunto da lato di madre, oppure questi principalmente dovevano essere consultati.

Lesione nel merito.

Regola di dritto. Minore è sempre ammesso ad esser ritornato ne' suoi dritti. Tre pruove di lesione. 1. Si vendono al prezzo di 40000 lire dritti, da cui il Perachon ne ritragge

63300.

63300. 2. Il minore ha offerto di fare ascendere il prezzo del feudo fino ad ottanta mille lire. 3. Il tutore non s' obbliga di far valere i dritti di Maria Raguier, che 1500 lire, eppure questi ne vagliono 56000. Frode, e supposizione provata. 1. Perchè egli suppone, che fosse un gran vantaggio pel minore il vendere al prezzo di 40000, quel ch' era stato venduto per 20000 dal padre d' Arcy; ora il padre d' Arcy aveva venduto unicamente i dritti; ed il tutore vende una proprietà. 2. Perchè obbligasi in suo nome di far valere i dritti di Maria Raguier pel prezzo di 5000 lire; eppure questi in effetto ascesero alla somma di 36000 lire e più. Perciò i giudizj son distrutti dagli appoggj indicati dall' ordinanza. 1. In forza della lesione. 2. Minore non difeso. 3. Il signor Perachon doveva far vendere sopra la sua persona; o doveva almeno far vendere sul minore come proprietario. 4. Nell' aggiudicazione vi fu precipitazione. Dolo personale, sequestro *super non domino*. I prevosti de' mercanti e schiavini sono disinteressati nelle offerte, quanto lo è il signor Perachon.

Appoggi de' difensori.

Motivi di non ammettere. Uno generale, comune a tutti i difensori. Giuseppe du Champe non ha nessun interesse; è cugino in quarto grado. Carlotta di Guillard che viene in causa, è cugina germana. Un motivo particolare al tutore. Sin dall' anno 1666 fu sgravato di tutti i titoli, e di tutte le carte. Si

ha il torto nel volere rivolgersi ai cinque eredi di questo tutore. In questi titoli appunto, si potrebbono trovare gli appoggi, che vien egli citato d'adoperare.

Merito.

Tre quistioni. 1. Se il minore sia stato proprietario. 2. Se sieno state osservate le formalità. 3. S'ei soffra lesione.

Prima quistione. Quand'ei fosse stato proprietario, non si potrebbe già dire con tutta certezza che il decreto sia fatto *super non domino*. L'ordinanza che stabilisce l'opposizione *affine di distrarre*; i giudizj che stabilirono, secondo lo spirito di quest'ordinanza *l'opposizione affine d'annullare*, avrebbono pronunziato cose inutili, se bastava il dire esser questo un decreto *super non domino*, mentre non vi fu nè l'una nè l'altra di queste opposizioni. Fu deciso con un giudizio, che il proprietario si lagnava inutilmente dopo il decreto. Quindi massima certa che un decreto benchè fatto *super non domino*, è valevole. Ma vi sono tre eccezioni. La prima, quando il proprietario non è mai stato spogliato. La seconda allorchè il vero proprietario non ha potuto operare. La terza quand'egli ha un giusto motivo di riposarsi su di un titolo da lui fatto in favor dello staggito. Il solo appoggio, che possa esser proposto è il secondo; perchè generalmente parlando non è vero, che un minore non sia Parte capace. Basta ch'egli abbia un tutore, ed il ricorrere contro il medesimo è tutto quel

che

che può mai egli sperare. Questo ricorso è ben fondato, s'egli è proprietario di Bellecourt; mal fondato, se non lo è; e la donazione è prescritta. L'eredità di Luigi di Guillard fu abbandonata. V'è incompatibilità tra le qualità di creditore, e di erede. Confusione nella persona de' minori. Di un tal atto non se ne fece mai veruna menzione.

Seconda quistione. Si è forse osservato le formalità? 1. Non si richiede già che vi sia una necessità assoluta di vendere. Quel che si vendeva eran mobili, e non mai una proprietà. 2. Inutile il parere de' congiunti. Ancorchè vi fosse qualche difetto, *non vitiant quæ abundant*. 3. Vaglia lo stesso in rispetto alla disaminazione. 4. *In mobilibus* non si dà lesione. Quì, appunto si vendono *res mobiles*, *&* *incertæ*. Se poi si oppone il consiglio de' parenti, ed il contratto, in cui vien detto che si vende una proprietà, si risponde che bisogna distinguer tre cose, la proposizion del tutore, il parere della famiglia, il contratto di vendita. Il tutore propose solo di vender dritti. I parenti sono stati di parere di vendere il feudo, forse ingannati dalla dimanda, con cui si avrebbe richiesto, che fosse aggiudicato il feudo al minore. Nel contratto si è parlato sul fondamento della stessa dimanda. La clausula, con cui si dice che il signor Perachon potrà farsi aggiudicare la proprietà, fa veder chiararnente che si portava opinione che il minore non l'avesse. Superfluo il dire che i giudizj del 1628 la dessero a Maria Raguier,

mentre per essi non le vien dato che un privilegio. In rispetto al soprappiù dell'aggiudicazione si risponde che il prezzo fu consumato dai dritti e dalle ipoteche del signor Perachon, a motivo delle spese da lui fatte, e degli interessi della somma di 40000 lire per lo spazio di 8 anni; oltrechè si vende una cosa incerta.

Il tutore si difende in particolare. 1. Perchè non ha fatto nulla se non che coll'approvazione de' parenti. 2. Perchè ha venduto per 40000 lire dritti, che erano stati venduti per sole 16000. 3. Perchè l'obbligazione contratta in suo nome, di far valere i dritti di Maria Raguier 15000 lire, è una offerta e non altrimenti una frode. 4. Ha venduto dritti, che l'ordinanza l'obbligava di vendere. 5. Non era padrone delle offerte. 6. Sarebbe cosa ingiusta il voler esigere ch'ei si fosse provveduto contro le rinunzie fatte all'eredità di Luigi I.: questo fu fatto lungo tempo prima della sua carica: non si può nemmeno costringerlo di produrre queste rinunzie, come quelle che non si furon tralle mani. Altronde questo diviene inutile allorchè si fa vedere che all'eredità vacante vi fu un curatore.

L'acquirente si serve di questi stessi appoggi. Li prevosti de' mercanti e degli schiavini aggiungono. 1. La loro qualità favorevole. 2. I loro titoli, giudizio del consiglio, lettere patenti. 3. La distinzione, che bisogna fare tra il contratto ed il giudizio. 4. Le spese eccessive, che sono state fatte per l'ornamento di quel luogo.

QUAN-

Quanto a noi, dopo la spiegazione che vi abbiam fatta delle circostanze del fatto, e de' principali appoggi delle Parti, siam d'avviso essere cosa facile il riconoscere che questa causa deve esser decisa molto più per la via del fatto, che per quella del dritto. I principj generali stativi proposti, non possono essere suscettibili della menoma difficoltà. La legge ascolta sempre favorevolmente le giuste pretensioni di un minore, che dimanda di rientrare nel possesso del suo bene, o siane stato spogliato dagl' artifizj d'un tutore infedele, o sia stato sorpreso dalle promesse di un acquirente; finalmente sia stato egli tradito dalla propria debolezza, e dalla poca estensione de' suoi lumi. Ma queste massime generali scritte in tutte le leggi, e che per la loro equità se le può risguardare come una spezie di dritto delle genti, o anche di dritto naturale, sarebbono inutili per la decisione di questa causa, dove venisse stabilito con certezza di prove, che il minore a pro del quale oggiorno si parla, avesse perduto una considesabile porzione del suo bene; che il feudo di Bellecourt, nel quale, quei che lo rappresentano dimandano di rientrare in quest' oggi, fosse stato alienato a vil prezzo, senza necessità; senza utilità per negligenza o per collusione d'un tutore, per dolo, e per artifizio di un acquirente, che viene accusato di avere cospirato alla perdita, ed alla ruina di un minore esposto dalla debolezza dell' età a qualsivoglia genere di sorprese. Quì appunto riducesi

si la difficoltà tutta di questa causa, e su questo unico perno s'aggirano le quistioni tutte e di fatto, e di dritto, che si agitarono in quest'udienza; quistioni, la di cui spiegazione non può esser sommaria, e la di cui decisione sarà sempre difficile, attesa l'incertezza, ed il bujo, che regnano in tutti gli atti, ne' quali fu fatto parola de' dritti del minore sul feudo di Bellecourt.

Per proporvi con qualche ordine le diverse riflessioni, che noi crediamo dover fare su di una causa cotanto estesa, noi la divideremo in tre parti, che racchiuderanno tutte le quistioni, e le difficoltà tutte su cui dovete proferire il giudizio. Prima di tutto noi porremo in esame se Paolo di Guillard abbia potuto mai esser risguardato qual proprietario del feudo di Bellecourt, e faremo il possibile affine di dilucidare questo dubbio di cotanto peso, che da amendue le Parti fu discusso con tanta esattezza. La seconda quistione subordinata alla prima consisterà nel sapere se la natura e l'importanza de' dritti venduti, non sieno un sufficiente appoggio onde far sperare al minore il benefizio della restituzione, supposto anco che questi dritti gli avessero dato unicamente il titolo di creditore, senza dargli quel di proprietario. Finalmente dopo avere stabilito la vera qualità del minore, e de' beni alienati, ci metteremo ad esaminare se siano state eseguite le formalità tutte prescritte dalle leggi per l'alienazione de' beni di un minore; se il minore sia stato leso, e se la lesione, ch'ei

sof-

soffre sia del numero di quelle che la legge vindica col taglio degli atti che lor serviron di fondamento.

Prima parte.

Noi supporremo subitamente qual principio costante in fatto, che gli eredi del minore non possono allegare titolo alcuno di proprietà, fuorchè quello della donazione fatta da Maria Robertet a Luigi di Guillard di lei figlio, del feudo di Bellecourt nell'anno 1581; perciò non ci fermeremo già ad esaminare le diverse induzioni volute trarsi da amendue le Parti, le enunziazioni che si trovano nel parere de' congiunti, nel contratto di vendita, nella dimanda del Guyet, tutore di Paolo Guillard, e del signor Perachon. Una quistione di tanto peso, qual è quella della proprietà non deve già decidersi con prove di questa natura; e chi vuole assicurarsi la qualità di proprietario bisogna che metta fuori o titoli autentici, o atti solenni, o contratti di vendita, o donazioni, o giudizj, o finalmente si vaglia delle forze della prescrizione. Queste sono le uniche prove legittime, tutte le altre non pure riescono imperfette, ma assolutamente inutili, ed incognite alla giustizia. Supposto eziandio, che in qualche dimanda, in un parere di congiunti, o anche in un contratto di vendita fosse stato espresso che la qualità di proprietario apparteneva a Paolo di Guillard, dove poi si faccia toccar con mano per via di

di prove irrefragabili, che mai altro non ebbe che la qualità di creditore, a prove di tal fatta potrà mai egli contrapporsi un' enunziazione vaga e generale, una qualità assunta senza legittimo contradditore, mai valevole ad impartire il titolo di proprietario? Dove a rincontro con autenticità di atti venghi giustificato, che il minore era proprietario de' beni alienati, quale induzione potrà mai trarsi da alquanti atti di lieve momento, ne' quali egli si diede la sola qualità di creditore? Queste induzioni non che inutili, fanno così a' cozzi tra di loro, che basta il riferirle per distruggerle. Ove dicasi che nel parere de' congiunti si dà facoltà al tutore di vendere il feudo di Bellecourt, è cosa facilissima il rispondere, che il tutore in quello stesso parere propone unicamente di vendere i dritti e le ipoteche del minore su Bellecourt; il parere deve esser riportato alla proposizione; e per la vendita di Bellecourt, si deve intendere puramente la vendita de' dritti su Bellecourt. Se poi pretendesi cavare qualche argomento dall' esporre che fa il tutore nelle lettere di taglio prese da lui contro la vendita fatta al Pocque, qualmente il padre d' Arcy vendette Bellecourt, puossi ben anco rispondere non aver parlato il tutore di questa vendita se non se come d' una vendita di dritti, unicamente autorizzata dallo stesso parere de' congiunti. Bisogna di più aggiugnere ch' egli è certo tra le Parti, che il padre d' Arcy avea venduto puramente dritti ed ipoteche; eppure questa medesima vendita è

qua-

qualificata in molti atti, qual vendita del feudo di Bellecourt. Dunque quando anche venissero allegati molti atti, che parlassero della vendita fatta dal Guyet, come di vendita della proprietà, non se ne potrebbe dedurre veruna conseguenza, che veramente fosse stata venduta la proprietà.

L'argomento tratto dal contratto di vendita fatta al signor Perachon, nella quale è espresso che si vende il luogo, il feudo, il sito, e la tenuta di Bellecourt, ed in seguito i dritti e le ipoteche del minore, sembra portar con se armi difficilissime da ribattersi; eppure non prová nulla, perchè in progresso del contratto è detto, che il signor Perachon potrà farsi aggiudicare, dove gli torni comodo, la proprietà del feudo; dunque il minore non l'aveva.

La dimanda, presentata li 12 maggio 1654 dal signor Perachon, non ha già migliore aspetto. E' vero, ch' egli espone d'avere acquistato il feudo di Bellecourt; ma oltre l'essere questo relativo al contratto, che spiegasi come l'abbiam osservato, ista egli con quella dimanda perchè gli sia permesso di far sequestrare il feudo di Bellecourt sull'eredità vacante di Maria Robertet; dunque egli non riconosce che la proprietà appartenga al minore. Se da questi atti potessero trarsi alcune induzioni, sarebbono queste poco favorevoli alle pretensioni del minore; ma senza fermarci a queste presunzioni, portiamoci ad esaminare le legittime prove, ed i veri argomenti, con cui può stabi-

bilirsi la qualità del minore. Noi ripetiam quì un altra volta, non potersi trarre cotali argomenti se non che dalla donazione di Maria Robertet fatta a Luigi di Guillard primo di questo nome.

Quest' atto noi lo possiamo ravvisare sotto due aspetti; rispetto cioè al suo principio, e rispetto a quel che li venne dietro. Quanto al principio è un atto solenne, fornito di tutte le formalità necessarie; non solo si ha voluto fare insinuar questa donazione, ma ebbesi fin anche la scrupolosa esattezza di farla registrare per soddisfar all' editto, che aveva ordinato poco tempo prima che tutti gli atti fossero registrati. Il perchè questa donazione non può essere suscettibile d' attacco, dove venga semplicemente considerata in se stessa, e nel suo principio. Ma le conseguenze di quest' atto non sono state così felici come il cominciamento. Noi entreremo subito in esame quali sieno state le conseguenze di un tal atto durante la vita di Luigi primo di Guillard donatario. Sopravvisse egli trentacinqu' anni alla donazione; ed appunto in quest' intervallo fa d' uopo esaminare, s' abbia potuto essere prescritta. Il tempo, che seguitò la morte di Luigi di Guillard primo di questo nome, donatario, è stato interrotto da tante minorità, che forse si durerebbe fatica a trovare che una prescrizione sospesa tante volte avesse potuto finalmente terminare il suo corso. Supponendo in seguito, che non vi sia stata prescrizione, esamineremo se Paolo di Guillard

pos-

possa esser risguardato qual erede del donatario. Quanto alla prima quistione, che consiste nel sapere se la donazione sia stata prescritta durante la vita del donatario, dove noi volessimo discuterla in tutta quanta la sua estensione, potrebbe essa sola formare il soggetto di una causa particolare. Noi esaminerem mo dapprima il progresso del dritto rispetto ad una tal materia. Sarebbe cosa agevole il far vedere che ne' primi tempi, la donazione non era perfetta, se non aggiugnevavisi o il vincolo di una stipulazione, o le solennità della emancipazione, o la forza della tradizione. *Lex Sentia mancipationis necessitatem remisit in conjunctos personas; divus pius traditionis; Justinianus cujuslibet solemnitatis; & voluit nudo consensu donationem perfici. L. Si quis argentum §. 3. Cod. de Donat. Vide. Tal. Gothofredum ad legem 4. Cod. Theod. de Donanionibus.* Perciò, *dominum transit recta via in donatarium.* Dal che ne conseguita che *actio in rem donatario competit, qua possit rem donatam vindicare; nec tantum adversus quemcumque possessorem, & hoc jus apud nos servatur. Cæterum alia etiam actio ex donatione nascitur; nempe in personam, si donator caverit se præstiturum uti frui liceret.* E' uno sproposito il dire che un donatore *de evictione non tenetur*, allorchè trattasi del suo fatto proprio, o allor quando *de evictione cavit.* Applichiamo questi principj. Egli è certo che al tempo della donazione non vi fu nè vera, nè finta tradizione. Noi diciamo nè vera nè finta, perchè

le

le leggi in questa materia stabilirono una finzione, l'effetto della quale è grandissimo in rispetto alla prescrizione. *Retentio usus fructus pro traditione est... L. Si quis argentum, §. 3. Cod. de Donationibus. Hujus autem fictionis hic effectus est ut quandiu donator in possessione rei donatæ versatur, præscriptio procedere non possit, quia donator precario, & alieno nomine possidet.*

Quì non v'è riserva d'usufrutto, non riservasi nemmen quello che era stato acquistato dal Mutin in forza dell'ipoteca *accordatagli, del feudo di Bellecourt*. Perciò Luigi Guillard donatario acquistò due azioni. 1. Una reale, e contra Maria Robertet, e contra il Mutin; 2. Una personale contro di Maria Robertet, obbligata ad assicurarlo da qualunque molestia che li potesse venir fatta, ed a farlo godere pacificamente de' beni da essa donatigli. Queste due azioni sono della natura di quelle che sono prescritte col passar di trent'anni. Leg. *Sicut 3. Cod. de præscriptione 30, vel 40 annorum*.

Viene opposta la possessione del Mutin qual ostacolo alla prescrizione; ma quest' anzi doveva interromperla. Il donatario, come non possedente il feudo statogli venduto, doveva rivolgersi contro il possessore; come poi non godentene, doveva intentare un' azione d'indennità contro la donatrice, *quæ caverat de evictione*. Aggiugniamo, che quand' anche non avess'ella promesso di assicurare dall'evizione, vi sarebbe stata non pertanto obbligata, in atte-

teso che l'evizione, o per dir meglio l'impedimento non poteva essere imputato ad altri che alla donatrice, come quella che aveva ipotecato il feudo al Mutin.

A favor di Luigi di Guillard non v'è nessun privilegio nè di età, nè di persona. V'è un silenzio di trenta cinqu'anni. La prescrizione è acquistata. Ma supposto eziandio che non vi fosse prescrizione, Paolo di Guillard è forse erede di Luigi primo di Guillard donatario? Primo principio. Non può essere stato che erede mediato, o immediato. Non si può dire ch'ei sia erede immediato. E' nato venti quattr'anni dopo la morte di Luigi di Guillard primo di questo nome. Rimane, ch'ei sia stato erede mediato, da parte di suo padre, che era figlio del donatario. Noi dunque abbiamo ad esaminare se Luigi di Guillard secondo, sia mai stato erede di suo padre. Tre argomenti egualmente invincibili per provare, che non mai si è potuto dargli un siffatto titolo. 1. Prova negativa. Egli non l'ha assunto. 2. Pigliò una qualità incompatibile, e Paolo di Guillard di lui figlio continuò a prendere la stessa qualità 3. L'eredità di Luigi di Guillard è stata vacante fin dall' anno 1618. Esaminiamo separatamente siffatti argomenti. Il primo fatto, che non vien messo in contingenza da veruna delle Parti, si è che Luigi di Guillard secondo, non pigliò mai la qualità di erede di suo padre; che in tutto quanto il corso della procedura, Paolo di Guillard ha sempre operato come erede di Luigi

secondo, che era erede di Maria Raguier. Non si troverà nessun atto, nessuna dimanda in cui assumesse egli la qualità di suo avo. Quì adunque non si può applicare la massima dello statuto municipale, il *vivo succede al morto*. Gli eredi per verità succedono con pienezza di dritto, ma non sono eredi necessarj. *Non si può sforzare alcuno ad essere erede quando nol voglia*. Questa è un'altra massima del dritto francese, non contraria alla prima. Se l'eredità fosse aperta da poch'anni in quà, forse potrebbe dire che Paolo di Guillard sarebbe ancor mo in tempo di assumer la qualità di erede di suo avo. Ma quest' eredità fu aperta nel 1618, ed ei morì solo nel 1678. Nel riflessibile spazio di ben sessant' anni, nè egli nè suo padre non fecero mai uso della qualità di eredi di Luigi di Guillard. Dopo questo, non solo non si può dimandare in veruna guisa la prova della loro rinunzia, ma è forza anzi il riferire la prova della loro accettazione. *Hæres quidem, qui deliberat, si suus sit, hæreditatem trasmittit, dummodo decedat intra annum ex quo cognovit se hæredem esse*. L. 19. Cod. *de jure deliberandi*. Nel nostro caso peculiare, Luigi di Guillard secondo, è mancato ventitre anni dopo la morte di suo padre; perciò in dritto si presume ch' egli v' abbia rinunziato. In secondo luogo non solo non è vero che Luigi di Guillard, o Paolo di Guillard di lui figlio accettassero mai l' eredità di Luigi primo di questo nome; ma anzi presero ambidue una qualità incompatibile con quella d'

ere-

erede ed è la qualità d'erede di Maria Raguier, la quale andava creditrice da Luigi di Guillard il primo di questo nome.

Se fosse quì necessario d'entrare in esame sul potersi, o non potersi in dritto far confusione nella persona d'un minore, potrebbesi sostenere fondatamente che tale è la regola generale, che ammette due sole eccezioni. L'una rispetto agli eredi che ripigliano i beni in quel medesimo stato in cui erano allorchè furon deferiti al minore mancato prima dell'essere arrivato alla maggiorezza. In tal caso supponesi, ch'ei sia morto nel medesimo tempo di suo padre, o almeno un istante dopo; e si collegano le due estremità per impedire che i suoi beni non abbiano potuto cangiar di natura durante la di lui minorità. La seconda eccezione si è che allor quando il minore è divenuto maggiore, può ancora scegliere quel de'dritti incompatibili, che gli torna bene di ritenere.

Le peculiari circostanze di questa causa ci dispensano dall'esaurire una tal quistione: quì non si tratta già di un minore. 1. Luigi di Guillard secondo, era maggiore allorchè mancò di vita. Sopravvisse a Maria Raguier sua madre, ed è morto suo erede. La confusione si è di pien dritto nella sua persona, ed avendo preferito la qualità di creditore a quella di proprietario, il minore non ebbe già scelta da fare. Si determinò ad assumer la qualità di creditore. 2. Paolo di Guillard divenne anch' egli maggiore nel 1664. Visse ancora quattordici anni, e fino alla morte assunse costante-

mente la qualità d' erede di Maria Raguier. La confusione fecesi adunque nella sua persona; ed il dritto del credito la vinse su quel di proprietà. 3. L' eredità di Luigi di Guillard fu abbandonata. Fu creato uu curatore nel 1618: molte carte comprovano questo. 1. La sentenza del Bailio di Sens dell' anno 1618, la quale liquida i dritti di Maria Raguier contro un curatore all' eredità vacante di Luigi di Guillard suo marito primo di questo nome 2. Un giudizio dell' anno 1621 pronunziato contro lo stesso curatore, che aggiudica a Maria Raguier le terre di san Clemente d' Arcy, e di Montmorillon 3. Una dimanda del Guyet, tutore di Paulo di Guillard, prodotta l' anno 1654, nella quale egli espone che il minore non ha per tutto il suo avere, che i dritti di Maria Raguier; poichè le eredità di Andrea di Guillard, e di Maria Robertet, e di Luigi di Guillard primo di questo nome, furono lasciate giacenti. Se quelle eredità furono abbandonate, se vi fu creato un tutore, ne conseguita che Luigi di Guillard non è stato erede di suo padre. Da un tal fatto si posson trarre due argomenti, che non ammettono attacco. 1. Aggiugnendo questo terzo argomento al primo, dall'un lato si trova il silenzio degli eredi di Luigi di Guillard, e dall' altro un curatore creato all' eredità vacante. In tale stato, egli è fuor di quistione che Paolo di Guillard non potette essere erede che *ex persona patris*, e mediatamente. Ora ella è cosa impossibile, che suo padre gli ab-

abbia trasmesso il proprio dritto; perciocchè la sua eredità era vacante sin dall' anno 1618. Luigi di Guillard non è morto che nel 1639. Non si può nemmen dire ch' egli abbia deliberato; e quando appresso di noi venisse accordato un tempo più lungo di quel d' un anno per deliberare, questo non potrebbe giammai avvenire, allorchè v' è un curatore all' eredità vacante. La vacanza suppone la rinunzia, e chi rinunziò ha cessato di deliberare. Quindi Luigi di Guillard più non deliberava, dunque ha rinunziato; se ha rinunziato, dunque non ha potuto nulla trasmettere. 2. Luigi di Guillard, e Paolo di Guillard sono eredi di Maria Raguier, ed in conseguenza la rappresentano: ora Maria Raguier s' è fatta aggiudicare le terre di s. Clemente d' Arcy, e di Montmorillon, contro un curatore creato all' eredità vacante di suo marito, dunque si può dir con tutta verità, che la qualità di curatore all' eredità vacante, è riconosciuta contro Luigi di Guillard, e Paolo di Guillard suo figlio, e che l' han confermata ogni giorno, godendo delle terre di s. Clemente d' Arcy, e di Montmorillon, come eredi di Maria Raguier, che non possedeva queste terre che in forza unicamente dell' aggiudicazione statale fatta contro il curatore all' eredità vacante. Perciò non si può in veruna guisa fingere nessun dritto di proprietà nella persona del minore. Dove si consideri la persona del donatario, v' è prescrizione; dove si esamini la persona de' suoi figliuoli, non sono essi gli eredi. Tre argomenti tolgon lo-

ro una tal qualità. 1. Il silenzio di sessant' anni e più; 2. Incompatibilità della qualità da loro assunta; 3. Curatore creato all' eredità vacante, la di lui qualità è riconosciuta da loro medesimi.

Altro non ci rimane che di rispondere ad alcune obbiezioni state fatte dagli eredi del minore, e da' suoi rappresentanti.

Prima obbiezione. La rinunzia fu fatta in minorità, supposto anche che vi sia stata; ma fatto sta che non si è badato, che coloro, che hanno rinunziato, sono pervenuti all' età ottima, e non pertanto non hanno reclamato contro di queste rinunzie; e che ben lungi dal provvedersi contro di tali atti, confermarono anzi quel che avevano fatto in minorità; e ciò appunto col pigliar che fecero la qualità d' eredi di Maria Raguier.

Seconda obbiez'one. Che Filippo di Guillard rinunziando all' eredità di Luigi primo, si è riservato i suoi dritti paterni sul feudo di Bellecourt, e che nell' anno 1646 prese lettere di benefizio d' inventario: il fatto si è, che quì non si tratta già dell' eredità di Filippo, ma sibbene di quella di Luigi suo fratello; e da un altra banda questa riserva era fatta troppo tardi, e dopo l' acquisto della prescrizione.

Terza obbiezione. Che Maria Raguier fu surrogata dal giudizio dell' anno 1626 ne' dritti del curatore all' eredità vacante di Maria Robertet. 1. Questo giudizio è una prova di più per far vedere che la proprietà del feudo di

di Bellecourt restò sempre nella persona di Maria Robertet. Maria Raguier s'è fatta surrogare ne' dritti del curatore all' eredità vacante di Maria Robertet: dunque essa riconobbe ch' egli aveva questa proprietà; ora il minore lo rappresenta. 2. Questo giudizio non dà un dritto di proprietà a Maria Raguier; ma unicamente un privilegio affine di esser pagata anzianamente a tutti i creditori, attesochè quant' ella aveva operato, ciò era in loro comun vantaggio.

Quarta obbiezione. Viene opposto, che i dritti di Maria Raguier esaurivano intieramente il feudo di Bellecourt: questo prova ch' ella aveva dritto di farsi aggiudicare il feudo ma non già ch' essa l' abbia realmente fatto.

Quinta obbiezione. Essa aveva il dritto del Mutin: ma fatto sta che il Mutin non aveva il dritto di proprietà.

Seconda Parte.

Dopo quanto vi fu spiegato, noi siam d' avviso essere indubitabile che il minore non è mai stato proprietario. Rimane da considerarlo qual creditore. Aveva egli due sorte di crediti. 1. Dritti ed ipoteche di Maria Raguier acquistati col suo contratto di nozze: 2. Credito privilegiato in forza del rimborso fatto al Mutin. La somma de' suoi dritti monta a lire 65000. Li suoi dritti avevano una forza capace di esaurire il feudo di Bellecourt, come il fecero effettivamente in progresso. Il minore, poteva farsi aggiudicare il feudo pe' suoi crediti: noi

risponderemo in progresso alla dimanda, con la quale si vuole ch' egli abbia voluto esercitare una tale azione, e ne sia stato poscia rigettato. Esaminiamo per ora se dritti di una tal natura non abbiano potuto esser venduti con quelle medesime formalità, che si osservano nella vendita de' beni stabili; e se la lesione, che pretendesi essere stata sofferta dal minore, sia capace di fargli ottenere il soccorso della restituzione.

Il progresso del dritto su tal materia, è necessario da osservarsi. 1. *Imperator Severus prohibuit ne prædia rustica, aut suburbana minorum sine decreto alienarentur; nil de prædiis urbanis, aut de mobilibus pretiosis statuit. Prudentum interpretatio imperatoris prohibitionem produxit ad eumfiteusim, usumfructum, servitutem, lapidicias, & jus* embateuticon, *hoc est jus ingrediendi in possessionem rei pignoratæ. Epitome legum. 1. & 3. ff. De rebus eorum, qui sub tutela. Tum Costantinus vetuit ne prædia urbana & res mobiles pretiosæ, veluti gemmæ, vestes, servi sine decreto alienarentur. Epitome legis* 22. *Cod. de administratione tutorum.*

Una tal giurisprudenza ha la sua base e fondamento sull' equità. Non tanto la natura, quanto l' importanza, de' beni, servì di principio alla proibizione d' alienare. Se un mobile, è più prezioso d' un immobile deve forse esser più permesso ad un tutore di alienarlo?

Applicazione di queste massime. Due ragioni dovrebbono far risguardare i dritti del minore quai beni immobili. 1. L' interpretazione de' giureconsulti, che assoggettarono l' aliena-

zio-

zione del dritto da essi chiamato *embateuticon*, a quelle stesse formalità, cui va sottomessa l'alienazione de' fondi di un minore. Questo dritto non ebbe mai una circostanza così necessaria da dovere essere ben ponderato, quanto nella spezie di questa causa. Amendue le Parti concordano, che il minore in forza de' suoi crediti veniva ad esaurire più dell' importar della proprietà del feudo di Bellecourt; e per conseguenza poteva mettersi al possesso di questo feudo. 2. Se uno schiavo, se abiti, se pietre preziose non possono essere distratte senza le dovute formalità, con assai più forte ragione, dritti che ascendono alla somma di lire 65000, mobile molto più prezioso di que' di cui parla la legge non potranno essere alienati senza di tai cautele. Finalmente, quantunque il minore non avesse la proprietà, rigorosamente parlando, tuttavia tra' suoi dritti, e que' d'un proprietario c'era così piccola differenza, che la vendita statane fatta deve essere risguardata qual vendita d'una proprietà, serva in conseguenza delle stesse formalità. Se queste massime sono certe ed indubitate nel dritto, nol sono già meno nel fatto. In tre atti del pari solenni fu riconosciuta la necessità di vendere questi dritti con quella stessa circospezione, che viene usata nella vendita de' beni stabili. 1. Nelle lettere di taglio ottenute contro il contratto di vendita fatta al Pocque, il principale appoggio delle quali fondasi sul non essersi osservata veruna formalità nella vendita de' dritti del minore. 2. Nel giu-

giudizio che su di un tal fondamento confermò esse lettere. 3. Nel parere de' congiunti stato fatto per la vendita de' dritti del minore su Bellecourt fatta dal Guyet. Perchè mai consultar i congiunti, se trattavasi unicamente dell' alienazione di un mobile? Il perchè egli è chiaro, e piano, che quelle stesse formalità, che la legge avrebbe richiesto per l' alienazione del feudo di Bellecourt, con pari necessità dovevano essere osservate nell' alienazione de' dritti del minore sullo stesso feudo.

Ora rimanci da esaminare se quella medesima lesione, che sarebbe bastata per annullare la vendita della proprietà basti per far ottenere al minore la restituzione de' suoi dritti venduti. Primo principio. Un minor che provi la lesione vien sempre ritornato ne' suoi dritti. Secondo principio. Quì non va già in quistione la vendita di un mobile, ma quella di un effetto, che dalle legge vien considerato qual immobile nella persona di un minore. Terzo principio. E' un errore massiccio il dire che la restituzione venga concessa a minori nell' unico caso della vendita de' loro beni stabili; mentre anzi può dirsi con tutta verità non esser questo il caso preciso, in cui la legge accorda a' minori il beneficio della restituzione *in integrum*. Per rientrare nel possesso de' loro beni stabili, essa apre loro un altra strada, ed è quella della nullità delle alienazioni fatte senza osservare le formalità da essa prescritte: *manente actione pupillo & in rem, & in personam, si potuerit*

vit probare obreptum esse prætori. Quì non occorre già applicar quella massima così ricantata, e così poco intesa, *vie di nullità non han luogo in Francia*, poichè ammette essa una generale eccezione allor quando c'è una legge o una consuetudine, che pronunzia la pena di nullità. Ora nel nostro caso la pena di nullità vien pronunziata dall'ordinanza del 1639, art. 134. Il rimedio della restituzione *in integrum* è dunque una strada di più pel minore allorchè fu venduto il suo senza far uso delle formalità richiestevi; ed esso rimedio gli è assolutamente necessario in due puri e semplici casi, allorchè contrasse soltanto di effetti mobili, o allor quando i suoi beni immobili furon venduti a basso prezzo, ma con tutte le formalità volutevi. Quest'è quanto viene appunto espresso nella legge 49 ff. de *Minor. Si res pupillaris, vel adolescentis, distracta fuerit, quam lex distrahi non prohibet, venditio quidem valet; verum si grande damnum pupilli, vel adolescentis versatur, etiam si collusio non intercessit, distractio per integrum restitutionem revocatur*. Si può altresì aggiugnere la legge *Tutor*, del medesimo titolo. Bisogna osservare le circostanze tutte di questa legge. Quarto principio. Legge 44, ff. de *Minor. Minoribus etiam in lucris subvenitur, si quod acquirere emolumentum potuerunt, obmiserint*. Perciò inutile si è l'esame se quel che fu venduto sia mobile, o stabile. Raccogliamo tutti questi princìpj. Bene del minore fu il ben venduto. Un minore leso può sempre esser ritornato

nato ne' suoi dritti. Questo bene vien risguardato dalla legge qual bene immobile; e quand' anche fosse un mobile, una lesione di conseguenza sarebbe bastevole per indurre speranza di restituzione. Per ultimo, senza fare esame se il ben venduto sia un mobile, o un immobili, basta che il minore abbia perduto l' opportunità di trarre un vantaggio di conseguenza. In questo caso peculiare noi possiamo dunque conchiudere, che se le formalità prescritte per la vendita del bene di un minore, non furono osservate, s' ei risente il danno di una perdita riflessibile, deve ottenere la restituzione *in integrum*.

Terza Parte.

Vi son due cose da stabilire. 1. Che queste formalità non furono eseguite. 2. Che il minore ha sofferto lesione. La legge prescrive due formalità essenziali, la di cui omissioni basta per annichilare la vendita fatta de' beni di un minore. Una tal vendita deve essere necessaria, deve essere solenne. Qual necessità di vendere i dritti del minore su Bellecourt? Vien opposto in primo luogo, che quelli erano dritti incerti che tornava bene a venderli. Un tal appoggio vien distrutto dal fatto. Il dritto del minore è anziano a quello di qualsivoglia creditore, ed è capace di assicurargli senza veruna contraddizione la proprietà del feudo. Egli era obbligo del tutore il fare aggiudicare questo feudo a chi era soggetto alla

sua

sua tutela. Pretendesi ch' ei v' abbia soddisfatto in forza di una dimanda presentata in pendenza delle lettere di taglio contro il contratto stipulato col Pocque, con la quale insta che il luogo di Bellecourt fosse aggiudicato al suo minore in conto de' crediti del medesimo. Ma ecco due risposte, che non ammettono replica. 1. Questa è una dimanda fatta innanzi tratto, e presentata senza legittimo contradditore. Faceva d' uopo presentare una tal dimanda contro i creditori, e non mai contro l' acquirente de' dritti del minore contro il quale si agiva. La corte non poteva pronunziare su di una tal dimanda al tempo che fu presentata. 2. Il signor Perachon aveva i dritti del Guyet al tempo che fu pronunziato il giudizio, il quale non badò a questa dimanda. Apparisce da una dimanda de' 12 Maggio 1654, che appunto il signor Perachon aveva ottenuto questo giudizio sotto il nome del Guyet. Non deve recare stupore, che il signor Perachon, che cercava la sua sicurezza non abbia insistito sulla confermazione di quella dimanda. Per assicurargli la proprietà, vi voleva un decreto. Se è vero che il signor Perachon fu lasciato padrone dell' istanza delle lettere di taglio prese contro la prima vendita, dunque i vantaggi del minore furon lasciati in abbandono.

S' è detto in secondo luogo che il minore era oppresso di debiti. Se ne possono distinguere di due sorti. 1. Que', cui era tenuto di soddisfare come erede della signora della Chevalerie.

rie.

rie. Questi primi debiti non possono meritare alcuna considerazione, mentre il minore rinunziò alla di lei eredità. 2. I debiti proprj del minore, che calcolandosi anche alcuni debiti mobiliari di picciola importanza, non ascendono che a lire 35000. Il minore aveva due sorte d'effetti più che bastevoli onde soddisfare al pagamento di essa somma. La prima specie era composta de' frutti scaduti della possessione di Bellecourt, stati venduti pel prezzo di ventiquattro mille e tante lire, tuttocchè con un aggiudicazione immatura e clandestina. La seconda specie era di mobili che oltrepassavano la somma di lire 20000. Il tutore stesso è quegli che ce lo fa sapere nelle lettere di taglio prese da lui nel 1652. Il contratto di vendita fatta al signor Perachon, è del 1659. Dato pure, il che poi non apparisce, che il tutore non avesse avuto tralle mani fondi sufficienti onde supplire a tutti i debiti, doveva piuttosto tor danari ad interesse, di quello sia vendere un effetto di cotanta considerazione. *Item prætor æstimare debebit utrum vendere, an potius obbligare permittat; ne propter modicum æs alienum, magna possessio distrahatur*, L. 5, §. 10, *ff. De eorum, qui sub tutela ec.*

Noi quì non vogliamo già accusare il tutore di frode, di collusione, d' intelligenza con l' acquirente; ma il minore non è già meno da compiangere, allorchè viene spogliato del suo per negligenza del tutore, di quello sia allor quando n' è privato per corruzione del medesimo. *Tutor, urgentibus creditoribus, rem pu-*

pupillarem bona fide vendidit... Quæro cum urgentibus creditoribus ditracta sit, nec de sortibus tutoris merito quippiam dici potest, an pupillus in integrum restitui potest? Respondi cognita causa æstimandum: nec idcirco, si justum sit restitui, denegandum id auxilium, quo tutor delicto vacaret. L. 47, ff. de minoribus. Osservate le differenze di questa legge col caso presente, *urgentibus creditoribus*.

Vediamo adesso se questa vendita fu solenne. Dicesi che si è consultato i congiunti tanto da lato di padre, quanto da quel di madre. Eppure non vi furono congiunti materni, nemmeno il signor di Pertus, che era il tutore surrogato. Si trattava della vendita di un ben materno. I congiunti da lato di padre, che sottoscrissero il parere, portano tutti nomi così illustri da non perire che con questa augusta compagnia; ma che dalle moltiplici funzioni delle loro dignità, dalla grandezza delle loro occupazioni furono costretti di rifidarsi su quella storia, che il tutore volle far loro.

Queste formalità tutte poco deciderebbono, se la loro omissione non avesse apportato pregiudizio alcuno al minore. Il perchè la più gran quistione e l'ultima, che noi dobbiamo esaminare, sta nel sapere se il minore abbia patito lesione. Convien distinguere la vendita del fondo da quella de' frutti. Quanto al fondo, n'è incerto il valore. Vuolsi, che nell'anno 1447 stesse al prezzo di 900 lire di rendita; e nel 1576 fosse ipotecato al Mütin per 6800; poi nell'anno 1642 venduto

per

per 16500; poscia nell'anno 1653 l' abbia comperato il signor Perachon pel prezzo di 40000 lire. Nelle circostanze in cui siamo, sarebbe malagevole il poter trovare una prova della lesione pretesa soffrirsi dal minore nella vendita del fondo. Non si fa comparire persona alcuna, che offra di darne di più.

Quanto a' frutti v'è una intiera lesione. *Prima riflessione*. Il signor Perachon non pagò mai nulla per gli frutti. Il fondo solo fu aggiudicato pel prezzo di 40000 lire in circa. Ora egli è chiaro, e notorio non aver lui mai pagato, che sole lire 16000. Il soprappiù, che monta a 24000, gli torna in puro guadagno.

Seconda riflessione, C'è verisimiglianza che siffatta aggiudicazione si facesse ad un prezzo meschino 1. Dapprima nella vendita fatta al signor Perachon vi s'eran compresi i frutti. Fu forza di separarli in seguito; e tuttavia il prezzo importato dal contratto non fu accresciuto di nulla. 2. Quegli che si rende aggiudicatario è il Mercier servo del signor Perachon.

Terza riflessione. I dritti di Maria Raguier son venduti per lo prezzo di lire 40000. Il signor Perachon ne ritragge 63500. Eccola prova scritta della lesione.

Quarta riflessione. Nell'aggiudicazione c'è nullità. Questi frutti spettavano a Maria Raguier, surrogata ne' dritti del Mutin, tuttavia vengono aggiudicati sull'eredità di Maria Robertet. Viene opposto che il signor Perachon fece delle spese che ascendono a otto o nove mil-

le

le lire; ma fatto sta che il Perachon fece tali spese volontariamente e senza dritto di ripetere, come risulta dalle parole, con cui è concepito il contratto. Vien pure opposto, che dal tempo della vendita fatta nell'anno 1653, fino al giudizio in ordine nato nel 1661, sonno scorsi otto anni; e che gli interessi di 40000 ascendono durante quel tempo alla somma di 16000; ma a quel che si vede, non s'ha fatto riflessione, che nel corso di quegli ott'anni, il signor Perachon godette de' frutti di Bellecourt. Non può egli certamente dimandare ad un tempo stesso ed i frutti della cosa, ed i frutti del prezzo. Superfluo il dire che vi sia stata un' affittanza giudiziaria; mentr' egli appunto godette sotto nome d' affittajuolo giudiziario.

Dove vogliam raccogliere il fin quì detto, noi troviamo, che il minore non aveva a dir vero la proprietà del feudo di Bellecourt, ma che i dritti da lui posseduti potevano quasi pareggiarsi ad una proprietà, e per questo dovevano andar soggetti alle medesime formalità; e che in forza di questi, il minore sofferente lesione, può a giusto dritto dimandar la restituzione, che queste formalità furono trascurate, che il minore soffre una lesione non già tale da bastare per un maggiore, ma sufficiente per un minore. Questi appoggj sono valevoli ad annichilare il contratto, e per una necessaria deduzione anco i giudizj, che non ne sono che le conseguenze. Il primo è un giudizio d'omologazione. Il secondo è il decreto, o l' aggiudicazione

della proprietà. Il terzo l'aggiudicazione de' frutti; ed il quarto è il giudizio d'ordine. Niente più facile del provare, che tutti questi giudizj sono unicamente la conseguenza del contratto di vendita. Questa verità non può esser messa in dubbio rispetto al giudizio d' omologazione. Il decreto porta in fronte il nome del Guyet; ma vi son tre prove certissime, che il signor Perachon era quegli che operava sotto di questo nome. 1. Il contratto che impartisce dritto al signor Perachon di farsi aggiudicare la proprietà del fondo. 2. La qualità del procuratore del Guyet. E' questi il Leleu procurator del signor Perachon, che non ha cominciato ad essere procuratore del Guyet, che allor quando il sig. Perachon volle far seguire l'aggiudicazione del fondo. Fino a un tal tempo il Tiercelet era stato procuratore del Guyet.

3. L'aggiudicazione in favore de' signori Berault e Vidault, nomi interposti dal signor Perachon. Le Parti ne convengono; e la pruova n'è scritta nelle transazioni, dalle quali il solo Perachon tragge profitto, tuttochè sieno stipulate a vantaggio de' signori Berault, e Vidault. Rispetto poi all'aggiudicazione de' frutti, Antonio le Mercier servo del signor Perachn è quegli che rendesene aggiudicatario. Per verità non occorrono altri appoggj per provare che il signor Perachon operasse sempre in esecuzione del contratto. Il giudizio d'ordine, da cui il Perachon tragge vantaggio rispetto ai crediti che acquistò dal minore, n'è

una

una nuova prova, nè può certamente sussistere dove vengano distrutti i primi.

Appoggi Generali contro tutti questi giudizj.

Minore non difeso.

C' è dolo personale per avere il signor Perachon, invece di operare in virtù del contratto, preso il nome del Guyet per far fare un nuovo sequestro reale, che forma la difficoltà tutta della quistion presente, come quello che dà luogo a distinguere l'aggiudicazione dal contratto.

Appoggi particolari.

Contro il Decreto. La dilazione per l' aggiudicazione non fu intimata al Chibert, procurator del prevosto de' mercanti, e degli schiavini di Lione. Giudizio del consiglio, che pronunziava una sospensione, intimato li 31 agosto 1656, contro il quale fu carpito un giudizio, che ordina che innoltre si passerà all' aggiudicazione. Conseguentemente fu fatta l' aggiudicazione il primo settembre 1656.

Contro l' aggiudicazione de' frutti. Questi frutti spettavano a Maria Raguier. Vengon venduti contro il curatore all' eredità vacante di Maria Robertet. Il giudizio d' aggiudicazione non si trova; ed appunto per questo non fu impugnato con lettere di taglio in forma di

dimanda civile. Aggiugniamo ch'esso non è che la conseguenza, e l'accessorio degli altri giudizj e del contratto; e per ultimo che impugnando il giudizio d'ordine si viene ad impugnare anche questo, stantechè il prezzo, sul quale si dà pagamento al signor Perachon, è composto egualmente e dell'aggiudicazione de' frutti, e dell'aggiudicazione del fondo.

Quantunque tutte queste formalità sieno d'importanza, bisogna però confessare, che il solo appoggio è la lesione. Perciò fa d'uopo altresì esaminare se questo sia il caso di annichilare tutti gli atti, oppure di dare al minore un' azione in supplemento. A tutto rigore vi sarebbe motivo di confermar le lettere di taglio, e le dimande civili; ma l'equità può far determinare ad appigliarsi al secondo partito per più ragioni. 1. Il minore lo dimandò nel giudizio d'ordine; il che poi non ottenne per non aver preso lettere. Si trova la stessa cosa nella dimanda civile del 1566, nella quale insta che il Perachon li restituisca le lire 25000 dal medesimo ricevute al di sopra del prezzo del contratto, se pur non vuol piuttosto ceder il feudo in giustizia per esser venduto una seconda volta. 2. Comechè i minori sieno sempre favorabili tuttavia *vix atque ægre restitutio conceditur cum res incertæ væneunt*. L. 7. §. 8, ff. de Minorib. Quì tutto era incerto; perciò il minore era meno favorabile. 3. Il favor degli schiavini; lettere patenti; giudizio del consiglio, e della corte. Essi rappresentano il signor Perachon. Ve n'è una prova scritta nella loro transazione

fin

fin quì impenetrabile, e nella surrogazione. Non possono eglino fare una causa separata da quella del signor Perachon; ma l'interesse della città di Lione può renderli favorabile; e non si torrà mai loro il godimento d'un feudo così interessante le loro cose. 4. Il comune vantaggio di tutte le parti di non ingolfarsi di nuovo in litigj, e nelle dispiacevoli conseguenze di un aggiudicazione per decreto. 5. Il minore è leso unicamente *nell'* aggiudicazione de' frutti, e *non in quella* del fondo.

Bisogna dare una facoltà di scegliere al signor Perachon, ed ai prevosti de' mercanti degli schiavini di Lione. Quindi noi siam persuasi della confermazione delle lettere di dimanda civile, se il signor Perachon, e li prevosti de' mercanti, e degli schiavini di Lione non amano piuttosto restituire le 24100 lire con gl' interessi, calcolando dal giorno dell' aggiudicazione.

Il giudizio definitivo fu conforme alle conclusioni, se non che importò la somma di 24100 *lire in vece di quella di* 25000. *Giudizio che ingiugne alle Parti di produrne le allegazioni in dritto al consiglio. Li* 21 *marzo* 1692.

ARINGA XVI.

Nella causa di monsignore Arcivescovo di Bourges, e di Monsignor della Brechere, nominato all' Arcivescovato d' Alby.

Trattavasi dell'esecuzione di una convenzione fatta nel tempo, che fu eretta la metropoli d' Alby, per cui il vescovo d' Alby aveva promesso di cedere al arcivescovo di Bourges a indennità una rendita in decime nette dalle porzioni congrue, ciò che era stato eseguito senza un nuovo atto, pel godimento, che l' arcivescovo di Bourges, aveva avuto delle decime di molte parocchie.

La quistione riducevasi a cercare, se l' aumento della porzione congrua sopravvenuto dipoi, dovesse essere a peso dell' arcivescovo di Bourges, che aveva di tal maniera acquistate queste decime, o s' ei potesse per tal ragione esercitare un diritto di regresso sui beni dell' arcivescovo d' Alby.

LA dignità delle chiese, la nascita ed il merito di que' che ne sostengono gl' interessi, le ragioni di dritto e d' equità, che si allegano dall' una parte e dall' altra, dividono in questa causa la protezione delle leggi, e capaci sarebbero di sospendere li suffragj de' giudici, dove questi potessero giammai essere concessi al favore delle persone. I fatti che servono di soggetto a questa quistione sono cer-

certi tra le Parti. Essi tutti si racchiudono nella spiegazione del concordato, il quale dopo aver dato motivo a questa causa, può nulladimeno essere risguardato come la legge che deve deciderla.

L'anno 1675 il re formò il disegno di proporre al papa l'erezione del vescovado d'Alby in arcivescovado. Molte ragioni degne della sua pietà e del suo zelo per la disciplina ecclesiastica l'indussero a prendere questa risoluzione. Elleno sono scritte nel concordato, che seguì tra monsignor arcivescovo di Bourges e monsignor vescovo d'Alby. La lontananza d'una parte de' suffraganei dell'arcivescovado di Bourges, che poneva un ostacolo all' unione ed alla corrispondenza, che deve passare tral capo ed i membri d'uno stesso corpo; la difficoltà, per non dire l'impossibilità, di poter far frequentemente la visita di una parrocchia cotanto estesa, la necessità inevitabile, ma soggetta a molti inconvenienti di far esercitare la spirituale giurisdizione da offiziali lontani dalla sede del metropolita; le scusa spesso legittime, e sempre plausibili, che la troppo grande distanza potrebbe fornire a que' vescovi, che cercherebbero d'esimersi dai concilj provinciali; e finalmente il rilassamento nella disciplina, lo spirito d'indipendenza, che questa lontananza poteva inspirare agli ecclesiastici, che sotto lo specioso pretesto di reclamare all'autorità del metropolita contro i giudizj de' loro superiori immediati, abbandonano per lungo tempo i loro benefizj, e violano

impunemente tutte le regole della Chiesa, che gli obbligano alla residenza; le intenzioni del re ed i giusti motivi, che l'eccitavano a fare questo cambiamento, furon seguiti dall' unanime consenso delle due Parti interessate, l'una e l'altra delle quali dichiararono, se essere pronte a sacrificare i loro particolari interessi agli avvantaggi che la chiesa poteva ritrarre da questa nuova metropoli.

Essi convennero di spiegare in un solenne concordato le clausole e le condizioni di quest' erezione. Ed onde rendere quest' atto più autentico il re nominò un commissario, perchè assistesse a suo nome al contratto, che sarebbe stipulato tra le due chiese. Fu scelto monsignor arcivescovo di Parigi per sostenere gl' interessi del re in quest' incontro. Per parte di monsignor arcivescovo di Bourges si acconsente alla disunione dei sei vescovadi, che prima erano suffraganei di questa chiesa. Si accordano al vescovo d' Alby quegli stessi dritti, quella stessa potestà, quella stessa giurisdizione, che l' arcivescovo di Bourges aveva avuta fin allora sulle altre cinque diocesi, che dovevano comporre all' avvenire una nuova provincia, di cui la chiesa d' Alby ne sarebbe il capo e la metropoli, senza però che questa disunione potesse pregiudicare alla qualità di patriarca e di primate degli Aquitanj, che monsignor arcivescovo di Bourges si riserva espressamente. Per compensare la chiesa di Bourges dallo smembramento di questi sei vescovadi, e per dare nel tempo stesso a monsignor arci-

ve-

vescovo di Bourges una rendita più considerabile di quella, di cui aveva goduto fino a quel dì, e più proporzionata alla sua dignità ed ai pesi, che l'accompagnano, monsignor arcivescovo di Bourges acconsente all'alienazione di 15000 lire di rendita annua, che si piglieranno sulle decime, ch'egli cederà di vicinanza in vicinanza nella sua diocesi, onde vengano unite ed incorporare alla rendita dell'arcivescovado di Bourges. Si regola in seguito la forma, con cui dee esser fatto l'apprezzamento di queste decime. Finalmente si spiega quali saranno i pesi, a cui dovranno esser soggette queste decime distratte dal vescovado d'Alby, ed unite all'arcivescovado di Bourges. Ma l'arcivescovo di Bourges s'impegna d'adempiere a tutti i pesi, ai quali il vescovo d'Alby era tenuto come decimatore verso le chiese, le decime delle quali saranno alienate. Egli s'obbliga anche di pagare *la settima parte e porzione di tutti gli altri pesi ordinarj e straordinarj*, come sarebbero, decime, dono-gratuito, spese dell'assemblea del clero, e generalmente tutte le tasse ed imposizioni, che sono state fatte, e che *potrebbero essere fatte in seguito* sulla rendita del vescovado d'Alby. Tali sono le obbligazioni alle quali l'arcivescovo di Bourges si sottomette. E sotto queste condizioni il vescovo d'Alby gli promette di darli 15000 lire di rendita in natura di decime libere da ogni porzione congrua, e *da tutti gli altri pesi fondiarj e signorili se ve n'ha*, termini riflessibili, che servono di motivo alla presente quistione.

An-

Anche la clausola, che segue immediatemente non è meno importante. Convengono le Parti, che se le decime accordate in compensazione all' arcivescovo di Bourges produranno in seguito una rendita più considerabile della somma di 15000 lire, monsignor arcivescovo di Bourges approfitterà di quest' aumento, *senza poter giammai essere obbligato a riportare*,, ciò ,, che eccederà la somma di 15000 lire; e se ,, all' opposto le decime rinunziate produranno ,, in seguito una somma minore di quella di ,, 15000 lire, *la diminuzione cadrà in pura* ,, *perdita* a carico dell' arcivescovo di Bourges; ,, *senza ch' ei possa ricercare alcun supplemento* ,, nemmeno per gli nuovi aggravj, tasse, con- ,, tribuzioni, riparazioni, e riedificazioni cui ,, queste decime potrebbero andar soggette ".

Noi quì non ispieghiamo le altre clausole comprese nel concordato. Ve n' ha di molte concernenti l' utilità de' capitoli delle due chiese, altre per cui monsignor arcivescovo d' Alby dichiara, che alienando le decime di certe parrocchie, ei non pretende d' alienare la giurisdizione o spirituale o temporale, ch' egli ha sulle parrocchie medesime. Noi non aggiugneremo nemmeno la spiegazione d' un' ultima clausola del concordato, con la quale le Parti stipulano respettivamente, che dopo d' aver ottenute le bolle, che aggradirà al papa d' accordare intorno all' erezione d' Alby in arcivescovado, si procederà alla distrazione attuale e reale delle decime, la rendita delle quali deve comporre la somma di 15000 lire. Vi si ag-

aggiungne che questa specifica divisione non fu promessa dalle Parti che per reiterarla più validamente d' innanzi il commissario, che sarà nominato dal papa per l' esecuzione delle bolle. Quest' atto si stipulò in atti di notajo a Parigi li 7 marzo 1645. Non apparisce che abbia avuto veruna esecuzione durante la vita di monsig. Dulude, ch' è stato l' ultimo vescovo d' Alby; con tutto ciò egli è verisimile, che in allora si prendesse a fare un progetto della distrazione, che doveva essere effettuata in seguito. Noi veggiamo in fatti che subito dopo la mancanza di monsig. Dulude, l' anno 1676 il re nominò con lettere patenti il sig. Desgouges avvocato al consilio, in economo del vescovado d' Alby su ciò che concerne *le decime contenute nel progetto di distrazione fatto da monsig. vescovo d' Alby in esecuzione del concordato*. Colle stesse lettere il re fa un dono de' frutti che saranno ricevuti dall' economo, a monsig. arcivescovo di Bourges. Questo è il primo atto da cui si può presumere che siavi stata una divisione tralla chiesa di Bourges e quella d' Alby. Si può pur trarre una prova simile dalle lettere d' economia del vescovado d' Alby, date nello stesso anno, con le quali il re riserva espressamente i frutti delle decime espresse nelle prime lettere da noi spiegate, e delle quali ei dichiara di farne un dono a monsig. arcivescovo di Bourges, in conseguenza del concordato.

L' arcivescovado di Bourges essendo vacato qualche tempo dopo, vi fu nominato dal re monsig. della Vrilliere; e l' anno 1679 si fe-

ce

ce un atto da cui si traggono alcune induzioni per provare che la divisione era già stata consumata. Quest'atto è una procura ch'ei dà al cognominato Matry, affinchè assistesse a suo nome alla visita delle riparazioni che monsig. Dulude, successore di monsig. vescovo d'Alby era obbligato di fare nelle chiese, la di cui rendita temporale fu distratta dalla temporalità del vescovado d'Alby, e le quali eransi unite per compensazione al temporale dell'arcivescovado di Bourges. Il Mitry ha assistito alla visita, che fu fatta circa queste riparazioni. Egli le ha ricevute, qual procuratore di monsig. arcivescovo di Bourges: ne fece anche una ricevuta a monsig. Dulude, nella quale si ripetono le stesse espressioni. Viene detto che queste riparazioni sono state fatte nelle chiese, la di cui rendita temporale *fu distratta dal vescovo d'Alby, ed unita per compensazione a quella di Bourges*.

L'erezione dell'arcivescovado d'Alby fu finalmente consumata l'anno 1680. In quell'anno il re diede alcune patenti, con le quali egli approva e conferma puramente e semplicemente le bolle accordate dal papa sin dall'anno 1678. Queste bolle contengono le principali clausole del concordato; esse autorizzano la compensazione stipulatavi a favore della chiesa di Bourges; il papa vuole che la stima delle decime, che saranno unite al temporale dell'arcivescovado di Bourges, venga fatta dai commissarj ch'egli giudicherà opportuno di nominare in seguito. Queste patenti furono registrate nel parlamento di Tolosa. Dopo tale erezione monsignor arcivescovo di Bourges ha

sem-

sempre goduto pacificamente delle decime, che gli erano state cedute; egli pure le ha comprese nelle affittanze fatte delle rendite del suo arcivescovado. Tralle altre riportasi un' affittanza fatta l'anno 1684, i di cui termini sono riflessibili. Monsig. arcivescovo di Bourges rinunzia a' suoi affittuali i frutti e le rendite della distrazione d' Alby, unita all' arcivescovado di Bourges, consistenti nelle parti e porzioni delle decime, che i vescovi d' Alby avevano dritto di percepire avanti l' unione delle dette rendite all' arcivescovado di Bourges. La dichiarazione del re dell' anno 1686 intorno le porzioni congrue ha dato origine a questa controversia. Molti curati delle parrocchie, le di cui decime furono rinunziate all' arcivescovo di Bourges, hanno voluto approfittare del benefizio di questa legge: essi hanno rinunziati i frutti, dei quali godevano, all' arcivescovo di Bourges, ed hanno dimandato il pagamento delle loro congrue porzioni. Li 17 agosto 1686 questa dimanda fu intimata a monsig. Serroni arcivescovo d' Alby. La morte ha interrotto il corso. Fu poi citato il capitolo d' Alby, come legatario di monsig. Serroni. Ma esso rinunziò con atto de' 14 ottobre 1687. Allora fu citato monsig. della Berchere nominatogli in successore, il quale non ha peranche la bolla, e ne fu data notizia anche all' economo dell' arcivescovado d'Alby. Seguì un *declinatorio* che si rende inutile il quì spiegare. Sentenza del gran-consilio, che rimanda al castelletto. Sentenza in assenza che or-

ordina che sia incessantemente proceduto alla distrazione reale ed attuale esente dalla porzione congrua, e fin a questo tempo assicurata sui beni dell' arcivescovado d' Alby.

Appoggi di monsignor della Berchere nominato all' arcivescovado d' Alby.

1. Ragioni di non ammettere. La chiesa d' Alby è destituta di difensore legittimo: non v' è nissun pastore che possa difendere gl' interessi di lei: la dimanda di monsig. di Bourges è fuor di tempo. 2. Siccome ogni difesa diventa legittima dal momento che si viene attaccati, così egli combatte la sentenza ottenuta da monsig. vescovo di Bourges. In ordine, sentenza in assenza che non ha forza di cosa giudicata: in merito due generali appoggi; 1. il contratto è perfetto, la tradizione consumata, la divisione compiuta. E ciò si prova 1. co' principj del dritto: *in pollicitationibus cum semel facto confirmatæ sunt, pro conventione habentur*. 2. Col fatto egli è manifesto esservi stata una tradizione reale e definitiva: E se ne trova la prova. 1. nelle lettere d' economato; 2. nella procura data da monsig. Bourges per ricevere le riparazioni, 3. nelle affittanze fatte da lui, 4. nel godimento. E' inutile il consultare un commissario del papa quando le Parti sono d' accordo; clausula nulla. E' un principio irrefragabile, che *post perfectam venditionem periculum respicit emptorem; debitor speciei interitu liberatur*. Considerazione

ge-

generale: *alter de lucro captando, alter certat de damno vitando.*

Appoggi dell' arcivescovo di Bourges.

1. Dimanda necessaria: ei non dimanda nulla di nuovo; mentre non trattasi che dell'esecuzione del concordato. Inutile il rinnovare i contratti ad ogni mutazione; ma fa di mestieri farli eseguire. 2. In merito molte ragioni si riuniscono a suo favore.

Primo appoggio.

Punto di divisione definitivo.

1. Niuna solennità osservata a tal riguardo. 2. Non si è peranche soddisfatto alle formalità prescritte dal concordato. Il commissario era necessario: v'è tutta l'intiera libertà per le due chiese dall'una parte e dall'altra di provedersi per fare una divisione definitiva. 3. Tutti gli atti fatti non suppongono che una divisione provvisionale. Per conseguenza si può rivolgere l' argomento, *perfecta venditione periculum respicit emptorem*; ma è certo non esser questa perfetta; dunque il pericolo non cade ancora sopra di lui.

Se-

Secondo Appoggio.

Quand' anche la vendita fosse perfetta, la chiesa d' Alby non sarebbe meno obbligata a garantire le porzioni congrue.

1. La rendita accordata è di quindici mille lire: inutile il far distinzioni. L' intenzione del re e de' contraenti fu di dare 15000 lire reali. 2. Queste 15000 lire furono accordate in decime, ma nette dalle porzioni congrue, e si divisero i pesi: dall' una parte le decime, dall' altra le porzioni congrue. E' un sofisma il dire che ciò non risguarda che il tempo della tradizione. 3. Allorchè vi s' aggiugne che i nuovi pesi saranno a carico di monsig. Bourges, s' intende di quelli che sono compresi nelle clausole precedenti. Ora questo vi è compreso. Finalmente è inutile il dire che *certat de lucro captando*. Perdita di giurisdizione di suffraganei. Si è sempre accordata una compensazione in simili occasioni. Ultimamente quest' è l' oggetto ed il fine del concordato.

Per quanto spetta al nostro ministero, la prima difficultà che crediamo doversi esaminare in questa causa, risguarda la qualità delle Parti. Sembra sul principio che la dimanda prodotta dall' arcivescovo di Bourges sia una dimanda fuor di tempo, cui tutte le leggi canoniche egualmente resistono. La sola rubrica *ut sede vacante nihil innovetur*, sembra sufficiente onde far rigettare, per adesso, un'

un' azione che monsig. di Bourges intenta contro una chiesa destituta del soccorso di un vero pastore, e d'un legittimo contradditore. Tre ragioni nulladimeno ci persuadono, che le sue dimande possano essere ascoltate. 1. Esse non tendono a nulla innovare. Conviene in ogni tempo osservare la legge stabilita da un contratto. Se si trattasse di proporre appoggi di lesione, o di dimandare un supplemento, sarebbe difficile il giudicarne nel tempo della vacanza della sede. Ma questa è una dimanda di sicurtà ed in esecuzione d'un contratto stipulato con tutte le necessarie formalità. 2. Converrebbe sempre giudicare provvisionalmente: la sentenza definitiva può essere fatta con eguale prontezza. Torna a conto a monsig. Bourges di non pagare le porzioni congrue durante la vacanza della sede. Noi desideriamo che abbia un fine sollecito, ed osiamo anche sperarlo. Ma la sperienza del passato, ne fa temere dell'avvenire; perciò necessario si rende lo stabilire quel che convien giudicare sulla provvisione.

Dopo avere dimostrato quali sieno le qualità delle Parti, noi non esamineremo quali formalità essenzialmente richiedansi per l'erezione di una nuova metropoli; nè quì risaliremo fino a' primi principj della chiesa per trattare quistioni che hanno più del curioso che dell' utile, nè anderemo a cercare esempli nell' antica disciplina, onde autorizzare principj talmente dalla pratica approvati ch' ormai non è permesso il rivocarli in dubbio. Niuno ignora che la chiesa e lo stato,

sono egualmente interessati nel cambiamento; che viene formato coll' erezione di un nuovo arcivescovado, e che perciò dee concorrervi l'autorità delle due potestà per consumare quest' opera; e che sebbene una volta non si è creduto necessario il ricorrere all' autorità pontificia per erigere una nuova metropoli, l'uso ciò nonpertanto sotto cui noi viviamo da molti secoli è contrario a quest' antica libertà delle chiese; mentre in tutte le erezioni, che si son fatte da molto tempo, Roma fu sempre consultata, e la santa sede fu sempre ricercata per la confirmazione d'uno stabilimento che interessa la chiesa universale. Finalmente un cambiamento di tanto peso non può essere legittimo dove non abbia per fondamento una causa o necessaria, o importante, e se coloro che hanno interesse ad impedirlo non sono stati citati, e soprattutto il metropolitano, al quale si toglie una parte della sua ecclesiastica provincia onde assoggettarla al nuovo arcivescovo. L'istessa pratica ha introdotto la necessità di accordargli un' indennità per riparare la perdita ch' egli fa per la diminuzione della sua provincia e giurisdizione: noi ne abbiamo un recente esempio nell' erezione del vescovado di Parigi in arcivescovado. Fu accordata un abbazia considerabile in compenso alla chiesa di Sens. Questi principj, queste pratiche, e questi esempj furono esattamente seguiti nell' erezione della metropoli d' Alby. Le due potestà concorsero a questo stabilimento. Il re il propose al pontefice, e questi l'

approvò: fu consultato il metropolitano, ed egli acconsentì allo smembramento, che gli fu ricercato; e per compensarlo di tal disunione, gli furono accordate 15000 lire di rendita. Noi nulla diremo di più per dimostrare che quest' erezione fu vestita di tutte le solennità prescritte dai canoni in consimili occasioni. E per ridurci alla sola quistione che può essere dubbiosa in questa causa, ci restringeremo all' esame delle clausole del concordato, del quale le Parti ugualmente ne chiedono l' esecuzione.

Avvegnachè questa causa è per la qualità delle Parti, e pel soggetto della loro controversia rassembri intieramente ecclesiastica, ella dee non pertanto essere decisa coi principj del jus civile. E mediante le idee che le leggi ci danno intorno le convenzioni noi possiamo determinare la natura del contratto stipulato tra la chiesa di Bourges e quella d' Alby. Se sul bel principio vogliasi considerare che dall' una parte monsig. arcivescovo di Bourges cede in questo concordato a monsig. d' Alby i dritti, gli onori, le prerogative di metropolitano, e che dall' altra monsig. vescovo d' Alby gli dà 15000 lire di rendita da pigliarsi sulla rendita dal suo vescovado, si è a portata di credere che questa convenzione è uno di que' contratti, che le leggi civili chiamano *contratti innominati*, la quale può essere ridotta a quella sorte d' obbligazioni, in cui i contraenti danno dall' una parte e dall' altra, espresse dal dritto col solo nome di *do ut des*. Se questa prima idea ferisce in qualche manie-

ra la delicatezza di coloro, che dureranno fatica a credere che siavi molta differenza tra questo contratto, ed una vera vendita, il nome solo della quale è odioso allorchè trattasi dell' alienazione di un dritto puramente spirituale; ben di leggieri si può dare un altro nome a questa convenzione, ch'è seguita tralle due chiese, e si può ravvisarla sotto una faccia più naturale e meno sospetta. Noi abbiamo osservato essersi introdotto ed anche approvato nella chiesa l'uso di compensare il metropolitano della perdita de' suoi suffraganei. Quest' indennità può essere stimata diversamente: si può accordare o un aumento d'onore, o un aumento di rendita: nel nostro caso si è seguito l'ultimo partito. Quindi per determinare la natura del contratto, che cade sotto il nostro esame, noi crediamo potersi esso ravvisare come la promessa d'un' indennità accordata a monsig. arcivescovo di Bourges per compensarlo della diminuzione della sua provincia. Di qualsivoglia maniera considerisi questa convenzione, o si diffinisca riguardo alla prima idea, che ne abbiamo data, un contratto senza nome *do ut des*, o se la voglia risguardare come una semplice promessa d'indennità, ch'è la seconda idea, che se ne può concepire; egli è ugualmente certo, che subito che la convenzione è stata compiuta per parte di monsig. arcivescovo di Bourges; allorchè egli ha acconsentito all' erezione della metropoli d'Alby, e quest' erezione è consumata, e per servirci dell' espressioni della legge, *cum res datione vel*

fa-

facto sumpsit effectum; l'obbligazione è divenuta reciproca, ed il nuovo arcivescovo d'Alby, acquistando questo titolo d'onore, ha acquistato nel tempo medesimo la qualità di debitore di monsig. arcivescovo di Bourges, e di debitore della somma di 15000 lire. Questo primo contratto, e questa qualità di creditore, che ha data a monsig. arcivescovo di Bourges, e di debitore a monsig. arcivescovo d'Alby, sono seguiti da una seconda convenzione, per cui il creditore acconsente di prender in pagamento decime per la somma di 15000 lire. A queste due convenzioni le Parti ne aggiungono una terza, con la quale l'arcivescovo d'Alby s'impegna di dare certa sorta di decime a mons. arcivescovo di Bourges. Dunque si possono distinguere tre sorte di convenzioni, o piuttosto tre differenti gradi nella stessa convenzione: 1. Si promette di dare un'indennità, e questa viene valutata 15000 lire. 2. Monsig. Arcivescovo di Bourges acconsente di prendere decime in pagamento della sua indennità. 3. Si conviene di regolare in seguito su qual sorte di decime questo pagamento debba essere fatto. Noi supplichiamo la corte di voler osservare questi progressi e questa distinzione, che ci rassembrano non solo importanti, ma ben anche essenziali alla decisione di questa causa.

Ecco, o signori, quale si è la natura del contratto, che serve di soggetto a questa quistione: indennità promessa, ma promessa in decime, ed anche in certa sorte di decime. A questa prima osservazione noi vogliamo aggiu-

gnere un' altra riflessione, o piuttosto un secondo principio, la di cui verità è costante in dritto, e la di cui applicazione non è meno naturale a questa causa. O si tratti d' un contratto di vendita, o di una convenzione mediante la quale un creditore accetta beni stabili in pagamento, convenzione, che i giureconsulti chiamano *datio in solutum*, tutte le leggi c' insegnano, che tosto che la vendita è perfetta, e la convenzione è compiuta, tutti i cambiamenti che avvengono nella cosa ch' è stata o venduta, o data in pagamento non risguardano che la persona dell' acquirente, o del creditore. La naturale proporzione che deve esservi tra il guadagno e la perdita, richiede, che siccome essi approfittano degli accidenti che ne accrescono il valore, così debbano soffrire que' che il diminuiscono; perciocchè conviene alla naturale equità, *ut quem cujusque rei sequuntur commoda, eum sequantur & incommoda*. Il solo consenso delle Parti basta per rendere perfetta la vendita, per liberare il debitore, e tostochè la vendita è perfetta, e il debitore ne ha acquistata la liberazione, il creditore, prima anche d' aver acquistato, mediante la tradizione, il possesso de' beni ceduteglì, viene nulladimeno considerato come un proprietario che gode di tutti gli avvantaggi, e che deve soggiacere a tutte le perdite che possono avvenire nel fondo acquistato. Ma poichè la legge nol reputa proprietario, se non che allorquando la vendita, o il pagamento (*datio in solutum*) è intieramente consumata, i jurisconsulti hanno

con-

conchiuso per lo stesso principio, che finchè la convenzione può essere rivocata (quando le Parti possono avere ancora qualche speranza di ridursi nel pristino stato *& adhuc pænitentiæ locus est*) il venditore o il debitore resti ancora mallevadore degli accidenti fortuiti, e debba essere considerato qual proprietario. Queste massime sono cotanto certe che non fa di mestieri il provarle; e le due Parti sono costrette a riconoscerne l' equità.

Esse han pure una perfetta applicazione a questa causa. Se il pagamento stipulato da monsig. arcivescovo di Bourges nel concordato è stato consumato da una reale consegna e definitiva de' beni, che devono comporre la promessa indennità, monsig. arcivescovo d' Alby ha cessato d' essere proprietario per la cessione ch' egli ha fatta di queste decime, e nel tempo stesso ha finito d' essere esposto alle perdite, che potevano diminuirne il valore: questa diminuzione dee essere sofferta da monsig. arcivescovo di Bourges, il quale è soggetto alle perdite, come quegli che risente gli avvantaggi della proprietà. Che se a rincontro la divisione non è peranche fatta, se la convenzione non è compiuta, se le decime non sono state cedute irrevocabilmente e senza ritorno, sembra essere difficile il non sottomettere monsig. arcivescovo d' Alby al pagamento delle nuove imposizioni, che sono sopravvenute, prima che il contratto siasi intieramente eseguito. Appunto nella spiegazione di queste due proposizioni sta la decisione di questa causa. Noi non ci fermeremo a provare la prima; e

 quan-

quantunque si abbia voluto sostenere, che quand' anche la divisione fosse consumata, monsig. arcivescovo d' Alby sarebbe sempre obbligato d' adempiere a tutte le porzioni congrue, qualunque si fosse la somma, cui esse potessero montare; noi nulladimeno crediamo di dover rigettare questa pretenzione, che non può essere proposta senza attaccare non che i principj del dritto, ma ben anche le clausole dell' atto seguito tralle Parti.

Già vi abbiamo spiegato questi principj: ora altro non restaci che il dimostrarvi essere essi stati seguiti nel caso presente; e che le Parti gli hanno sempre avuti in vista in tutte le clausole del contratto. E primieramente noi potremmo contentarci di quì riferire i soli termini della clausola su di cui monsig. arcivescovo di Bourges fonda la sua dimanda per indennità; e tal clausola ben lungi dal recar qualche colore alle pretensioni di lui, la sola spiegazione di essa forse sarebbe sufficiente per distruggerle. *E mediante ciò le 15000 lire di rendita in natura di decime saranno date nette e libere da tutte le porzion congrue, e degli altri pesi fondiali e signorili se mai ve ne fosse.* Tre riflessioni su questa clausola. 1. Ella distrugge l' interpretazione, che si è voluta dare all' accordo. Si è preteso essere stata intenzione del re e de' contraenti l' accordare puramente e semplicemente 15000 lire di rendita alla chiesa di Bourges. Voi vedete o signori dalla sola esposizione di questa clausola, che non vengono già concesse in compenso 15000 lire di rendita, ma bensì 15000 lire in natura di de-

ci-

cime. Egli è vero che sul principio viene proposto a monsig. d' Alby tanto per parte del re, quanto per quella di monsig. arcivescovo di Bourges, di dargli 15000 lire di rendita indefinitamente; ma questa proposizione è determinata in seguito col consenso di monsig. vescovo d' Alby, il quale nel tempo medesimo ch' egli offre il compenso che gli viene ricercato, dichiara che la somma di 15000 lire dovrà essere presa sulle decime del suo vescovado: egli in fatti non avrebbe saputo assegnarne il pagamento su d' altri effetti, mentre la rendita del suo vescovado consiste solo in decime. 2. Dai termini di questa clausola si può conchiudere che monsig. arcivescovo d' Alby s' impegna, a dare le decime nette da tutte le congrue porzioni al tempo della divisione; imperciocchè fu detto espressamente che queste decime saranno pagate libere e nette da tutte le congrue porzioni. Dunque devono essere pagate nel tempo della divisione, nel momento della consegna; vale a dire che se nel tempo intermedio al pagamento di tali decime, si presenterà qualche curato della diocesi, cui elleno sono affette, ricercante la sua porzione congrua, monsig. vescovo d' Alby sarà tenuto di soddisfare la chiesa di Bourges, e non solo durante questo primo momento, ma anche in seguito, dato che i frutti ceduti dai curati, fossero d' un minor valore della somma delle lire 200, alle quali erano fissate le porzioni congrue nel tempo dell' accordo. Egli rendesi impossibile il dare una maggiore estensione a que-

questa clausola: essa in rigore non può avere altro effetto che d'obbligare monsig. d'Alby a dare nel tempo della divisione decime esenti dalle porzioni congrue fino alla somma di 15000 lire. E dove dar si volesse un'interpretazione più favorabile a questa clausola, noi non crederemmo mai, che si potesse assoggettare la chiesa d'Alby ad una malleveria maggiore di quella delle porzioni congrue a norma di quel ch'esse erano nel tempo del concordato. Potrebbesi aggiugnere una terza riflessione sugli ultimi termini della clausola. Viene promesso di dare decime *libere dalle porzioni congrue se mai ve n'ha*; e si potrebbe pretendere che questi termini, che marcano un tempo presente, giustifichino non essere stata intenzione de' contraenti l'assicurare le decime del pagamento delle porzioni congrue che nel tempo dell'atto.

Dopo avervi mostrato che questa clausola non che sostenere la dimanda di monsig. arcivescono di Bourges, è anzi atta piuttosto a distruggerla, noi passeremo all'esame di due altre clausole, l'una delle quali precede, e l'altra segue immediatemente quella che testè vi spiegammo. Colla prima monsig. arcivescovo di Bourges s'impegna di pagare la settima parte delle decime, e gli altri pesi, cui le decime accennate potessero andar soggette, *senza poter ricercare verun supplemento agli arcivescovi d'Alby sotto qualunque pretesto previsto, e non previsto*; e con la seconda monsig. arcivescovo di Bourges rinunzia similmente al diritto di poter dimandare verun compenso al caso che la

ren-

rendita di queste decime sia diminuita o per il non-valore de' frutti, *o per gli nuovi pesi, tasse, contribuzioni, riparazioni, rifabbriche che potessero essere imposte su queste decime.* Le Parti non avrebbero saputo esprimere con una clausola più chiara, più precisa, più formale, che dopo la distrazione, e la reale disunione delle decime, monsig. arcivescovo di Bourges dovesse essere considerato come proprietario, e soggetto in tal qualità a tutte le obbligazioni ch' essa impone a tutti coloro che ne sono vestiti. Esaminiamo adesso se l'aumento delle porzioni congrue non sia uno dei pesi nuovi, ai quali monsig. arcivescovo di Bourges si è volontariamente assoggettato. Non si può pretendere che sia compreso nel termine generico di porzioni congrue, poichè questo termine dee essere spiegato in relazione all' idea che i contraenti ne avevano nel tempo del concordato; e questa idea non rappresentava loro che una pensione di duecento lire. Tutto ciò ch' eccede questa somma dee essere considerato come una nuova obbligazione non prevista, come un caso fortuito, un fatto di principe, che non ha luogo in una malleveria. Nissuno finora non ha accusato li vescovi di aver ottenuto la dichiarazione del 1686. Quindi le massime del dritto, e le circostanze del fatto egualmente persuadonci, che se la divisione è seguita, se la consegna è consumata, monsig. arcivescovo di Bourges sia mal appoggiato nella sua dimanda. Questa causa adunque riducesi unicamente all' esame di una qui-

stio-

stione di fatto, che consiste in sapere se la disunione, e la distrazione ch'è seguita delle decime dell'arcivescovado d'Alby, possa essere considerata come una disunione, ed una distrazione attuale, perfetta, e definitiva.

Dall'una parte si pretende che una divisione può essere difinitiva senza essere solenne; e che la clausola con cui si dice che questa divisione dovrà essere fatta d'innanzi un commissario della santa sede è una clausola viziosa, che ha potuto essere impunemente trascurata; che si è seguita la buona fede dello stesso monsig. di Bourges, il quale ha sollecitato egli stesso l'esecuzione del progetto di distrazione, ha goduto delle decime lungo tempo prima dell'erezione d'Alby in arcivescovado, ed ha stipulato di molti atti, in figura di proprietario di queste decime. Dall'altra parte si risponde che quanto si è fatto non dee considerarsi che come una divisione provvisionale, che la prova n'è scritta nel concordato, che il godimento di monsig. di Bourges non ha potuto obbligarlo senza un atto definitivo.

In questo dibattimento di ragioni opposte sembra in sul bel principio che si potrebbe distinguere la persona di monsig. arcivescovo di Bourges, da quella de' successori di lui, o della sua chiesa. Per quanto concerne lui stesso noi dureremmo fatica a credere, ch'ei potesse rivolgersi contro la divisione seguita, come quegli che l'accettò puramente e semplicemente senza protesta veruna, e senza verun richiamo. Egli ha anche fatto molti atti da

pro-

proprietario, e non si querela di veruna lesione. E' inutile il dire che avrebbe potuto fare tutti quest' atti quand' anche non vi fosse stata che una divisione provvisionale; in tal caso i fatti sarebbonsi spiegati con quegli atti che sarebbono stati una prova certa dell' intenzione delle Parti: ma quì non v' ha divisione provvisionale; anzi a rincontro v' è un' accettazione pura e semplice delle decime cedute; termini che fanno vedere un' unione definitiva. Affittanza dell' anno 1684, con la quale monsig. arcivescovo di Borges *cede a' suoi affittuali i frutti e le rendite della distrazione d' Alby unita all' arcivescovado di Bourges, che consistono nelle parti e porzioni delle decime, che i vescovi d' Alby avevano jus di conseguire prima dell' unione delle rendite all' arcivescovado di Bourges*. Una seconda ragione che ancora ci persuade che sarebbe difficile l' ascoltare attualmente l' arcivescovo di Bourges, è tratta dal godimento anticipato ch' egli ha avuto di queste decime: egli le ha ricevute quattro anni prima dell' erezione d' Alby in arcivescovado; vale a dire, la compensazione ha preceduto la perdita di quattro interi anni. Questo godimento l' impegna necessariamente ad eseguire la divisione; dove egli ricusasse di farlo, la chiesa d' Alby sarebbe ben appoggiata a chiedergli la restituzione dei quattro anni di usufrutto, e noi non crediamo ch' ei voglia comprare a tal prezzo la malleveria che dimanda. Ma se da un altro lato ci facciamo a considerare l' interesse de' suoi successori,

sem-

sembra che gli atti stipulati non li possano obbligare senza speranza di ritornare nello stato primiero. La divisione è la conseguenza del concordato, e questa dee essere egualmente solenne, le Parti che vi hanno interesse devono esservi egualmente citate; il che appunto si trascurò di fare. I capitoli delle due chiese non sono intervenuti, sebbene fossero presenti al concordato. Le Parti avevano stabilito di fare la divisione dinanzi un commissario pontificio: se questa solennità non era necessaria, egli è però certo essere essa stata stipulata. Ella dunque doveva essere osservata, perchè seguisse una divisione, che potesse obbligare li due arcivescovi.

Fin quì noi abbiamo esaminato la divisione che pretendesi essere seguita tralle due chiese, avendo riguardo solamente agli atti ed alle prove allegate dalle Parti. Esse sembrano essere operative perchè non sia ascoltato l' arcivescovo di Bourges, ma non già la sua chiesa, ed i suoi successori. Ma allorchè noi vogliamo esaminare questa causa con diverse viste; allorchè si considerano tutte le clausole e tutte le parti del concordato, noi siamo costretti a ravvisarlo differentemente, ed a riconoscere che senza quì distinguere tralle persone di monsig. arcivescovo di Bourges e quella de' suoi successori, egli è vero il dire, che avuto riguardo alla dimanda per malleveria, che forma il soggetto di questa controversia, la divisione è intieramente consumata. Per istabilire questa proposizione necessario rendesi il riassumere le riflessioni da noi fatte intorno la natura del

con-

contratto. Ben ci ricorda d'avere distinto tre parti della stessa convenzione. 1. L'indennità, o la promessa di 15000 lire di rendita. 2. Il pagamento promesso ed accettato in decime. 3. L'ipoteca su di certe decime particolari. Riguardo alla prima parte di questa convenzione monsig. arcivescovo di Bourges diviene creditore di 15000 lire di rendita. Per la seconda egli acquista un dritto *pro indiviso* sulla totalità. E per la terza dee diventar il proprietario di certe decime particolari. Ora fa di mestieri esaminar due cose. 1. Quali parti di questa convenzione siano consumate? 2. Su qual parte di questa convenzione venga a cadere il peso che dà luogo alla dimanda d'indennità? Dove essa cada su quanto è consumato, monsig. arcivescovo d'Alby n'è sciolto; all'opposto se ella cade su ciò che non è peranche consumato, egli è tuttora obbligato.

Per quel che concerne il primo punto egli è certissimo che le due prime parti della convenzione sono compiute, imperciocchè la chiesa di Bourges non solamente ha accettate le 15000 lire di rendita, ma ha altresì avuto il pagamento di queste in decime. Intorno al secondo punto non è men certo che il nuovo aggravio imposto dalla dichiarazione del re sulle porzioni congrue, cade sulla totalità delle decime componenti la rendita dell'arcivescovado d'Alby, e non già solo sulle decime particolari distratte a favore della chiesa di Bourges. Dunque l'aggravio cade sugli effetti, che sono solennemente accettati della chiesa di Bour-

ges;

ges; quindi rendesi inutile l'esaminare se la terza parte sia compiuta. Ora per gli principj da noi spiegativi, dopo l'accettazione solenne de' beni dati in pagamento, il creditore ne diventa il proprietario, e come tale va soggetto alle imposizioni. Dunque l'aumento della porzione congrua, essendo una nuova imposta, dee essere a carico di monsig. arcivescovo di Bourges. Di qualsivoglia natura saranno le decime che gli verranno cesse nella divisione da lui ricercata, esse dovranno ugualmente essere soggette all'aumento della porzione congrua, come il sono quelle che gli sono state accordate.

La sola obbiezione che potrebbe essere fatta per parte di monsig. arcivescovo di Bourges, sarebbe il dire, che nelle parrocchie, le di cui decime gli sono state assegnate, i parochi avevano così picciola rendita che a questa hanno amato meglio preferire la porzione congrua; laddove se gli fossero state cedute dell'altre parrocchie, nelle quali la rendita de' curati fosse più considerabile, non gli avrebbero chiesto giammai le porzioni congrue. Quest'osservazione potrebbe essere degna di riflessione, se nel tempo d'una nuova divisione l'arcivescovo di Bourges dimandasse decime meno soggette alle porzioni congrue, purchè ciò nonpertanto questa distrazione seguisse da parrocchia vicina in altra vicina a norma del concordato. Ma che non si lusinghi giammai di essere sollevato da monsig. arcivescovo d'Alby da questo nuovo aggravio imposto alla totalità delle decime, mentre la convenzione è già consumata, ed il suo

pa-

pagamento è accettato in decime, mentre ciò distruggerebbe i principj del jus, non meno che le stesse clausole del concordato.

Quand' anche noi supponessimo che la convenzione non fosse compiuta, e che per conseguenza i nuovi pesi dovessero essere a carico dell' arcivescovo d' Alby, noi ciò nulla ostante non crederemmo mai che l'aumento della porzione congrua dovesse considerarsi nel numero di questi. Due ragioni ci determinano a considerarla come non compresavi. La prima, che quando si è fatta la promessa di 15000 lire di rendita, nette dalle porzioni congrue, questi termini *porzioni congrue* furono intesi secondo il significato ch' avevano in allora, cioè come il pagamento d'una pensione di 200 lire ad ogni curato a titolo di porzione congrua. La seconda che si è stimata la somma a cui doveva montare l' indennità in relazione alla rendita d' Alby. Noi troviamo altresì qualche cosa di più forte. Si è accordato tal compenso in maniera di quota; e la prova n' è scritta nel concordato. Viene obbligato l' arcivescovo di Bourges a pagare la *settima porzione* degli aggravj per le 15000 lire cedutegli: dunque nel tempo del concordato si è veduto che queste 15000 lire formavano la settima parte della rendita d' Alby. Dunque si ha avuto l' intenzione d' accordare a monsig. di Bourges in suo compenso il settimo della rendita d' Alby. Ora se la dimanda di malleveria avesse luogo, egli è certo che monsig. di Bourges avrebbe più del settimo della rendita d' Alby; perciocchè le decime di

cui monsig. d' Alby è rimasto al possesso, sono esse pure soggette alle porzioni congrue, e monsig. arcivescovo d' Alby ha sofferta altrettanta perdita in proporzione, come monsig. arcivescovo di Bourges. Ciò non pertanto dove si volesse obbligare monsig d' Alby a pagare le porzioni congrue, di cui la parte di mons. di Bourges è aggravata, la rendita d' una delle due chiese sarebbe sempre la stessa, laddove l' altra diminuirebbe; talchè in luogo del settimo, che monsig. arcivescovo di Bourges dee avere secondo le parole del concordato egli ne avrebbe il sesto o il quinto; e ciò nulla ostante e' non pagherebbe che il settimo degli aggravj, e più non sarebbe osservata la proporzione prescritta dal concordato. Ma conservando le cose nello stato, in cui elle si trovano, la proporzione sarà sempre osservata. La rendita di Bourges e quella d' Alby diminuiranno egualmente. L' arcivescovo di Bourges avrà sempre il settimo delle rendite; e pagherà altresì il settimo degli aggravj.

Quindi per riunire tutte queste diverse osservazioni, noi abbiamo stabilito nella quistione di dritto, che se la divisione era consumata, tutti i pesi dovevano cadere a carico dell' arcivescovo di Bourges, eccettuato quello delle porzioni congrue fino alla somma di 200 lire per ogni curato. Nella quistione di fatto noi abbiamo esaminato in sul principio gli atti coi quali le Parti pretendono o distruggere, o confermare la divisione ch' è stata fatta. Noi vi abbiamo proposto delle osservazioni d' on-

d'onde risulterebbe che questi atti potrebbero produrre una ragione di non ammettere verun richiamo contro l'arcivescovo di Bourges, senza però far pregiudizio alla sua chiesa ed a' successori suoi. Noi in seguito abbiamo proposto alcune riflessioni particolari. Abbiamo distinto tre parti nella convenzione seguita tralle due chiese; la promessa dell'indennità, il pagamento della medesima in decime, e l'ipoteca di certe decime particolari. Dalle clausole del concordato voi avete potuto conoscere, che le due prime parti della convenzione erano compiute, che ciò non pertanto il nuovo aggravio che dà motivo alla dimanda sull'indennità, cade sulla seconda parte della convenzione, cioè sulle decime in generale, e non già su di certe decime in particolare. Ultimamente noi mostrammo che senza entrare nell'esame della controversia sulla divisione, la sola considerazione dell'equità dee decidere la quistion presente; che l'intenzion de' contraenti fu d'accordare all'arcivescovo di Bourges la settima parte della rendita del vescovado d'Alby, e di obbligarlo nel tempo stesso a soggiacere alla settima parte degli aggravj; che ciò nulla ostante dove la dimanda dell'arcivescovo d'Alby avesse luogo; ei goderebbe della rendita, e non pagherebbe che la settima porzione de' pesi.

Quindi a rigore si può confermare la divisione seguita; due ragioni ciò non pertanto possono indurci a formarne un'altra.

La prima per renderla solenne. La seconda, per poter chiedere altre decime meno soggette alle porzioni congrue, e si può differire a farlo finchè l' arcivescovo d' Alby avrà ottenuto le bolle. Per quel che concerne il commissario pontificio, a norma delle nostre massime, egli è un personaggio inutile, e l' atto non sarà meno valido.

Perciò, siam d' avviso che si debba ammettere il capitolo d' Alby, annullare l' appellazione ec., emendando senza attenerci alla dimanda della Parte del sig. Sachot, ordinare che il concordato sia eseguito secondo la sua forma e tenore; ed in conseguenza, che subito che la Parte del sig. Vaillant avrà ottenuto le bolle dell' arcivescovado d' Alby, sarà proceduto dinanzi quel commissario, che piacerà alla corte di destinare, per la distrazione reale e difinitiva delle decime, che devono comporre la rendita annuale di 15000 lire, nella qual rendita l' arcivescovo d' Alby sarà tenuto di dare all' arcivescovo di Bourges, decime nette e libere dalle porzioni congrue, quali erano al tempo del concordato, cioè fino alla somma di 200 lire, e frattanto sarà eseguita la divisione provvisionale.

Fu deciso che dovessero essere prodotte le allegazioni al consiglio li 29. marzo 1692. Avvocati il Sachot per l' arcivescovo di Bourges, il Vaillant per monsig. della Brechere nominato all' arcivescovado d' Alby. Pronunziato dal sig. presidente Croiset.

ARIN-

ARINGA XVII.

Nella causa del preteso GIOVANNI di ROURE.

Trattavasi di un bastardo adulterino che reclamava questo stato, e cercavasi 1. *S' ei fosse accettabile a dimandare sui beni di sua madre una somma aggiudicatagli a titolo d' alimenti da esser questi presi sui beni di chi era stato risguardato qual suo padre, e sussidiariamente su quei della madre; essendo stato ritrattato il giudizio unicamente rispetto al padre, e sussistendo tuttora rispetto alla madre.*

2. *Se attesa la mancanza della fede di battesimo, ed attese lettere che formavano un principio di prove, potesse essere egli ammesso alla prova per la via de' testimonj.*

L'INTERVENTO d'una nuova Parte, le dichiarazioni da questa fatte, gli argomenti propositivi, cambiano intieramente la faccia di questa causa, e la natura della controversia, sulla quale voi dovete giudicare. Il preteso Giovanni di Roure, riconosciuto nella sua famiglia con un giudizio, cui non poteva esser fatta veruna opposizione, non aveva avuto finora per avversario che uno straniero opponentegli il suo stato senza interesse e senza qualità, ed ei non adducendo contro tutti questi sforzi che il silenzio de' suoi veri avversarj, as-

pettava senza inquietudine l'esito d'un combattimento, che riuscirgli non poteva che vantaggioso. Ma oggi la sua condizione è di ben molto differente da quella delle prime udienze. Ha trovato finalmente de' contradditori legittimi; ed i suoi parenti, i di cui suffragj decidevano la causa a suo favore, si dichiarano contro di lui, onde ritrattare i loro riconoscimenti, per accusarlo d'impostura, e contrastargli anche il titolo di bastardo adulterino.

Eccovi, o signori, a quale stato è oggi ridotto questo affare, la sua decisione dipende unicamente da' fatti proposti d'amendue le Parti. L'attore ha incominciato la storia di sua vita dal confessare d'esser debitore di sua nascita al delitto di Maddalena Coutel di lui madre. Ei v'ha detto che il matrimonio di lei con Giovanni di Roure ebbe conseguenze funeste, come quello che trasse la sua origine dalla forza e dalla violenza. Quì non ci perderemo a ripetervi i fatti che nelle particolarità loro vi sono stati esposti: le accuse di ratto intentate già contro Giovanni di Roure, li rapimento di Maddalena Coutel, le criminali procedure fatte dall'una e dall'altra delle Parti, i giudizj e le transazioni che ne sospesero il corso, e di molte altre circostanze atte piuttosto ad ornare che a decidere la causa. Ma solo ci contenteremo d'osservare che l'anno 1658 Giovanni di Roure intentò contro sua moglie un'accusa d'adulterio. Fu egli abbastanza infelice per riuscirvi; e non trovò

che

che troppe prove del criminoso commercio ch' ella ebbe col cognominato Ranchin. Il processo fu istrutto per contumacia contro de' due accusati: essi parvero in allora amendue egualmente colpevoli, e degni di provare la severità tutta delle leggi. La corte condannò la moglie alle pene prescritte dall' *autentica*. Il Ranchin autore o complice de' disordini di lei fu condannato ad essergli recisa la testa, ed alla confiscazione de' beni; ed il fanciullo che Maddalena Coutel avea partorito dopo una lunga absenza di suo marito, dichiarato bastardo adulterino. La sentenza sotto di tale qualità gli aggiudica *la somma di* 5000 *lire per essere impiegata in una compra di fondi, o messa tra le mani di un ragguardevole cittadino che s' impegnasse di pagarne l' interesse durante la minorità del bastardo, per rendergli il capitale quando fosse divenuto maggiore*. Questa somma dee essere presa sui beni del Ranchin, ed in caso che non siano sufficienti su quelli di Maddalena Coutel. Tali sono le disposizioni di questa sentenza, che tuttora sussistono in riguardo a Maddalena Coutel, e che servono di fondamento alla dimanda dell' incognito, che pretende essere quel bastardo adulterino cui la corte aggiudicò gli alimenti l' anno 1658.

Il Ranchin e Maddalena Coutel s' opposero a questo giudizio, ed ottennero lettere in forma di dimanda civile, il di cui destino è assai differente. Maddalena Coutel non avendo avuto coraggio di purgarsi dalla contumacia, e di rimettersi tra le mani della giustizia, fu

dichiarata incapace d'essere ascoltata. Il Ranchin fu più ardito e più felice. Ei si presentò, e la sua presenza indebolì quelle prove che si erano credute sufficienti per condannarlo in absenza. Non fu dichiarato attaccato e convinto d'adulterio, ma solamente fu ammonito e condannato in 500 lire d'elemosina; e perchè veniva accusato d'aver rapito il fanciullo che continuamente gli rimproverava li suoi passati sregolamenti, la corte prima di giudicare, ordinò che si facessero informazioni in aggiunta su di questo nuovo delitto. Il giudizio seguì l'anno 1665, e quest'è l'ultimo atto, con cui fassi menzione del bastardo adulterino. La mancanza di Maddalena Coutel che avvenne un anno dopo, fece porre in obblio il suo delitto in un col figliuolo. Cessò allora ogni persecuzione contro gli accusati di rapimento del fanciullo, ed erasi sparsa voce ch'egli fosse morto senza avere potuto scoprire la sua origine, quando l'attore dopo essere stato in silenzio per più di trent'anni, incognito alla sua famiglia, e non conoscente nemmeno se stesso, dichiarò di essere figliuolo d'Enrico Ranchin e di Maddalena Coutel.

Ma prima di spiegare come abbia egli cominciato a comparire in iscena, rendesi necessario l'osservare le clausole di un atto seguito l'anno 1683 tra gli eredi di Giovanni di Roure, e quei di Maddalena Coutel. Sebbene per la sentenza 1658 i beni della moglie siano stati aggiudicati al marito, non v'è per altro

do-

documento veruno, da cui apparisca ch' egli abbia profittato d' un tal dritto da lui acquistato con un così giusto titolo. Francesco di Roure di lui erede, rimette volontariamente la successione di Maddalena Coutel al fratello di lei; ed essi fecero una transazione, che contiene un conto seguito tra loro. Per le ultime parole di tal conto Francesco di Roure si confessa debitore d' una somma di 15000 lire; e per pagare questo debito fa un contratto, con cui assegna 750 lire di rendita a Pietro Coutel. Sei anni dopo questa transazione l' anno, cioè, 1689, la Parte del sig. le Fevre cominciò a comparire, non già tale quale comparisce oggi sotto l' odioso nome di bastardo adulterino, ma con l' autorevole qualità di figliuolo legittimo, e d' unico erede di Giovanni di Roure. In tal qualità dimandò di essere mantenuto e conservato in possesso di tutti i beni di quello che chiamava suo padre; fece citare Francesco di Roure suo preteso zio dinanzi il siniscalco di Nimes, giudice naturale delle parti. Ivì sostenne d' essere in possesso del suo stato da più di trent' anni, d' essere nato nella chiesa cattolica, d' essere stato battezzato a Parigi qual figliuolo di Giovanni di Roure e di Maddalena Coutel: offrì di riportare la sua fede di battesimo e di provare tutti questi fatti tanto con titoli, quanto con testimonj. Il siniscalco di Nimes ordinò, a norma delle sue offerte, che dovesse presentare entro un mese la fede di battesimo. Il preteso Giovanni Roure dichiarò di essere pronto

a soddisfare a questa sentenza; nulladimeno pochi giorni dopo ne interpose l'appellazione e citò l'avversario per procedere sull'appellazione al parlamento di Tolosa. Sia che riconoscesse in allora la verità del suo stato, o che disperando di poter usurpare la qualità di figliuolo legittimo, egli sperasse di assumere impunemente quella di bastardo adulterino, cangiò di nuovo di risoluzione, ed abbandonò questa procedura: ottenne una commissione alla Corte per far citare gli eredi di Giovanni di Roure, e que' di Maddalena Coutel. Dimanda contro gli uni e contro gli altri, che sia dichiarato che il giudizio dell'anno 1658 debbasi eseguire a suo favore, essendo egli il bastardo adulterino, di cui in quello si parla; affinchè sui beni di Maddalena Coutel, non essendovene di ragione di Enrico Ranchin sia pagata la somma delle 5000 lire, e dei pro, da computarsi dal giorno della sentenza. Ha ottenuto un giudizio in absenza contro Pietro Coutel, che gli aggiudica le sue dimande. Pretendeva ottenere un simile giudizio contro Francesco di Roure debitore della successione di Maddalena Coutel; e la sua dimanda non sarebbe stata suscettibile di difficoltà, se Pietro Coutel non fosse finalmente intervenuto in questa causa, e non avesse formato opposizione alla sentenza che nacque contro di lui li 16 febbrajo 1692. Quest'opposizione fu accolta dal giudizio reso dalla corte nell' ultima udienza; e la corte ordinò collo stesso giudizio, che le lettere che sembravano scrit-

te

te da Pietro Coutel, si dovesse riconoscere se fossero tali. Questo giudizio fu eseguito; e Pietro Coutel dichiarò che aveva scritto le lettere che vengono riferite dal le Fevre. Di tal modo questa causa, dopo essere stata portata in diversi tribunali, dopo aver subito tutti li cambiamenti, che la qualità delle Parti, il loro interesse e la loro incostanza possono produrre in un affare di questa natura, riducesi finalmente ad esaminare contro gli eredi di Maddalena Coutel, che non si può fare a meno di considerarli come legittimi contradditori, quali siano le prove, che la Parte del sig. le Fevre riporta, onde stabilire la verità del proprio stato.

Gli appoggi delle Parti vi sono stati spiegati con tanta forza, e con tal chiarezza ed ornamento, che noi crediamo poterci dispensare dal riferirveli in tutta la loro estensione; e solo ci contenteremo di riassumere quelli che ci sono sembrati i più importanti, ed i più capaci di servire alla decisione della causa. Per parte del preteso Giovanni di Roure vi si è rappresentata la disgrazia della sua condizione, la vergogna di sua nascita, la trista necessità alla quale ei ritrovasi ridotto, o di restar sempre nell' incertezza del proprio stato, o di non ne uscire che per coprirsi d' una volontaria confusione, assumendo il nome di bastardo adulterino. Ma poichè la sua povertà non gli permette più di restar nel silenzio, pretende che le prove da lui allegate sieno cotanto forti e convincenti, che non lascino verun luogo

a dubitare delle verità di sua origine. Confessa che la più ordinaria e la più legittima prova è quella che traesi da' pubblici registri. Ma sostiene che questa sola non è l'ammessa dalle leggi e da' giudizj. Le une e gli altri proteggono egualmente coloro, che l'oscurità della nascita ha privati di questo vantaggio; e ben lungi dal ridurli all' impossibilità di provare il loro stato, esse loro accordano e la prova per testimonj, e tutte le altre spezie di prove, che possono supplire alla mancanza della fede di battesimo. Se queste massime sono certe nella tesi generale, elleno sono interamente favorevoli in questa causa, o considerare si voglia la religione di quelli, che hanno generato il preteso Giovanni di Roure, o si esamini la qualità de' loro vincoli. Enrico Ranchin e Maddalena Coutel amendue facevano professione della religione pretesa riformata. Essi fecero battezzare il loro figliuolo nella casa di un ministro. Nissuno ignora quale si fosse il disordine de' registri del battesimo avanti l' ordinanza del 1667, e soprattutto di quelli della religione pretesa riformata. A questa prima riflessione aggiugnesi, che questo fanciullo cui un ministro dà secretamente il battesimo, era il frutto del libertinaggio di Maddalena Coutel e d' Enrico Ranchin, che temevano l'uno e l' altra facendolo battezzare pubblicamente, di porgere al marito un titolo contro sè stessi, e di somministrargli una prova indubitabile dell' adulterio, di cui gli accusava. S' egli oggi non porta la fede di bat-

te-

tesimo, bisogna accusarne il disordine de' registri, o piuttosto quello de' suoi genitori, che hanno voluto nascondere al pubblico la nascita di un figliuolo concepito nel delitto e nella prostituzione; ed in quella guisa ch' egli non può essere considerato colpevole del loro libertinaggio, non se gli deggiono nemmeno imputare le tenebre, ch' essi hanno sparse sulla sua nascita.

La mancanza della fede di battesimo è felicemente riparata dalla più forte di tutte le prove, con cui possa provarsi mai il proprio stato; e quest' è il riconoscimento degli eredi di Maddalena Coutel, di tutti coloro che potrebbero opporsi alla sua dimanda, e che, in qualche maniera, ne sono i primi giudici. Questo riconoscimento non è contrastato; sta scritto nelle lettere, cui Pietro Coutel non dà l' animo di negare, e nelle quali egli dà al preteso Giovanni di Roure la qualità di suo nipote. Aggiugne anche a questa verità tutte le testimonianze d' affetto, che la natura ed il sangue sanno ispirare. Pretendesi che questa sola prova sia più forte di tutte le presunzioni, e di tutte le disposizioni de' testimonj, e che questa confessione formale di colui che ha il maggiore interesse a contrastare la qualità dell' attore, e che finalmente è il solo che oggi gliela contende, dee non solamente far decidere la causa a favore della Parte del sig. le Fevre, ma ben anche eccitare il vostro sdegno contro Pietro Coutel, il quale con una mala fede senza esempio, ritratta un ricono-

scimento reiterato più volte, e con un'inaudita procedura dimanda taglio contro le lettere da lui scritte.

Quali sono gli appoggi su cui egli ha ottenuto le lettere di taglio? Esso pretende d'essere stato sorpreso, mentre è un maggiore che non propone alcun fatto preciso, e solo si lagna in generale di essere stato ingannato. Qual è il fatto su cui esso pretende che abbiasi abusato di sua credulità? Suppone che gli si abbia dato ad intendere che la Parte del sig. le Fevre fosse il figliuolo di Giovanni di Rouře e di Maddalena Coutel. Potrà egli persuadervi d'essere vissuto in una tale ignoranza dello stato della famiglia di sua sorella, di cui n'è l'erede, da non sapere ch'essa non ha mai avuto che un sol figlio, la nascita del quale l'ha disonorata; e dopo aver goduto per molti anni della successione di sua sorella, come mai ha esso potuto credere così di leggieri ch'essa avesse lasciato un figlio legittimo che doveva spogliarlo d'una facoltà, ch'ei possedeva come erede di Maddalena Coutel? Che s'egli sostiene che gli si è dato ad intendere falsamente che la Parte del sig. le Fevre fosse quel bastardo adulterino, di cui s'è parlato ne' giudizj; primieramente gli si risponde che il secondo fatto male si accorda col primo; e dall'altra parte che questi fatti sono troppo vaghi onde meritarsi qualche credenza; e che quando non opporrà che fatti di tal natura a lettere precise, verrà piuttosto creduto alle dichiarazioni da lui fatte in tempi non sospet-

pet-

petti, che alle ritrattazioni ispirategli dal suo interesse.

Le induzioni, che si traggono dall' atto, che il preteso Giovanni di Roure stipulò con Claudio-Antonio Coutel suo primo cugino, non che distruggere la sua pretensione, servono all' opposto a confermarla. Con quest' atto si è convenuto di dividere con lui tutto quel che sperava d' ottenere dall' esito di questa causa. Se Claudio-Antonio Coutel ha torto d' esigere che divida con esso lui un bene che non gli appartiene, l' attore dee compiangersi d' essere stato obbligato ad acconsentirvi; ma esso il fece senza delitto, e quest' atto contiene ancora un nuovo riconoscimento della qualità della Parte del sig. le Fevre. Questo riconoscimento non può essere impugnato, ed esso solo basta per decidere la quistione, poichè coloro che attaccano lo stato dell' attore sono quegli stessi che il riconnobbero: ma almeno ei dee essere ammesso alla prova per testimonj. (*a*)

VOI VEDETE, O SIGNORI, dall' esposizione, che noi abbiamo fatta, de' principali appoggi delle Parti, che quel che forma il soggetto di questa controversia non è già la qualità di figliuolo legittimo. La Parte del Sig. le Fevre ha rinunziato a questo titolo d' onore. Ricerca all' opposto, che voi gli assicuriate la vergogno-

(*a*) *Il di più degli appoggi delle Parti, non è stato scritto.*

gnosa qualità di bastardo adulterino. Ei preferisce una confusione certa, all'incertezza del suo stato. Potendo vivere in una felice ignoranza di sua condizione, chiede oggi di poter far prova di un fatto ch'egli avrebbe dovuto nascondere a sè stesso. Questa causa contiene due differenti quistioni. Voi dovete esaminare primieramente quale sia la forza e l'autorità delle prove, che l'attore vi ha spiegate; e supposto ch'esse vi rassembrino troppo deboli per aggiudicargli per ora la somma delle 5000 lire, voi dovete decidere se la prova per testimonj debba essergli accordata, onde supplire a ciò che può mancare alle presunzioni, che pajono essergli favorevoli. Prima di entrare nell' esame di queste due quistioni, noi siamo in necessità di fermarci, per così dire, sull'atrio di questa causa, per esaminare i motivi sui quali Pietro Coutel pretende che la Parte del sig. le Fevre non debba essere ascoltata. Esso sostiene, che quand'anche gli si accordasse la qualità di bastardo adulterino, e quando fosse riconosciuto per quel fanciullo, di cui parlano i giudizj, non farebbe di mestieri opporre alla sua dimanda che quegli stessi giudizj, che ne formano l'unico pretesto; e che quello dell'anno 1638, che giudicava alimenti al figliuolo di Maddalena Coutel e d'Enrico Ranchin, è distrutto dal silenzio e dalle espresse disposizioni del secondo giudizio seguito l'anno 1665. La corte dichiarando valide le lettere in forma di dimanda civile, che il Ranchin avea ottenute contro la prima sentenza,

non

non l'ha condannato di nuovo ad alimentare il fanciullo, di cui veniva accusato d'esserne il padre. V'è anche luogo a presumere che la corte abbia differito di pronunziare intorno a questi alimenti, finchè fosse compiuta l'inquisizione criminale, ch'essa aveva ordinata. Il Ranchin veniva accusato d'aversi rapito il fanciullo partorito da Maddalena Cautel. La corte ordinò che si dovesse inquisire di nuovo su di questo fatto. Fin a quel tempo rendevasi inutile l'aggiudicare alimenti ad un fanciullo, che più non sapeasi dove si fosse, e che fors'anche era morto per delitto di chi gli aveva data la vita. Si è anche aggiunto, che volendosi pure supporre che il giudizio dell'anno 1658 tuttora sussista, almeno in riguardo a Maddalena Coutel, l'eredità di lei nulladimeno non potrebbe essere giammai tenuta per un debito, di cui essa non è responsabile, che in un solo caso, il quale non può più verificarsi. Maddalena Coutel è condannata a pagare gli alimenti nel solo caso, che i beni d'Enrico Ranchin non siano bastanti. Non solamente non si è fatta veruna perquisizione di questi beni, ma è anche impossibile il farla, poichè il giudizio in riguardo al Ranchin è ritrattato, e la condanna pronunziata contro di lui più non sussiste. Ora, estinta essendo l'obbligazione principale, come mai si potrà fingere che sussista ancora il giudizio? Se l'azione diretta non può più essere intentata, si può far rivivere un'azione subsidiaria; e non è ella una massima certa che le

cauzioni sono sciolte colla liberazione del principal debitore? Questo raziocinio viene confermato con un' induzione tratta dallo stesso giudizio dell' anno 1658. Quantunque Maddalena Coutel fosse stata condannata a di lei nome ad un' ammenda di due mille lire verso il re, si condannò anche sussidiariamente al pagamento dell' ammenda decretata contro il Ranchin, e questa condanna sussidiaria nella sentenza è unita alla disposizione, con cui viene egualmente condannata sussidiariamente Maddalena Coutel a pagare gli alimenti; e nel caso che i beni del detto Ranchin non siano sufficienti, la detta pena di due mille lire, e le suddette cinque mille lire saranno prese su di quelli della Coutel. Dal che si conchiude che siccome non si potrebbe costringere gli eredi di Maddalena Coutel a pagare l' ammenda pronunziata contro il Ranchin, perciocchè la condanna diretta non sussiste più, non si possa pure esigere da loro il pagamento degli alimenti, al quale lo stesso Ranchin è soggetto, perchè l' obbligazione principale è distrutta, e per conseguenza anche l' accessoria. Ultimamente quando si volessero abbandonare i giudizj, per ridursi ad esaminare di bel nuovo, se vi sia luogo di aggiudicare alimenti a questo che pretende essere quel bastardo adulterino, si sostiene che la sua dimanda verrebbe prodotta troppo tardi, poichè non sarebbe più in quell' età, in cui la legge accorda alimenti a coloro che non saprebbero sussistere colla fatica e coll' industria. Egli stesso pretende di

di essere nell'età di trenta due anni; sostiene d'essere stato allevato mediante la cura del Ranchin e di Maddalena Coutel, e per conseguenza essi hanno soddisfatto a' doveri di natura verso di lui, imperciocchè egli ha imparato un mestiere capace di somministrargli quanto è necessario alla vita: esso adunque non può più sperare alimenti, e bisogna rientrare nelle massime comuni alla giustizia, che non suole accordare, che a stento, alimenti ai bastardi adulterini.

Tali sono tutti i motivi di non ascolto, di cui la Parte del sig. Tartarin ha formato il principale appoggio della sua difesa, al che però noi siam di parere che possa rispondersi in poche parole. Primieramente noi non crediamo potersi sostenere che il giudizio dell'anno 1658 sia intieramente distrutto: egli è vero che in riguardo al Ranchin non sussiste più, mentre ei s'è presentò, e purgossi dalla contumacia, e le di lui lettere in forma di supplica civile sono state confermate: ma lo stesso giudizio che le ratifica esprime sufficientemente, che nel tempo medesimo che la corte ha ritrattato la prima sentenza in riguardo al Ranchin, essa l'ha confermata per quanto concerne Maddalena Coutel, dichiarandola non ammissibile sulle sue lettere in forma di dimanda civile. Per lo spirito di questo secondo giudizio fa di mestieri necessariamente dividere quello dell'anno 1658, considrarlo come distrutto riguardo ad uno degli accusati, e come sussistente riguardo all'

altra; e per applicare questo raziocinio alla causa presente, nella condanna degli alimenti, bisogna distinguere due parti, l'una risguardante il Ranchin la quale è annichilata, l'altra concernente Maddalena Coutel, e questa non è per anche ritrattata. Dunque egli è certo esservi un'azione sussidiaria, a dir vero, ma sussistente contro l'eredità di Maddalena Coutel.

Onde sviluppare l'equivoco del termine d'*azione sussidiaria* noi crediamo rendersi necessario il distinguere due sorta di condanne, che possono portare egualmente il nome di condanne sussidiarie. Nell'une si considera la differenza delle obbligazioni, quella cioè ch'è principale, e quella che non è ch'accessoria; si accorda un'azione diretta contro il principale obbligato ed un'azione sussidiaria contro di quello che non è obbligato, che sussidiariamente; ed in questo caso siccome l'obbligazione accessoria non è che una conseguenza ed una dipendenza dell'obbligazione principale, elleno non possono sussistere separatamente, e l'estinzione dell'una porta con se in dritto l'invalidità dell'altra. V'è una seconda spezie di condanna sussidiaria, che non è fondata sulla differenza delle obbligazioni, ma sulla diversità dell'esecuzione: quindi se due persone sono obbligate al pagamento dello stesso debito, ma l'una sia obbligata sotto condizione, l'altra puramente e semplicemente, quantunque l'obbligazione sia la stessa, l'esecuzione non pertanto sarà differente: ella sarà sospesa fino all'avveni-

nimento della condizione in riguardo al primo, e non potrà essere ritardata per quel che concerne il secondo. Questo principio può essere applicato di leggieri alla nostra causa: un padre ed una madre sono egualmente obbligati per legge di natura a nutrire i loro figliuoli, e si può dire ch' essi contraggono una specie d' obbligazione solidaria a conservar quella vita ch' essi loro hanno data. Quantunque quest' obbligazione sia eguale nell' uno e nell' altra, fa di mestieri nulladimeno confessare che per la pratica dalle leggi introdotta, e seguita da' giudizj, essa s' è piuttosto eseguita contro il padre che contro la madre; ed è raro che la madre vi sia condannata, se non nel caso che i beni del padre non siano sufficienti. Ed allorchè ella vi è condannata, in tal caso ella non lo è come mallevadrice, ma come debitrice principale; e sebbene sogliasi servirsi del termine *sussidiariamente*, ciò non risguarda che l' escuzione, la quale, a dir vero, è sussidiaria, e non già riguardo all' obbligazione ch' è principale sì nell' uno che nell' altra. Dunque se si è pronunziata una condanna sussidiaria contro Maddalena Coutel, ciò non seguì già per essere stata ella considerata qual mallevadrice del Ranchin, ma perchè questi doveva essere soggetto al pagamento prima di lei: e di tal maniera si può rispondere a tutte le obbjezioni fatte per parte di Pietro Coutel.

Non si può fare a meno di convenire con lui, che l' obbligazione aceessoria non sapreb-

be sopravvivere alla principale, ma nel caso della presente quistione, l'obbligazione della Coutel non era accessoria: ella era indipendente da quella d'Enrico Ranchin, l'una può sussistere senza dell'altra: e se viene detto nel giudizio che la madre non sarà responsabile degli alimenti, che dopo il padre, questa clausola non cambia la natura dell'obbligazione, ma solo è una condizione che ne ferma e ne sospende l'esecuzione. A questa prima riflessione noi aggiugneremo, che quand'anche l'obbligazione di Maddalena Coutel venisse considerata come sussidiaria, ciò non pertanto gli eredi di lei non potrebbero esimersi dal pagamento che loro vien chiesto. Fu intenzione della corte di condannare la madre ad alimentar suo figlio, in caso che le persecuzioni che si farebbero contro il Ranchin fossero inutili: quest'è il motivo principale che la corte ebbe in vista. Ora potrebbe avvenire in due modi che l'azione che s'intenterebbe contro il Ranchin riuscisse inutile a quello che pretendeva essere suo figliuolo, o perchè il Ranchin non avesse di che pagare, o perchè avesse acquistata un'eccezione, che il mettesse al coperto da qualsivoglia persecuzione. La corte, in vero non ha preveduto che il primo di questi due casi, ed essa non poteva prevedere il secondo, perciocchè il Ranchin sembrava colpevole nel tempo che si pronunziò il giudizio; ma egli è facile il riconoscere che questo caso è intieramente simile al primo, avuto riguardo alla dimanda del bastardo, poichè

e

è nell' uno e nell' altro caso l' azione diretta ch' ei potrebbe intentare contro il Ranchin è egualmente inutile, e poichè l' azione sussidiaria è accordata in mancanza dell' azione diretta: da qualunque parte provenga il difetto, non può essergli tolto il regresso contro la Coutel, o sia che il Ranchin non abbia di che soddisfare, o abbiasi egli una giusta eccezione. Rendesi inutile il dire che Maddalena Coutel fu condannata *sussidiariamentete* a pagare l' ammenda pronunziata contro il Ranchin, come pure a pagare gli alimenti; e che siccome dopo la giustificazione del Ranchin non si poteva obbligarla più a pagare quest' ammenda, non si può parimente costringerla al pagamento degli alimenti. In questa proposizione vengono confuse due sorta d' obbligazioni differentissime. Maddalena Coutel è obbligata a nutrire suo figlio per dritto naturale, e quest' è un' obbligazione principale, diretta e sussistente da se medesima. L' obbligazione che le s' impone di pagare l' ammenda, a cui il Ranchin è condannato, caso ch' egli non abbia di che soddisfarla, non è che un' obbligazione realmente accessoria e sussidiaria: è una spezie di malleveria contratta col delitto: è una specie di società che la impegna in qualche maniera a partecipare delle pene del Ranchin, come quella che aveva avuto parte a' disordini di lui: quest' obbligazione però è tale che non saprebbe giammai essere separata dal delitto del Ranchin. Finchè sarà egli colpevole; finch' ei sarà condannato, Maddalena Coutel

 po-

potrà essere costretta al pagamento dell' ammenda pronunziata contro di lui; ma dove il Ranchin sia giustificato, dove ei sappia purgarsi dall' accusa, questa condanna, che non era che una conseguenza è distrutta, e non può avere verun effetto contro di Maddalena Coutel. Fa dunque di mestieri il distinguere le condanne seguite contro Maddalena Coutel dal canto del Ranchin, e pel delitto del medesimo, da quelle che sono pronunziate direttamente contro di lei, e pel delitto ch' essa non divide con lui. Le prime sono distrutte del giudizio, che giustifica il Ranchin; le seconde sussistono tuttora, e dureranno finchè vivrà il giudizio, che le ha pronunziate. E non dee sembrare strano che in un delitto quale si è l' adulterio che le leggi chiamano *crimen duorum* venga distinta la causa dei due accusati; e che se ne condanni l' una, mentre l' altro è giustificato; poichè non si può dubitare nel caso della presente quistione, che indipendentemente dal Ranchin, non sianvi prove del libertinaggio di Maddalena Coutel. Il fanciullo da lei partorito è nato due anni dopo l' absenza del marito; e questa sola circostanza bastava per far condannare la moglie come adultera, senza aspettare che si ritrovi il complice del delitto di lei.

Che se malgrado tutte queste ragioni si oppone ancora il silenzio del giudizio 1665 intorno gli alimenti, noi crediamo non essere difficile il rendere ragione di questo silenzio. Non fu già, come vi si è detto, che

la

la corte volesse essere istrutta del rapimento di questo fanciullo, prima di aggiudicarli gli alimenti; è noto che queste due sentenze non vengono separate, e che mentre ordinasi la presentazione del fanciullo, provedesi pure alla sua educazione. La vera ragione di questo silenzio si è ch' egli era del tutto superfluo il pronunziare sugli alimenti. Questi non potevano essere aggiudicati che contro due persone, Enrico Ranchin e Maddalena Coutel. Il primo non poteva esservi condannato, perciocchè la corte non l' ha dichiarato reo e convinto d' adulterio; e Maddalena Coutel vi era sufficientemente condannata dal giudizio seguito l' anno 1658, che fu confermato per quanto risguarda la sua persona.

Intorno poi alla pretensione che non si possano accordare alimenti ad un bastardo adulterino se non finattantochè egli sia in caso di mantenersi colla sua fatica, quest' obbjezione è distrutta dal giudizio del 1658. ec.

Esaminiamo ora la qualità delle prove addotte dalla Parte del Sig. Lefebure per provare ch' egli è quel bastardo adulterino, di cui i giudizj hanno fatto menzione. Queste prove riduconsi a quattro lettere scrittegli da Pietro Coutel, nelle quali il riconosce per suo nipote, e ad una procura che Carlo Coutel ha fatta a suo germano perchè il riconoscesse. Prima di esaminare quale sia la forza e l' autorità di questi atti, noi crediamo di dover fare una prima riflessione sulla qualità de' fatti proposti dall' attore. Noi cominceremo dal

con-

confrontarlo con se stesso, rendendolo, per così dire, giudice nella propria causa. Se i fatti proposti s' accordano perfettamente gli uni cogli altri, sarà una grande probabilità a suo favore. Se all' opposto egli non v' ha d' accordo con se stesso, sarà difficile l' ascoltare per ora, e l' ammettere senza un più lungo esame le prove ch' ei riporta. Egli ha spiegato due volte la storia di sua vita. Raccontò in Nismes, ed alla Corte le sue differenti avventure. In amendue li tribunali ha proposto fatti precisi e circostanziati, di cui instò per poterne far la prova. Dove paragoninsi questi fatti gli uni cogli altri, le suppliche prodotte nella siniscalcheria di Nismes, con quelle ch' egli ha presentate alla corte, vi si troverà tante incostanze, tante variazioni, tante incertezze, che appena si saprebbe credere, essere lo stesso uomo quegli ch' è comparso in amendue questi tribunali. Ha distrutto alla corte quanto avea detto a Nismes intorno la sua nascita, il suo battesimo, il suo nome, il suo stato, la sua educazione, il suo domicilio ed il tempo, in cui gli venne fatto di scoprire la sua origine. D' innanzi il siniscalco di Nismes egli sostenne di essere figliuolo legittimo di Giovanni di Roure e di Maddalena Coutel, d' essere nato nel seno della cattolica religione, d' aver avuto il battesimo sotto il nome di Giovanni di Roure in una parrocchia di Parigi, e d' avere portato questo nome di consenso di coloro, che gli avevano dato la nascita. E per provare questo fatto egli offrì di

por-

portare la fede di battesimo. Nella supplica prodotta alla corte egli espone di essere debitore di sua vita alla criminosa tresca di sua madre con Enrico Ranchin, d'essere il frutto del loro libertinaggio, d'avere avuto il battesimo nel tempio di coloro che facevano professione della R. P. R., e che il disordine de' loro registri, e la premura che suo padre e sua madre hanno avuta di nascondere al pubblico la nascita di un figliuolo concepito nel delitto e nella prostituzione, sono le due cause che gli tolgono di potervi presentare la fede del suo battesimo. Finalmente esso sostiene che ha sempre portato il nome d'Enrico; ed infatto egli v'ha letto delle lettere che pretende aver ricevute dal Ranchin, il soprascritto delle quali giustifica che l'anno 1680 ei portava questo nome.

Il possesso del suo stato non è nè più certo, nè più costante nelle di lui espressioni. Se si crede ciò ch'egli ha detto l'anno 1689 nella siniscalcheria di Nismes, ei fu sempre riconosciuto pel figliuolo di Giovanni di Roure, e non fu giammai turbato nel pacifico possedimento di questa qualità. Allega in suo favore la prescrizione introdotta dalle leggi a pro di coloro che hanno goduto del loro stato per più di venti anni; e ciò non pertanto dove si voglia prestar fede a quel ch' egli ha spiegato nella vostra udienza, ei non s'usurpò giammai il nome di figliuolo legittimo, ed è vissuto nell'ignoranza di sua condizione fino all'anno 1688. Ma s'accorda anco-

cora meno con sè stesso, allorchè vuole raccontare le circostanze della sua educazione. Per quanto dice a Nismes, Maddalena Coutel di concerto con Giovanni di Roure furono que' che gli diedero gli alimenti. Se poi si risguarda ciò che disse alla corte, il Ranchin gli somministrò quanto occorse alla sua educazione. Il suo domicilio pareva più certo degli altri fatti, che noi vi abbiamo spiegati; ma un ultimo atto scopertosi da pochi dì distrugge tutto quello ch'ei aveva avanzato finora. Sosteneva a Nismes ed anche alla corte che dappoi la sua nascita era sempre dimorato a Parigi, o in una terra del sig. conte di Clermont; nulladimeno nel trattato stipulato con Claudio-Antonio Coutel suo preteso cugino-germano, dopo che quest'istanza è cominciata, dice che la sua lunga absenza fuori del regno ha dato luogo agli eredi di sua madre d'impadronirsi della sua facoltà. Finalmente se si esamina il tempo, in cui pretende essere stato isrrutto del secreto di sua nascita, e le circostanze nelle quali egli il seppe, non vi si scopre che una serie ed una continuazione dell'incertezza e della contrarietà, che tolgono ogni verisimiglianza ai fatti avanzati da questo incognito. Sostiene a Nismes, che essendo in casa del conte di Clermont l'anno 1688, trovò delle memorie precise che il determinarono ad assumere la qualità di figlio legittimo, ed alla corte disse che lo stesso anno 1688 il conte di Clermont gli ha dato tutti i lumi necessarj, onde fargli conoscere ch'egli era

ba-

bastardo adulterino. Non è necessario il confrontare le suppliche prodotte in differenti tribunali per trovarvi prove d'un'evidente contraddizione. Basta il confrontare i termini di una supplica gli uni cogli altri, e vi si scorgerà ch'egli ha detto in un sito, che la verità del suo stato non gli fu nota che l'anno 1688, ed in un altro che il Ranchin al momento della di lui morte avvenuta l'anno 1682, gli ha reso tutte le assistenze che la natura ed il sangue l'obbligavano a rendergli. Per quanto grandi che siano stati gli sforzi onde conciliare queste contrarietà, è difficile il non riconoscere in quest'espressioni il linguaggio incerto di un uomo o poco istrutto del proprio stato, o che cerca di celarlo.

Noi quì non facciamo parola di un'ultima contraddizione, che può ammettere maggiori difficoltà. Questa è dedotta da una lettera scritta dal Ranchin l'anno 1680 alla Parte del sig. Lefebure, in cui parla della madre come di persona vivente; e ciò non per tanto egli ha sempre sostenuto, e questo fatto viene provato con una fede di morte, che Maddalena Coutel mancò a'vivi l'anno 1667. Per ispiegare questa contraddizione, che sembra evidente vi si è detto che la moglie del Ranchin era solita chiamare col nome di figlio il preteso Giovanni di Roure, e ch'egli parimente chiamava lei col nome di madre, e che di lei appunto si parla nella lettera scritta dell'anno 1680. Quì non ci faremo ad esaminare se questo fatto abbia qualche apparenza, o se non sia del nume-

ro di que' che deggionsi rigettare nelle quistioni di stato, come essendo egualmente facile ad imaginare che difficile a convincersi; e senza perderci a rischiarare questa nuova contraddizione, noi siamo di parere che quelle che abbiamo osservate siano sì forti e sì considerabili, che non si possa fare a meno di concepire di legittimi sospetti contro l'attore, capaci di togliere ogni credenza a' fatti di lui proposti. Ed in fatti potrebbesi mai prestar qualche fede ai discorsi di un uomo, che ora assicura d'essere legittimo, ed ora bastardo adulterino; che sostiene in una supplica d'essere stato battezzato in una parrocchia di Parigi, ed in un' altra supplica sostiene d'aver avuto il battesimo in un tempio di protestanti; che prende alternativamente il nome di Giovanni di Roure, e quello d'Enrico; che pretende a Nismes d'essere in possesso del proprio stato da più di trent'anni, ed alla corte riconosce di non avere avuto un solo momento di possesso; che l'anno 1689 dice di essere stato allevato mediante le cure di Giovanni di Roure; e l'anno 1691, che il Ranchin fu quegli che s'incaricò della sua educazione; finalmente che dichiara in un luogo d'aver sempre domiciliato in Francia, ed in un altro, d'essere stato lungo tempo fuori del regno. Qual fede si può prestare alle parole di un uomo che conosce così poco sè stesso, e che non saprebbe allegare a suo favore quel pretesto sì comune a tutti coloro che vengono accusati di supposizione, che si dee imputare la contraddizione del-

delle loro espressioni alle tenebre che circondano il loro destino, e non sono state sgombrate che dappoi un certo tempo?

Tutti i segreti che l'attore pretende avere scoperti intorno la sua nascita, gli sono stati spiegati l'anno 1688, dinanzi ch'ei comparisse a Nismes e proponesse tutti que' fatti, che distrusse in progresso. Egli vi dichiarò, o signori, che il conte di Clermont gli avea rivelato fin d'allora la vergogna e l'oscurità della propia nascita. Sapeva fin dall' anno 1688 di non essere il figliuolo legittimo di Giovanni di Roure, e di non poter assumere che la qualità di bastardo adulterino. Dopo quel tempo nulla egli apprese che il potesse determinare a cambiar d'opinione. Sin da quel momento ei seppe quanto ha saputo in seguito. Nulla noi sapremmo aggiugnere a questo riconoscimento, con cui la Parte del sig. Lefebure accusando se stesso di falsità ed impostura, pronunzia parimente la propria condanna; e poichè fu capace di sostenere una volta una menzogna dinanzi gli occhi della giustizia, chi potrebbe mai assicurarci ch'ei non faccia lo stesso una seconda volta, e sia meno ardito a commettere un delitto di cui ne ha contratta una spezie d'abitudine?

Allorchè noi consideriamo tutte queste contrarietà su fatti così importanti, sembraci essere difficile il prestare orecchio ad un uomo che condanna sè stesso con le contraddizioni, in cui cade ad ogni tratto: comunque grandi però siano esse, fa di mestieri nulladimeno

con-

confessare che hanno un solo principio, e si è il desiderio ch' ebbe l' attore di passare per figlio legittimo di Giovanni di Roure. Noi non crediamo, che questo motivo sia atto a giustificarlo, e questa riflessione noi l' abbiamo fatta per far conoscere che queste variazioni si riducono ad una sola. Sostenne a Nismes d' essere figliuolo legittimo, e sostiene alla corte di essere bastardo: ecco la sorgente di tutti questi errori. Benchè sia difficile lo scusare la supposizione, nulladimeno noi portiamo opinione che questo motivo nol renda indegno d' essere ascoltato. Non è questa la prima volta, che la corte ha concesso alimenti a coloro cui aveva ricusato la qualità di figliuoli legittimi; ma d' altronde ciò che ci persuade che questa difficoltà non vi debba arrestare, si è la qualità di quelli che contendono lo stato all' attore. L' uno è Francesco di Roure che non ha verun interesse in questa quistione; l' altro è Pietro Coutel, che il riconobbe con molte lettere, e non ardisce negarlo. Finchè sussisterà tal riconoscimento, e l' attore avrà soltanto per avversarj coloro che gli hanno somministrato le prove della sua qualità, sembra non esservi ragion sufficiente, onde togliergli un titolo accordatogli dagli stessi suoi avversarj.

Esaminiamo adunque quali sono gli appoggi, mediante i quali pretendesi di distruggere questo riconoscimento. Pietro Coutel v' ha detto che queste lettere gli furono carpite da suo figliuolo, che passava d' intelligenza con un in-

incognito per cavargli la somma di cinque milla lire. 1. Questo fatto è vago e senza prova. 2. O Pietro Coutel pretende che gli si sia dato ad intendere che quest' incognito fosse figliuolo legittimo di Giovanni di Roure, o ch' ei fosse bastardo adulterino. Non è verisimile ch' ei sia stato ingannato intorno nè all' uno, nè all' altro. Intorno al primo non si può credere ch' egli abbia ignorato che Maddalena Coutel non ebbe altri figliuoli, che un legittimo. Per quanto concerne il secondo, perchè non appose egli allora ciò che dice adesso, che questo fanciullo era morto da più di trent' anni? Qual nuovo lume ha egli avuto circa questo fatto dopo le lettere da lui scritte? Resta solo ch' ei dica d' averlo fatto in frode de' suoi creditori ed anco questo ei seppe dirlo. Ma dopo di ciò merita egli che se gli presti fede? Trattasi adunque di decidere tra due uomini, che accusano sè stessi di frode e d' impostura. V' è inconveniente a giudicare a favor dell' attore mercè li sospetti d' impostura. Simile inconveniente v' è dal canto del reo. Fa di mestieri aver riguardo anche all' interesse de' creditori. Il partito che tiene il luogo di mezzo tra queste due estremità si è l' ordinare la prova per testimonj, ammissibile in questo caso ec.

La corte ha giudicato a norma del parere del d' Aguesseau. Avvocati il Tartarin per Pietro Coutel, il le Fevre per Giovanni di Roure, Gentile di Fleury per Francesco di Roure.

ARINGA XVIII.

Nella causa del Sig. di ROQUELAURE, MARIA OGER e Consorti.

1. *Se per la legge municipale d' Angiò i parenti materni succedano ne' beni paterni, in mancanza de' parenti della linea paterna, e reciprocamente, o se debba succedere il signore.*
2. *Se il dritto del signore debba aver luogo nel caso che i beni erano disponibili, ed in cui v' era una disposizione a favore degli eredi in termini generali fatta con un testamento.*

Trattasi dell' appellazione di una sentenza de' referendarj del palazzo, che ingiugne alle parti la produzione delle allegazioni.

Fatto

MARGARITA Morin figlia giunta all' età ottima, abitante da molto tempo a Lude luogo della giurisdizione d'Angiò vi è morta dopo aver fatto un testamento. Esso contiene molti legati pii, ed altri a favore de'servi, ed ordina li pagamenti a'suoi creditori. Finalmente essa dispone del resto de'suoi beni, in questi termini, *Ed il soprappiù de' miei beni il lascio a' miei eredi, affinchè se li dividano a norma della legge municipale, pagati i miei debiti ed i suddetti legati liberi e netti da ogni aggravio.* Dopo

la

la sua mancanza fu suggellata tutta la di lei roba ad istanza del Procurator-Fiscale di Lude, mentre non appariva che vi fossero eredi. Finalmente intervengono degli eredi materni, e nissuno de' paterni. La linea paterna manca, e questo è un fatto su cui le Parti vanno d'accordo. Il sig. di Roquelaure, signore di Lude, dimanda che a norma della legge municipale d'Angiò siano fatte due porzioni, l'una per gli eredi materni, l'altra per se stesso come rappresentante la linea paterna. Non v'ha che de' mobili e de' beni acquistati; e perciò non ha potuto dimandare i beni proprj paterni che gli sarebbono appartenuti intieramente se ve ne fossero stati. Uno degli eredi fa rispedire la causa ai referendarj del palazzo: l'esecutore testamentario v'interviene, e dimanda l'esecuzione del testamento: gli eredi dal loro canto chiedono di essere mantenuti e conservati in possesso dei beni della defunta: il sig. di Roquelaure ne dimanda la metà. Sentenza che sulle respettive dimande del sig. di Roquelaure e degli eredi ingiugne alle Parti di produrre le scritture in dritto; ed intanto ordina che il testamento sia eseguito ed i legati pagati. Appellazione. Supplica d'avocazione del principale.

Appoggi degli appellanti.

1. Che non v'è luogo di quì applicare la disposizione delle leggi municipali d'Angiò all'articolo 268, perciocchè essi sostengono

un testamento, e quell' articolo regola solo le successioni *ab intestato*. Gli abitanti d' Angiò non sono giammai stati soggetti ad un giogo così pesante in riguardo alla facoltà di disporre de' loro beni per testamento. La testatrice ne ha disposto; il signore adunque non può pretendervi nulla. 2. Ciò seguirebbe quand' anche non vi fosse testamento. 1. Questa legge durissima è caduta in disuso: postilla del Dumoulin: l'uso vi è contrario. Le leggi municipali nuovamente riformate non hanno niente di simile. Finalmente massima cotanto nota che *fiscus post omnes*. Giudizj che l' hanno deciso riferiti dall' Hommeau e dal Chopin, seguiti da ben altri commentatori. 2. Quando questa legge fosse osservata, non sarebbe applicabile al caso presente. 1. L' articolo parla de' mobili e de' beni acquistati: ciò non può applicarsi che ai beni acquistati da persone maritate: il caso nostro è d' una figliuola non maritata. 2. Esso parla dei mobili, avuta considerazione agl' immobili *jure accessionis*. Quì non v' è immobili, *mobilia situm non habent*.

Appoggi della citata.

1. Che il testamento non può essere opposto come quello che non contiene veruna disposizione. La testatrice si contenta di stare a quanto esige la legge municipale, ella scrive espressamente, *per essere divisi a norma delle leggi municipali*. Ora secondo la legge municipale il signore dee avere la metà. Dunque

non

non resta che ad eseguire la legge ed il testamento: la legge pubblica e la particolare in questo luogo vanno perfettamente d'accordo. 2. La legge è scritta, *scripta lex*, precisa, formale, osservata ogni giorno: i comentatori non ne fanno nemmeno questione. Il Dumoulin sostiene che dee essere eseguita: le altre usanze non hanno veruna relazione con questa, di cui trattasi *suus cuique mos sua jurisdictio*. Il Chopin e l'Hommeau parlano solo della madre, e non dell'altra linea. 3. La legge ha un' applicazione perfetta. 1. Inutile il sofisticare sul termine di conquisti, che non è diverso da quello d'acquisti: il termine di mobili corrisponde a tutto. 2. I mobili sono accordati al signore *primo & per se, & non per accessionem*; Così il Bougier lettera H. numero 3.

Per quanto spetta a noi, crediamo doversi cambiare l'ordine con cui la Parti hanno proposto le loro ragioni, e cominciar dall' ultima quistione, come dalla più facile e dalla più sommaria, che consiste nell'esaminare, se la disposizione della legge municipale, suppone che non vi fosse il testamento.

Prima quistione.

1. Egli è certo da prima che la legge d'Angiò non soffre che i beni passino da una linea nell'altra. Essa attacca talmente i beni ad ogni linea, che sono considerati come due patrimonj differentissimi, mediante la forza e l'effetto della rappresentanza in infinito, che

v' ha luogo; e ciò s' osserva perfino ne' feudi, e negli altri immobili. Riguardo ai mobili essi sono divisi giuridicamente in due parti, l' una delle quali aspetta ai parenti paterni, l' altra ai materni, siano essi nello stesso grado, o in grado ineguale. Quindi il jus d' accrescimento, o piuttosto il *jus non decrescendi* non ha mai luogo tra loro: lo stesso nome di coeredi per questa legge riesce improprio tra gli eredi di linee diverse. Essi non hanno nulla di comune; ma ciascuno va al possesso della sua parte, e non ha verun diritto su di quella degli eredi dell' altra linea. Dunque allorchè essa manca, la porzione che le sarebbe appartenuta rimane vacante, e non s' accresce all' altra linea, e come vacante aspetta al signore per quel dritto ch' egli ha in mancanza di eredi. Tal è la disposizione di questa legge. Sarebbe materia di troppo lunga dissertazione il sapere quale sia stata l' origine d' un dritto che sembra a primo aspetto cotanto contrario alla naturale equità, e l' esaminare s' egli sia odioso o favorabile. Dall' un canto si potrebbe sostenere che la regola del dritto francese *paterna paternis*, *materna maternis* è il principio ed il fondamento di questo dritto. Che questa regola è stata ignota in Francia per lungo tempo, che coloro tra' francesi che seguivano il jus romano l' hanno ignorata, e che coloro che si governavano colle nostre antiche leggi non ve l'hanno scoperta. Che v' ha luogo a credere essere stata introdotta in que' tempi, in cui i feudi sono divenuti ereditarj, e che quest' affezione ad

una linea fu inventata a favore de' signori, per impedire che i beni concessi in feudo da un signore ad una famiglia, non passassero in un' altra famiglia in suo discapito vide lib. 3. tit. 11. *de feudis*. Ch' essa è stata necessaria egualmente per le eredità di condizione servile, che ritornavano ai feudatarj per dritto di *mano-morta*, dritto che sarebbe riuscito infruttuoso dove le eredità fossero passate dall' una linea nell' altra. Finalmente che si dee presumere che quest' uso sia stato fondato su d' una spezie di dritto di *ritorno* stipulato da' feudatarj *in ipsa manu-missione*, e che siccome in molte carte di liberazione da servitù, vedesi che i feudatarj non danno il dritto di succedere che fino ad un certo grado, come si può osservare nelle antiche leggi municipali del Berry raccolte dal Thaumasiere (*pag.* 109.), come pure in altre occasioni, estendendo la concessione a tutta la linea, hanno conservato il dritto di reversione in mancanza di questa linea. Ora siccome il prezzo della concessione è una legge imposta a' fondi, ed alla persona, condizione senza la quale non si sarebbe fatta, nulla sembra più favorabile.

Dall' altra parte si può sostenere essere questa contraria alla naturale libertà, ed essere una conseguenza della servitù abolita in Francia, e ciò che ha dato luogo alla postilla del Dumoulin *Hæc consuetudo iniqua est, & per errorem emersit*. Che che ne sia essa è scritta, e si dee seguirla, non però estenderla. Ella non è nè odiosa, nè favorabile, ma dee essere osservata.

11. Egli è certo ch' essa avrebbe un' intiera applicazione a questa causa, se non vi fosse testamento. 1. La distinzione che si è voluta fare tra i beni acquistati da persone maritate, e gli acquisti fatti da quelle che nol sono, ci sembra senza fondamento. I termini di conquisto, e d' acquisto spesso non significano che la stessa cosa. 2. I mobili non sono già accordati al feudatario come un accessorio degl' immobili, e ciò si prova con due osservazioni. L' una che non gli si accorda che la metà de' mobili mentre egli ha il totale degl' immobili. L' altra, che quegli che ha il diritto di *giustizia media* prende i mobili, laddove chi ha il jus *d' alta giustizia* prende gl' immobili. Dunque non è vero che il feudatario raccolga i mobili come un accessorio de' fondi; ma esso li raccoglie come beni vacanti, ed in mancanza d' eredi. I giudizj allegati nulla decidono. Il favor della madre l' ha vinta in molte occasioni contro il rigor della legge.

Seconda quistione.

Fa di mestieri adesso l' esaminare la quistione la più difficile in questo affare, che consiste a sapere, se le stesse regole debbano aver luogo quando vi è un testamento. Noi ci proporremo tre riflessioni su di questa quistione. La prima che apparisce che la legge municipale non abbia preteso di regolare che le successioni *ab intestato*, e non abbia tolto la libertà di testare. Pare che una legge di tal natura non debba essere estesa. La seconda

che

che si può anche dire, che allorquando vi è un testamento, la legge esclude il signore, poichè essa non gli deferisce i beni che qual successione caduca e vacante. Ora essi non sono vacanti, allorchè v' ha di persone in favor delle quali n' è stato disposto per testamento. Dunque la pretensione del signore sembra distrutta dal suo stesso titolo. La terza riflessione si è, che i termini, l' intenzione, la qualità della testatrice vi resistono ancora più. 1. Essa ha cominciato dallo spogliarne il signore, dicendo *io lascio il di più de' miei beni a' miei eredi*. 2. Sotto il nome di *eredi* essa non ha potuto intendere che i suoi parenti; perciocchè non bisogna allontanarsi dal significato de' moribondi. Ora sotto il nome di eredi nissuno, e soprattutto una figliuola non avrà inteso il feudatario, ed anche fra' jurisconsulti il nome d' erede indica un dritto diverso da quello del feudatario. Ma ci si oppone ch' essa abbia aggiunto *per essere divisi a norma delle leggi municipali*. Si può rispondere di più maniere a questa obbjezione. 1. Che importa al feudatario in che modo saranno divisi i beni, perchè gli sono tolti dai termini precedenti *io lascio il di più de' miei beni a' miei eredi?* 2. I beni deggiono essere divisi tra quelli a' quali sono lasciati. Ma essi sono lasciati agli eredi, dunque deono essere divisi tra loro. 3. Questo termine può ricevere una giustissima spiegazione nella persona degli eredi: per esempio se ve ne fossero molti nello stesso grado, la testatrice ha voluto che nel

far

far le Parti si uniformino alla legge municipale. Che se si dice che il feudatario entrò issofatto nel possesso dell' eredità, si risponde ch' egli non vi entra se non nel caso che non sianvi eredi, ed i beni siano vacanti. Ma nel nostro nol sono; perciò i legatarj non possono dimandare il pagamento che a se stessi, ed all' esecutore testamentario. Fu opposta in ultimo luogo la disposizione dell' articolo 340 dello statuto d' Angiò, che proibisce a coloro che hanno solamente beni mobili, il disporre oltre la metà de' medesimi. A questa difficultà si può rispondere 1. Che la legge non ha avuto in vista che di escludere gli estranei; che questa proibizione fu fatta in favore degli eredi, e che l' equità non permette di trar vantaggio contro de' parenti da ciò ch' è stabilito a loro favore. 2. Che la legge non contiene proibizione veruna in favore del feudatario.

Quindi noi siam di parere esservi luogo a dichiarar nulla l' appellazione con quel che la segue, emendando, avocando il principale, e giudicando in conseguenza del testamento, mantenere e conservare gli eredi in possesso di tutti i beni.

Fu giudicato a norma delle conclusioni, quibusdam senatoribus reclamantibus. *Avvocati il Fleury per gli Appellanti, ed il Tessè per lo citato.*

ARIN-

ARINGA XIX.

Nella causa di RENATO, e CARLO BELLET, appellanti come d'abuso, e MARGARITA BERNIER.

Trattavasi di un matrimonio contratto da un minore, che s'era detto maggiore, matrimonio, che sembrava approvato dal lungo silenzio della madre di lui, benchè essa non ne avesse avuto cognizione; attaccato in seguito da lei, e poi riconosciuto con una diseredazione officiosa nel suo testamento: attaccato nuovamente dopo la morte della madre da uno de' figliuoli di lei, in qualità di suo erede ed esecutore testamentario, e da quello stesso che aveva contratto questo matrimonio.

IL matrimonio sulla validità del quale voi dovete giudicare viene attaccato da tutte le sue parti, e per tutte quelle vie, che le leggi accordano a coloro che reclamano contro le proprie obbligazioni. Onde sciogliere un contratto civile mediante la nullità del consenso di un minore e di un figliuolo di famiglia traggonsi soccorsi dalla patria potestà. Si ricusa d'onorare del nome di sacramento un matrimonio, in cui sostiensi che tutte le leggi della chiesa siano state violate. Finalmente s'implora la protezione della giustizia contro di convenzioni matrimoniali, in

in cui pretendesi trovar nuove prove della seduzione di un minore che non teme di sacrificare la sua passione, la sua fortuna ed i suoi beni, dopo aver già fatto il sacrifizio del suo onore e della propria libertà. Tal è l'idea e la generale divisione di questa causa, egualmente estesa nella sua spiegazione pel numero e per la varietà de' fatti che le servono di fondamento, che importante e malagevole nella sua decisione per la qualità delle quistioni che presentansi da esaminare, e per l'interesse che le Parti ed il pubblico stesso deggiono prendere nel giudizio di questa controversia.

La nascita d'amendue le Parti non ha nulla d'illustre. Quella di Carlo Bellet è non pertanto più nota e più certa dell'altra di Margarita Bernier. Il padre di lui era barbiere - cameriere del re. Senza voler quì entrar nell'esame de' cominciamenti della sua fortuna, egli è certo che i progressi di questo furono considerabili, ch'ei particolarmente s'è distinto nella sua professione, e morendo lasciò a' suoi figliuoli una eredità tale, che ben a ragione può chiamarsi oppulenta, dove paragonar se la voglia con la sua condizione. Il primogenito de' suoi figli non gli è sopravvissuto gran tempo, ed è morto l'anno 1690. Il secondogenito è Renato Bellet abate commendatario dell'abazia della Madonna d'Issoudun, che oggi comparisce in questa vostra udienza qual erede ed esecutore del testamento di sua madre per sostenere in luogo di lei quell' appellazione come d'abuso, ch'essa avea in-

ter-

terposta sulla celebrazione del matrimonio del suo terzogenito. Carlo Bellet per cui parla il sig. Erard è questo terzo figlio da prima citato sull' appellazione come d' abuso, ma oggi appellante, e giunto all' età ottima, minore però di vent' un anno e qualche mese, quando contrasse il nodo che adesso ei cerca di sciogliere. Il nome e la nascita di Margarita Bernier, la sua età ed i suoi beni sono egualmente posti in dubbio, e possono sembrare in effetto egualmente incerti. Suo padre si chiama ora Giovanni Bernier ed ora Francesco Garnier. Ella gli dà la qualità di cameriere del signor della Martiniere; e non pertanto nella fede di morte di sua moglie non ha altra qualità che quella di soldato. Per ora noi non esamineremo, se questa differenza di nome e di qualità sia un effetto dell' errore di chi scrisse i registri de' morti della parrocchia di s. Rocco, o della variazione della citata, e dell' incertezza, in cui trovasi ella medesima intorno la propia nascita. Che che ne sia essa dichiara nell' interrogatorio ch' essa ha subito sui fatti e sugli articoli, che le persone da lei chiamate suo padre e sua madre sono morte da sedici anni; e che ne aveva solo undici quando morirono, e che sarebbe stata ridotta all' ultima estremità, dove non le avesse prestato soccorso una sua zia che le tenne luogo di madre, come quella che l' educò in sua casa, ed alla di lei morte le lasciò in retaggio una facoltà considerabile. Se il di lei nome, la sua nascita ed i suoi be-

beni sembrano incerti, non lo è meno la sua età. Essa pretende che avesse solo ventiquattr' anni allorchè sposò Carlo Bellet, ma anche questo è un fatto in prova del quale non riporta che la propria testimonianza.

Eccovi, o SIGNORI, qual sia la qualità delle Parti tanto certa dall'un canto, quanto è poco sicura dall'altro. Inutile sarebbe, e poco convenevole alla dignità della vostra udienza il quì ripetere quanto vi è stato spiegato intorno la condotta di Margarita Bernier, i suoi differenti domicilj, e tutta la storia della sua vita. La maggior parte delle ciscostanze così estesamente espostevi può esser vera, ma finora non è provata. Il solo fatto ch'è il più importante, e che sembra meglio stabilito degli altri è il cambiamento del nome di Margarita Bernier. Le lettere da lei scritte al nominato Boiveau della Grange ch'essa medesima non ha il coraggio di negare, la convincono d'aversi assunto il nome della Grange. Che poi nell'assumere tal nome sia stata sua intenzione di passare per sua sorella o per sua moglie, sì l'uno che l'altro di questi fatti l'accusano egualmente. Noi non ci fermeremo neppure ad esaminare quale si fosse l'occasione, il cominciamento ed i progressi della conoscenza delle Parti. La sentenza dell'offiziale che forma il soggetto della prima appellazione come d'abuso, ci dà a conoscere che Carlo Bellet aveva fatto una promessa di matrimonio a Margarita Bernier. La citata sostiene che questa promessa era reci-

ci-

ciproca, e che per renderla più inviolabile e più degna di fede, Carlo Bellet le diede ad intendere ch' egli era di età ottima, facendole vedere una fede di battesimo, la di cui falsità si è scoperta dopo. Che poi questa falsità intorno alla quale le Parti si accusano reciprocamante sia l' opera di Carlo Bellet, o della citata, o forse d' amendue, ciò è quel che può parere molto incerto; ma egli è indubitabile che sul fondamento di questa fede di battesimo Margarita Bernier fece citare Carlo Bellet in qualità di maggiore, dinanzi l' offiziale, per esservi condannato ad eseguire le sue promesse. Esso vi comparì, e vi dichiarò di essere pronto a sposare Margarita Bernier. L' offiziale ordinò di consenso delle Parti, che di più si dovesse passare alla celebrazione del matrimonio, purchè non vi fosse altro impedimento legittimo. Questa sentenza che nacque li 19 gennajo 1689 ha avuto una pronta esecuzione. Carlo Bellet fa fare tre intimazioni a sua madre perchè voglia acconsentire al suo matrimonio, ed assistere alla sottoscrizione del contratto. Esse hanno la data de' 20, 21 e 22 gennajo 1689, e sono registrate li 23 (ch'era un giorno di domenica). Anche in quest'atto prende la qualità di maggiore, abitante sotto la parrocchia di santo Steffano del Monte. Se si presta fede alla testimonianza della madre, e di quelli che oggi sostengono gl' interessi di lei, essa non ebbe mai cognizione di queste intimazioni: se all' opposto si può dare qualche autorità ad un atto di tal

na-

natura, fa di mestieri credere, che queste intimazioni si siano fatte, parlando della persona della madre. Tre giorni dopo, cioè, li 26 gennajo dello stesso anno Carlo Bellet e Margarita Bernier stipulano un contratto di matrimonio in atti di notajo. L'uno vi sostiene ancora la falsa qualità di maggiore: dichiara d'aver fatto tre intimazioni a sua madre, e vuole ch'esse restino annesse alla minuta del contratto: l'altra si dà la qualità di minore, che però usa e gode de' suoi diritti. La dote che Margarita Bernier porta in questo contratto si è una somma di dieci *mille* lire, che il futuro sposo confessa d'avere ricevuta sì in mobili che in denaro contante. Le particolarità dell'altre convenzioni diverrebbero intieramente superflue: noi ci contenteremo d'aggiugnere che Carlo Bellet e Margarita Bernier fannosi una reciproca donazione di tutti i loro beni, presenti e futuri a favore di quello che sopravviverà. Questo contratto di matrimonio era stato preceduto da una pubblicazione nella parrocchia di santo Steffano del monte: lo stesso dì del contratto fu ottenuta la dispensa dalle due altre. Il giorno susseguente le Parti vanno dal paroco di quella parrocchia, in cui pretendono che vi erano domiciliati da tre mesi: depongono nelle sue mani la fede di battesimo di Carlo Bellet, per la quale egli apparisce dell'età di 26 anni, e le intimazioni fatte a sua madre, un attestato di quattro testimonj, che certificano d'esser lui maggiore, e che il suo domicilio e quel-

lo

lo di Margarita Bernier sono sotto la parrocchia di santo Steffano del monte.

Mediante tali artifizj, colla supposizione d'una fede falsa di battesimo, con la sospetta deposizione di quattro testimonj, due persone, una delle quali era certamente minore, e l'altra pretendeva di esserlo, hanno sorpreso la religione del curato, che ha creduto trovare in quegli atti una sicurezza bastante onde celebrare il loro matrimonio. Dopo questa celebrazione la madre di Carlo Bellet è restata nel silenzio pel corso di due anni interi; essa non l'ha interrotto se non che alloraquando è stata citata sulla supplica di suo figliuolo, per rendergli conto d'una somma di due mille e quattrocento lire, ch'essa aveva ricevute per lui, e della sua tutela da lei amministrata. La citazione fatta alla madre è del dì 13 gennajo 1691. L'atto dell'appellazione fu intimato al figliuolo li 26 dello stesso mese. Carlo Bellet era moschettiere: fu obbligato di seguire il re all'assedio di Mons. Al suo partire lasciò una procura stipulata in atti di notajo li 15 marzo 1691, le espressioni della quale sono tutte importanti per la decisione di questa causa. Dà facoltà ad un procuratore del Castelletto di proseguire l'istanza del rendimento de' conti, che aveva intentata contro di sua madre, di constituire un procuratore per lui sull'appellazione come d'abuso, e dichiarare ch'ei conferma e ratifica di nuovo il matrimonio, che ha contratto con Margarita Bernier; che non s'è impegnato con lei che sul-

la fede del consenso verbale, che sua madre gli aveva prestato; che questo consenso fu reiterato più volte dopo il suo matrimonio, e che sua madre colla sua condotta gli ha dato molte prove di una vera approvazione; che quanto s'è espresso nel contratto di matrimonio e nella celebrazione è intieramente conforme alla verità, eccettuata la sua fede di battesimo, che ha falsificata egli solo, senza che sua moglie ed i suoi testimonj l'abbiano mai saputo. Questa procura è seguita da molte lettere scritte da Carlo Bellet dall'assedio di Mons alla citata, le quali confermano la verità di tutti questi fatti, e provano o la perseveranza della sua volontà, o la lunghezza della sua seduzione. Le persecuzioni furono sospese d'amendue le Parti nel resto dell'anno 1691. La madre è morta nel principio di quest'anno, dopo aver fatto un testamento, in cui essa dichiara, che sebbene ella avesse di giustissime ragioni per diseredare suo figliuolo, avendo esso contratto matrimonio senza il consenso di lei, ciò non per tanto si contenta di ridurlo all'usufrutto della sua porzione ereditaria, nella proprietà della quale sostituisce li suoi figli, ed in caso ch'egli non voglia contentarsi di quest'usufrutto pronunzia contro di lui la pena della diseredazione, e nomina Renato Bellet suo figlio primogenito esecutore del suo testamento. Ed appunto con tale qualità, e come erede di sua madre egli ha riassunto in luogo di lei l'appellazione come d'abuso. Frattanto Carlo Bellet è divenuto mag-

gio-

giore: esso pretende che la morte di sua madre, e la diseredazione pronunziata contro di lui gli abbiano aperto gli occhi sulla disgrazia del proprio stato, ed invece d'opporsi all' appellazione come d'abuso, nella quale egli era il citato, si congiugne a suo fratello, ed aderisce alle sue conclusioni, e revoca la procura dei 15 marzo 1691, con cui confermava di nuovo il suo impegno. Ottiene lettere di taglio contro il proprio matrimonio, e contro tutti quegli atti approvativi, co' quali il ratificò; ed anche dopo l'ultima udienza ha riassunto egli stesso l'istanza dell'appellazione come d'abuso, ed ha presentato una supplica, mediante la quale dimanda che il suo matrimonio sia dichiarato invalido. In questo frattempo insorge Margarita Bernier che dimanda separazione de' beni. Segue un'ordinanza permittente di citare, e frattanto di sequestrare. Appellazione, giudizio, che permette di vendere provvisionalmente i beni sequestrati.

Tali sono tutte le circostanze del fatto, e tutti i capi della controversia, su' quali voi dovete giudicare. Due appellazioni, appellazione come d'abuso, ed appellazione semplice. Due suppliche per parte di Carlo Bellet in confermazione delle lettere di taglio, e l'altra Parte, supplica di essere autorizzata a provare.

Gli appellanti sostengono che quanto può rendere nullo un matrimonio, tutti gl'impedimenti civili e canonici, tutte le leggi della chiesa e dello stato, trovansi riunite a loro favore contro l'impegno ch'essi vogliono far

dichiarare invalido. La sola qualità delle Parti basterebbe per decidere questa controversia: dall'una parte un minore ed un figliuolo di famiglia; dall'altra una figliuola maggiore lasciata in abbandono da' suoi parenti, senza nascita, senza beni, e la di cui condotta fu sempre più che sospetta. Tuttochè l'indegnità della persona e l'ineguaglianza delle condizioni non siano impedimenti capaci per se stessi onde dirimere un matrimonio, esse nulladimeno formano di sì violenti presunzioni, ed i sospetti, che fanno nascere sono cotanto legittimi, che alloraquando si trovano ratificati da altre circostanze, divengono una prova perfetta del ratto di seduzione. Il minore non che essere sedotto nella scelta cieca, ch'esso ha fatta di una persona indegna, si sostiene altresì, ch'egli sia stato ingannato, allorchè ha creduto di sposare una moglie, che fosse almeno di nascita legittima. E se le decretali de' papi hanno deciso, che colui che avesse sposato una schiava mentre la credeva libera, non fosse veramente impegnato, la vergogna della bastardaggine dee far ammettere quella stessa decisione che fece stabilire il disonore della servitù. Che se dall'esame di queste ragioni generali si passi alla considerazione delle ordinanze, che hanno avuto in vista di provedere alla sicurezza ed alla dignità de' matrimonj de' figliuoli di famiglia, si pretende che tutte le circostanze di quest'affare vi chieggano egualmente l'esecuzione di quelle severe leggi e sante, che portano con seco un carattere di

per-

perfezione e d'autorità, ben diverso da quello delle antiche disposizioni civili e canoniche. Le une si contentavano di proibire il disordine senza punirlo; leggi impotenti; che indicavano il male senza apporvi il remedio. Le altre al contrario distruggono ed annichilano tutto quello che non è conforme alla loro disposizione, e con ciò assicurano esse la giusta potestà de' padri, l'onore de' matrimonj, la pace e la pubblica tranquillità. Esse risguardano qual vero ratto un matrimonio contratto da un minore ribelle alla volontà di suo padre; e senza esaminare se sia stato preceduto da un' aperta violenza, o se mediante un artifizio ancora più pericoloso siasi sedotto il cuore di un figliuolo di famiglia per dominare sul suo spirito, pronunziano la stessa pena nell' uno e nell' altro caso e contro il matrimonio, e contro il rapitore. Non v' ebbe giammai causa cui potesse applicarsi con tanta giustizia tutta la severità della legge. Giammai un più gran numero di circostanze per provare il ratto di seduzione, minorità, ineguaglianza d' età, di beni, di condizione, indegnità di persona, difetto del consenso materno, motivi fondati sull' espressa disposizione non meno, che sullo spirito dell' ordinanza, la forza de' quali non saprebbe essere delusa da qualsivoglia colore che dar si potesse a questa causa. Allegasi un preteso consenso della madre, ma si obblia ch' esso sarebbe inutile, quand' anche fosse vero; che l' ordinanza esige un consenso espresso ed in iscritto: che un fatto di questa importanza, cui è inte-

ressato tutto il pubblico non dee essere confidato alla fede sempre incerta e sovente sospetta de' testimonj. E quali prove si adducono per rendere questo fatto almeno verisimile? Una dichiarazione fatta da un minore accecato dalla propria passione, sottomesso al dominio di colei che l'avea sedotto, sorpreso da quegli stessi artifizj, che l'indussero a contrarre un matrimonio che il disonora. In questa dichiarazione vi si ravvisa bensì il linguaggio della seduttrice, ma non già la voce della verità. A questa prova sospetta per la qualità di quello che la esibisce, e vie più per l'interesse di quella che l'esige, si oppongono due prove in iscritto, che giustificano che la madre non ha giammai acconsentito a questo matrimonio prima della celebrazione. La prima è tratta dal suo testamento, in cui essa dichiara che suo figlio s'è ammogliato senza il consenso di lei. E potrassi paragonare la dichiarazione di un minore ancora in balìa della propria passione, con la testimonianza d'una madre moriente, nell'atto, che dee essere l'ultimo di sua vita, nel tempo stesso ch'era il più solenne? Le intimazioni, che la citata ha creduto rendersi opportuno di fare alla madre di Carlo Bellet, sono una seconda prova della falsità di questo fatto, tanto più invincibile, come quello che fu prodotto da lei medesima. Se essa pretende che queste intimazioni debbono avere altrettanta forza, quanta n'avrebbe il consenso della madre, le si risponde che l'ordinanza, la quale permette ai soli maggio-

giori di trent' anni di ricorrere a questa via, sollevasi contro la temerità di coloro che ardiscono servirsene sotto il nome di un minore di ventidue; che la falsità di questi atti non è meno sensibile della loro nullità, che sebbene l' uso abbia attribuito a' soli notaj il diritto di farli, si ha avuto l' affettazione d' impiegarvi il ministero d' un sergente; che vi si avanzano de' fatti assolutamente falsi per la stessa confessione d' amendue le Parti, la maggiorezza di Carlo Bellet, il suo domicilio sotto la parrocchia di santo Steffano del monte. Come si avrebbe avuto l' ardire di sostenere fatti di tal natura ad una madre? Come mai, se ne fosse stata istrutta, avrebbe ella sofferto questo mistero d' iniquità? Finalmente di qual conseguenza non sarebbe egli l' ammettere una prova di simil sorte, ed il rendere padrone un sergente del destino de' figliuoli di famiglia?

Se non si può sostenere con qualche apparenza, che la madre sia stata avvertita di questo matrimonio prima della celebrazione, si può ancora meno provare ch' ella l' abbia ratificato dipoi. Il silenzio da lei osservato per due anni è una prova della sua ignoranza, mentre non ha conosciuto l' impegno di suo figlio che l' anno 1690. Il suo apparente pentimento, le proteste, che le fece di rompere così vergognoso commercio, le prove, che le diede d' un vero cambiamento, sospesero la sua querela, mentr' essa era sul punto di produrla. Si credette che fosse a proposito il prevenirla: questa dilazione può essere imputata

solo a coloro, che l'hanno ottenuta co' proprj artifizj. Sarebbe capace perciò a rendere inutile le dimande di una madre? E se le meno importanti azioni durano trent'anni, si dovrà restrignere nello spazio di pochi mesi un'azione, a cui il pubblico non vi è meno interessato de' privati? Il pubblico possesso del suo stato, in cui la citata sostiene d'avere visso è un fatto avanzato senza prove, smentito da un attestato di un'affittajuolo della casa, nella quale essa pretende d'aver abitato; e per distruggere tutti questi fatti, che s'allegano inutilmente onde provare il ratificamento della madre, basta oppor loro le lettere scritte da Carlo Bellet intorno al processo, e che sono l'opera della citata, nelle quali lettere non si fa veruna menzione di quest'approvazione della madre: fatto importante, che non si avrebbe mancato d'aggiugnervelo, se avesse avuto qualche apparenza. Finalmente questo ratificamento, che oggi viene rimproverato alla memoria di lei, la madre il negò mediante la diseredazione, ch'essa pronunziò contro di suo figliuolo; diseredazione ch'è la pena del suo delitto, e non già l'approvazione del suo matrimonio. Se nella sua porzione ella vi ha sostituito i suoi figliuoli, questi termini deggiono riferirsi a quelli che nasceranno di un altro matrimonio, o anche a' figliuoli che dovrebbero la loro nascita all'impegno, in cui Carlo Bellet era ancora, supposto (ciò che la madre non avea difficoltà a credere) che fosse confermato.

Ma inutilmente si esamina ed il silenzio

della madre ed il suo preteso ratificamento, finchè Carlo Bellet è soggetto all' impero di lei, che l' avea sedotto: tutti gli assensi di sua madre sarebbero stati superflui, incapaci di cambiare il suo stato, e di confermare un matrimonio, che la stessa legge dichiara nullo. E' ciò appunto rende inutile la supplica, mediante la quale la citata dimanda la permissione di fare una prova inaudita non meno, che pericolosa, sull' approvazione della madre, e ciò stesso fa sì, che la morte della madre non abbia estinto una persecuzione egualmente giusta e favorabile.

Se paragonar si potesse un' appellazione come d' abuso ad una semplice azione d' ingiurie, farebbe sempre di mestieri l' applicarvi la massima di dritto *semel inclusa judicio, salva manet*. Ma quest' azione è differente di molto da una querela d' ingiurie. Se si permette al padre di lagnarsi del matrimonio di suo figlio, ciò segue non tanto per vendicare l' ingiuria fattagli, quanto per eccitare il pubblico ministero, e dimandare l' esecuzione delle leggi. S' esso viene ascoltato favorabilmente, se lo fa meno pel suo interesse, che per quello di suo figlio. Il ratto di seduzione, la mancanza del consenso paterno è un vizio reale, che rende il matrimonio nullo nel suo principio, e può essere proposto da tutti quelli che hanno interesse ad attaccarne la validità. E coll' appoggio di tali principj voi stessi decideste più volte, che un maggiore possa interporre l' appellazione come d' abuso del proprio

ma-

matrimonio. Se alcune circostanze peculiari vi hanno determinato talvolta ad allontanarvi da questi principj, voi gli avete sempre seguiti nella tesi generale. Essi non si sono mai applicati più favorevolmente quanto in questa causa. Tutto parla a favore di Carlo Bellet: la seduzione ha servito di principio al suo impegno, non è stato consumato, che col disprezzo delle più inviolabili solennità, e col difetto delle pubblicazioni e della presenza del proprio curato. La stessa frode regna nelle convenzioni matrimoniali, dove si fa confessare ad un minore d'aver ricevuto dieci mila lire, senza alcuna numerazione delle monete, senza esprimervi come le abbia spiegate, senza addittarvi veruna maniera legittima, con cui la citata abbia potuto acquistarle; e cogli stessi artifizj vien obbligato a servirsi di una fede di battesimo falsa, di cui la vergogna e la pena dee ridondare sopra colei, che per la opria condotta, e per l'interesse che avea a mpiere il delitto da lei medesima cominciato, e per un'altra falsità ch'ella ha commessa lla stessa occasione, devesi risguardare come unica e la vera autrice di questa supposizione.

Finalmente, quando si confrontano questi differenti appoggi, gli appellanti sostengono, che in questo matrimonio non trovansi nè la libertà del contratto civile, nè la dignità del sacramento, nè la buona-fede, che dee essere il fondamento delle convenzioni matrimoniali, e che il pubblico ancora più delle Parti interessate, vi dimanda la nullità di un cotanto

cri-

criminioso impegno. Se si volge lo sguardo dall' una parte sulla giovinezza di Carlo Bellet, sulla sua passione, sulla sua facoltà, sulla propria condizione, e si esamini dall' altra, l' età, l' esperienza, la condotta d' una figlia abbandonata da' suoi genitori, esposta da lungo tempo a tutti i pericoli, che sono un effetto ordinario della povertà, sospetta, per non dire, convinta d' aver contratto molti impegni prima, di quello di cui si tratta, non è difficile il riconoscere contro di chi rivolgere giustamente si debba l' accusa di seduzione. Questo matrimonio contratto da un minore rapito alla propria madre, alla sua famiglia, a se stesso cogli artifizj della citata, non è meno contrario alle leggi della chiesa, che a quelle dello stato: tutte sonosi egualmente disprezzate, col tralasciare di far precedere le pubblicazioni nella parrocchia della madre, che era anche quella del figliuolo, e coll' affettare di scegliere una chiesa straniera, per togliere agli occhi delle Parti interessate questo mistero d' iniquità. Niun cambiamento di domicilio per parte di Carlo Bellet. Si potrebbe altresì sostenere che la citata non avesse acquistato un sufficiente domicilio nella parrocchia di santo Steffano del monte; ma in ogni caso bisognava far seguire le pubblicazioni nella parrocchia della madre. In questo preteso matrimonio non che ravvisarvi la perfezione del contratto civile, e la dignità del sacramento, non vi si scorge nemmeno la sincerità e la buona fede, che dee essere l' anima di tutte le convenzioni.

Ap-

Appoggi generali sulle lettere contro la quietanza.

1. Minorità certa. 2. Lesione certa. Niuna prova ch' esso abbia nulla ricevuto, e molto meno approfittato: *perditurum pecuniam dedit*. 3. Dolo personale, provato con tutti que' mezzi, che stabiliscono il ratto di seduzione.

Appoggi particolari.

1. Veruna numerazione di denaro. 2. S' ignora in quali spezie siasi pagata la somma, se in denaro, od in effetti; niuno stato de' mobili. 3. Come Margarita Bernier ha ella acquistato questi beni? Contraddizione già osservata tra' suoi diversi discorsi: essa allega un suggello, un inventario, ed effetti di sua zia; ma non li produce in giudizio, e non nomina il commissario. 1. Se si oppone il lungo tempo, rispondesi ch' egli era ancora minore, e che ciò è una conseguenza della seduzione. 2. Agli atti approvativi si risponde, quest' è il caso di dire, che *nimia cautio* è una prova della frode 3. Al ratificamento della madre si può rispondere in primo luogo, che un ratificamento non vale a convalidare *quod ab initio non valet*. Secondo, ch' esso non è provato, e che v' ha degli attestati, che provano il contrario. Egli è altresì pericoloso l' ammettere la prova per testimonj su d' un fatto di questa natura.

La

La citata sostiene a rincontro, che da qualsivoglia lato si consideri il suo impegno riguardo al contratto civile, al sacramento, ed alle convenzioni matrimoniali, si troverà che la libertà del consenso gli ha servito di principio, e che l'osservanza delle formalità prescritte dall'ordinanze e da' canoni, l'hanno reso solenne, e che finalmente le reiterate approvazioni, e la lunga perseveranza di suo marito l'han reso inviolabile. Ella oppone sulla prima molte ragioni onde negare l'ascolto agli appellanti. Pretende che Renato Bellet non possa più rinnovare una querela che già è estinta per la morte di sua madre, pel suo silenzio, per testamento da lei fatto, in cui parla de' figliuoli di Carlo Bellet, e approva per conseguenza il matrimonio di lui. Essa aggiugne che la condotta di suo marito è ancora più odiosa, mentr' egli pretende di ritrattare oggidì quel consenso solenne che profferì in faccia dell'altare, ed in cui ha perseverato per più di tre anni. Vi fu citata la uniforme disposizione di molti giudizj, che decisero, che li contraenti non debbano essere ammessi ad interporre appellazione come d'abuso del proprio loro matrimonio.

Ma dove anche la qualità degli appellanti non rendesse inutile la loro querela, si pretende, che volendo esaminare i differenti motivi della loro appellazione come d'abuso, siano destituti egualmente d'apparenza e di solidità. E' un errore condannato da parecchi giudizj l'opinione di coloro che sostengono, la sola

mi-

minorità essere un impedimento capace a dirimere un matrimonio. E' bensì vero che più di leggieri si suppone il ratto di seduzione in un minore, che in un maggiore; ma quando questa presunzione dell'età non viene sostenuta da verun'altra prova, diventa assolutamente inutile, soprattutto, se quella che si accusa di seduzione era parimente minore, mentre seguì il matrimonio. E ciò ella potrebbe provarlo colla fede di battesimo, se suo marito non le trattenesse le sue carte, per toglierle, in tal guisa, tutti i modi, con cui essa potrebbe giustamente difendersi. Se anche la supponesimo maggiore, quale sarebbe la prova di questa pretesa seduzione? L'ineguaglianza delle condizioni? Il Bellet è figliuolo ad un barbiere, ella lo è ad un cameriere. L'ineguaglianza de' beni? Il Bellet può avere 40000 lire di facoltà, essa gli ha portati in dote 10000 lire. E d'altronde non mai l'ineguaglianza de' beni, e di condizione fu considerata tra noi quale ostacolo invincibile in un matrimonio. I sospetti sparsi contro la condotta di lei sono altrettante calunnie avanzate senza prove, la vergogna delle quali ricade sopra di coloro che ne sono gli autori. Anzi ben lungi dal potersi accusare di seduzione, essa fu la ingannata con una falsa fede di battesimo. E' inutile l'accusarla dopo che suo marito la giustifica. Ma ci si dice la fede di battesimo di sua madre non è conforme all'originale. Essa vi ha fatto sostituire il nome di Bernier invece di quello di Granier, ch'eravi stato po-

sto per errore. La mancanza del consenso della madre non può esserle imputata, mentr'essa ha creduto di contrarre con un maggiore, che avesse fatto tre pubblicazioni. Oltre di che questo non è un impedimento derimente e d'altronde la madre il seppe, il volle, l'approvò, ed essa si esibisce a farne la prova.

Che se il consenso della madre è certo, non si riuscirà a distruggere il suo matrimonio sotto il pretesto della mancanza del proprio curato. Questo fu celebrato nella parrocchia della figlia. Si suole aver poco riguardo alla mancanza delle pubblicazioni, sin dal momento che la madre non è accettabile a reclamare contro del matrimonio. E d'altronde v'era già una dispensa accordata sul fondamento della maggiorezza. E dove anche questo matrimonio potesse essere sospetto nel suo principio, il progresso l'ha confermato: coabitazione pubblica, lettere, procura, perseveranza di volontà, tutto distrugge perfino i menomi sospetti di seduzione. Per quello poi che concerne la quietanza di Carlo Bellet. 1. Egli non è ammissibile dopo gli atti approvativi. 2. La minorità non può servirgli come a quello che si disse maggiore. 3. Non v'ha lesione. Esso ha vissuto mediante il denaro della moglie. 4. E' inutile l'annoverare il denaro, ed il nominarne le spezie. 5. Tal facoltà l'acquistò colla via legittima della successione. E la prova sta nelle mani di quello che la ricerca. Causa per conseguenza intieramente favorabile; ed in ogni caso prova ammissibile.

PER

Per quanto spetta a noi, dopo avervi spiegate le ragioni delle Parti in tutta quell' estensione, che ben si merita l' importanza di questa causa, crediamo esser nostro dovere il restringerci solamente all' esame di quelle quistioni, che possono sembrare essenziali nel giudizio di questa controversia. Voi vedete dinanzi a voi due diverse Parti, che egualmente pretendono di attaccare la validità di un matrimonio. L' uno qual erede di sua madre riassume l' appellazione come d' abuso da lei interposta. Pretende d' essere il depositario della ultima sua volontà, l' esecutore del suo testamento, il capo della sua famiglia, e sostenere in tal figura i dritti sempre sacri della patria potestà. L' altro è quegli stesso, che ha contratto il matrimonio di cui si querela oggidì, e dopo essere stato lungamente ribelle alla volontà di sua madre vivente, rispetta la memoria di lei dopo la sua morte, e ravveduto de' suoi primi falli, implora la protezione delle leggi contro un impegno in cui è perseverato per più di tre anni. Le ragioni, con le quali attaccano questo matrimonio sono le stesse; ed i loro interessi dopo essere stati lungo tempo separati ed anche contrarj, unisconsi oggi contro la citata: minorità, seduzione, mancanza del consenso della madre, clandistinità, eccovi a che riduconsi tutti i motivi egualmente proposti dagli appellanti come d' abuso. L' ordinanza autorizza questi motivi: le circostanze del fatto sembrano renderli assolutamente decisivi. Quantunque esse sembrino forti

ed importanti, la sola qualità delle Parti nulladimeno può renderli favorabili o inutili; e la prima, la più grande, e la più difficile quistione, che noi abbiamo ad esaminare in questa causa consiste in sapere, se Renato Bellet possa rinnovare una persecuzione, che sembra estinta colla morte di sua madre: se Carlo Bellet possa dimandare a suo nome che il suo proprio matrimonio sia dichiarato contratto invalidamente; e se l'uno e l'altro abbiano un interesse ed un titolo, che degni li renda del soccorso della giustizia, o se all'opposto la sola loro qualità non debba essere considerata come un motivo per non accoglierli, come un'esclusione formale che rende inutili le loro querele, e le loro pretensioni disfavorevoli.

Per trattare questa quistione con ordine, noi l'esamineremo separatamente in riguardo alle due Parti; e sebbene l'interesse di Carlo Bellet sembri ragionevolmente il più considerabile in questa causa, noi nulladimeno crediamo di dover cominciare l'esame della qualità delle Parti, da quella di Renato Bellet, siasi perchè nell'ordine delle date egli è il primo appellante come d'abuso, o perchè rappresenti esso la madre, che voi avete sempre considerata come la Parte principale nelle cause di matrimonio, o sia finalmente perchè la decisione della seconda appellazione dipende in qualche maniera dal giudizio della prima; e quel che voi pronunzierete riguardo alla madre, sarà un anticipato giudizio o pro o contro il figlio.

glio. Primieramente noi supporremo come un principio fondato sull' equità naturale, e sulla costante giurisprudenza ed uniforme de' vostri giudizj, che quantunque nulla v'abbia di più importante dell'ordine e della dignità de' matrimonj, e benchè niente sia più utile allo stato che l'osservanza di quelle leggi, che ne hanno prescritto tutte le solennità, non si debba nulladimeno permettere ad ogni sorte di persone di dimandarne l'esecuzione, e di attaccare coloro, che ne vengono accusati come violatori. Se la chiesa e lo stato detestano egualmente i matrimonj clandestini, se l'utilità pubblica non soffre, che s' autorizzino abusi condannati dalle costituzioni civili non meno che dalle canoniche, non permette nemmeno altresì che s'imprenda senza interesse e senza qualità a turbare la tranquillità delle famiglie a rompere un matrimonio pacifico, ed a distruggere lo stato de' figli, che da questo riconoscono la loro nascita. Quindi la via dell'appellazione come d'abuso è un rimedio necessario, legittimo, utile allo stato, ma tale però che in certe circostanze potrebbe riuscire più pericoloso che lo stesso male, dove s'impiegasse temerariamente, e si confidasse senza discernimento a tutti coloro cui venisse in mente di servirsene. Eccettuati li contraenti, de' quali noi peranche non ci facciamo ad esaminarne la capacità, siam di parere che non vi abbia che due sorte di persone, le quali possano essere favorabilmente ascoltate. Le prime sono quelli che per le funzioni del loro

mi-

ministero, e per l'interesse pubblico, riposto nelle loro mani, sono obbligate a vegliare sull'esecuzione delle leggi, ed a chiedere il castigo di coloro che osano violarle. In tal guisa appunto molti di quelli che ci precedettero ne' posti, che noi abbiamo l'onore di occupare, si sono sollevati più fiate contro di simili illeciti impegni, che non avevano che il nome e l'apparenza di matrimonio, e ne interposero l'appellazione come d'abuso, per mantenere la purità della disciplina, ed assicurare li fondamenti della civile società. Questo diritto s'attribuisce anche a coloro che per la propria qualità, e pel potere ch'essa loro communica, o per un solido interesse ed essenziale, sono creduti capaci d'intentare un'azione tutta pubblica, e che con grave stento esser dee accordata a de' privati. Tali sono i padri e le madri, i tutori ed i curatori, cui la legge affida una parte della sua autorità, perchè attacchino coloro che hanno rapito con violenza, e sedotto con artifizio i loro figliuoli, od i loro minori, per dimandare il castigo del loro delitto, ed eccitare contr'essi la pubblica vendetta. Tali sono altresì i parenti collaterali non in forza della loro qualità, nè per alcun potere simile a quello de' padri, o de' tutori, ma per l'interesse ch'essi possono avere a far dichiarare invalido un matrimonio, o per far confermare la diseredazione, che n'è la giusta pena, o per contendere lo stato de' figli o la qualità d'eredi legittimi.

Se noi esaminiamo il dritto del primo ap-

pellante come d'abuso in relazione a questi principj, troveremo primieramente, ch'esso può sostenere la sua appellazione con due soli diversi titoli, o in qualità di erede di sua madre, e d'esecutore della sua ultima volontà; o di suo capo e pel personale interesse ch'ei può avere in questa quistione. Cominceremo dall'esame della prima qualità, ed il considereremo come erede di sua madre e come esercente i dritti di lei, e vestito della paterna autorità. Dove si risguardi questa causa in relazione a questa prima idea, possiamo distinguere due tempi nella condotta della madre, esaminarla durante la sua vita, e dopo la morte. Quando si considerano tutte le circostanze di questa causa nei primi tempi, allorchè si paragonano col silenzio e cogli atti della madre, sembra che tutti li passi di lei siano altrettanti ostacoli alla dimanda che in seguito intentò, e che oggi si rinnova col suo nome. Benchè si abbia procurato di dare tutti i più vivi colori a questa causa, egli è difficile non per tanto il trovare in questo matrimonio quel secreto e quel mistero, che sono una scusa legittima, che i padri che non si sono opposti agl'impegni de' loro figli, sogliono allegare a loro favore. Il figlio abbandona sua madre, va ad abitare sotto un'altra parrocchia, fa una promessa di matrimonio a colei che ha sposata in progresso: è citato dinanzi l'offizialità, vi comparisce, e dichiara solennemente d'essere pronto ad eseguire la promessa fatta: l'offiziale pronunzia una sentenza in contraddittorio

che

che stabilisce ch'ei passerà poi alla celebrazione del matrimonio: si fa una pubblicazione non sotto nomi o finti o nascosti, ma sotto i veri nomi delle Parti; si stipula un contratto di matrimonio in atti di notajo, in cui Carlo Bellet nomina sua madre, indica la propria dimora, esprime le intimazioni fattele; e finalmente maritasi pubblicamente: ed il curato di santo Steffano del monte è quegli che riceve il consenso de' contraenti. Quì non entreremo nemmeno nell' esame delle nullità, che vengono opposte a questa celebrazione. Comunque riflessibili esse rassembrino, fa di mestieri confessare nulladimeno, che non pare che le Parti abbiano preso tutte quelle precauzioni, che accusano e tradiscono sempre coloro che hanno contratto de' matrimonj clandestini; esse non cercano di nascondere il loro impegno col favor delle tenebre, anzi tre volte l'espongono agli occhi del pubblico, nella sentenza seguita all'offizialità, nel contratto stipulato in atti di notajo, e nell'atto di celebrazione; niuna finzione, niuna supposizione del nome della famiglia, della dimora della madre; in una parola non vi si trova neppure una di quelle circostanze, che purtroppo sono frequenti in casi simili.

Nè proponghiamo già questa prima osservazione, come una riflessione decisiva; sappiamo che la sola via legittima per istruire una madre del matrimonio di suo figlio sono le pubblicazioni nella sua parrocchia; l'induzione che da noi si deduce da questi fatti si è esser po-

co verisimile che in mezzo a tante circostanze, che rendevano pubblico questo matrimonio, una madre abbia potuto intieramente ignorarlo. Aggiugniamo a questa prima osservazione le intimazioni che le sono state fatte di acconsentire all' impegno che suo figliuolo era per contrarre. Queste intimazioni, a dir vero sono contrarie all' ordinanza, che non le soffre che con dispiacere, e le accorda ai soli maggiori di trent' anni: esse sono assolutamente inutili, impotenti per impedire l' effetto della diseredazione, incapaci di sospendere la pena, che la disubbidienza di un figlio si è meritata: esse sono anche sospette per la falsità de' fatti, che contengono, ed i quali non è verisimile che si abbia avuto l' ardire di sostenerli dinanzi una madre istrutta dello stato della propria famiglia. Noi diciamo anche più, e giudichiamo che nulla sarebbe più pericoloso, quanto l' autorizzare una simile procedura: con ciò s' aprirebbe una via sicura alla frode ed alla seduzione, capaci di deludere la saggia disposizione delle leggi, e di rendere assolutamente inutile l' autorità de' padri sul matrimonio de' loro figli: e benchè la madre non abbia querelato di falso queste intimazioni, che rassembrano fatte alla sua persona, noi crediamo nulladimeno che sia dell' interesse pubblico, l' impedire che si stabilisca la prova del consenso di una madre sulla fede di un sergente, che spesso non teme in materie meno importanti di prevaricare nel suo ministero, nascondendo la verità.

Ma se queste intimazioni considerate in se stesse sono inutili, contrarie non meno all' ordinanza che al pubblico interesse, sospette di falsità e d'un esempio pernicioso; quando poi paragonar se le voglia con ciò che le ha seguite, siamo costretti di riconoscere che formano almeno una fortissima presunzione della certezza, che la madre ha avuto di questo matrimonio. S' ella avesse portate le sue querele in questo tribunale poco tempo dopo la sua celebrazione, se avesse negato queste intimazioni, se ne avesse provato l'inutilità, la falsità, la nullità, se non avesse confermato giammai colle sue azioni i nodi di suo figlio, ben lungi dall' impiegare quest' atti contro di lei, noi avremmo creduto che la sola qualità di chi li fece, avrebbe dovuto farli rigettare intieramente. Ma quel che in simili circostanze non sarebbe passato che per un artifizio pericoloso, diventa oggi per lo meno il fondamento di un sospetto legittimo; noi con tutto ciò confessiamo non esser questo che un semplice sospetto, e perciò passiamo agli argomenti più solidi, e che sembranci provare, che se la madre ha ignorato questo matrimonio prima che fosse contratto, ella l'ha sempre approvato dopo la celebrazione.

Queste prove son tratte dalla perseveranza e dalla lunga coabitazione di Carlo Bellet con Margarita Bernier, dalla pazienza della madre, dal silenzio di lei, dal tempo, in cui essa l'interruppe. Il matrimonio è celebrato il dì 27 gennajo 1689. Carlo Bellet abita pub-

blicamente con sua moglie, non già in una provincia lontana, in un soggiorno incognito; o almeno in un domicilio straniero, ma nella villa di Mendon, in una casa, che apparteneva alla madre, e di cui essa gli aveva accordato l'abitazione dopo il suo matrimonio. Questo fatto importante e forse decisivo non è un fatto avanzato temerariamente senza veruna prova che il sostenga, ma è confermato da molte persone degne di fede, dagli stessi appellanti, e dall'attestato ch'essi producono. Il curato ed il vicario di Mendon dichiarano che Carlo Bellet ha abitato nella sua parrocchia lo spazio di diec'otto mesi unito a Margarita Bernier, che prendeva pubblicamente il nome di di lui moglie. Il carattere di quelli che hanno fatto questa fede fa la prova della sua verità. Se Carlo Bellet e Margarita Bernier non avessero preso agli occhi del pubblico il nome di marito e di moglie; se tutti gli abitanti di Mendon non fossero stati persuasi ch'essi erano legati con vincoli di matrimonio legittimo, se avessero avuto il menomo sospetto contro la loro condotta, è mai verisimile che il curato ed il vicario di questa chiesa avessero dissimulato un tal disordine, ed avessero sofferto per diec'otto mesi lo scandalo che il commercio di Carlo Bellet e di Margarita Bernier avrebbe cagionato nella loro parrocchia, e che dopo averlo autorizzato col loro silenzio, il volessero approvare ancora col loro attestato? A questi attestati vi si aggiungono quelli di molti altri

abi-

abitanti di Mendon, e tra gli altri di un beccajo di quel luogo, la deposizione del quale non è più indegna della vostra udienza, subito che diventa utile alla decisione di questa controversia. Esso dichiara nel suo attestato la quantità della carne, che era solito somministrare a Carlo Bellet ed a Margarita Bernier; vi aggiugne che ne somministrava di più quando la madre veniva a trovarli a Mendon. La semplicità d' una tale esposizione, e la poca affettazione di questa testimonianza la rende interamente verisimile.

Ma senza fermarci a quest' atti, per così dire, stranieri, non fa d' uopo rintracciar altre prove onde stabilire questo fatto che dalla propria confessione di Carlo Bellet, il quale riconosce che dopo il suo matrimonio, sua madre gli ha permesso di abitare a Mendon, e non ha osato negare che Margarita Bernier non l' abbia seguito in quel luogo. Ma quand' anche oggi il negasse, l' attestato ch' ei porta sarebbe una prova del contrario; prova tanto più invincibile, quanto che essa è meno ricercata, e fu prodotto da lui medesimo contro il proprio interesse. Quest' attestato è fatto da certo Langlois affittajuolo della casa in cui Carlo Bellet abitò. Esso dichiara di non aver cognizione che la madre del Bellet abbia giammai voluto riconoscere per sua nuora la signora, *che era con suo figlio a Mendon dal tempo ch' essa venne a vedere li ristauri, che si erano fatti di suo ordine ai muri del giardino*; e che al contrario esso l' ha sempre intesa dire che non

sof-

soffrirebbe mai che questa giovane entrasse nella sua famiglia. Su di quest' atto si possono fare molte riflessioni. 1. Esso porta il carattere d' un attestato ricercato, d' una prova mendicata per istabilire una negativa, vale a dire, per giustificare che la madre non ha voluto riconoscere Margarita Bernier per sua nuora: questo è quanto risulta dai termini, con cui è concepito l'attestato: quegli che il fa, dichiara di non aver cognizione ec. 2. Quest' atto prova costantemente che Margarita Bernier ha abitato pubblicamente con Carlo Bellet: ch' essa passava per sua moglie, poichè quest' affittajuolo fa dire alla madre, *che non soffrirebbe mai ch' essa entrasse in sua casa*, finalmente ch' ella vi era nel tempo stesso, che la madre è venuta a Mendon. E come mai dopo di ciò si potrà sostenere che la madre non abbia avuto veruna cognizione per due anni dell' impegno, che suo figlio aveva contratto? E si potrà credere che una madre sia stata la sola, che abbia ignorato un fatto, che era noto a tutti gli abitanti di Mendon, e che gli estranei sapessero meglio di lei ciò che avveniva in sua casa, non già nello spazio di un giorno, d' una settimana, di un mese, ma per più d' un anno, per diec' otto interi mesi? Come mai potrebbesi pure proporre oggidì questo dubbio contro la fede di un attestato, che la qualità di quelli che lo producono, sgombra da ogni sospetto?

Dunque il conoscimento della madre non è più un fatto dubbioso, e s' essa non ha igno-

ra-

rato il matrimonio di suo figlio, dov'è la querela prodotta, dove l'azione intentata, dove i passi fatti, per vendicare l'ingiuria fattale da lui colla disubbidienza, per rendergli l'onore e la libertà, che aveva perduta col contrarre un'alleanza vergognosa? Dirassi fosse ch'ella non ha saputo credere, che il commercio, ch'egli aveva con Margarita Bernier fosse autorizzato dal nome di matrimonio? Ma come mai potrà ella scusarsi agli occhi del pubblico e della giustizia d'aver tollerato per diec'otto mesi un criminoso commercio in sua casa, e d'essersi resa colla sua negligenza complice de' traviamenti di suo figlio? Come mai non ha ella esaminato la sua condotta? Come non ha ella scoperto la verità del suo impegno? Come ha ella potuto restare nell'indolenza su d'un fatto di tanta importanza, mentre suo figlio e la citata si arrogavano pubblicamente il nome di marito e di moglie, ed erano in un pacifico possedimento del loro stato?

Finalmente in qual tempo questa madre avvertita da tante circostanze, istrutta da tante prove del matrimonio di suo figlio, comincia essa a produrne i suoi richiami al tribunale della giustizia? Quest'è un'ultima riflessione, che non ci sembra meno importante delle propostevi fin ora. Forse il lungo silenzio, ch' essa ha servato per due anni interi non sarebbe peranche interrotto, se suo figlio non l'avesso obbligata a rendergli conto della sua tutela. Forse non avrebbe ella giammai turbato

il suo riposo, se avesse voluto renderla padrona della sua facoltà; e goderebbe tuttora del pacifico possesso del suo stato, se non avesse formato alcuna dimanda contro di sua madre. Possiamo noi pensar diversamente, quando veggiamo che la madre non comincia a reclamare che quindici giorni dopo la citazione fattale da suo figlio pel rendimento de' conti, e che in difesa delle pretensioni di lui, ella oppone un' appellazione come d' abuso, e non diviene sensibile all' onore ed all' interesse di suo figlio, che allorquando il proprio vantaggio la sforza ad aprir gli occhi sulla sua condotta?

Se si riuniscono tutte queste circostanze, se si paragona ciò che ha seguito il matrimonio, con ciò che l' ha preceduto, se si unisce quel poco mistero che ha regnato in questo impegno, le intimazioni fatte alla madre prima del matrimonio, con la lunga coabitazione, che l' ha seguito, il pubblico possesso e pacifico dello stato, la cognizione, che la madre ne ha avuta, il silenzio di lei, che viene interrotto per solo interesse; non si dee confessare che la lunga pazienza della madre, che la sua negligenza interamente volontaria, rendono la sua querela sospetta, e la sua dimanda non ammissibile; e non basta egli ormai di opporle l' autorità delle leggi e quella de' giudizj, che tutti egualmente han ricusato di prestare ascolto ad un padre, che sapendo il matrimonio di suo figlio, ed essendone perfettamente istrutto, non vi si è opposto, ed è rimasto in profondo silenzio, e colla di lui condotta

ha

ha in qualche maniera abdicato suo figlio, e rinunziato alla patria potestà? Se questo principio potesse ammettere qualche difficoltà, di leggieri mostrar vi si potrebbe esser questo fondato su d'infiniti testi precisi; oltre la legge 5. *cod. de nupt.*, che vi è stata citata, la quale stabilisce: *Si pater mariti tui, in cujus fuit potestate, cognitis nuptiis vestris non contradixit, vereri non debes ne nepotem suum non agnoscat*. Benchè questa legge parli solamente della cognizione, che il padre ha avuto del matrimonio nel tempo che si contrasse, la stessa decisione deve essere applicata alla cognizione, che ne ha avuta dopo il contratto. Ella porta con seco un consenso ed una tacita approvazione; e quantunque per l'antico dritto il ratificamento del padre od espresso o presunto non rendesse il matrimonio legittimo che dal dì del suo consenso, Giustiniano nulladimeno ha voluto che la conferma rendesse l'atto valido in tutti i casi, anche nel suo principio e nel suo cominciamento: l'interesse de' figliuoli, il confronto che si è fatto dei legittimati *per subsequens matrimonium*, co' figli nati avanti il consenso del padre, hanno indotto tutti i dottori a decidere unanimamente, che questa generale disposizione dell'imperatore Giustiniano non potesse mai applicarsi più favorevolmente, che al caso di un matrimonio approvato dal padre dopo la celebrazione. I vostri giudizj hanno adottata questa massima; e se ella fosse suscettibile di qualche dubbio, sarebbe facile quì riportarne un gran numero, che han-

hanno deciso, che l'approvazione del padre sopravvenuta al matrimonio, siasi questa espressa o tacita, fosse un ostacolo insuperabile contro tutti li motivi, mediante i quali avrebbe potutto attaccarlo.

Gli appellanti avendo riconosciuto qual sia la forza di questo motivo, si sono unicamente attaccati a distruggerlo ed in fatto ed in dritto. In fatto, essi hanno preteso che la madre non avesse mai avuta cognizione di questo matrimonio fino all'anno 1690; e che se ella aveva differito d'agire per alcuni mesi, questa dilazione non doveva imputarsi che a suo figlio, il quale l'aveva ingannata con false proteste, che seppe farle di rinunziare a tutti questi impegni. Essi hanno aggiunto che quand' anche la madre ne avesse avuta cognizione, basterebbe l'attenersi ai fatti della citata, per provare ch' essa non l'ha approvato giammai; mentre se si vuol prestar fede a Margarita Bernier, la madre ottenne un ordine regio per far carcerare suo figlio. Finalmente in dritto essi sostengono che lo stesso consenso e l'espressa approvazione della madre non avrebbero mai potuto confermare il matrimonio, perocchè Carlo Bellet era tuttora in potere della seduttrice, e soggetto alla servitù della passione che il dominava pienamente.

Per rispondere a questi motivi noi crediamo, che basti il rammentarvi i fatti, che vi abbiamo spiegati. Se si confrontano colle obbjezioni degli appellanti, egli è facile il giudicare con quale apparenza si possa sostenere che

la

la madre abbia ignorato l'impegno di suo figlio. Il secondo fatto non è nè più verisimile, nè più importante alla decisione. Si pretende che alla fine dell'anno 1690 Carlo Bellet abbia promesso a sua madre di sciogliere i nodi, che l'impegnavano con Margarita Bernier: questo fatto avanzato senza prove, ci sembra interamente inutile per gli appellanti: la madre già in allora era indegna di essere ascoltata: era quasi due anni dacchè il matrimonio sussisteva, ed un anno intero che suo figlio abitava pubblicamente à Mendon con Margarita Bernier. Non le si rimprovera già il di lei silenzio dopo questo tempo, ma nei due anni precedenti, durante cioè la pubblica coabitazione di suo figlio colla citata. La stessa risposta può applicarsi anche all'induzione, che si trae dall' ordine regio ottenuto dalla madre: basta il distinguere i tempi per distruggere questa obbjezione. Se la madre avesse presa questa precauzione poco tempo dopo la celebrazione del matrimonio, se ella si fosse servita di questa via prima d'interporre l'appellazione come d'abuso, questo motivo potrebbe essere proposto per provare l'allontamento, ch'ella ha sempre avuto per tal matrimonio. Ma quest'ordine fu ottenuto dopo la dimanda della madre, per conseguenza è incapace di distruggere i motivi per non ascoltarla, che si traggono dal silenzio di lei, contro l'appellazione come d'abuso. Tutti i passi ch'ella ha potuto fare in seguito non saprebbero rendere la sua querela nè più legittima,

ma, nè più ammissibile. Finalmente l'ultimo motivo che si cava dalla disposizione dell'ordinanza, non ci sembra niente più considerabile. Come si può sostenere che Carlo Bellet fosse ancora nella potestà di quella, che l'aveva sedotto mentre ch'egli era in casa di sua madre? Non è forse questa un asilo, un luogo di sicurezza per lui? Era egli forse in uno stato di violenza, di schiavitù, che gl' impedisce di sciogliere le sue catene? Non poteva egli ogni giorno produrre le sue querele, implorare il soccorso di sua madre, fare sforzi efficaci per ricuperare la propria libertà? Finalmente non ha egli abbandonato sua moglie per andare all'assedio di Mons? E si sosterrà che in tali circostanze non solamente egli non abbia potuto confermare il suo matrimonio, ma che anche non abbia potuto approfittare della tacita approvazione, che sua madre gli dava per tutte le sue azioni?

Tali sono tutte le osservazioni, che noi abbiamo creduto dovervi propporre intorno la condotta della madre di Carlo Bellet durante la sua vita. Elleno rassembranci cotanto forti, che noi crediamo, ch'esse sole dovrebbero bastare per determinarvi a negarle l' ascolto, quand'anche ella stessa in persona sostenesse l'appellazione come d' abuso da lei interposta. E se la religione della corte non fosse peranche abbastanza instrutta da tutti gli atti, che vi abbiamo spiegati, sembra che sarebbe difficile il non aver riguardo alla supplica, mediante la quale, la citata implora di

po-

poter far la prova di molti fatti egualmente importanti che quelli che già sembrano stabiliti. Non è cosa nuova nelle quistioni di stato l'ammetter la prova per testimonj, soprattutto allorchè si tratta di un fatto, di cui è malagevole l'averne una prova in iscritto. Di tal natura è il fatto, che si pretende giustificare: l'approvazione di una madre per le sue accuse, per la sua condotta, per le sue parole: si propongono de' fatti precisi, se ne indica il tempo, il luogo, le persone, nulla è meno contrario all'ordinanza che l'ammettere simil prova. Benchè rassembri ch'ella cerchi la prova in iscritto su di questa materia, come allorchè si tratta di provare un matrimonio o una nascita, non è nulladimeno la sola ch'essa ammetta; ed in quella guisa che voi ordinate sovente la prova per testimonj nel caso di un matrimonio o d'una filiazione, si dee pure ammetterla allorchè trattasi di giustificare che il padre ha ratificato il matrimonio di suo figlio. Finalmente questa prova è tanto più ammissibile nel caso presente, quanto che dove ella fosse fatta non lascierebbe più luogo a veruna difficultà: e nel tempo stesso ch'ella mostrerebbe ed il consenso della madre e la giusta perseveranza del figlio, renderebbe l'uno e l'altra incapaci ad essere ascoltati sui loro richiami contro un matrimonio, che amendue avevano approvato in una perfetta libertà.

Ma comunque avvantaggiosa si fosse tal prova per la citata, noi crediamo però non essere assolutamente necessaria, e che qui possiamo

contentarci della confessione degli appellanti, che sono costretti a riconoscere ed anche a provare con attestati la pubblica coabitazione di Carlo Bellet e di Margarita Bernier. Diciamo di più: quand'anche si abbandonasse intieramente questa prima parte della causa, quando si convenisse che la madre di Carlo Bellet avesse sempre condannato il matrimonio di suo figlio, e non mai confermato nè colle sue azioni, nè colle sue parole, noi crediamo che le sole riflessioni che si possono fare sul tempo della sua morte, e sulle circostanze che l'hanno accompagnata, sarebbero più che sufficienti onde arrestare le persecuzioni, che i suoi eredi vorrebbero oggidì rinnovare. Quì noi potremmo entrare nell'esame di una celebre quistione, che consisterebbe a sapere, se l'appellazione come d'abuso sia una di quelle azioni, che passano agli eredi, e non si estinguono colla morte del padre, allorchè sono intentate durante la sua vita. Si potrebbe sostenere che la legge non accorda questo a' padri che per due motivi; il primo si è la riparazione dell' ingiuria, ch' essi hanno sofferta per la ribellione del figlio; il secondo è l'autorità, che la natura e le leggi danno loro egualmente sulla persona de' loro figliuoli, e gli obbligano a vegliare alla conservazione de' loro beni, del loro onore, della loro fortuna. I padri sostengono adunque in qualche maniera due qualità e due persone; una persona privata, che persegue la vendicazione delle sue particolari ingiurie; una persona pub-

blica, la quale ha in vista la sola autorità comune a tutti i padri, e l'avvantaggio de' figliuoli; e poichè non si può dire che nè l'uno, nè l'altro di questi titoli convenga agli eredi, sembra ch'essi debbano essere esclusi da questa persecuzione, che la legge accorda ai soli padri. Oggi non intraprenderemo di proporvi la nostra opinione su di una quistione, che può essere importantissima e difficilissima; e crediamo che ciò sarebbe superfluo in questa causa, perciocchè si può provare coll'ultime disposizioni della madre ch'ella rinunziò al suo dritto, ed acquietossi al matrimonio, e desistette dall'appellazione come d'abuso. Per convincersene basta il considerare attentamente le espressioni del suo testamento: non che ravvisarvi il carattere di una madre irritata, che pronunzi contro suo figlio tutte quelle pene che la legge le permette, vi si scorge anzi la dolcezza di una madre, che dopo aver perdonato a suo figlio non ha altra vista, che di provedere alla sua sicureza, ed alla conservazione de' beni che essa gli lascia. Vi si è detto ch' ella l'aveva diseredato: la sola lettura del testamento giustifica il contrario. Ella ha dichiarato che sebbene avesse di giuste ragioni per diseredare suo figlio, per essersi maritato senza sua licenza, si contenta di ridurlo all' usufrutto della sua eredità. Non si può dare il nome di diseredazione ad una simile disposizione, nè le può convenire al più al più che quello di diseredazione officiosa, ch'è una prova della tenerezza della testatrice, anzichè esse-

re un segno dell' odio di lei. A questa riflessione noi possiamo aggiugnervi il silenzio della madre sull' appellazione come d' abuso da lei interposta. Egli è difficile il concepire come Renato Bellet abbia potuto riassumere quest' istanza in qualità d' esecutore d' un testamento, in cui sua madre non l' incarica di questo proseguimento, come quella che non ne fa veruna menzione. Non si può già dire ch' ella siasi scordata di parlarne, poichè ripete in due luoghi del suo testamento, che suo figlio ha menato moglie senza ch' essa il sapesse: ed allorchè si esaminerà tutte queste circostanze, e si considererà che la madre non usa di tutta l' autorità che la legge le dà, anche allorquando parla del matrimonio di suo figlio, si potrà mai credere ch' ella abbia ommesso di far menzione dell' appellazione come d' abuso, e di ordinarne il proseguimento, se ella stessa non l' avesse abbandonata: e questo silenzio, o se anche si vuole chiamarlo così, questa scordanza d' una madre moriente, non deve essere considerata come una prova insuperabile del cambiamento della di lei volontà, e come un motivo di *non ammettere*, che non può essere combattuto da Renato Bellet, finch' egli agirà come erede ed esecutore del testamento di sua madre?

Quando ci si opponga che un' appellazione come d' abuso della celebrazione di un matrimonio è differente di molto da un' azione d' ingiurie, poichè essa ha per oggetto l' interesse del figlio assai più che quello del padre,

egli

egli è facile il rispondere. 1. Che quantunque l'avvantaggio de' figli sia in parte il fondamento di quest'azione, nulladimeno essa è del numero di quelle *quæ vindictæ nomine concipiuntur*, e per conseguenza ec. 2. Che sebbene quest'azione non sia considerata come azione criminosa, è certo ciò non pertanto che viene estinta col silenzio della Parte, che l'ha formata. 3. Che quando il silenzio della madre non fosse bastante per seppellire con lei la memoria di quest'azione; farebbe di mestieri convenire almeno, che una conferma espressa del matrimonio farebbe sì che gli eredi della madre non dovessero più ascoltarsi: e ciò appunto è facile a provarsi dalle espressioni, di cui la testatrice s'è servita nel suo testamento. Dopo aver ridotto suo figlio solamente erede usufruttuario della sua facoltà, sostituisce nella proprietà i figli di suo figlio. La intenzione di lei non può essere dubbiosa. Era instrutta dello stato della propria famiglia, conosceva l'impegno di suo figlio, perciocchè esso serve di motivo alla sua disposizione: essa non ha potuto avere in vista che due sorte di figliuoli, che ha voluto sostituire nella porzione ereditaria di suo figlio, o quelli che nascerebbero dal matrimonio, in cui era allora impegnato, o quelli che avrebbe in seguito da quel matrimonio che contrarebbe dopo aver fatta pronunziare la nullità del primo. L'applicare agli ultimi le espressioni, di cui essa si è servita, sarebbe un far violenza a'termini ed all'intenzione della

testatrice. Si potrà mai credere che mentr' ella parla del matrimonio di suo figlio, e non incarica gli altri di lei figli di proseguire sull' appellazione come d'abuso che essa aveva interposta, e nol punisce neanche con tutta la severità, che le era permessa dalla legge, abbia poi pensato ad escludere i figli, che nascerebbero da questo matrimonio, di cui essa non ne chiede la nullità, per chiamare de' figli, che nascerebbero un dì da quel matrimonio, che Carlo Bellet potrebbe contrarre dopo aver fatto dichiarar nullo il primo? Se l'intenzione della testatrice fosse stata conforme a questa interpretazione, essa non avrebbe mancato d'aggiugnere che privava della sua successione que' figli che dovrebbero la loro nascita al criminoso commercio di Carlo Bellet e di Margarita Bernier; e ch'essa dava la proprietà della facoltà che sarebbe spettata a suo figlio, soltanto a quelli che nascerebbero da un matrimonio legittimo: e poichè ella non l'ha dichiarato, noi dobbiamo concludere che non abbia avuto quell'intenzione. Finalmente se Carlo Bellet avesse avuto figli dal suo matrimonio non sarebbero eglino ben appoggiati a dimandare quella porzione d'eredità che avrebbe dovuto appartenere al padre loro? Potrebbero eglino provar meglio di essere legittimi, quanto coll'espressa approvazione, che la madre ha fatta del matrimonio dal loro padre, e colla sostituzione, che vi ha aggiunta a loro favore?

Gli stessi appellanti riconoscendo che farebbe

be di mestieri attaccare e le parole e lo spirito della testatrice per combattere questo raziocinio, hanno preteso che nella disposizione della madre bisognava sottointendervi questa tacita condizione, supposto che il matrimonio fosse confermato, perchè questa condizione è di dritto. Anzi all'opposto perchè la madre non l'ha espressa, conviene concludere ch'ella abbia voluto confermare il matrimonio puramente e semplicemente. Con questa disposizione generale senza riserva e senz'eccezione ella ha mostrato, che più non dubitava della validità di questo matrimonio, e non prevedeva che potesse venire attaccato dopo la di lei morte. In fatti quand'ella avesse potuto presumere che questo matrimonio fosse per essere dichiarato contratto invalidamente, si sarebbe ella contentata di sostituire con termini vaghi e generali nella porzione della facoltà di suo figlio i di lui figli? Non avrebbe ella aggiunto, che in caso che questo primo impegno non sussistesse più, ella assegnava questa porzione a' figli che nascerebbero da un altro matrimonio; e ch'essa con ciò non intendeva di approvare, nè di confermare il primo; e che nel solo caso estremo essa accordava una parte di que' beni a' figliuoli nati a suo dispetto, e nel tempo della sua collera, i quali, secondo le regole della giustizia avrebbero potuto portare l'iniquità del padre loro?

Voi vedete adunque, o signori, che allorquando si considera la Parte del sig. Poussechat, in qualità d'esercente li dritti mater-

ni, egli non deve essere ascoltato, sia che si esamini la condotta che la madre ha tenuto durante la sua vita, o quella che è seguita nella sua famiglia all' atto della morte. Durante la vita ella ha approvato tacitamente col suo silenzio il matrimonio di Carlo Bellet; alla sua morte essa l' ha espressamente confermato colle sue ultime disposizioni; e nell' uno e nell' altro tempo essa non ha lasciato verun pretesto a coloro, che vorrebbero rinnovare dopo la di lei morte que' richiami, ch' ella ha già abbandonati.

Se la dimanda di Carlo Bellet non merita d' essere ascoltata quando egli l' intenta col nome di sua madre, egli è ancora più facile il farvi vedere, che essa non avrebbe veruna apparenza, quand' ei l' intentasse dal canto suo. 1. Ella è una quistione inutile, perocchè ei non la intenta. 2. Quand' anche il facesse i collaterali non deggiono essere ascoltati, se non vi hanno interesse: così voi avete deciso quest' anno in un giudizio seguito sulle nostre conclusioni. Ei non ha interesse durante la vita di suo fratello ad attaccare il suo matrimonio.

Che se dalla qualità di Renato Bellet facciam passaggio a considerare il dritto di Carlo Bellet suo fratello, noi crediamo che la decisione di questa seconda parte della causa dipenda da un' importantisima quistione agitata più fiate in quest' udienza e sempre diversamente decisa. Consiste ella in sapere, se quegli stesso che contrasse un matrimonio, debba es-

essere ammesso ad attaccarlo per la via dell' appellazione come d'abuso. Que' che pretendono doversi esso ascoltare, allegano per sostenere la loro opinione, che deve essere permesso a tutti coloro che contrassero un' obbligazione nulla e viziosa il reclamare contro il loro impegno, e soprattutto allorchè hanno contratto durante la loro minorità; che l' interesse delle Parti è quello che determina la capacità, ch' essi hanno d' intentare un' azione; e che se vengono accolti favorevolmente li richiami di un minore che pretende essere stato sorpreso in una convenzione poco importante, accordar se gli dee con maggior giustizia, la stessa grazia, allorchè chiede di essere restituito contro l' alienazione da lui fatta di tutti li suoi beni e della propria persona. Vi si aggiugne che se il tutore, durante la sua minorità può dimandare che il matrimonio del suo minore sia dichiarato nullo, lo stesso non si dee ricusare al minore, allorchè è divenuto maggiore, poichè l' azione ch' egli intenta non è punto differente da quella che avrebbe potuto intentare il suo tutore. Coloro che sostengono il partito contrario, pretendono che l' importanza dell' obbligazione non che rendere in questo caso favorevoli le querele di un minore, debba anzi a rovescio farle intieramente rigettare; e che trarrebbe a perniciosa conseguenza l' ammettere siffatta dimanda; che ogni dì se ne formerebbe di simili; e che il più inviolabile, ed il più autentico tra contratti, sarebbe esposto a guisa del-

della più leggiera convenzione, all'incostanza ed al capriccio di un minore, cui non mancherebbero mai pretesti, onde ritrattare il suo impegno; che d'altronde non saprebbe esso intentar quest'azione, senz'accusare se stesso di dolo, di sorpresa e d'infedeltà, e senza violar quella fede, che promise in faccia alla chiesa; e che se ha trascurato l'osservanza di alcune formalità, non può imputarlo che a se stesso, e cercar di riparare con un ratificamento solenne li difetti della prima celebraziene. Finalmente essi sostengono, che quell'azione che il tutore intenta contro li sedutori del minore, non è, a parlar propriamente, l'azione dello stesso minore, ch'essa è una conseguenza della quasi patria potestà, che la legge gli attribuisce; e che questa distinzione è cotanto vera, che sovente il minore si oppone alle pretensioni del suo tutore e resiste alla sua dimanda.

L'una e l'altra di queste opinioni ha l'avvantaggio d'avere la malleveria di giudizj. Siccome le circostanze danno a divedere qual sia il partito il più conforme al pubblico interesse, si può dire che la decisione di questo dubbio dipenda molto più dalle circostanze del fatto, che dalle massime del dritto; e la sola conseguenza che si può trarre dalle ragioni espostevi, si è che generalmente le pretensioni di coloro che vogliono rompere i loro nodi, sembrano poco favorevoli. Le circostanze del fatto non ci sembra che possano mettere in isperanza Carlo Bellet di dover essere ascoltato

più

più favorevolmente. Tutti li motivi con cui egli attacca il suo matrimonio, sono altrettanti titoli di accusa contro di lui. Tragge soccorsi da quell'autorità paterna, ch' egli stesso ha disprezzata, e cui oggidì non riccorre che per farla servire di velo alla propria incostanza; ma questo motivo ei l' allega indarno. Benchè tutte le antiche disposizioni delle leggi civili e canoniche concorrano a stabilire la nullità de' matrimonj contratti dai figliuoli di famiglia senza il consenso de' loro genitori; questa nnllità ciò non pertanto non è del numero di quelle, che possono essere proposte da ogni sorta di persone: questo motivo perde tutta la sua forza quando non è in bocca di un padre o di una madre, e dal momento che l' uno o l' altra non reclamano più contro il matrimonio de' loro figli, o che i loro richiami non sono più ammissibili, la legge non l' ammette più in bocca de' figli stessi, come quelli che essa risguarda come abdicati da' loro padri, e sciolti dalla patria protestà. E giacchè la madre di Carlo Bellet è priva, mediante la condotta di lei, del dritto di poter attaccare il matrimonio di suo figlio, poichè essa l' ha espressamente confermato colla sua ultima disposizione, questo motivo, che d' altronde può essere altrettanto legittimo, quanto desso è favorevole, diventa assolutamente inutile alla Parte del sig. Erard.

La minorità è tuttora una delle maggiori prove di seduzione, ch' ei sappia allegare a suo favore. Ma s' è reso indegno egli stesso di questo pri-

privilegio allorchè ha preso la qualità di maggiore, e nel suo contratto di matrimonio, e nella sentenza dell' officiale, e nella dispensa dalle pubblicazioni. Egli ha sostenuto questa qualità con un delitto, mediante la falsificazione della sua fede di battesimo. Il pubblico ha interesse a reprimere questo nuovo genere di frode, che rende inutile le precauzioni de' più saggi legislatori. Comunque grandi siansi gli sforzi da lui fatti per ispargere qualche sospetto su di Margarita Bernier, tutto quel che ha potuto fare fu il dividersi il delitto con lei, e non già lo scaricarsene. Noi non ignoriamo quale sia la giurisprudenza de' vostri giudizj intorno ai minori, che si sono dati falsamente la qualità di maggiori. Voi avete conosciuto che quella stessa facilità, che gl' induceva ad impegnarsi, li determinava altresì a dissimulare la loro età e la loro condizione; e non era giusto l' autorizzare quest' abuso, che cominciava a multiplicarsi, ed a ricompensare gli artifizj de' creditori, che s' erano serviti di questa via. Voi seguiste la disposizione della terza legge del codice, *si minor se majorem dixerit*; ma dessa contiene due eccezioni, che hanno una naturale applicazione a questa causa. Se il minore è colpevole di un dolo personale, se ha commesso un delitto per provare la sua maggiorezza, non dee concedersegli la restituzione *in integrum*, secondo le parole di questa legge, che non autorizza a prestargli soccorso che nel caso *si tuum dolum non repererit intercessisse*; ed al favore della minorità viene

ne opposta quest' altra massima di dritto, che non soffre, che la protezione accordata ai minori possa essere estesa perfino a servir loro d' appoggio e d' asilo ne' loro delitti, *minoribus in delictis non subvenitur*. Quì non trattasi di un delitto semplice, ma di un delitto, e di un delitto riflessibile, delitto certo per la stessa confessione del colpevole, che fu il primo accusatore di se stesso. Egli ha perduto, per sua colpa, tutti li privilegi dell' età e della minorità. E' divenuto maggiore contro se stesso, e si ha avuto ragione di applicargli quelle parole di una legge, *non est ætatis excusatio adversus præcepta legum ei, qui dum leges invocat in eas committit*.

La seconda eccezione della legge è quando un minore ha affermato con solenne giuramento di essere maggiore: *sacramento corporaliter præstito, nullum tibi superesse auxilium perspicui juris est*. Carlo Bellet ha sostenuto, non solamente in faccia della giustizia dinanzi l' offiziale, ma ben anche in faccia agli altari, d' innanzi il curato di santo Steffano del monte, di essere maggiore. Egli ha fatto inserire la sua fede di battesimo nell' atto della celebrazione, e benchè la generale disposizione di questa legge non possa essere applicata a' casi, in cui vi sarebbe una manifesta sorpresa, ella si unisce, in questa causa, alle altre considerazioni, che ci determinano a risguardarlo come indegno di approfittare del privilegio de' minori.

Finalmente l' ultimo motivo, di cui egli s' è ser-

servito per provare la seduzione si è l' indegnità di Margarita Bernier. Non si può dissimulare che la condotta di lei sia moltissimo sospetta. Sarebbe inutile l' aggiugnere d' avvantaggio dopo la lettura che si è fatta in corte delle lettere verificate dopo l' ultima udienza. Ma finalmente questo non è nè un ostacolo, nè un impedimento capace di dirimere il matrimonio. Se quest' argomento fosse sostenuto dal difetto del consenso della madre, e dalla minorità, potrebbe essere riflessibile: questi due motivi non sussistono più; e la sola indegnità della persona non essendo capace da se stessa di distruggere un matrimonio, oggi non può servire ad altro, che al castigo di colui che la scelse per moglie. Ei perseverò nella sua scelta per più di tre anni. Ha stipulati molti atti, con cui la conferma fino alla vigilia della sua maggiorezza. Inutile il dire, che le lettere da lui scritte gli siano state carpite in una casa dov' egli era rinchiuso. 1. Niuna prova di questo fatto. 2. Prova in contrario, perchè nell' una di queste lettere apparisce, che quegli in casa del quale egli era, ignorava il nome e la condizione di sua moglie, e ciò anche risulta da altre lettere scritte dall' assedio di Mons, ov' ei s' attrovava in una perfetta libertà.

Dopo avervi mostrato che veruno di coloro che attaccano questo matrimonio non ha azione per farlo, sarebbe inutile l' entrare nel particolare delle formalità, che vi si pretende mancanti. Il difetto il più riflessibile è quello della presenza del proprio curato. Niuna

pro-

prova di tal fatto. Non si allega un altro domicilio. L' attestato del commissario non prova nulla, poichè sebbene Margarita Bernier abitasse in casa della vedova Bozoncle, non perciò occupava ella una camera fornita. Niuna prova del fatto contrario. D' altronde qual ragione di scegliere quella parrocchia, anzi che un' altra? Restavi il difetto delle pubblicazioni: ma questa formalità è meno introdotta a favore delle Parti contraenti, che a favore de' genitori, e di quelli che hanno da proporre qualche impedimento. La madre non deve essere ascoltata per le ragioni spiegatevi.

Non rimarrebbe a decidere che sull' appellazione dell' ordinanza del luogo-tenente civile, sulle lettere di taglio. Ma questa è una nuova dimanda, che non è peranche formata, e perciò converrebbe rispondere al Castelletto. Il pubblico interesse richiede che si pronunzi qualche pena contro Carlo Bellet. E' inutile l' ordinare un' inquisizione, poichè egli confessa i fatti. La pena non deve essere forte. Sarà punito abbastanza colla confermazione del suo matrimonio. Basta il condannarlo ad un' elemosina. Noi stimiamo che vi sia luogo su quanto riguarda le appellazioni come d' abuso, di dichiararle non ammissibili: e giudicando sulla semplice appellazione, annullarla, e rispedire le Parti al Castelletto, per procedervi tanto sulla dimanda di separazione, quanto sulle lettere di taglio, e decidendo sulle nostre conclusioni, condannare le Parti del sig. Erard, e del sig. Thevart in quella elemosina che piace-

cerà alla corte. Sul resto delle suppliche, rigettare le loro pretensioni.

Giudizio, che sulle appellazioni ordina che le Parti producano le allegazioni al consiglio, e vi aggiugne la supplica per provvigione. Pronunziato li 7 agosto 1692. pel P. P. di Harlay. Avvocati, il Poussechat per Renato Bellet, l'Erard per Carlo Bellet, ed il Théwart pel citato.

Pel giudizio poi dei 4 luglio 1693 reso sulla relazione del sig. Gentile di Fleury, il matrimonio fu dichiarato nullo, e Carlo Bellet condannato a 11000 lire di danni ed interessi verso Margarita Bernier.

Questo giudizio fu pronunziato contro l'opinione di molti gravissimi maestrati. Quelli l'opinione de' quali prevalse, riguardarono questo matrimonio come d'un troppo pericoloso esempio per lasciarlo sussistere, e quello che l'aveva contratto chiamandosi falsamente maggiore, come degno di essere punito con una riflessibile condanna ne' danni ed interessi.

Fine del Tomo Quarto.

INDICE

Delle Aringhe contenute in questo Quarto Tomo.

---

so del matrimonio del padre e della madre della suddetta Giovanna Billon.

Se un parente collaterale possa essere ammesso ad interporre l'appellazione come d'abuso d'un matrimonio confermato da una sentenza, in cui l'atto di celebrazione, e la fede di battesimo d'una figlia nata da quel matrimonio, erano espressi con atti, che portavano d'avere acconsentito a questa sentenza in forza de'riconoscimenti della famiglia, e del possesso dello stato.

A R I N G A XIII.

Nella causa del signor Adam avvocato del parlamento, contro i nipoti della signora di Fontenay.

Si trattava di una donazione tra vivi fatta da un marito e da una moglie ad un avvocato a riguardo di molte somme, di cui gli erano debitori, e delle obbligazioni, che gli avevano; donazione ch'eglino avevano eseguita, ma i nipoti della moglie l'attaccavano sotto pretesto d' incapacità e di sorpresa. *92*

A R I N G A XIV.

Nella causa della Signora di Bournonville, contro il Signor Martinau Mastro de'Conti, ed il Tutore del figlio minore della Signora di Coulanges.

1. Un nipote nato e concepito dopo la morte di suo avo non può essere ascoltato, allorchè vuole assumer la qualità di suo erede.
2. I creditori dell'eredità possono opporgli, che non è capace di assumere questa qualità.
3. Questo nipote nato e concepito dopo la morte di suo avo, non può dimandare la continuazione di comu-

ARINGA XV.

Su lettere di taglio, e su una dimanda civile, tra Paolo di Guillard, Marchese d'Arcy, Giuditta della Taille, il signor Perachon, e li Prevosti de' mercanti e degli Schiavini della città di Lione, in proposito della vendita del feudo di Bellecourt.

ARINGA XVI.

Nella causa di monsignore Arcivescovo di Bourges, e di Monsignor della Brechere nominato all' Arcivescovato d'Alby.

ARINGA XVII.

Nella causa del preteso Giovanni di Roure.

ARINGA XVIII.

Nella causa del Sig. di Roquelcaure, Maria Oger e Consorti.

ARINGA XIX.

Nella causa di Renato, e Carlo Bellet, appellanti come d'abuso, e Margarita Bernier.

NOI RIFORMATORI

DELLO STUDIO DI PADOVA.

Avendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. F. *Gio: Tomaso Mascheroni* Inquisitor Generale del Santo Offizio *di Venezia* nel Libro intitolato *Aringhe del Sig. d'Aguesseau recitate nel Parlamento in qualità di Avvocato generale ec. MS.* non vi esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per attestato del Segretario nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo licenza ad *Antonio Curti q. Giacomo* Stampator *di Venezia*, che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di stampe, e presentando le solite copie alle pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 28. *Decembre* 1789.

(Piero Barbarigo Rif.
(Cav. Proc. Morosini Rif.
(Girolamo Ascanio K. R. P.

Registrato in Libro a Carte 376. al Num. 2942.

Marcantonio Sanfermo Seg.

ERRATA			CORRIGE
Pag. 15 lin.	2.	attaca	attacca
16		a sui	a' suoi
25	4	autorizate	autorizzate
61	31	esse	esso
28	22	Signore	timore
36	24	queste	quelle
38	30	dote	data
39	5	precedettero	o precedettero
46	3	des	di
48	11	lezione	lesione
69	24	isciolgere	isciogliere
73	8	da lui	di lui
74 ed altrove		Claudio Relier	Claudio Belier
76 ed altrove		legitimi	legittimi
78	13	non sia	non sia costante
85	13	spiegato	spiegate
88		di conchiudere	che di conchiudere
ivi	8	messo	messa
96	24	promesso	promessa
100		un	d'
109		inventario fedele	inventario infedele
104	6	cognizione	cognazione
ivi	27	6800	6800 lire
139	33	li 8	gli 8
141	18	comodamento	comandamento
142	21	38200	38200 lire
143	9	un decreto	il decreto
145	7	di lui	di lei
149	4	1500	15000
ivi	5	56000	36000
152	24	non si furon	non gli furon
162	11	forse	forse si
164	7	Dailo	Bailo
171	23	per integrum	per in integrum
172	23	omissioni	omissione
177		sonno	sono
178		Perachn	Perachon
181	4	favorabile	favorabili
277	19	s'è presentò	si presentò
232	13	del giudizio	dal giudizio
233 ed altrove		le Febur	le Febure
245		la parti	le parti
247	10	era	erano

Si sono ommessi quegli errori che facilmente si scorgono in leggendo.



secondo, che era erede di Maria Raguier. Non si troverà nessun atto, nessuna dimanda in cui assumesse egli la qualità di suo avo. Quì adunque non si può applicare la massima dello statuto mu

eredi p
to, m
sforzar
glia.
frances
tà foss
trebbe
cor mo
de di s
nel 161
riflessib
nè suo
di eredi
non solo
la prova
il riferir
Hæres q
reditaten
num ex
Cod. *de*
culiare,
cato ver
perciò i
nunziato
vero che
lard di
Luigi pr
ambidue



ere-

erede ed è la qualità d'erede di Maria Raguier, la quale andava creditrice da Luigi di Guillard il primo di questo nome.

esame
r con-
ebbesi
la ge-
L' una
n quel
furon
essere
uppo-
po di
e si
che i
natu-
onda ec-
è dive-
de'drit-
enere.
a ci
quì
gi di
ancò
ma-
e si
endo
a di
a da
di
nch'
ttor-



anni, e fino alla morte assunse costante-

men-